

XVII LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (III Camera e 3 ^a Senato)	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (II e VI)	»	4
COMMISSIONI RIUNITE (II e XI)	»	44
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	45
GIUSTIZIA (II)	»	60
DIFESA (IV)	»	67
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	68
FINANZE (VI)	»	90
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	101
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	111
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	114
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	120
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	123
AFFARI SOCIALI (XII)	»	128

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; Movimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Area Popolare (NCD-UDC): (AP); Scelta Civica per l'Italia: (SCpI); Sinistra Ecologia Libertà: SEL; Lega Nord e Autonomie - Lega dei Popoli - Noi con Salvini: (LNA); Per l'Italia-Centro Democratico (PI-CD); Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (FdI-AN); Misto: Misto; Misto-MAIE-Movimento Associativo italiani all'estero-Alleanza per l'Italia: Misto-MAIE-ApI; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI; Misto-Alternativa Libera: Misto-AL.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	<i>Pag.</i>	137
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI	»	143
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	148

COMMISSIONI RIUNITE

**III (Affari esteri e comunitari) della Camera dei deputati
e 3^a (Affari esteri, emigrazione) del Senato della Repubblica**

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI:

Incontro informale con il Presidente del Bundestag, Norbert Lammert 3

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 15 settembre 2015.

**Incontro informale con il Presidente del Bundestag,
Norbert Lammert.**

L'incontro informale è stato svolto dalle
13 alle 14.

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia) e VI (Finanze)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante revisione del sistema sanzionatorio. Atto n. 183-bis (Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio)	4
Schema di decreto legislativo recante misure per la revisione della disciplina degli interpellati e del contenzioso tributario. Atto n. 184-bis (Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio)	27

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 15 settembre 2015. — Presidenza del presidente della II Commissione Donatella FERRANTI. — Interviene il viceministro della giustizia Enrico Costa.

La seduta comincia alle 14.

Schema di decreto legislativo recante revisione del sistema sanzionatorio.

Atto n. 183-bis.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

Le Commissioni iniziano l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Donatella FERRANTI, presidente e relatrice per la II Commissione, anche a nome del relatore per la VI Commissione, onorevole Pelillo, rammenta che le Commissioni II e VI sono chiamate ad esaminare, ai fini dell'espressione del parere al Governo, lo schema di decreto legislativo recante la revisione del sistema sanzionatorio, approvato in secondo esame preli-

minare dal Consiglio dei Ministri. Tale decreto è emanato in attuazione della legge 11 marzo 2014, n. 23, che ha conferito una delega al Governo per la realizzazione di un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita, il cui termine di attuazione è scaduto il 27 giugno scorso. Tuttavia, in conseguenza delle modifiche apportate all'articolo 1 della citata legge n. 23 del 2014 dall'articolo 1, comma 2, lettera a), della legge n. 34 del 2015, di conversione del decreto-legge n. 4 del 2015, il termine per l'emanazione degli schemi di decreto trasmessi da Governo alle Camere entro la predetta data del 27 giugno è prorogato fino al 25 settembre 2015. In attuazione della delega sono stati emanati i seguenti provvedimenti: il Decreto Legislativo n. 175 del 2014, relativo alle semplificazioni fiscali e alla dichiarazione dei redditi precompilata; il Decreto Legislativo n. 188 del 2014, in materia di tassazione dei tabacchi lavorati, dei loro succedanei, nonché di fiammiferi; il Decreto Legislativo n. 198 del 2014, riguardante la composizione, le attribuzioni e il funzionamento delle Commissioni censuarie; il Decreto Legislativo

n. 127 del 2015, in materia di fatturazione elettronica, trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici; il Decreto Legislativo n. 128 del 2015, recante disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente; è in corso di pubblicazione il Decreto Legislativo recante misure per la crescita e l'internazionalizzazione delle imprese (Atto del Governo n. 161-bis).

Ricorda che Il 27 giugno 2015 il Governo ha presentato in Parlamento ulteriori cinque schemi di decreto attuativi della delega, tra i quali quello oggi al nostro esame. Com'è noto, su tale schema le Commissioni II Giustizia e VI Finanze della Camera hanno espresso parere favorevole il 5 agosto 2015, con condizioni e osservazioni; nella medesima data le analoghe Commissioni del Senato hanno espresso parere favorevole con condizioni e osservazioni.

Fa presente che gli altri schemi sono: lo schema di decreto legislativo recante misure per la revisione della disciplina dell'organizzazione delle agenzie fiscali (181), su cui la Commissione VI Finanze della Camera ha espresso parere favorevole il 4 agosto 2015, con una condizione e alcune osservazioni; nella stessa data, la Commissione 6° Finanze e tesoro del Senato ha espresso parere favorevole sul predetto schema, con alcune osservazioni; lo schema di decreto legislativo recante norme in materia di stima e monitoraggio dell'evasione fiscale e in materia di monitoraggio e riordino delle disposizioni in materia di erosione fiscale (182), sul quale la Commissione VI Finanze della Camera ha espresso parere favorevole il 4 agosto 2015, con alcune osservazioni; nella medesima data la Commissione 6° Finanze e tesoro del Senato ha espresso parere favorevole sul predetto schema, con alcune osservazioni; lo schema di decreto legislativo recante revisione del sistema sanzionatorio (183), sul quale le Commissioni II Giustizia e VI Finanze della Camera hanno espresso parere favorevole il 5 agosto 2015, con condizioni e osservazioni; nella medesima data le analoghe Commis-

sioni del Senato hanno espresso parere favorevole sul predetto schema, con condizioni e osservazioni; lo schema di decreto legislativo recante misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario (184), sul quale le Commissioni II Giustizia e VI Finanze della Camera hanno espresso parere favorevole il 5 agosto 2015, con condizioni e osservazioni; le analoghe Commissioni del Senato hanno reso parere favorevole sul predetto schema, con una condizione e alcune osservazioni; lo schema di decreto legislativo recante misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione (185), sul quale la Commissione VI Finanze della Camera ha espresso parere favorevole il 4 agosto 2015, con osservazioni; nella medesima data, l'analoga Commissione del Senato ha reso parere favorevole sul predetto schema, con osservazioni.

Dà, quindi, conto dell'accoglimento o meno da parte del Governo delle condizioni e delle osservazioni espresse dalle Commissioni competenti, rinviando, per il dettaglio delle norme contenute nel provvedimento, alla relazione svolta a suo tempo. Per quanto riguarda la tempistica circa l'espressione del parere parlamentare sullo schema di decreto, segnala che il relativo termine è fissato al 19 settembre 2015.

Passando all'esame del provvedimento, segnala che lo schema di decreto prevede la revisione del sistema penale tributario, mediante modifiche del Decreto legislativo n. 74 del 2000 (Titolo I) e la modifica dell'impianto sanzionatorio amministrativo (Titolo II). Il decreto dà attuazione all'articolo 8 della legge delega n. 23 del 2014, il quale reca i principi e criteri direttivi per la revisione del sistema sanzionatorio penale, che deve essere attuata secondo criteri di predeterminazione e proporzionalità, e la revisione del regime della dichiarazione infedele e del sistema sanzionatorio amministrativo al fine di meglio correlare le sanzioni all'effettiva gravità dei comportamenti, con la possibilità di ridurre le sanzioni per le fattispecie meno gravi o di applicare sanzioni

amministrative anziché penali, tenuto anche conto di adeguate soglie di punibilità.

Osserva che lo schema in esame dà attuazione, inoltre, alla delega nella parte in cui si dispone che l'Autorità giudiziaria possa affidare i beni sequestrati in custodia giudiziale all'amministrazione finanziaria, in luogo degli organi della polizia giudiziaria, al fine di utilizzarli direttamente per le proprie esigenze operative (articolo 13).

Nel ricordare che l'articolo 1 interviene sull'articolo 1 del Decreto legislativo n. 74 del 2000, modificando e aggiungendo alcune definizioni volte a chiarire la portata dei termini impiegati nei titoli successivi del decreto, osserva che è stata accolta la condizione di cui alla lettera *a)* del parere reso dalle Commissioni riunite Giustizia e Finanze della Camera volta ad integrare la definizione di « dichiarazione », contenuta all'articolo 1, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo n. 74 del 2000, includendovi anche quelle presentate dal sostituto d'imposta (articolo 1, comma 1, nuova lettera *b)* del decreto in esame). In relazione alla definizione di « imposta evasa » (lettera *c)*, che modifica la lettera *f)* dell'articolo 1, comma 1 del decreto legislativo n. 74 del 2000), rileva che non è stata accolta l'osservazione di cui alla lettera *a)* del parere reso dalle Commissioni riunite Giustizia e Finanze del Senato, volta a chiarire il significato di tale definizione nel caso di consolidato fiscale, in quanto — secondo il Governo — non vi è attinenza con le finalità della modifica in esame, volta a chiarire che non si considera imposta evasa quella teorica collegata alla rettifica di perdite. In relazione alle « operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente » (lettera *d)*, che modifica la lettera *g-bis)* dell'articolo 1, comma 1 del decreto legislativo n. 74 del 2000) osserva che è stata accolta la condizione di cui alla lettera *c)* del parere reso dalle Commissioni riunite Giustizia e Finanze della Camera, volta a chiarire che con tale definizione si intendono le operazioni apparenti, diverse dalla fattispecie di abuso del diritto, poste in essere con la volontà di non realizzarle in tutto o in parte,

ovvero le operazioni riferite a soggetti fittiziamente interposti. Sottolinea che non è stata accolta l'osservazione di cui alla lettera *b)* del parere reso dalle Commissioni riunite Giustizia e Finanze della Camera, nella parte in cui chiede di rivedere la definizione di « operazioni simulate » facendo riferimento ad una situazione oggettiva solo apparente, mentre la situazione giuridica occulta è l'unica reale e vincolante. Al riguardo il Governo ha osservato che una tale revisione potrebbe comportare il rischio di attrarre nella definizione di simulazione le fattispecie di abuso del diritto. Evidenzia che non è stata accolta l'osservazione di cui alla lettera *b)* del parere reso dalle Commissioni riunite Giustizia e Finanze del Senato, nella parte in cui suggerisce di ricomprendere nell'ambito di una medesima categoria definitoria le definizioni di operazioni simulate e mezzi fraudolenti (questi ultimi definiti come le condotte artificiose attive, oltre che quelle omissive, realizzate in violazione di uno specifico obbligo giuridico che determinano una falsa rappresentazione della realtà (lettera *g-ter)*).

Segnala che l'articolo 2, non modificato, attraverso la soppressione della parola « annuali » nell'articolo 2, comma 1, del Decreto legislativo n. 74 del 2000, estende il novero delle dichiarazioni rilevanti al fine del reato ivi previsto, estendendo la portata della sanzione penale a tutte le dichiarazioni relative alle imposte sui redditi e all'IVA, comprese quelle che vengono presentate in occasione di operazioni straordinarie o nell'ambito di procedure concorsuali.

Rileva che l'articolo 3, non modificato, sostituisce la disposizione relativa al reato di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (articolo 3 del Decreto legislativo n. 74 del 2000), modificando la condotta punibile, elevando la soglia di punibilità ed escludendo esplicitamente da tale fattispecie la mancata fatturazione o la sottofatturazione. Con la modifica della struttura dell'illecito, il delitto si trasforma da reato proprio dei soli contribuenti obbligati alla tenuta delle scritture conta-

bili in reato ascrivibile a qualunque soggetto tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi o a fini IVA. Rimane ferma la pena, da un anno e sei mesi a sei anni, nei confronti di chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in dichiarazione elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizie. Rispetto alla formulazione attuale scompare la disposizione che richiede l'elemento della « falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie ». Sul piano oggettivo la norma in esame estende la condotta punibile in quanto il reato sarà integrato, oltre che nel caso di indicazione in dichiarazione di « elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi », anche qualora la falsa indicazione abbia ad oggetto « crediti e ritenute fittizi ». Segnala che non è stata accolta la condizione di cui alla lettera *d*) del parere reso dalle Commissioni riunite II Giustizia e VI Finanze della Camera dei deputati, volta a sopprimere il riferimento agli altri mezzi fraudolenti idonei a ostacolare l'accertamento e a indurre in errore l'amministrazione finanziaria, in quanto l'induzione in errore è stata ritenuta coerente con la natura fraudolenta del mezzo adoperato. Per la configurazione del reato devono, inoltre, sussistere congiuntamente una imposta evasa superiore a 30 mila euro con riferimento a taluna delle singole imposte (soglia non modificata) e gli elementi attivi sottratti all'imposizione (anche considerando gli elementi passivi fittizi) superiori al 5 per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione (soglia invariata) o comunque superiore a 1,5 milioni di euro (soglia aumentata rispetto alla vigente soglia di 1 milione); in alternativa, qualora la condotta fraudolenta abbia ad oggetto crediti e ritenute fittizie, il reato è configurabile ove l'ammontare complessivo dei crediti e

delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta è superiore al 5 per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro 30.000. Ricorda che il comma 2 stabilisce che il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria. Tale disposizione riprende quella già contenuta nel comma 2 dell'articolo 2 del medesimo decreto a proposito del delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Il comma 3 chiarisce, per altro verso, che non rientrano tra i « mezzi fraudolenti » perseguiti dalla norma in esame, la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili (ad es. la mancata emissione dello scontrino fiscale) e di annotazione dei corrispettivi nelle scritture contabili, o la mera indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di corrispettivi inferiori a quelli reali (sottofatturazione). Segnala che non è stata accolta la condizione di cui alla lettera *e*) del parere reso dalle Commissioni riunite II Giustizia e VI Finanze della Camera dei deputati, volta ad includere tra i mezzi fraudolenti anche l'indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali. Al riguardo, secondo il Governo, la legge delega prevede che sia dato rilievo a comportamenti fraudolenti, simulatori o finalizzati alla creazione e all'utilizzo di documentazione falsa (ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge n. 23 del 2014), mentre nella specie trattasi di sola indicazione di elementi attivi inferiori a quelli reali, non accompagnata da elementi fraudolenti.

Evidenzia che l'articolo 4, modificando la disciplina del reato di dichiarazione infedele (previsto dall'articolo 4 del Decreto legislativo n. 74 del 2000), eleva le soglie di punibilità ed esclude dall'ambito applicativo della norma una serie di condotte: la non corretta classificazione, la valutazione di elementi esistenti e riportati in bilancio, la violazione dei criteri di

determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza e della non deducibilità di elementi passivi reali. Si prevede infine una «franchigia» di non punibilità per le valutazioni che, singolarmente considerate, differiscono in misura inferiore al dieci per cento da quelle corrette; degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità del reato. Sottolinea come le lettere *a)* e *b)* del comma 1 elevano le soglie di punibilità del reato di dichiarazione infedele che punisce con la reclusione da uno a tre anni (pena non modificata) chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi. Per la configurazione del reato devono, inoltre, sussistere congiuntamente una imposta evasa superiore a 150 mila euro con riferimento a taluna delle singole imposte (la soglia attuale è di 50 mila euro) e gli elementi attivi sottratti all'imposizione (anche considerando gli elementi passivi fittizi) superiori al 10 per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione (soglia invariata) o comunque superiore a 3 milioni di euro (soglia aumentata rispetto alla vigente soglia di 2 milioni). Rileva che la lettera *c)* aggiunge i commi *1-bis* e *1-ter* all'articolo 4 del Decreto legislativo n. 74 del 2000. Il nuovo comma *1-bis* prevede che, ai fini della configurabilità del delitto di dichiarazione infedele, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati in bilancio o in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza e della non deducibilità di elementi passivi reali. Il nuovo comma *1-ter* stabilisce, inoltre, che non danno comunque luogo a fatti punibili a titolo di dichiarazione infedele le valutazioni che

singolarmente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette e che degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere *a)* e *b)*. Pertanto, nella verifica del superamento delle soglie di punibilità del delitto concernente la dichiarazione infedele non dovrà tenersi conto degli importi compresi entro il 10 per cento, anche quando lo scarto complessivo eccedesse il limite tollerato. Segnala che è stata accolta la condizione di cui alla lettera *h)* del parere reso dalle Commissioni riunite II Giustizia e VI Finanze della Camera dei deputati, volta a distinguere le due diverse fattispecie contenute nei commi *1-bis* e *1-ter*. Con tale modifica il Governo ritiene accolta anche l'osservazione di cui alla lettera *d)* del citato parere reso dalle Commissioni riunite Giustizia e Finanze e tesoro del Senato, volta a sopprimere il predetto comma *1-ter* poiché, introducendo un'ulteriore franchigia del 10 per cento sulle singole operazioni, si estenderebbe eccessivamente l'effetto di sanatoria rispetto a quanto già previsto dal medesimo articolo.

Sottolinea che è stata accolta la condizione di cui alla lettera *g)* del parere reso dalle Commissioni riunite II Giustizia e VI Finanze della Camera dei deputati, volta a sostituire la parola «fittizi», ovunque presente nell'articolo 4 del decreto legislativo n. 74 del 2000, con la parola «inesistenti», al fine di rendere la struttura del reato perfettamente coerente con il carattere della infedeltà. Osserva che non è stata accolta l'osservazione di cui alla lettera *c)* del parere reso dalle Commissioni riunite Giustizia e Finanze e tesoro del Senato della Repubblica, volta a eliminare il riferimento all'annualità della dichiarazione, in quanto il Governo ha ritenuto che essa potesse ingenerare un rischio di incertezza nell'applicazione della norma penale. Evidenzia che non è stata accolta l'osservazione di cui al n. 3) del parere reso dalle Commissioni riunite II Giustizia e VI Finanze della Camera, volta a innalzare le pene previste dagli articoli 3 (Dichiarazione fraudolenta me-

dianche altri artifici) e 4 (Dichiarazione Infedele) del decreto legislativo n. 74 del 2000, in quanto le stesse sono state considerate adeguate alla gravità dei rispettivi reati.

Osserva che l'articolo 5 eleva la pena della reclusione prevista per il reato di omessa dichiarazione (articolo 5 del Decreto legislativo n. 74 del 2000); la nuova pena è fissata tra un anno e sei mesi a quattro anni (la pena vigente è da un anno a tre anni). Allo stesso tempo è elevata la soglia di punibilità che scatta quando l'imposta evasa è superiore a 50 mila euro (la soglia attuale è di 30 mila euro). Il comma 1-*bis* introduce il nuovo reato di omessa dichiarazione del sostituto d'imposta che punisce, con la reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni, chiunque non presenta, essendovi tenuto, la dichiarazione di sostituto d'imposta (il c.d. modello 770), quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore a 50 mila euro. Per entrambi i reati previsti dall'articolo 5, i limiti massimi di pena (superiori a tre anni) consentono, ex articolo 280 c.p.p., l'applicazione di misure coercitive diverse dalla custodia in carcere (arresti domiciliari, divieto di espatrio, obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, divieto e obbligo di dimora). Rileva che è stata quindi accolta la condizione di cui alla lettera *i*) del parere reso dalle Commissioni riunite II Giustizia e VI Finanze della Camera dei deputati, volta a uniformare la sanzione prevista dal comma 1-*bis* a quella del comma 1 e che non è stata accolta l'osservazione di cui alla lettera *e*) del parere reso dalle Commissioni riunite Giustizia e Finanze e tesoro del Senato, volta a estendere al nuovo reato di omessa dichiarazione di sostituto d'imposta la previsione di cui al comma 2 dell'articolo 5, ai sensi del quale non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto. Segnala che non è stata accolta la condizione di cui alla lettera *f*) del parere reso dalle Commissioni riunite II Giustizia e VI Finanze della Camera, finalizzata all'indivi-

duazione, con riferimento ai reati di omessa dichiarazione, di omesso versamento di ritenute certificate e di omesso versamento IVA (articoli 5, 10-*bis* e 10-*ter* del decreto legislativo n. 74 del 2000), di una più idonea qualificazione delle condotte omissive di versamenti o di ritenute e delle relative pene, laddove qualificate da strategie fraudolente non riconducibili a reali situazioni di crisi aziendale, trattandosi di condotte rientranti in diverse e già previste ipotesi di reato (articoli 2 e 3 del medesimo decreto legislativo n. 74 del 2000).

Evidenzia come l'articolo 6, non modificato, intervenendo sull'articolo 10 del Decreto legislativo n. 74 del 2000, eleva la pena edittale a carico di chi, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari. La nuova pena va da un anno e sei mesi fino a sei anni di reclusione (la pena attuale è da sei mesi a cinque anni). Il superamento della soglia dei cinque anni, ai sensi degli articoli 266 e 280 c.p.p., comporta – nelle indagini per l'occultamento e la distruzione di documenti contabili – il possibile utilizzo sia delle intercettazioni telefoniche che della custodia cautelare in carcere.

Sottolinea come l'articolo 7, modificando l'articolo 10-*bis* del Decreto legislativo n. 74 del 2000, chiarisce la portata del reato di omesso versamento di ritenute certificate e innalza la soglia di non punibilità da 50 mila euro a 150 mila euro. Il reato di omesso versamento di ritenute certificate punisce con la reclusione da sei mesi a due anni (pena non modificata) chiunque non versa entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta le ritenute « dovute sulla base della dichiarazione » (inserito con la norma in esame) ovvero risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, per un ammontare superiore a « 150 mila euro » (la soglia vigente è di 50 mila euro) per ciascun

periodo d'imposta. Ne consegue che nel reato di omesso versamento delle ritenute le omissioni non devono più necessariamente risultare dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, essendo sufficiente che esse siano dovute in base alla dichiarazione. Osserva che è stata accolta l'osservazione di cui alla lettera *f*) del parere reso dalle Commissioni riunite Giustizia e Finanze del Senato, volta ad integrare la rubrica del novellato articolo 10-*bis* del decreto legislativo n. 74 del 2000, in materia di omesso versamento di ritenute certificate, tenendo conto delle modifiche introdotte e, in particolare, dell'estensione del comportamento omissivo non più alle sole ritenute « certificate », ma anche a quelle « dovute » sulla base della dichiarazione annuale del sostituto d'imposta.

Rileva che l'articolo 8, non modificato, sostituendo l'articolo 10-*ter* del Decreto legislativo n. 74 del 2000, eleva la soglia di punibilità del reato di omesso versamento dell'IVA da 50 mila a 250 mila euro per ciascun periodo di imposta. Sottolinea che non è stata accolta la condizione di cui alla lettera *j*) del parere reso dalle Commissioni riunite II Giustizia e VI Finanze della Camera volta a uniformare a 150 mila euro le soglie di punibilità per i reati di omesso versamento di ritenute certificate e omesso versamento IVA, in quanto il Governo ha ritenuto la differenziazione delle soglie più rispondente al principio di adeguatezza delle soglie di punibilità alla gravità della condotta sancito dall'articolo 8, comma 1, della legge n. 23 del 2014.

Evidenzia che l'articolo 9, non modificato, sostituendo l'articolo 10-*quater* del Decreto legislativo n. 74 del 2000, distingue l'ipotesi di indebita compensazione di crediti non spettanti – per la quale rimane ferma la vigente pena, da sei mesi a due anni, nei confronti di chi non versa le somme dovute – dall'ipotesi di indebita compensazione di crediti inesistenti, punita più severamente con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni. Per entrambe rimane ferma la vigente soglia di punibilità di 50 mila euro. Anche in tal caso, nella seconda più grave fattispecie di reato, il limite massimo di pena superiore

a cinque anni consente alla magistratura l'uso delle intercettazioni e della custodia cautelare.

Osserva, inoltre, che non è stata accolta l'osservazione di cui alla lettera *g*) del parere reso dalle Commissioni riunite Giustizia e Finanze del Senato, volta a distinguere la nozione di « crediti non spettanti » da quella di « crediti inesistenti », in quanto tale distinzione è contenuta all'articolo 15, comma 1, lettera *o*) del decreto, che modifica l'articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997, che introduce la disciplina dell'utilizzo in compensazione di un credito inesistente, definito come il « credito in relazione al quale manca, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo e la cui inesistenza non sia riscontrabile mediante controlli automatizzati ». La relazione illustrativa al riguardo chiarisce che devono escludersi dall'ambito applicativo della disposizione tutte quelle ipotesi in cui l'inesistenza del credito emerga direttamente da detti controlli operati dall'Amministrazione nonché quelle ipotesi di utilizzazione di crediti in violazione di regole di carattere procedurale non prescritte a titolo costitutivo del credito stesso.

Segnala che l'articolo 10 inserisce nel Decreto legislativo n. 74 del 2000 il nuovo articolo 12-*bis*, il quale dispone che nel caso di condanna o di patteggiamento (applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del c.p.p.) per uno dei delitti previsti dallo stesso Decreto legislativo n. 74 del 2000 è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo (cd. confisca obbligatoria), salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando non è possibile, la confisca per equivalente di beni per un valore corrispondente nella disponibilità del reo. Tale previsione, priva di sostanziale portata innovativa, esplicita direttamente quanto già previsto – con il rinvio operato all'articolo 322-*ter* c.p. (confisca obbligatoria a seguito di condanna per reati contro la P.A.) dall'articolo 1, comma 143 della legge finanziaria 2008 – in materia di confisca obbligatoria per reati tributari. Sottolinea

che sono state accolte, nella sostanza, la condizione di cui alla lettera *k*) del parere reso dalle Commissioni riunite II Giustizia e VI Finanze della Camera e le osservazioni di cui alle lettere *h*) e *i*) del parere reso dalle Commissioni riunite del Senato, volte ad assicurare la restituzione delle somme all'erario, prevedendo – al comma 2 – che la confisca non opera per la parte che il contribuente si impegna a versare all'erario anche in presenza di sequestro. Nel caso di mancato versamento la confisca è sempre disposta.

Rileva che l'articolo 11, non modificato, sostituendo l'articolo 13 del Decreto legislativo n. 74 del 2000, introduce (comma 1) una causa di non punibilità rappresentata dall'integrale pagamento – prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado – di tutte le somme dovute a titolo di imposta, sanzioni e interessi, per i reati di omesso versamento delle ritenute certificate (articolo 10-ter), di omesso versamento dell'IVA (articolo 10-bis) e dell'indebita compensazione di crediti non spettanti (articolo 10-quater, comma 1). Il pagamento degli importi dovuti può essere fatto anche mediante le speciali procedure conciliative e di adesione all'accertamento, nonché mediante il ravvedimento operoso.

Evidenzia che il comma 2 del nuovo articolo 13 prevede che per i reati di dichiarazione infedele (articolo 4) e di omessa dichiarazione (articolo 5) la non punibilità scatta solo con l'integrale pagamento degli importi dovuti (debiti tributari, sanzioni e interessi), a condizione che il ravvedimento o la presentazione della dichiarazione siano intervenuti prima che l'autore del reato abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali. Il pagamento degli importi dovuti può avvenire tramite il ravvedimento operoso o la presentazione della dichiarazione omessa (nelle ipotesi di omessa presentazione) entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo. Osserva che non è stata accolta la condizione di

cui alla lettera *b*) del parere reso dalle Commissioni riunite Giustizia e Finanze del Senato, volta a modificare il comma 1 prevedendo – in analogia con quanto già previsto al comma 2 – che non siano punibili i reati di cui agli articoli 10-bis e 10-ter, se i debiti tributari, siano stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, prima che l'autore del reato abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali. Al riguardo il Governo ha ritenuto che le fattispecie previste dai commi 1 e 2 del nuovo articolo 13 del decreto legislativo n. 74 del 2000 presentano profili di diversità che non appaiono idonei a giustificare un trattamento analogo.

Rileva che il comma 3 prevede che nel caso in cui il contribuente, prima dell'apertura del dibattimento di primo grado, stia provvedendo all'estinzione del debito tributario mediante rateizzazione, anche ai fini dell'applicabilità delle circostanze attenuanti previste dall'articolo 13-bis (introdotto dal successivo articolo 12 del provvedimento in esame), è data la possibilità allo stesso contribuente di pagare il debito residuo entro tre mesi, termine che può essere prorogato per ulteriori tre mesi dal giudice una sola volta, ferma restando la sospensione della prescrizione.

Segnala che l'articolo 12, inserisce il nuovo articolo 13-bis del Decreto legislativo n. 74 del 2000, relativo alle circostanze del reato. Il comma 1 prevede, al di fuori dei casi di non punibilità (indicati dall'articolo 13 per i reati espressamente indicati), la diminuzione fino alla metà delle pene (la norma vigente prevede la riduzione fino ad un terzo), senza applicazione delle pene accessorie, nel caso in cui il debito tributario sia estinto mediante pagamento integrale prima dell'apertura del dibattimento di primo grado, anche a seguito speciali procedure conciliative e di adesione all'accertamento previste dalle norme tributarie. Sottolinea che non è stata accolta l'osservazione di cui alla lettera I), primo periodo, del parere reso

dalle Commissioni riunite Giustizia e Finanze del Senato, volta a prevedere l'applicazione della circostanza attenuante anche se il contribuente procede alla rateizzazione delle somme dovute o alla prosecuzione del pagamento rateale già concesso, in quanto ritenuta incoerente con la necessità che il debito sia estinto mediante integrale pagamento delle somme dovute. Il comma 2 condiziona la richiesta di patteggiamento per i delitti di cui al Decreto legislativo n. 74 del 2000 al solo caso in cui sia stato pagato integralmente il debito tributario prima dell'apertura del dibattimento (comma 1) ovvero nel caso in cui sia stato esperito il ravvedimento operoso. Da tale previsione sono escluse le ipotesi di cui all'articolo 13, comma 2, ovvero i casi in cui l'autore dei reati di dichiarazione infedele e omessa dichiarazione abbia avuto formale conoscenza dell'avvio di un procedimento penale o di un'attività di controllo. In accoglimento dell'osservazione di cui alla lettera *m*) del parere reso dalle Commissioni riunite Giustizia e Finanze del Senato, segnala che il comma 2 dell'articolo 13-*bis* è stato riformulato, al fine di fare escludere anche il caso in cui i debiti tributari sono stati estinti prima dell'apertura del dibattimento in primo grado (comma 1 dell'articolo 13) anche in seguito di conciliazione e di accertamento con adesione ovvero di ravvedimento operoso. Il comma 3 prevede che se il reato è commesso dal compartecipe nell'esercizio dell'attività di consulenza fiscale, esercitata da un professionista o da un intermediario finanziario o bancario attraverso l'elaborazione di modelli di evasione fiscale, le pene stabilite per il Titolo II del decreto legislativo n. 74 del 2000 sono aumentate della metà. È stata così accolta la condizione di cui alla lettera *l*) del parere reso dalle Commissioni riunite II Giustizia e VI Finanze della Camera dei deputati e solo in parte l'osservazione di cui alla lettera *ff*) del parere reso dalle Commissioni riunite 2^a Giustizia e 6^a Finanze del Senato (che chiede un raddoppio delle pene stabilite per i delitti di cui al titolo II ove l'imposta evasa sia superiore a tre milioni di euro i

fatti siano commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria). Non è stata accolta la condizione di cui alla lettera *c*) del parere reso dalle Commissioni riunite 2^a Giustizia e 6^a Finanze del Senato, volta a sopprimere il comma 3, in quanto il Governo ha ritenuto che la previsione della legge di delega (articolo 8, comma 1) – ai sensi della quale la punibilità dei reati tributari considerati deve essere compresa fra un minimo di sei mesi ed un massimo di sei anni delle pene edittali – riguardi le pene previste per il reato semplice e non quelle previste per il reato circostanziato. Non è stata accolta l'osservazione di cui alla lettera *n*) del parere reso dalle Commissioni riunite Giustizia e Finanze del Senato, volta a prevedere che della diminuzione di pena prevista non si tiene conto ai fini della sostituzione della pena detentiva inflitta con la pena pecuniaria, in quanto ritenuta in contrasto con modifiche già approvate all'articolo 13.

Evidenzia come l'articolo 13, non modificato, introducendo l'articolo 18-*bis* nel Decreto legislativo n. 74 del 2000, preveda che i beni sequestrati nell'ambito dei procedimenti penali relativi ai delitti previsti da detto decreto e ad ogni altro delitto tributario, diversi dal denaro e dalle disponibilità finanziarie, possano essere affidati dall'autorità giudiziaria in custodia giudiziale agli organi dell'amministrazione finanziaria che ne facciano richiesta per le proprie esigenze operative. Il comma 2 fa espressamente salve le disposizioni dell'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 e dell'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, in materia di affluenza al « Fondo unico giustizia » delle somme di denaro sequestrate e dei proventi derivanti dai beni confiscati.

Sottolinea che l'articolo 14 dispone l'abrogazione espressa degli articoli 7 (Rilevazioni nelle scritture contabili e nel bilancio) e 16 (Adeguamento al parere del Comitato per l'applicazione delle norme antielusive) del Decreto legislativo n. 74 del 2000 e dell'articolo 1, comma 143, della legge n. 244 del 2007 (in tema di

confisca che, come detto, è stato trasfuso nel nuovo articolo 12-*bis* del Decreto legislativo n. 74 del 2000 ad opera dell'articolo 10 del provvedimento in esame). Non sono state accolte le osservazioni di cui alle lettere *o*) e *p*) del parere reso dalle Commissioni riunite 2^a Giustizia e 6^a Finanze del Senato, volte ad introdurre modifiche di coordinamento agli articoli 14 e 22 del decreto legislativo n. 74 del 2000 e ad inserire all'interno del medesimo Decreto la fattispecie incriminatrice di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legge n. 201 del 2011, in materia di delitto di esibizione di falsa documentazione e di fornitura di notizie non rispondenti al vero. Il Governo al riguardo ha ritenuto di non poterle prendere in considerazione, trattandosi di modifiche non attinenti a quelle già introdotte con il presente decreto.

Nel passare ad illustrare il Titolo II dello schema in esame osserva che esso riguarda il sistema sanzionatorio amministrativo. Il Capo I (contenente il solo articolo 15), attua, in generale, il principio di proporzionalità della risposta sanzionatoria di fronte a condotte illecite che riguardano imposte dirette, Iva e riscossione di tributi, con l'obiettivo di graduare le sanzioni riducendole per gli illeciti di più lieve disvalore. In particolare, in materia di riscossione, si segnala la riduzione della sanzione amministrativa in caso di versamento dell'imposta risultante dalla dichiarazione entro novanta giorni dalla scadenza: la sanzione del 30 per cento dell'imposta non pagata viene ridotta fino alla metà. La convenienza è ancora maggiore per chi effettua il versamento entro quindici giorni. In caso di dichiarazione infedele è prevista una riduzione della sanzione di un terzo se l'imposta evasa (la maggiore imposta o il minor credito accertati) è inferiore al limite del 3 per cento di quanto dichiarato e complessivamente inferiore a 30 mila euro, sempre che non vi sia stata una condotta fraudolenta. La stessa riduzione si applica in caso di errore d'imputazione dei costi per competenza. Sono previste inoltre sanzioni dimezzate anche per chi presenta entro

l'anno l'omessa dichiarazione: dal 60 al 120 per cento delle imposte dovute. Si segnala, inoltre, il raddoppio della sanzione in caso di omessa o infedele indicazione del canone di locazione per gli immobili assoggettati a « cedolare secca ». Sono previste infine modifiche alle sanzioni per gli intermediari in tema di dichiarazione precompilata, con l'introduzione di tetti massimi e di riduzioni in caso di tempestive rettifiche. In particolare, l'articolo 15, comma 1, modifica il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, recante riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi.

Sotto un profilo generale evidenzia che non è stata accolta la condizione di cui alla lettera *d*) del parere reso dalle Commissioni Giustizia e Finanze del Senato, che auspica una ulteriore, maggiore graduazione delle sanzioni amministrative conformemente al disposto della legge delega, che intende meglio correlare le sanzioni all'effettiva gravità dei comportamenti, superando l'attuale distinzione tra le ipotesi di frodi e le altre violazioni, a favore di una distinzione tra ipotesi di frode (cui applicare sanzioni sensibilmente maggiorate rispetto alle attuali), ipotesi di evasione (cui applicare sanzioni analoghe a quelle attuali), ipotesi di colpa non grave (cui applicare sanzioni sensibilmente ridotte rispetto alle attuali) e ipotesi che non comportano l'emersione di una maggiore imposta dovuta (cui applicare una sanzione tendenzialmente non rapportata all'imposta comunque inferiore a quella prevista per i casi precedenti — solo se la violazione reca pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo). La Relazione in proposito rileva che la graduazione delle sanzioni amministrative tributarie nel senso indicato dalla Commissione risulta sostanzialmente già attuata con le modifiche proposte dall'articolo 15 dello schema di decreto legislativo e, in particolare, nella nuova disciplina della dichiarazione infedele. Evidenzia, inoltre, che non è stata accolta l'osservazione di cui al punto 1 del parere reso dalle Commissioni

Giustizia e Finanze della Camera, che propone di abbassare la misura minima e massima delle sanzioni previste per violazione degli obblighi connessi alle dichiarazioni. Osserva che a parere del Governo tale modifica rientra nelle valutazioni di politica sanzionatoria e sembra comportare maggiori oneri.

Rileva che con le modifiche in esame le sanzioni sono state convertite dalla lira all'euro.

Segnala che la lettera *a*) sostituisce l'articolo 1 del Decreto legislativo n. 471 del 1997, relativo alle violazioni in materia di dichiarazione delle imposte sui redditi, collocando in questa sede, tra le altre, la disciplina sanzionatoria delle violazioni in materia di Irap, attualmente contenuta dell'articolo 32 del Decreto legislativo n. 446 del 1997 (articolo abrogato dal successivo articolo 31 del provvedimento in esame). Per quanto riguarda la fattispecie di omessa presentazione della dichiarazione, le sanzioni vengono proporzionate all'eventuale ritardo nell'adempimento. Viene modificata la disciplina per la fattispecie di infedele dichiarazione, attraverso una graduazione della sanzione base, secondo la gravità del comportamento tenuto dal contribuente; viene inoltre disciplinata una specifica ipotesi di omessa o infedele indicazione del canone derivante dalla locazione di immobili ad uso abitativo assoggettati a cedolare secca.

Osserva che la lettera *b*) modifica l'articolo 2 del Decreto legislativo n. 471 del 1997 che disciplina le violazioni di omessa e di infedele presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta: anche per tali fattispecie è stato introdotto un principio di proporzionalità della sanzione in base all'eventuale ritardo nell'adempimento, nel caso di omessa presentazione della dichiarazione; parallelamente, per la dichiarazione infedele dei sostituti d'imposta sono inserite le graduazioni sanzionatorie già previste nell'infedele dichiarazione ai fini delle imposte dirette. Anche in questo caso, al di fuori di condotte fraudolente, è prevista una riduzione di un terzo della sanzione, a specifiche condizioni di legge. Viene estesa ai sostituti

d'imposta la definizione di base di commisurazione della sanzione già prevista con riferimento alla dichiarazione infedele ai fini delle imposte sui redditi. Per ragioni di coerenza con la disciplina dettata ai fini delle imposte sui redditi, il nuovo comma 4-ter dell'articolo 2 prevede, anche per i sostituti d'imposta, l'esclusione dell'applicazione della sanzione per infedele dichiarazione in caso di rettifica del valore normale dei prezzi di trasferimento, praticati nell'ambito delle operazioni con imprese estere controllate (di cui all'articolo 110, comma 7, del TUIR, cd. transfer pricing). L'esimente si applica qualora il sostituto presenti all'amministrazione finanziaria la documentazione nazionale idonea a consentire il riscontro della conformità al valore normale dei prezzi di trasferimento praticati. Evidenzia con un elemento di novità rispetto all'Atto del Governo n. 183, che non è stato oggetto di rilievo da parte delle Commissioni parlamentari, il comma 4-ter è stato riformulato, in modo da chiarire che la sanzione non si applica in caso di rettifica da cui derivi la non corretta applicazione delle aliquote convenzionali sul valore delle royalties e degli interessi attivi che eccede il valore normale, previste per l'applicazione delle ritenute di legge. La formulazione antecedente del comma prevedeva che la sanzione non si applicasse in caso di rettifica del valore normale dei prezzi di trasferimento da cui derivasse la mancata esecuzione delle ritenute di legge. In sostanza, ove l'errore consista nell'applicazione delle ritenute convenzionali in misura inferiore rispetto a quelle che si sarebbero dovute applicare per effetto della rettifica del valore normale, la sanzione per infedele dichiarazione non si applica ove il sostituto presenti al fisco il cosiddetto masterfile e la documentazione nazionale richiesti ai fini del transfer pricing.

Rileva che la lettera *c*) modifica le misure sanzionatorie presenti nell'articolo 3 del Decreto legislativo n. 471 del 1997; si prevede l'applicazione di una sanzione amministrativa in caso di omessa denuncia, nel termine previsto per legge, delle

situazioni che danno luogo a variazioni in aumento del reddito dominicale e del reddito agrario dei terreni, convertendo in euro (da 250 a 2.000 euro) la sanzione prima prevista da lire cinquecentomila a lire quattro milioni.

Segnala che la lettera *d*) abroga l'articolo 4 del Decreto legislativo n. 471 del 1997, originariamente inserito per disciplinare, in via transitoria, il regime sanzionatorio delle dichiarazioni incomplete previste dall'articolo 46, secondo e terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 (articolo abrogato a decorrere dal 1° aprile 1998).

Osserva che la lettera *e*) modifica l'articolo 5 del Decreto legislativo n. 471 del 1997, relativo alle violazioni riguardanti la dichiarazione dell'IVA. Anche per tale ipotesi, diverse novità corrispondono a quelle previste per le violazioni di omessa e di infedele presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap: in particolare, anche per tali fattispecie si è introdotta una maggiore proporzionalità della sanzione in base all'eventuale ritardo nell'adempimento (con sanzione più lieve nel caso di tardività contenuta nell'effettuazione dell'adempimento); parimenti, vengono riproposte le graduazioni sanzionatorie connaturate al disvalore del comportamento tenuto dal contribuente nell'ipotesi di infedele dichiarazione. Analoga è la definizione di imposta dovuta ai fini della commisurazione della sanzione, così come analoga è l'eliminazione di aggravanti previste, in precedenza, per le violazioni relative al contenuto e alla presentazione dei modelli per gli studi di settore. È inoltre riformulata la disciplina sanzionatoria della richiesta di rimborso dell'imposta in difformità rispetto al contenuto della dichiarazione, in linea con le diverse modalità con cui viene effettuata la richiesta di rimborso dell'eccedenza detraibile. Sono adeguate anche le disposizioni sulla presentazione delle dichiarazioni di inizio, variazione o cessazione di attività, al fine di consentire l'applicazione della sanzione per mancata presentazione di una delle dichiarazioni di inizio, variazione o cessazione di attività, oltre che alla richiesta

di registrazione al c.d. mini sportello unico (Mini One Stop Shop, abbreviato in MOSS, di cui al Decreto legislativo n. 42 del 2015) anche alla incompleta o inesatta presentazione delle successive comunicazioni.

Sottolinea che la lettera *f*) effettua diversi interventi puntuali nell'articolo 6 del Decreto legislativo n. 471 del 1997 recante la disciplina sanzionatoria relativa all'inosservanza degli obblighi di documentazione, registrazione e individuazione delle operazioni rientranti nell'ambito applicativo dell'IVA, anche intracomunitaria. In primo luogo è ridotta la sanzione-base per le violazioni degli obblighi di fatturazione e registrazione relative ad operazioni imponibili, espressa in misura proporzionale: essa al momento pari ad una somma che va dal 100 al 200 per cento dell'imposta relativa all'imponibile non correttamente documentato o registrato nel corso dell'esercizio. Per effetto delle norme in esame, i predetti importi sono ridotti, rispettivamente, a 90 e 180 per cento. In alternativa a quella base, si dispone un'ulteriore riduzione della sanzione, per il caso di ritardo nella registrazione/certificazione che non abbia inciso sulla liquidazione periodica e, quindi, sull'assolvimento del tributo: la misura di detta sanzione è fissata in un importo da 250 a 2000 euro.

Segnala che, con un elemento di novità rispetto all'atto del Governo 183 – benché non costituisca oggetto di rilievo da parte delle Commissioni parlamentari competenti – lo schema in esame modifica anche il comma 6 dell'articolo 6, che disciplina il caso di indebita detrazione IVA: la sanzione, precedentemente corrispondente all'intera detrazione indebitamente operata, viene ridotta al 90 per cento dell'imposta detratta. Nel comma 8, relativo all'obbligo di regolarizzazione della fattura da parte del cessionario o del committente, la misura minima della sanzione viene portata ad euro 250.

Osserva che è stata accolta l'osservazione di cui alla lettera *v*) contenuta nel parere reso dalle Commissioni riunite del Senato, mediante la completa riscrittura

della disciplina sanzionatoria del reverse charge rispetto a quanto previsto nell'atto del Governo 183.

Al riguardo, le Commissioni rilevano che, nel caso di omessa o tardiva applicazione del meccanismo dell'inversione contabile ad opera di cessionari o committenti che non soffrano alcun limite al pieno esercizio del diritto di computare in detrazione l'imposta relativa ai beni e servizi acquistati, l'omissione o il ritardo non appaiono idonei ad arrecare alcun reale pregiudizio agli interessi erariali, attesa la necessità che al soggetto obbligato all'assolvimento dei relativi obblighi contabili, dichiarativi e di versamento dell'IVA vada, in ogni caso, riconosciuta la spettanza della detrazione, ove ne sussistano tutte le condizioni sostanziali, conformemente a quanto espresso dalla prassi e dalla giurisprudenza di legittimità. Si reputa dunque ragionevole limitare la sanzione per il comportamento omissivo o scorretto all'applicazione di un ammontare fisso, mantenendo al contrario l'irrogazione della sanzione variabile (nella misura dal cento al duecento per cento dell'imposta non assolta o irregolarmente assolta) ai soli casi nei quali il puntuale adempimento degli obblighi connessi al meccanismo della inversione contabile avrebbe generato in capo al cessionario o committente una posizione di debito IVA verso l'Erario. Tale situazione si verifica qualora il cessionario o committente non risulti legittimato a computare in detrazione l'IVA a credito per un ammontare in tutto o in parte corrispondente a quello dell'IVA dovuta in relazione all'operazione di acquisto di beni o servizi, ovvero sia qualora in capo a detto soggetto operi una limitazione di carattere soggettivo (i.e. pro rata di detraibilità ex articolo 19, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633), sia in presenza di limitazioni di natura oggettiva (e.g. casi di indetraibilità specifica).

Segnala che è stata altresì accolta la condizione di cui alla lettera e), punto III del parere delle Commissioni riunite del Senato, che chiede di intervenire sulle sanzioni applicabili per irregolarità con-

nesse alla non corretta individuazione del debitore dell'imposta, al fine di meglio correlarle al danno erariale, in particolare prevedendo una sanzione rapportata all'IVA, per il cessionario o committente debitore dell'IVA per una data operazione che non assolva correttamente gli adempimenti relativi al reverse charge, solo ove in capo a questi il diritto alla detrazione dell'IVA relativa a tale operazione sia escluso o limitato. L'originario atto del Governo n. 183 si limitava a introdurre un comma 9-bis, che riduceva la sanzione amministrativa (fra il novanta ed il centottanta per cento) relativa al mancato assolvimento dell'IVA mediante il meccanismo del reverse charge. Le norme introducono una disciplina articolata e improntata a criteri di proporzionalità tra la misura della sanzione e la gravità della violazione. In particolare, l'ambito di applicazione del comma 9-bis è esteso a tutte le forme di inversione contabile contemplate dalla disciplina IVA, dunque non solo quelle tipizzate dagli articoli 17 e 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972; esso trova applicazione anche per l'agricoltura e le operazioni intracomunitarie.

Si distinguono le seguenti fattispecie: l'ipotesi in cui il cedente/prestatore emette correttamente fattura senza applicazione dell'imposta, ma il cessionario/committente non pone in essere gli adempimenti connessi all'inversione contabile. In tal caso, se la fattura ricevuta non è stata totalmente occultata – ma risulta comunque dalla contabilità ai fini delle imposte dirette – si applica una sanzione in misura fissa, compresa tra euro 500 e euro 20.000. Ove l'annotazione non risulti nemmeno nelle scritture contabili, la sanzione è applicata in misura proporzionale (dal 5 al 10 per cento dell'imponibile) con un minimo di 1.000 euro; l'ipotesi in cui il cedente/prestatore non emetta la fattura entro quattro mesi dall'operazione e il cessionario/committente non provveda a regolarizzare entro trenta giorni tale omissione. Anche in tal caso si applicano la sanzione proporzionale (dal 5 al 10 per cento dell'imponibile), con un minimo di

1.000 euro, nonché quelle per indebita detrazione e per infedele dichiarazione.

Sottolinea che il comma 9-bis1 detta le eccezioni alla predetta regola generale, di cui al comma 9-bis. Si prevede l'ipotesi di irregolare assolvimento dell'imposta, con applicazione di una sanzione fissa (da 250 a 10.000 euro) per l'ipotesi di operazioni in cui, in linea generale, l'imposta è stata applicata ordinariamente e versata dal cedente/prestatore in luogo dell'applicazione del reverse charge. Tale sanzione si applica al cessionario/committente – che è il vero debitore dell'imposta – con solidarietà del cedente/prestatore. Viene fatto salvo il diritto alla detrazione ed è evitato l'obbligo di regolarizzazione dell'operazione in capo al cessionario/committente. La sanzione è più grave quando l'applicazione dell'imposta in regime ordinario in luogo del reverse charge è determinata da intenti fraudolenti; si applica la rimodulata sanzione base (dal 90 al 180 per cento).

Evidenzia che il comma 9-bis2 dispone l'applicazione di una sanzione in misura fissa (da 250 a 10.000) in capo al cedente/prestatore, salvaguardando il diritto alla detrazione del cessionario, ma senza obbligo di regolarizzazione dell'operazione, per le ipotesi in cui l'imposta è stata erroneamente assolta dal cessionario/committente con il meccanismo dell'Inversione contabile in luogo del meccanismo ordinario, per operazioni riconducibili alle ipotesi di reverse charge, ma per le quali non ricorrevano tutte le condizioni per la sua applicazione. Anche in tale ipotesi è prevista la solidarietà del cessionario/committente con il cedente/prestatore (vero debitore dell'imposta) ed è prevista una sanzione più grave in capo al cedente/prestatore – nei casi in cui l'applicazione dell'imposta in reverse charge è determinata da intenti fraudolenti: essa va dal 90 al 180 per cento.

Rammenta che il comma 9-bis3 disciplina l'ipotesi di errata applicazione del reverse charge ad operazioni esenti, non imponibili o non soggette ad imposta. In tale evenienza nella contabilità devono essere eliminati sia il debito che il credito

erroneamente registrati, con effetti neutrali; viene salvaguardato il diritto al recupero dell'Imposta eventualmente non detratta (per indetraibilità soggettiva od oggettiva) attraverso la nota di variazione o la richiesta di rimborso ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 546 del 1992. La medesima procedura si applica anche per le operazioni inesistenti, con effetti sostanzialmente neutri, salvo in questo caso l'applicazione della sanzione dal 5 al 10 per cento dell'imponibile.

Nel comma 9-ter la sanzione amministrativa relativa all'acquisto non documentato regolarmente (ora pari al 20 per cento del corrispettivo) è resa applicabile dal 10 al 20 per cento del predetto ammontare. Fa presente che non è stata accolta la condizione di cui alla lettera e), punto I del parere delle Commissioni 2° e 6° del Senato, che chiede una riduzione delle sanzioni in tema di obblighi di documentazione, registrazione e individuazione delle operazioni rientranti nell'ambito applicativo dell'IVA e in particolare invita il Governo a limitare l'applicazione delle sanzioni ivi indicate al caso di accertamenti notificati prima della presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione.

In merito la Relazione ritiene che la proposta non tiene conto della natura del tributo e della necessità di garantire un presidio sanzionatorio agli adempimenti formali ad esso relativi (certificazione dei corrispettivi, registrazione, liquidazione del tributo), fondamentali per il corretto funzionamento dello stesso. Ove la stessa fosse accolta, una volta presentata la dichiarazione IVA annuale, le violazioni prodromiche non sarebbero più contestabili, ma sarebbero difatti assorbite dalla contestazione dell'infedele dichiarazione che ne consegue, e ciò comporterebbe il venir meno di un deterrente alla violazione. Peraltro, in presenza di violazioni relative agli obblighi prodromici di documentazione e registrazione e di violazioni per infedele dichiarazione, vi è l'ordinaria disciplina del concorso di violazioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 472 del 1997. Non è stata accolta la condizione

di cui alla lettera *e*), punto II del parere delle Commissioni riunite del Senato, che chiede che sia fissata in tema di IVA una misura delle sanzioni compatibile con i criteri dettati dalla Corte di Giustizia UE, in particolare nella cd. sentenza *Equoland*. Nella cd. sentenza « *Equoland* » della Corte di Giustizia UE (Causa C-272/13) la Corte ha affermato che la direttiva Iva 2006/112/CE non consente ad uno Stato membro di chiedere il pagamento dell'imposta all'importazione, qualora la medesima sia già stata regolarizzata nell'ambito del meccanismo dell'inversione contabile, mediante un'autofatturazione e una registrazione nel registro degli acquisti e delle vendite del soggetto passivo. Dunque ha vietato all'amministrazione doganale di recuperare l'IVA, ove la documentazione fornita dal contribuente consenta di chiarire che questi ha già provveduto al pagamento del tributo, con la successiva doppia annotazione del documento fiscale nei registri degli acquisti e delle vendite. Al riguardo la Relazione rammenta che, secondo giurisprudenza costante della Corte di Giustizia, in mancanza di armonizzazione della normativa dell'Unione nel settore delle sanzioni applicabili in caso di inosservanza delle condizioni previste da un regime istituito da tale normativa, gli Stati Membri restano competenti a scegliere le sanzioni che sembrano loro appropriate, ma sono tenuti ad esercitare la loro competenza nel rispetto del diritto dell'Unione e dei suoi principi generali e, di conseguenza, nel rispetto del principio di proporzionalità. La Corte di Giustizia rinvia al giudice nazionale il compito di verificare se « importo della sanzione non eccede quanto necessario per conseguire gli obiettivi consistenti nell'esatta riscossione dell'imposta ed evitare l'evasione. Si ritiene dunque che le modifiche apportate dalle norme in commento al decreto legislativo n. 471 del 1997 rispondano alle sopra citate esigenze di carattere generale evidenziate dalla Corte di Giustizia.

Rileva che la lettera *g*) modifica l'articolo 7 del Decreto legislativo n. 471 del 1997 che concerne le specifiche violazioni relative alle esportazioni. Viene attenuata

la sanzione prevista per il fornitore dell'esportatore abituale che, da proporzionale (dal cento al duecento per cento dell'imposta), viene stabilita in misura fissa da euro 250 a euro 2.000, al fine di armonizzarla con le modifiche introdotte dal Decreto legislativo n. 175 del 2014 in materia di semplificazioni fiscali, anch'esso attuativo della legge delega in commento. Dal 1° gennaio 2015, infatti, il fornitore dell'esportatore abituale non è più tenuto a comunicare le lettere d'intento ricevute dell'esportatore abituale, dovendo verificare l'avvenuta trasmissione delle stesse all'Agenzia delle Entrate, prima di effettuare la relativa operazione.

Non è stata accolta l'osservazione di cui alla lettera *z*) del parere delle Commissioni riunite del Senato, che invita il Governo a valutare una ulteriore attenuazione rispetto a quanto previsto dalle norme proposte. La Relazione al riguardo afferma che la sanzione in misura fissa, in luogo della precedente sanzione proporzionale, sia proporzionata alla tipologia di violazione; essa torna applicabile solo nell'ipotesi in cui il fornitore non abbia verificato il corretto invio, da parte dell'esportatore abituale, della dichiarazione d'intento e che quest'ultimo abbia effettivamente omesso l'adempimento. In tal caso alla omessa verifica consegue una violazione sostanziale – emissione di una fattura senza addebito d'imposta – che resta sanzionata in capo all'emittente con una sanzione in misura fissa.

Rammenta che la lettera *h*) modifica ed aggiorna l'articolo 8 del Decreto legislativo n. 471 del 1997 che disciplina le violazioni di carattere formale relative al contenuto e alla documentazione delle dichiarazioni. In particolare, sono disciplinate unitariamente le sanzioni per le imposte dirette e l'Irap; è aggiornato il riferimento al soggetto attualmente preposto all'approvazione dei modelli dichiarativi (Direttore dell'Agenzia e non più il Ministero delle Finanze); è eliminato il riferimento all'obbligo di allegare i documenti alla dichiarazione; è aggiornato il riferimento agli elementi relativi alla dichiarazione dei sostituti d'imposta, ora contenuto all'articolo

4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998. Viene aggiunto il nuovo comma 3-ter all'articolo 8, che individua, nel contesto delle disposizioni volte a punire le eventuali omissioni o incompletezze dei dati della dichiarazione, una sanzione fissa (da 2.000 a 21.000 euro) applicabile nei casi in cui il contribuente non abbia provveduto a effettuare le segnalazioni in relazione alle partecipazioni acquisite per il recupero di crediti bancari; alla continuazione del consolidato nazionale; al consolidato mondiale; per le società di comodo e, infine, in tema di Aiuto per la crescita economica (ACE). Le ipotesi menzionate, infatti, sono oggetto di modifica da parte dello schema di decreto delegato in materia di interpello (A.G. n. 184-bis, anch'esso all'esame delle Commissioni parlamentari) nel cui contesto la presentazione dell'istanza di interpello — fino ad oggi obbligatoria — è stata resa facoltativa ed è stata sostituita, in omaggio all'esigenza di monitoraggio da parte dell'amministrazione sulle predette situazioni, dalla introduzione di un obbligo di segnalazione. La relazione illustrativa afferma che è stata accolta l'osservazione di cui alla lettera *bb*) del parere delle Commissioni riunite del Senato, che invita a coordinare le disposizioni in esame con quanto previsto dalla revisione della disciplina sugli interpelli, mediante la rinumerazione del comma introdotto da 3-ter a 3-quinquies — atteso che il decreto delegato recante misure per la crescita e l'internazionalizzazione delle imprese, in corso di pubblicazione sulla G.U., ha inserito nell'articolo otto in argomento i commi 3-ter e 3-quater.

Osserva che la lettera *i*) modifica l'articolo 9 del Decreto legislativo n. 471 del 1997, relativo alle violazioni degli obblighi concernenti la contabilità in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto: si prevede l'applicazione di un'unica sanzione per entrambi i settori impositivi e per le diverse infrazioni configurabili.

Segnala che la lettera *l*) modifica l'articolo 10 del Decreto legislativo n. 471 del 1997, relativo alle violazioni da parte degli

operatori finanziari degli obblighi scaturenti da richieste operate nell'esercizio dei poteri inerenti all'accertamento delle imposte dirette o dell'IVA nonché le violazioni degli obblighi di comunicazione all'Archivio dei rapporti finanziari. Salva la conversione dei valori in euro, la disposizione non è stata oggetto di modifica sostanziale.

Evidenzia come la lettera *m*) modifica l'articolo 11 del Decreto legislativo n. 471 del 1997, contenente norme sanzionatorie volte a colpire le residue fattispecie di infrazioni in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto.

Sottolinea che sono state accolte l'osservazione di cui alla lettera *aa*) del parere reso dalle Commissioni riunite del Senato e l'osservazione n. 1 del parere reso dalle Commissioni riunite della Camera, di contenuto analogo: le Commissioni suggeriscono di sopprimere la norma proposta nell'articolo 15 dell'atto del Governo 183 (nella parte in cui inserisce un comma 7-bis all'articolo 11) che prevede una sanzione per la mancata o inesatta indicazione da parte dell'imprenditore del soggetto beneficiario delle somme prelevate dal proprio conto corrente bancario; a parere delle Commissioni tale norma appare contraddittoria rispetto alle finalità di eliminare le sanzioni improprie e del fatto che la generalità delle imprese non è dotata di una contabilità che consente la rilevazione dei flussi finanziari. È stata dunque eliminata dalle norme dello schema la disposizione che propone l'applicazione di una sanzione dal 10 al 50 per cento delle somme in caso di mancata o inesatta indicazione del soggetto beneficiario delle somme prelevate nell'ambito dei rapporti finanziari e delle relative operazioni di cui all'articolo 32, primo comma n. 2 del D.P.R. n. 600 del 1973, salvo che le somme non risultino dalle scritture contabili. Conseguentemente è stato soppresso l'intervento di modifica dell'articolo 32, comma 1, n. 2) del decreto del Presidente della Repubblica 600/1973, contenuto nell'originario articolo 31, comma 3, dell'atto del Governo n. 183. Al riguardo si rammenta che l'abrogazione di tale n. 2)

era contenuto tra le condizioni poste dalla Commissione V della Camera. La predetta Commissione auspicava che dal 1° gennaio 2016 non fosse più possibile applicare alle imprese (articolo 32, primo comma, numero 2), del D.P.R. n. 600 del 1973) la presunzione legale secondo la quale il prelevamento non giustificato dal conto bancario corrisponde automaticamente a un costo a sua volta produttivo di un ricavo. La non applicazione di tale presunzione era già applicata ai lavoratori autonomi a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 228 del 2014. La Corte ha infatti stabilito che, in relazione ai lavoratori autonomi, non si può ritenere che il prelevamento non giustificato dal conto bancario corrisponda automaticamente a un costo a sua volta produttivo di un ricavo.

Rileva come il nuovo comma 7-bis introduce una nuova disciplina sanzionatoria in materia di tardiva presentazione delle garanzie richieste nell'ambito delle compensazioni dell'IVA di gruppo, relative all'ammontare delle eccedenze di credito risultanti dalla dichiarazione annuale dell'ente o società controllante ovvero delle società controllate, compensate in tutto o in parte con somme che avrebbero dovuto essere versate dalle altre società controllate o dall'ente o società controllante.

Osserva che il nuovo comma 7-ter prevede la sanzione per la mancata presentazione dell'interpello nei casi in cui questo sia oggetto di un obbligo, c.d. «interpello disapplicativo», previsto dal comma 2 dell'articolo 11 della legge n. 212 del 2000 (Statuto dei diritti del contribuente) come modificato dallo schema di decreto legislativo in tema di interpello (A.G. n. 184-bis). Tale provvedimento ha previsto un interpello obbligatorio nel caso in cui il contribuente intenda disapplicare norme tributarie che, allo scopo di contrastare comportamenti elusivi, limitano deduzioni, detrazioni, crediti d'imposta, o altre posizioni soggettive del soggetto passivo altrimenti ammesse dall'ordinamento tributario. Tramite l'interpello il contri-

bueno deve fornire la dimostrazione che nella particolare fattispecie tali effetti elusivi non possono verificarsi.

Segnala che la lettera n) modifica l'articolo 12 del Decreto legislativo n. 471 del 1997 che disciplina le sanzioni accessorie in materia di imposte dirette e IVA, convertendo in euro le sanzioni ivi previste.

Segnala, inoltre, che la lettera o) sostituisce l'articolo 13 del Decreto legislativo n. 471 del 1997, relativo alle violazioni degli obblighi di versamento dei tributi, modificandone altresì la rubrica dell'articolo per riferirlo ai ritardati o omessi versamenti diretti e ad altre violazioni in materia di compensazioni. In sintesi, sono state apportate modifiche per rendere le sanzioni maggiormente proporzionali: si prevede una riduzione per i versamenti effettuati con lieve ritardo. Si prevede una disciplina specifica per l'ipotesi di utilizzo di un'eccedenza o di un credito d'imposta esistenti in misura superiore a quella spettante. Inoltre si rifonda nell'articolo la disciplina dell'utilizzo in compensazione di un credito inesistente attualmente contenuta nel decreto-legge n. 185 del 2008, definendo quali crediti sono «inesistenti». Si introduce altresì la disciplina sanzionatoria della garanzia IVA di gruppo presentata tardivamente, sottraendo così tale fattispecie all'applicazione della più generale normativa in tema di l'omesso versamento. Non è stata accolta l'osservazione di cui alla lettera cc) del parere reso dalle Commissioni riunite del Senato che, oltre a raccomandare una più attenta definizione della nozione di credito inesistente, raccomanda una più attenta definizione della nozione di credito inesistente, in quanto reputa sia poco intellegibile il riferimento alla mancanza, totale o parziale, di un «presupposto costitutivo» affinché detto credito sia considerato non esistente. Con riferimento alla definizione di credito inesistente, la Relazione osserva che la qualificazione dello stesso come «mancante del presupposto costitutivo» consentirebbe tra l'altro di tenere conto della molteplicità dei crediti agevolativi presenti in ambito fiscale e delle molteplici configurazioni di tali crediti operati dalle leggi

istitutive; siffatta definizione, in particolare, evita che possa essere irrogata al contribuente una sanzione grave nel caso in cui sussistano i requisiti sostanziali previsti dalla norma istitutiva del credito, ma non siano stati posti in essere adempimenti formali relativi alla esposizione o utilizzazione del credito (a meno che tali adempimenti non siano considerati costitutivi dalle stesse norme di riferimento). Inoltre, si rileva che il riferimento operato al riscontro dell'esistenza del credito da utilizzare in compensazione mediante procedure automatizzate rappresenterebbe condizione ulteriore a quella dell'esistenza sostanziale del credito, volta ad evitare che si applichino le sanzioni più gravi quando il credito, pur sostanzialmente inesistente, può essere facilmente « intercettato » mediante controlli automatizzati, nel presupposto che la condotta del contribuente connota per scarsa insidiosità.

Osserva che la lettera *p*) modifica l'articolo 14 del Decreto legislativo n. 471 del 1997 il quale prevede l'applicazione di una sanzione amministrativa pari al 20 per cento dell'ammontare non trattenuto nei confronti dei soggetti che violano l'obbligo di esecuzione, in tutto o in parte, delle ritenute alla fonte. La norma in esame elimina, rispetto alla vigente formulazione, il riferimento all'applicazione delle disposizioni dell'articolo 13 per il caso di omesso versamento. È stata accolta l'osservazione di cui alla lettera *q*) del parere reso dalle Commissioni riunite del Senato nella parte in cui si chiede di precisare nella relazione illustrativa dello schema che, in virtù del predetto intervento normativo, il contribuente non potrà essere sanzionato per omesso versamento in caso di accertamento di ritenute non dichiarate e non operate.

Sottolinea che la lettera *q*) modifica l'articolo 15 del Decreto legislativo n. 471 del 1997 che prevede l'applicazione di una sanzione amministrativa nei casi in cui i documenti utilizzati per i versamenti diretti non contengono gli elementi necessari per l'identificazione del soggetto che li esegue e per l'imputazione della somma versata, al fine di reintrodurre nel Decreto

legislativo norme contenute in leggi speciali e maggiormente graduare le sanzioni previste per l'inadempimento tardivo.

Nel passare all'esame del Capo II, contenente il solo articolo 16, osserva che esso introduce modifiche al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, recante la disciplina generale delle sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie.

Segnala che la lettera *a*) modifica l'articolo 2, comma 4, del Decreto legislativo n. 472 del 1997 il quale prevede un meccanismo di adeguamento triennale delle misure delle sanzioni amministrative. In particolare, viene eliminato il riferimento al Ministro del Tesoro ed aggiornato il riferimento al Ministro dell'economia e delle finanze.

La lettera *b*) abroga l'articolo 5, comma 2, del Decreto legislativo n. 472 del 1997, relativo alla disciplina della responsabilità dell'autore materiale della violazione. Il contenuto di detto comma viene trasfuso nel successivo articolo 11, che regola la responsabilità per le violazioni commesse nell'interesse di società, associazioni o enti aventi o meno personalità giuridica.

La lettera *c*) modifica l'articolo 7 del Decreto legislativo n. 472 del 1997, relativo ai criteri di determinazione della sanzione; viene eliminata la discrezionalità nell'applicazione della recidiva, ma l'automatismo non opera, tuttavia, quando l'applicazione della recidiva determinerebbe la manifesta sproporzione fra l'entità del tributo e la sanzione. Inoltre, tra le violazioni che risultano non rilevanti ai fini della recidiva sono aggiunte, oltre a quelle già contemplate, anche quelle definite a seguito di mediazione e conciliazione tributaria (oggetto di modifica, si ricorda, con l'A.G. n. 184-*bis*). Viene eliminata la natura eccezionale della circostanza attenuante in base alla quale la sanzione può essere ridotta fino alla metà del minimo se ricorrono circostanze che rendano manifesta la sproporzione fra l'entità del tributo e la sanzione. Con la modifica in esame, pertanto, l'attenuante assume carattere generale e non più eccezionale.

Rileva che in parziale accoglimento dell'osservazione di cui alla lettera *s*) del parere delle Commissioni riunite del Senato, è stata prevista una norma generale di chiusura all'interno dell'articolo 7 del Decreto legislativo n. 472 del 1997 (recante i «criteri di determinazione della sanzione») ai sensi della quale, per tutte le ipotesi non espressamente disciplinate dalle singole disposizioni di settore, nel caso di presentazione di dichiarazioni e denunce con un ritardo non superiore a 30 giorni dal termine ordinario di scadenza, la sanzione prevista per l'omissione è ridotta alla metà. Le Commissioni ritengono che una norma di tal fatta conferisca maggiore coerenza alle modifiche proposte, eviti rischi di vuoti normativi e garantisca uniformità di trattamento tra situazioni analoghe. Esse (parte dell'osservazione non accolta) suggerivano di introdurre una disposizione che chiarisse che le dichiarazioni e denunce non si considerano omesse se presentate con ritardo non superiore a un termine compreso tra 30 e 90 giorni, e che tale norma di chiusura fosse alternativa ai proposti interventi di modifica di cui agli articoli 15, 17, 18, 21, 22, 23, 27, 28, 29, con specifiche disposizioni nell'ambito dei singoli tributi.

Osserva che la lettera *d*) modifica l'articolo 11 del Decreto legislativo n. 472 del 1997, relativo alla disciplina dei responsabili della sanzione amministrativa.

Evidenzia che la lettera *e*) modifica l'articolo 12 del Decreto legislativo n. 472 del 1997 concernente il concorso di violazioni e la continuazione. In particolare si estende anche all'ipotesi di mediazione e conciliazione giudiziale la previsione secondo cui le disposizioni sulla determinazione di una sanzione unica in caso di progressione si applicano separatamente per ciascun tributo e per ciascun periodo d'imposta.

La lettera *f*) interviene sull'articolo 13 del Decreto legislativo n. 472 del 1997, recante l'istituto del ravvedimento operoso; tra l'altro si dispone che la riduzione sanzionatoria ivi disciplinata trovi applicazione se la regolarizzazione delle omissioni e degli errori, anche se incidenti sulla

determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro novanta giorni dalla data dell'omissione o dell'errore (in luogo del termine per la presentazione della dichiarazione, previsto dalla norma vigente), ovvero se la regolarizzazione delle omissioni e degli errori commessi in sede di dichiarativa avviene entro novanta giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione in cui l'omissione o l'errore è stato commesso.

Segnala che la lettera *g*) modifica l'articolo 14 del Decreto legislativo n. 472 del 1997 che disciplina la materia della responsabilità dipendente da cessione di azienda o di un ramo di azienda, prevedendo la responsabilità solidale del cessionario per il pagamento dell'imposta e delle sanzioni riferibili alle violazioni commesse nell'anno in cui è avvenuta la cessione e nei due precedenti, nonché per quelle già irrogate e contestate nel medesimo periodo anche se riferite a violazioni commesse in epoca anteriore. In particolare si introduce il nuovo comma *5-bis* che prevede una causa di disapplicazione della norma quando la cessione avviene nell'ambito di una procedura concorsuale, di un accordo di ristrutturazione dei debiti, di un piano attestato o di un procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento o di liquidazione del patrimonio. Il nuovo comma *5-ter* in primo luogo l'applicazione dell'intera disciplina, in quanto compatibile, anche alla fattispecie di conferimento di azienda. È stata accolta l'osservazione di cui alla lettera *dd*) del parere delle Commissioni riunite del Senato, prevedendo (nuova formulazione del comma *5-ter*) che la nuova normativa in tema di responsabilità del cessionario d'azienda sia estesa a tutti i trasferimenti d'azienda.

Segnala che la lettera *h*) modifica l'articolo 23 del Decreto legislativo n. 472 del 1997, che disciplina l'istituto della sospensione dei rimborsi e la compensazione. Viene introdotta un'ulteriore ipotesi di sospensione del pagamento: la notifica di un provvedimento con il quale vengono accertati maggiori tributi, ancorché non definitivo. La sospensione, inoltre, opera nei limiti di tutti gli importi dovuti in base

all'atto o alla decisione della commissione tributaria, ovvero dalla decisione di altro organo.

Con riferimento al Capo II in esame segnala che non è stata accolta la condizione di cui alla lettera *g*) del parere reso dalle Commissioni riunite del Senato, volta all'eliminazione dal Decreto legislativo n. 471 del 1997 delle disposizioni « non pertinenti », tra cui l'articolo 16, comma 1, lettera *h*), dello schema in commento, che modifica la disciplina della sospensione dei rimborsi o l'articolo 26 dello schema di decreto legislativo rubricato « Ulteriori modifiche in materia di imposta di registro ». Osserva che a parere del Governo le modifiche proposte appaiono avere significativi riflessi sul profilo sanzionatorio e, più in generale, appaiono in linea in linea con gli obiettivi della delega.

Evidenzia che con il Capo III vengono introdotte modifiche a specifiche disposizioni sanzionatorie, non contenute nei decreti legislativi nn. 471 e 472 del 1997.

Osserva che l'articolo 17, comma 1, modificando l'articolo 17, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro), prevede espressamente che la comunicazione relativa alle cessioni, alle risoluzioni e alle proroghe anche tacite del contratto di locazione deve essere presentata all'ufficio presso cui è stato registrato il contratto entro trenta giorni, prevedendo altresì la sanzione per il mancato versamento relativo alle predette operazioni. Il comma 2, modificando l'articolo 3, comma 3, del Decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, reca le sanzioni per la mancata presentazione della comunicazione relativa alla risoluzione del contratto di locazione per il quale è stata esercitata l'opzione per il regime della cedolare secca, prevedendo una riduzione dell'importo per il versamento tardivo.

Sottolinea che l'articolo 18 dello schema in esame riduce le sanzioni per omessa registrazione degli atti e dei fatti rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta, qualora la richiesta di registrazione sia effettuata con ritardo non superiore a

30 giorni: fermo restando un importo minimo pari a 200 euro, si prevede in tali casi che la sanzione per omessa registrazione sia compresa tra il 60 e il 120 per cento dell'ammontare delle imposte dovute.

Sono inoltre ridotte le misure minima e massima della sanzione prevista dall'articolo 72 del decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986 per l'occultazione di corrispettivo convenuto.

Osserva che l'articolo 19 modifica l'articolo 25, comma 5, della legge n. 133 del 1999 recante disposizioni tributarie in materia di associazioni sportive dilettantistiche; è soppressa la sanzione impropria della decadenza dalle relative agevolazioni, in caso di inosservanza della disciplina sulla tracciabilità dei pagamenti e dei versamenti.

L'articolo 20 modifica l'articolo 1, comma 421, della legge n. 311 del 2004, concernente la disciplina dell'atto di recupero motivato per la riscossione di crediti indebitamente utilizzati: la modifica in esame prevede che tale strumento può essere utilizzato anche per la riscossione delle relative sanzioni ed interessi.

Segnala che l'articolo 21 modifica l'articolo 4, comma 6-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, recante la disciplina sanzionatoria della certificazione unica; viene inserito un tetto massimo, pari ad euro 50.000, per ciascun sostituto di imposta, quale limite per l'irrogazione della sanzione di 100 euro, prevista per ogni certificazione omessa, tardiva o errata (sanzione, peraltro, non cumulabile per espressa previsione normativa). Se la certificazione è correttamente trasmessa entro sessanta giorni dal termine previsto nel primo periodo, la sanzione è ridotta ad un terzo con un massimo di 20.000 euro.

Rileva che l'articolo 22 modifica la disciplina in tema di obbligo, da parte degli enti e delle casse aventi esclusivamente fine assistenziale, di comunicazione in via telematica all'Anagrafe tributaria degli elenchi dei soggetti ai quali sono state rimborsate spese sanitarie, per effetto dei contributi di assistenza sanitaria

versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale per un importo non superiore complessivamente ad euro 3.615,20. Per tali soggetti, la legge prevede la sanzione di 100 euro per ogni comunicazione, in caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati, si applica, senza possibilità di cumulo. Per effetto delle modifiche in esame si inserisce un tetto massimo di euro 50.000 per soggetto terzo e viene previsto che se la comunicazione è correttamente trasmessa entro sessanta giorni dalla scadenza, la sanzione è ridotta ad un terzo, con un massimo di euro 20.000.

Evidenzia che l'articolo 23 introduce una specifica disciplina sanzionatoria per i soggetti tenuti a inviare al Sistema tessera sanitaria i dati relativi alle prestazioni erogate nel 2015 ai fini della loro messa a disposizione dell'Agenzia delle entrate (omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati; errata comunicazione dei dati).

L'articolo 24 modifica l'articolo 39 del Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante la disciplina del visto ovvero dell'asseverazione infedele, al fine di coordinare tale disposizione con le nuove misure di riduzione sanzionatoria introdotte nell'istituto del ravvedimento operoso dalla legge di stabilità 2015 (legge n. 190 del 2014, articolo 1, comma 637).

Sottolinea che l'articolo 25 disciplina le modalità di riconoscimento, nell'ambito dei procedimenti di accertamento (articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973) e di adesione (articolo 7 del decreto legislativo n. 218 del 1997), di eventuali perdite da computare in diminuzione dal maggior reddito imponibile accertato. In particolare l'ufficio deve computare in diminuzione, dal maggiore imponibile accertato, le perdite « di periodo », ovvero le perdite del periodo d'imposta oggetto di accertamento fino a concorrenza del loro importo. Per quanto riguarda le « perdite pregresse », ovvero le perdite maturate in periodi d'imposta antecedenti a quello oggetto di accertamento,

la disposizione prevede che le stesse siano computate in diminuzione su richiesta del contribuente, che deve presentare un'apposita istanza all'ufficio competente all'emissione dell'avviso di accertamento entro il termine di proposizione del ricorso. Il computo in diminuzione delle perdite implica, pertanto, la correlata rideterminazione delle sanzioni per infedele dichiarazione, le quali sono commisurate (ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471) alla maggiore imposta che eventualmente residua dopo la rideterminazione dei redditi nell'anno oggetto di accertamento. Evidenzia, inoltre, che considerando anche la nuova definizione di « imposta evasa » nell'ambito del Decreto legislativo n. 74 del 2000, operata dall'articolo 1 del provvedimento in esame (per cui non si considera imposta evasa quella teorica collegata sia ad una rettifica in diminuzione di perdite dell'esercizio sia all'utilizzo di perdite pregresse spettanti e utilizzabili), la disciplina in esame comporta un minore ambito di applicazione dei reati tributari per i quali sono previste delle soglie di punibilità collegate all'imposta evasa (soglie che, peraltro, in taluni casi sono state elevate dal provvedimento in esame). Osserva che si introduce la stessa disciplina nell'ambito dei procedimenti di adesione: fermo restando il computo in diminuzione delle perdite del periodo d'imposta oggetto di adesione, il contribuente ha facoltà di chiedere che siano computate in diminuzione dai maggiori imponibili le perdite pregresse, non utilizzate, fino a concorrenza del loro importo.

Rammenta che le disposizioni entrano in vigore il 1° gennaio 2016, con riferimento ai periodi di imposta per i quali, alla predetta data, sono ancora pendenti i termini per l'accertamento (articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973).

Sottolinea che non è stata accolta l'osservazione di cui alla lettera *ee*) del parere reso dalle Commissioni riunite del Senato, che invita in primo luogo il Governo a verificare se le norme trovano adeguata copertura nella legge delega. La Relazione

rileva in merito che il sistema di scomputo delle perdite è già disciplinato nell'ambito del procedimento di accertamento e di adesione nei confronti dei soggetti aderenti al consolidato nazionale. L'articolo 35 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, infatti, a decorrere dal 1° gennaio 2011, ha introdotto uno specifico procedimento accertativo del consolidato e, con esso, il regime dell'utilizzo delle perdite. In tale ambito, solo la consolidante è nella facoltà di scegliere se e quali perdite utilizzare in sede di accertamento, mediante la presentazione di apposita istanza.

Il Governo ricorda inoltre che la scelta operata dal legislatore tiene anche in considerazione l'opportunità di dettare regole uniformi per l'utilizzo delle perdite pregresse, con riferimento ai soggetti aderenti al consolidato e ai soggetti che non vi partecipano. Ad ulteriore argomentazione, la Relazione evidenzia inoltre che lo scomputo automatico previsto dal legislatore solo per le perdite di periodo ha lo scopo di ripristinare il risultato di periodo che si sarebbe ottenuto se il contribuente avesse dichiarato correttamente il proprio reddito (finalità non ritenuta è rinvenibile nel caso di utilizzo delle perdite pregresse al periodo l'imposta oggetto di rettifica) e che ne giustifica lo scomputo prioritario rispetto alle perdite pregresse, il cui utilizzo, invece, deve essere lasciato alla piena facoltà del contribuente. Tale facoltà deve riferirsi alla tipologia di perdite da utilizzare, in base alla loro natura e ai limiti di cui agli articoli 8 e 84 del TUIR.

Segnala che l'articolo 26, introducendo un nuovo comma 1-bis all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro), amplia il termine per la richiesta di registrazione dei decreti di trasferimento e degli atti ricevuti dai cancellieri, portandolo a 60 giorni da quello in cui il provvedimento è stato emanato.

Ricorda che l'articolo 27 apporta modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale (Decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347). In sintesi, è ampliato da 30 a 120

giorni dalla data dell'atto o del provvedimento ovvero della sua pubblicazione, se questa è prescritta il termine concesso ai cancellieri per richiedere la trascrizione; si riduce del cinquanta per cento la misura minima e massima della sanzione stabilita per l'omessa richiesta di trascrizione o delle annotazioni obbligatorie, qualora la richiesta di trascrizione o le annotazioni obbligatorie siano effettuate entro trenta giorni dalla data dell'atto o del provvedimento ovvero dalla sua pubblicazione; ove le richieste siano effettuate con analogo ritardo non superiore a 30 giorni, è prevista una sanzione in misura fissa di 50 euro.

Osserva che l'articolo 28 apporta modifiche all'articolo 50 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni (decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346) operando, preliminarmente, la conversione in euro delle previsioni edittali già contemplate per l'omissione della dichiarazione di successione. In aggiunta è prevista una riduzione al cinquanta per cento della misura minima e massima della sanzione per omessa presentazione della dichiarazione di successione, qualora la stessa sia presentata con ritardo non superiore a trenta giorni. Per tale ultima ipotesi, sono stabilite misure minime e massime pari ad euro 150 e 500, qualora non sia dovuta l'imposta di successione.

Segnala che con l'articolo 29 sono apportate modifiche agli articoli 24 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 che disciplina l'imposta di bollo. Tra le modifiche apportate si ricorda la riduzione al cinquanta per cento delle misure minime e massime della sanzione per omessa dichiarazione di conguaglio contenente l'indicazione del numero degli atti e documenti emessi nell'anno precedente, distinti per voce di tariffa e degli altri elementi utili per la liquidazione dell'imposta, nonché degli assegni bancari estinti nel suddetto periodo, qualora la stessa dichiarazione sia presentata con un ritardo non superiore a trenta giorni.

Evidenza che l'articolo 30 apporta modifiche agli articoli 32 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, in materia di sanzioni sull'imposta sugli intrattenimenti, prevedendo, tra l'altro, la riduzione delle misure previste. In linea generale si segnala che non sono state accolte le seguenti osservazioni in materia di sanzioni doganali ed accise, in quanto il Governo reputa che una revisione della disciplina possa essere più adeguatamente valutata in sede di eventuale adozione di un decreto legislativo correttivo e integrativo delle norme di delega, ai sensi dell'articolo 1, comma 8 della legge n. 23 del 2014: l'osservazione di cui alla lettera *t*) del parere reso dalle Commissioni riunite del Senato che segnala l'opportunità di rivedere il sistema sanzionatorio di in materia doganale; l'osservazione di cui alla lettera *u*) del parere reso dalle Commissioni riunite del Senato che segnala la medesima opportunità in materia di accise; tale revisione muovendo dai criteri enunciati nella delega, dovrebbe contemplare la possibilità di contenere le ipotesi di applicazione della sanzione penale e ridurre la sanzione amministrativa.

Rammenta che l'articolo 31 contiene una disposizione norma aggiuntiva rispetto a quanto previsto dall'atto del Governo 183, in coordinamento con le modifiche operate alla disciplina sanzionatoria del reverse charge (articolo 15, comma 1, lettera *f*) dello schema): con le modifiche proposte dallo schema in esame si riformula il testo dell'articolo 21, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. Si chiarisce che la sanzione colpisce il cedente o il prestatore che emette fattura per operazioni inesistenti, ovvero che indica nella fattura i corrispettivi delle operazioni o le imposte relative in misura superiore a quella reale: in tal caso l'imposta è dovuta per l'intero ammontare indicato o corrispondente alle indicazioni della fattura. Si chiarisce così che la prescrizione non riguarda le ipotesi di operazioni soggette a reverse charge, ossia ad inversione contabile. Nella sua formulazione antecedente (atto del Governo n. 183) l'articolo 31

chiariva le decorrenze delle norme previste dallo schema in materia di sanzioni e individuava le norme da disapplicare; esso è stato trasfuso al successivo articolo 32. L'articolo 31, comma 1 stabiliva che le disposizioni previste dal provvedimento in esame si applicassero a partire dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2017. Il comma 1-*bis*, conseguentemente, prevedeva la non applicazione delle norme abrogate con l'introduzione della normativa prevista dal decreto per gli anni 2016 e 2017.

Sottolinea che è stata accolta la condizione di cui alla lettera *m*) del parere reso dalle Commissioni Giustizia e Finanze della Camera, della condizione di cui al parere della V Commissione Bilancio della Camera e dalla condizione di cui alla lettera *a*) del parere reso dalle Commissioni riunite del Senato; in luogo di una loro applicazione temporanea, le norme del decreto in esame si applicano a partire dal 1° gennaio 2017.

Segnala che l'articolo 32 precisa che l'applicazione dal 1° gennaio 2017 riguarda solo le disposizioni del Titolo II, ovvero quelle di riforma del sistema sanzionatorio amministrativo tributario. La riforma dei reati penali tributari, invece, in mancanza di altre previsioni, entra in vigore decorsi quindici giorni dalla pubblicazione in GU del decreto legislativo. Sono state accolte le condizioni della Commissione Bilancio della Camera, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione. In primo luogo, all'articolo 32, comma 1, è stata eliminata la temporaneità dell'applicazione delle nuove disposizioni ai soli anni 2016 e 2017; conseguentemente, la disapplicazione temporanea delle seguenti disposizioni è stata sostituita con la loro abrogazione a decorrere dal 1° gennaio 2017: *a*) gli articoli 32 e 33 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sulle violazioni relative alla dichiarazione Irap; *b*) l'articolo 27, comma 18, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, in materia di utilizzo in compensazione di crediti inesistenti; *c*) l'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 sull'omessa presenta-

zione del modello di versamento contenente i dati relativi alla eseguita compensazione; *d*) l'articolo 3, commi 5 e 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in materia di dichiarazione dei redditi da locazione di immobili ad uso abitativo (cd. cedolare secca sugli affitti).

Segnala che con l'abrogazione del comma 6 la norma in esame estende l'applicazione della cd. cedolare secca anche alle locazioni di unità immobiliari ad uso abitativo effettuate nell'esercizio di una attività d'impresa, o di arti e professioni. È inoltre abrogata la disposizione che prevede che il reddito derivante dai contratti in commento non può essere, comunque, inferiore al reddito determinato mediante l'applicazione delle tariffe d'estimo (ai sensi dell'articolo 37, comma 1, Tuir). Osserva che è stata accolta l'osservazione di cui alla lettera *r*) del parere reso dalle Commissioni riunite del Senato: è stata quindi aggiornata la disposizione di cui all'articolo 34, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (concernente una forma di ravvedimento speciale per gli intermediari tenuti all'applicazione di ritenute o imposte sostitutive sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria), eliminando il rinvio, ormai datato, al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

Rammenta che l'articolo 33 (ex articolo 32) provvede alla copertura degli oneri derivanti dal provvedimento in esame, stimati in 40 milioni di euro annui dal 2017 (con una modifica conseguente alle nuove decorrenze stabilite all'articolo 32), si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 23 del 2014. Si affida al Ministro dell'economia e delle finanze il compito di monitorare (in parziale accoglimento della condizione espressa dalla V Commissione della Camera) gli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni introdotte. Segnala tuttavia che la condizione espressa dalla predetta Commissione prevede che il Ministro ove necessario adotti, nel rispetto dei saldi di

finanza pubblica, le occorrenti iniziative legislative volte alla correzione dei predetti effetti.

L'articolato dello schema prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze valuti, in relazione all'entità dello scostamento, la necessità di adottare un proprio decreto per provvedere alla rimodulazione degli importi delle sanzioni, fino ad un massimo del 20 per cento ovvero di presentare al Parlamento una apposita relazione in cui sono indicate le cause dello scostamento e gli interventi specifici da adottare per il mantenimento degli equilibri di finanza pubblica.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario.

Atto n. 184-bis.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

Le Commissioni iniziano l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Donatella FERRANTI, *presidente*, in sostituzione dei relatori per la II e VI Commissione, rispettivamente onorevoli Bazoli e Bonifazi, impossibilitati a partecipare alla seduta odierna, osserva che le Commissioni Giustizia e Finanze sono chiamate a esaminare, ai fini dell'espressione del parere al Governo, lo schema di decreto legislativo recante misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario, approvato in secondo esame preliminare dal Consiglio dei Ministri.

Rileva che tale decreto è emanato in attuazione della legge 11 marzo 2014, n. 23, che ha conferito una delega al Governo per la realizzazione di un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita, il cui termine di attuazione è scaduto il 27 giugno scorso. Tuttavia, in conseguenza delle modifiche apportate all'articolo 1 della citata legge n. 23 del 2014

dall'articolo 1, comma 2, lettera a), della legge n. 34 del 2015, di conversione del decreto-legge n. 4 del 2015, il termine per l'emanazione degli schemi di decreto trasmessi da Governo alle Camere entro la predetta data del 27 giugno è prorogato fino al 25 settembre 2015.

Ricorda che in attuazione della delega sono stati emanati i seguenti provvedimenti: il Decreto Legislativo n. 175 del 2014, relativo alle semplificazioni fiscali e alla dichiarazione dei redditi precompilata; il Decreto Legislativo n. 188 del 2014, in materia di tassazione dei tabacchi lavorati, dei loro succedanei, nonché di fiammiferi; il Decreto Legislativo n. 198 del 2014, riguardante la composizione, le attribuzioni e il funzionamento delle Commissioni censuarie; il Decreto Legislativo n. 127 del 2015, in materia di fatturazione elettronica, trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici; il Decreto Legislativo n. 128 del 2015, recante disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente; è in corso di pubblicazione il Decreto Legislativo recante misure per la crescita e l'internazionalizzazione delle imprese.

Ricorda che il 27 giugno 2015 il Governo ha presentato in Parlamento ulteriori cinque schemi di decreto attuativi della delega, tra i quali quello oggi al nostro esame. Com'è noto, su tale schema, oltre alla Commissione Bilancio della Camera per i profili di carattere finanziario (parere favorevole espresso il 29 luglio 2015), hanno espresso il parere di competenza, il 5 agosto 2015, le Commissioni riunite Giustizia e Finanze della Camera dei deputati (parere favorevole con condizioni e osservazioni) e la Commissione Finanze e tesoro del Senato della Repubblica (parere favorevole con condizione e osservazioni). Gli altri schemi sono: lo schema di decreto legislativo recante misure per la revisione della disciplina dell'organizzazione delle agenzie fiscali (181), su cui la Commissione VI Finanze della Camera ha espresso parere favorevole il 4 agosto 2015, con una condizione e alcune

osservazioni; nella stessa data, la Commissione 6 Finanze e tesoro del Senato ha espresso parere favorevole sul predetto schema, con alcune osservazioni; lo schema di decreto legislativo recante norme in materia di stima e monitoraggio dell'evasione fiscale e in materia di monitoraggio e riordino delle disposizioni in materia di erosione fiscale (182), sul quale la Commissione VI Finanze della Camera ha espresso parere favorevole il 4 agosto 2015, con alcune osservazioni; nella medesima data la Commissione 6 Finanze e tesoro del Senato ha espresso parere favorevole sul predetto schema, con alcune osservazioni; lo schema di decreto legislativo recante revisione del sistema sanzionatorio (183), sul quale le Commissioni II Giustizia e VI Finanze della Camera hanno espresso parere favorevole il 5 agosto 2015, con condizioni e osservazioni; nella medesima data le analoghe Commissioni del Senato hanno espresso parere favorevole sul predetto schema, con condizioni e osservazioni; lo schema di decreto legislativo recante misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione (185), sul quale la Commissione VI Finanze della Camera ha espresso parere favorevole il 4 agosto 2015, con osservazioni; nella medesima data, l'analogha Commissione del Senato ha reso parere favorevole sul predetto schema, con osservazioni.

Dà quindi conto dell'accoglimento o meno da parte del Governo delle condizioni e delle osservazioni espresse dalle Commissioni competenti, rinviando, per il dettaglio delle norme contenute nel provvedimento, alla relazione svolta a suo tempo. Per quanto riguarda la tempistica circa l'espressione del parere parlamentare sullo schema di decreto, segnala che il relativo termine è fissato al 19 settembre 2015.

Passando all'esame del provvedimento, segnala, in primo luogo, che l'articolo 1 introduce una disciplina complessiva dell'interpello in attuazione dell'articolo 6, comma 6, della legge n. 23 del 2014, che delega il Governo a introdurre disposizioni per la revisione generale della disciplina

degli interpelli, secondo i seguenti criteri direttivi: garantire una maggiore omogeneità, anche ai fini della tutela giurisdizionale; assicurare una maggiore tempestività nella redazione dei pareri; procedere all'eliminazione delle forme di interpello obbligatorio nei casi in cui non producano benefici ma solo aggravii per i contribuenti e per l'amministrazione.

Tale misura si colloca nell'ambito delle norme volte a semplificare i rapporti tra fisco e contribuente, favorire l'adesione spontanea all'obbligazione tributaria e costruire un migliore rapporto tra fisco e contribuenti attraverso forme di comunicazione e cooperazione rafforzata (articolo 6 della legge delega). La nuova disciplina dell'interpello è introdotta modificando l'articolo 11 dello Statuto del contribuente e contempla quattro diverse tipologie di interpello.

Segnala che in accoglimento delle osservazioni di cui alla lettera a) del parere reso dalla 6^a Commissione Finanze del Senato e alla lettera a) del parere reso dalle Commissioni riunite Giustizia e Finanze della Camera sono state unificate le originarie prima e seconda tipologia di interpelli (ordinario e qualificatorio): ordinario (comma 1, lettera a)), riguardante l'applicazione delle disposizioni tributarie, quando vi sono condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni ovvero sulla corretta qualificazione di fattispecie, e non siano comunque attivabili le procedure relative all'accordo preventivo per le imprese con attività internazionale e all'interpello sui nuovi investimenti, introdotte – rispettivamente – dagli articoli 1 e 2 del decreto legislativo sull'internazionalizzazione, approvato in via definitiva e in corso di pubblicazione; probatorio (comma 1, lettera b)), concernente la sussistenza delle condizioni e la valutazione della idoneità degli elementi probatori richiesti dalla legge per l'adozione di specifici regimi fiscali nei casi espressamente previsti; antiabuso (comma 1, lettera c)), sull'applicazione della disciplina sull'abuso del diritto ad una specifica fattispecie; disapplicativo (comma 2), per la disapplicazione di

norme tributarie che, allo scopo di contrastare comportamenti elusivi, limitano deduzioni, detrazioni, crediti d'imposta, o altre posizioni soggettive del soggetto passivo altrimenti ammesse dall'ordinamento, fornendo la dimostrazione che nella particolare fattispecie tali effetti elusivi non possono verificarsi. Tale ultima tipologia è di carattere obbligatorio, ferma restando la possibilità per il contribuente, qualora non sia stata resa risposta favorevole, di fornire la richiesta dimostrazione anche nelle successive fasi dell'accertamento in sede amministrativa e contenziosa.

Evidenzia che non sono state accolte le osservazioni di cui alla lettera a) del parere reso dalla 6^a Commissione Finanze del Senato e alla lettera b) del parere reso dalle Commissioni riunite Giustizia e Finanze della Camera, riguardanti la specificazione di alcune fattispecie definibili con l'interpello ordinario, in quanto, secondo il Governo, una elencazione puntuale e dettagliata rischierebbe di ingenerare il convincimento di una applicazione limitata ai casi contemplati, laddove l'intenzione del legislatore appare quella di introdurre uno strumento di dialogo generale.

Sottolinea che non sono state accolte le osservazioni di cui alla lettera a) del parere reso dalla 6^a Commissione Finanze del Senato e alla lettera c) del parere reso dalle Commissioni riunite Giustizia e Finanze della Camera, riguardanti l'accorpamento nell'interpello ordinario anche dell'interpello anti-abuso, in considerazione dell'introduzione nell'ordinamento di una disposizione sull'abuso del diritto (ai sensi del decreto legislativo 128 del 2015). Il Governo non ritiene inoltre compatibile con questa figura di interpello la più breve tempistica degli interpelli ordinari.

Osserva che non sono state accolte le osservazioni di cui alla lettera a) del parere reso dalla 6^a Commissione Finanze del Senato e alle lettere d), e) ed f) del parere reso dalle Commissioni riunite Giustizia e Finanze della Camera, riguardanti alcune modifiche della disciplina dell'interpello disapplicativo, volte – tra l'altro –

a non consentire al contribuente di disapplicare le norme antielusive in mancanza dell'esperimento della procedura di interpello. Segnala che al riguardo il Governo ha ritenuto di realizzare la tendenziale riduzione delle forme di interpello obbligatorie prevista dalla legge delega trasformando alcune fattispecie in facoltative. L'amministrazione risponde alle istanze sull'interpello ordinario (lettere *a*) entro novanta giorni e a quelle sull'interpello probatorio, antiabuso e disapplicativo (lettere *b*) e *c*) e comma 2) nel termine di centoventi giorni (articolo 1, comma 3). La risposta, scritta e motivata, vincola ogni organo della amministrazione con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza e limitatamente al richiedente. Quando la risposta non è comunicata al contribuente entro il termine previsto, il silenzio equivale a condivisione, da parte dell'amministrazione, della soluzione prospettata dal contribuente. Gli atti — anche a contenuto impositivo o sanzionatorio — difformi dalla risposta, espressa o tacita, sono nulli. Tale efficacia si estende ai comportamenti successivi del contribuente, riconducibili alla fattispecie oggetto di interpello, salvo rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'amministrazione con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri. Il comma 4 è volto a chiarire la definizione delle condizioni di obiettiva incertezza, peraltro già presente nell'ordinamento; in particolare, tale condizione non ricorre quando l'amministrazione ha fornito la soluzione per fattispecie corrispondenti a quella rappresentata dal contribuente mediante atti pubblicati — principalmente circolari o risoluzioni — come previsto dall'articolo 5, comma 2, dello Statuto del contribuente. La presentazione delle istanze non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione (comma 5). Il comma 6 definisce i casi in cui l'amministrazione provvede alla pubblicazione delle risposte rese mediante la forma di circo-

lare o di risoluzione. Resta ferma, in ogni caso, la comunicazione della risposta ai singoli istanti.

Ricorda che l'articolo 2 stabilisce che possono presentare istanza di interpello i contribuenti, anche non residenti, i sostituti e i responsabili d'imposta (comma 1). L'istanza deve essere presentata prima della scadenza dei termini per la presentazione della dichiarazione o per l'assolvimento di altri obblighi tributari (comma 2).

Osserva che ai sensi dell'articolo 3, l'istanza deve espressamente fare riferimento alle disposizioni che disciplinano il diritto di interpello e deve contenere una serie di elementi indicati nella norma. Inoltre, all'istanza è allegata copia della documentazione non in possesso dell'amministrazione procedente o di altre amministrazioni pubbliche indicate dall'istante, rilevante ai fini della risposta, ivi inclusi eventuali pareri concernenti accertamenti di natura tecnica, non di competenza dell'amministrazione procedente (comma 2). Non è stata accolta l'osservazione di cui alla lettera *b*) del parere reso dalla 6 Commissione Finanze del Senato, riguardante la possibilità che i predetti pareri tecnici possano essere resi anche da « soggetti qualificati », in quanto il Governo ha ritenuto che il parere tecnico, per costituire fondamento del parere fiscale, deve provenire dall'ufficio competente in materia. Ai sensi dell'articolo 3, comma 3, l'amministrazione, nei casi in cui le istanze siano carenti di alcuni requisiti, invita il contribuente alla loro regolarizzazione entro il termine di 30 giorni. In tal caso, i termini per la risposta iniziano a decorrere dal giorno in cui la regolarizzazione è stata effettuata.

Rileva che l'articolo 4 prevede che l'amministrazione chieda — una sola volta — l'integrazione della documentazione presentata, qualora non sia possibile fornire risposta sulla base dei documenti allegati. È stata accolta l'osservazione di cui alla lettera *c*) del parere della 6 Commissione Finanze del Senato, volta a rendere la richiesta di integrazione della documentazione ritenuta carente dall'amministra-

zione obbligatoria anziché facoltativa. In tal caso il parere è reso entro sessanta giorni dal ricevimento della documentazione integrativa (comma 1). È stata accolta la condizione di cui al punto 1 del parere delle Commissioni riunite Giustizia e Finanze della Camera, volta a prevedere, per tutte le tipologie di interpello, un unico termine di sessanta giorni dal ricevimento della documentazione integrativa entro il quale l'Amministrazione Finanziaria è tenuta a rendere il parere. Ai sensi del comma 2, la mancata presentazione della documentazione richiesta entro il termine di un anno comporta rinuncia all'istanza; resta ferma la possibilità di presentare una nuova istanza.

Segnala che l'articolo 5 reca alcune cause di inammissibilità.

Evidenzia che l'articolo 6 stabilisce che le risposte alle istanze di interpello non sono impugnabili, salvo le risposte relative ad interpello disapplicativo, avverso le quali può essere proposto ricorso unitamente all'atto impositivo (comma 1). In caso di interpello disapplicativo, qualora la risposta sia resa senza pregiudizio dell'ulteriore azione accertatrice, l'atto di accertamento è preceduto, a pena di nullità, dalla notifica di una richiesta di chiarimenti da fornire entro il termine di sessanta giorni.

Sottolinea come l'articolo 7 rechi la revisione di alcune specifiche fattispecie di interpello contenute in diversi provvedimenti. Viene conseguentemente abrogata la disciplina dell'interpello antielusivo di cui alla legge n. 413 del 1991, nonché alcune norme di coordinamento con i decreti legislativi sulla certezza del diritto e sull'internazionalizzazione.

Osserva che l'articolo 8 demanda a provvedimenti dei direttori delle Agenzie fiscali le modalità di presentazione delle istanze, gli uffici delle Agenzie competenti alla ricezione ed alla risposta, le modalità di comunicazione delle risposte stesse nonché ogni altra eventuale regola concernente la procedura. Per ciò che concerne gli enti territoriali, ai commi 2 e 3, si prevede che le regioni a statuto ordinario regolano la materia in attuazione

delle disposizioni contenute nello schema in esame; le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, entro un anno dalla data di entrata in vigore dello schema, ad adeguare i rispettivi ordinamenti; gli enti locali provvedono entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ad adeguare i rispettivi statuti e gli atti normativi da essi emanati ai principi illustrati. Infine, al comma 4, si prevede che alle istanze di interpello presentate prima dell'emanazione dei provvedimenti attuativi restano applicabili le disposizioni procedurali in vigore al momento della presentazione dell'istanza.

Rileva che l'articolo 9 reca numerose modifiche alla disciplina del contenzioso tributario, a tal fine novellando il decreto legislativo n. 546 del 1992, nel quale è disciplinato il processo tributario. Al riguardo si rileva preliminarmente che verranno più diffusamente illustrate le disposizioni modificate rispetto all'atto del Governo n. 184, ovvero oggetto di rilievi da parte delle Commissioni parlamentari competenti. L'articolo 9, comma 1, modifica in più punti l'articolo 2 del decreto legislativo n. 546 del 1992, che definisce l'oggetto della giurisdizione tributaria: in particolare si chiarisce che non sono di competenza del giudice tributario le controversie relative all'obbligo di corresponsione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche – COSAP e del canone per lo scarico e la depurazione delle acque reflue (lettere *a*) e *b*)). L'articolo 9, comma 1, lettera *c*) sostituisce integralmente l'articolo 10 del richiamato Decreto legislativo n. 546 del 1992, al fine di chiarire a quali soggetti spetta la qualifica di parte nel processo tributario, tra l'altro aggiornando le diciture contenute nell'attuale norma alle modifiche intervenute nel tempo all'articolazione amministrativa degli uffici dell'amministrazione finanziaria. Con l'articolo 9, comma 1, lettera *d*) sono apportate modifiche alle norme in materia di capacità di stare in giudizio, contenute nell'articolo 11 del richiamato Decreto legislativo n. 546 del 1992. Anche in tal caso le disposizioni

sono aggiornate alle nuove articolazioni funzionali dell'amministrazione finanziaria. Con l'articolo 9, comma 1, lettera *e*) sono apportate modifiche alla disciplina in materia di assistenza tecnica nel processo tributario, contenute nell'articolo 12 del richiamato Decreto legislativo n. 546 del 1992, che viene integralmente sostituito. In particolare, le norme individuano i soggetti abilitati all'assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie, operando una differenziazione tra i soggetti che possono assistere i contribuenti nella generalità delle controversie. Al riguardo rileva che è stata accolta la condizione n. 2 espressa nel parere reso dalle Commissioni II e VI della Camera dei deputati, di contenuto analogo alla seconda parte dell'osservazione di cui alla lettera *d*), terzo punto, del parere reso dalla Commissione 6° del Senato. È stato precisato dunque che l'assistenza tecnica spetta ai soggetti iscritti nella sezione « A » commercialisti dell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, in luogo della mera menzione (contenuta nell'A.G. n. 184) dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. A parere delle Commissioni, la precedente formulazione avrebbe ingiustificatamente escluso dal novero dei soggetti abilitati i ragionieri commercialisti, includendovi invece gli esperti contabili che, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, lettera *c*), del decreto legislativo n. 139 del 2005, recante la Costituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, non sono legittimati all'assistenza ed alla rappresentanza dinanzi agli organi della giustizia tributaria di cui al decreto legislativo n. 545 del 1992. Segnala che non è stata accolta la prima parte dell'osservazione di cui alla lettera *d*), terzo punto, del parere reso dalla Commissione 6° del Senato, nella parte in cui propone di inserire nei soggetti abilitati anche i « tributaristi » di cui alla legge n. 4 del 2013. In proposito, rammenta che il Governo, nella Relazione illustrativa, ha ritenuto che tali soggetti non risultano iscritti ad ordini o collegi professionali, ma costituiscono autonome associazioni professionali rappresentative di tipo privatistico. La li-

mitazione delle categorie abilitate all'assistenza in giudizio troverebbe giustificazione nell'esigenza di tutela del contribuente, da assicurare attraverso la previsione di requisiti professionali per l'abilitazione alla difesa. Accanto ai predetti soggetti iscritti nella sezione A dell'Albo dei commercialisti e degli esperti contabili, per la generalità delle controversie l'assistenza tecnica spetta ad avvocati e consulenti del lavoro, ovvero agli impiegati delle carriere dirigenziale, direttiva e di concetto dell'amministrazione finanziaria debitamente autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze. Sono poi elencati i soggetti abilitati alla difesa con riguardo a controversie aventi ad oggetto materie specifiche, nonché coloro che possono assistere esclusivamente alcune categorie di contribuenti. Osserva che con l'articolo 9, comma 1, lettera *f*) viene modificato l'articolo 15 del richiamato Decreto legislativo n. 546 del 1992 in materia di spese di giudizio, con lo scopo di rafforzare il principio in base al quale le spese del giudizio tributario seguono la soccombenza, in ottemperanza alle prescrizioni della legge delega. In particolare, si mantiene la previsione per la quale è la parte soccombente quella condannata a rimborsare le spese del giudizio liquidate con la sentenza. Viene espunta la norma che consente alla commissione tributaria di dichiarare compensate in tutto o in parte le spese, subordinando tale possibilità a specifiche condizioni. Sottolinea che non è stata accolta la condizione n. 3 espressa nel parere reso dalle Commissioni II e VI della Camera dei deputati, di contenuto analogo all'osservazione di cui alla lettera *d*), quarto punto, del parere reso dalla Commissione 6° del Senato, che propone di richiamare integralmente le norme del codice civile (articolo 96 c.p.c.) in materia di lite temeraria, anziché inserire una disposizione autonoma che ne riproduca il solo primo comma. Nella formulazione antecedente contenuta nell'atto del Governo n. 184, l'introdotta comma 2-*bis* dell'articolo 15 riproduceva il primo comma dell'articolo 96 c.p.c., ai sensi del quale nel caso in cui una parte

abbia agito o resistito in giudizio con malafede o colpa grave, la commissione tributaria la condanna, su istanza dell'altra parte, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni liquidati, anche d'ufficio nella sentenza. Nella nuova formulazione del comma 2-*bis* ci si limita a rinviare al richiamato articolo 96, comma primo del codice di procedure civile, confermandone dunque la limitata applicabilità al processo tributario. La Relazione illustrativa al riguardo ritiene che un richiamo integrale all'articolo 96 potrebbe introdurre — con specifico riferimento al comma 2 del predetto articolo 96 — una responsabilità processuale imputabile di fatto alla sola parte pubblica, configurabile quando la stessa agisca senza la normale prudenza (colpa lieve). Ai sensi del richiamato comma 2 dell'articolo 96 c.p.c., se il giudice tributario accerta l'inesistenza del diritto per cui è stato eseguito un provvedimento cautelare o trascritta domanda giudiziale o iscritta ipoteca giudiziale, oppure iniziata o compiuta l'esecuzione forzata, su istanza della parte danneggiata condanna al risarcimento dei danni l'attore o il creditore procedente, che ha agito senza la normale prudenza. Il nuovo comma 2-*ter* dell'articolo 15 specifica la composizione delle spese di giudizio. Il nuovo comma 2-*quater* stabilisce che la statuizione sulle spese di lite deve essere contenuta anche nell'ordinanza con cui il giudice definisce la fase cautelare del giudizio. Con il nuovo comma 2-*quinqües* dell'articolo 15 sono confermati i principi vigenti sui compensi spettanti agli incaricati dell'assistenza tecnica. Si conferma anche la disciplina della liquidazione delle spese a favore degli enti impositori, degli agenti della riscossione e soggetti concessionari della riscossione. Con una disposizione di favore per il contribuente, si prevede che la riscossione delle somme liquidate a favore di tutti gli enti impositori, nonché degli agenti e concessionari della riscossione avviene, mediante iscrizione a ruolo, soltanto dopo il passaggio in giudicato della sentenza. Si chiarisce che le spese di giudizio sono maggiorate del 50 per cento nelle controversie proposte av-

verso atti reclamabili ai sensi dell'articolo 17-*bis* del medesimo Decreto legislativo n. 546 del 1992, ovvero controversie di valore non superiore a ventimila euro, relative ad atti emessi dall'Agenzia delle entrate (attuale comma 10 dell'articolo 17-*bis*, anch'esso modificato dalle norme in esame, vedi infra). La maggiorazione è prevista a titolo di rimborso delle spese sostenute per la fase del procedimento amministrativo. Il comma 2-*octies* dell'articolo 15, per incentivare la deflazione del contenzioso, stabilisce che la parte che abbia rifiutato, senza giustificato motivo, la proposta conciliativa formulata dall'altra parte è tenuta a sopportare le spese processuali quando il riconoscimento delle sue pretese risulti inferiore al contenuto della stessa proposta conciliativa. Anche tale previsione riproduce analoga disposizione del codice di procedura civile (articolo 91) in materia di condanna alle spese processuali.

Rileva che non è stata accolta l'osservazione di cui alla lettera *h*) del parere reso dalle Commissioni II e VI della Camera dei deputati, di contenuto analogo all'osservazione di cui alla lettera *d*), quinto punto, del parere reso dalla Commissione 6° del Senato, che propone di rendere immediatamente esecutiva l'ordinanza cautelare sulle spese, in quanto viene ritenuta — come precisato nella Relazione illustrativa — superflua. Non è stata altresì accolta l'osservazione espressa al secondo punto della lettera *h*) del parere reso dalle Commissioni II e VI della Camera dei deputati, che suggerisce di seguire la regola della soccombenza virtuale in caso di cessazione della materia del contendere. In merito si rammenta che la soccombenza virtuale consente al giudice, nel caso in cui non vi sia una pronuncia di merito a definire il giudizio, di decidere sommariamente sulla fondatezza della domanda e di ripartire in tal senso le spese processuali; la Relazione illustrativa al riguardo sostiene che, trattandosi di un istituto di matrice giurisprudenziale, esso non richiede una codifica normativa.

Segnala che, con l'articolo 9, comma 1, lettera *g*), viene modificato l'articolo 16 del Decreto legislativo n. 546 del 1992 in materia di comunicazioni e notifiche, tra l'altro chiarendo a quali soggetti dell'Amministrazione finanziaria si applicano le regole relative alle comunicazioni.

Evidenza che l'articolo 9, comma 1, lettera *h*) introduce l'articolo 16-*bis* nel Decreto legislativo n. 546 del 1992 relativo al processo tributario telematico, volto ad ampliare l'uso della posta elettronica certificata (PEC) per le comunicazioni e le notificazioni nel processo tributario. Non è stata accolta l'osservazione espressa alla lettera *d*), settimo punto del parere reso dalla Commissione 6° del Senato, che invita ad introdurre un sistema che, nei casi di cui al citato comma 2, dia informazioni al contribuente sulle modalità delle successive comunicazioni, da effettuarsi con deposito in segreteria della Commissione tributaria. Al riguardo la Relazione illustrativa chiarisce che tale comma non si applica al contribuente che sta in giudizio personalmente, che non si in possesso di un indirizzo PEC inserito in pubblici elenchi e non si sia avvalso della facoltà di indicare altro indirizzo di posta elettronica per le comunicazioni; in tali casi l'ultimo periodo del comma 1 del nuovo articolo rende facoltativa l'indicazione dell'indirizzo PEC; in mancanza le comunicazioni avverranno con modalità tradizionali. In altri casi (e sostanzialmente nel caso di contribuente con assistenza tecnica ovvero dotato di PEC presente in pubblici elenchi o comunicata nel ricorso) la norma non appare, a parere del Governo, irragionevole o eccessivamente onerosa. La modifica proposta dalla Commissione sembrerebbe, secondo la Relazione, prestarsi altresì ad effetti dilatori. Osserva che si dispone (comma 3 dell'articolo 16-*bis*) che le notificazioni tra le parti e i successivi depositi presso la Commissione tributaria possano avvenire per via telematica, tenendo conto di quanto stabilito nel regolamento sul processo tributario telematico. Le modalità di attuazione e l'ambito di operatività delle notificazioni a mezzo posta elettronica

certificata e dei depositi telematici presso le Commissioni tributarie sono stabiliti dai decreti del Ministero dell'Economia e delle finanze, adottati ai sensi dell'articolo 3 del predetto regolamento. Sottolinea che è stata così accolta l'osservazione di cui alla lettera *i*) del parere reso dalle Commissioni II e VI della Camera dei deputati, di contenuto analogo all'osservazione di cui alla lettera *d*), sesto punto, del parere reso dalla Commissione 6° del Senato, sostituendo la locuzione « deposito » con la più ampia dicitura « depositi », per chiarire che tutti i depositi presso le Commissioni tributarie possono essere effettuati con modalità telematiche.

Osserva che, con l'articolo 9, comma 1, lettera *l*) si sostituisce l'articolo 17-*bis* del Decreto legislativo n. 546 del 1992 in materia di reclamo e mediazione nel processo tributario. In estrema sintesi, ferma restando la soglia di ventimila euro per accedere al reclamo, si chiarisce che il ricorso stesso produce gli effetti del reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa. Viene altresì stabilito che le controversie di valore indeterminabile non sono reclamabili, ad eccezione di alcune controversie in materia catastale. Rispetto alle norme vigenti, l'istituto viene esteso a tutti gli enti impositori. Il comma 6 del novellato articolo 17-*bis* chiarisce che, nelle controversie aventi ad oggetto un atto impositivo o di riscossione, la mediazione si perfeziona con il versamento, entro il termine di venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo tra le parti, delle somme dovute ovvero della prima rata. Per il versamento delle rate successive alla prima, le norme dell'atto del governo n. 184 disponevano l'applicazione dell'articolo 48-*ter*, comma 3 del Decreto legislativo n. 546 del 1992, introdotto dallo schema in esame: in caso di mancato pagamento delle somme dovute, ovvero anche di una sola delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, si sarebbe provveduto all'iscrizione a ruolo delle residue somme dovute e della sanzione del trenta per cento dell'importo

residuo dovuto (di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471), applicata in misura doppia.

Osserva, inoltre che, è stata accolta l'osservazione di cui alla lettera *o*) del parere reso dalle Commissioni II e VI della Camera dei deputati, ai sensi del quale si è proceduto al coordinamento dei commi 3 e 4 delle modifiche all'articolo 48-*ter* (per cui si veda *infra*), chiarendo che esso rinvia, in quanto applicabili, alle norme sulla rateazione di somme dovute in caso di accertamento con adesione. Di conseguenza, le norme proposte sono state modificate rinviando, per la disciplina del pagamento rateale delle somme dovute ad esito di un reclamo, alla analoga disciplina in caso di accertamento con adesione di cui all'articolo 8 del Decreto legislativo n. 218 del 1997. Si ricorda in proposito che sulla predetta disposizione interviene l'articolo 2 dell'atto del Governo n. 185-*bis* in materia di razionalizzazione della riscossione.

Ricorda che nelle controversie aventi per oggetto la restituzione di somme la mediazione si perfeziona con la sottoscrizione di un accordo nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento. L'accordo costituisce titolo per il pagamento delle somme dovute al contribuente. Le disposizioni poi fissano (comma 7) uno sconto sulle sanzioni amministrative e (comma 8), stabiliscono la temporanea sospensione di riscossione e pagamento delle somme dovute fino alla scadenza del termine di novanta giorni dalla notifica del ricorso che reca il reclamo. Il comma 9 estende, per quanto compatibili, le norme in esame su reclamo e mediazione anche agli agenti della riscossione ed ai concessionari della riscossione iscritti all'albo. Si ribadisce (comma 10) che il reclamo non si applica alle controversie riguardanti atti volti al recupero di aiuti di Stato.

Segnala che non sono state accolte le osservazioni di cui all'ottavo, nono e decimo punto della lettera *d*) del parere reso dalla Commissione 6° del Senato, che richiedevano di verificare la sussistenza di eventuali profili di eccesso di delega; di

aumentare l'importo delle controversie reclamabili da 20.000 a 50.000 euro, in analogia alla previsione relativa all'importo per la negoziazione obbligatoria in materia civile; di precisare il periodo di sospensione dei termini processuali, in alternativa richiamando la disciplina vigente per il processo, nonché di specificare che per la proposta di mediazione la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale opera dal 1° agosto al 31 agosto o, in alternativa, richiamare la disciplina vigente per il processo civile. Con riferimento all'eccesso di delega, la Relazione rileva come l'istituto sia preesistente alla legge n. 23/2014 e sottolinea che le modifiche apportate ne estendono l'ambito operativo, come previsto dall'articolo 10 della medesima legge, nella parte in cui dispone l'ampliamento degli istituti deflativi del contenzioso. Viene al riguardo richiamata la giurisprudenza della Corte Costituzionale (sentenza n. 98 del 2014) in ordine all'efficacia di reclamo e mediazione nel soddisfare l'interesse generale, sia con un più rapido e meno dispendioso soddisfacimento delle situazioni oggetto di controversia, sia mediante la riduzione dell'onere a carico degli organi giurisdizionali. Il Governo non reputa auspicabile l'incremento del valore delle controversie reclamabili, in quanto esso si estenderebbe fino a comprendere la quasi totalità delle controversie. L'ampliamento disposto dalle norme in esame sembra già comportare per il futuro un notevole sforzo organizzativo per le strutture coinvolte; l'immediato, ulteriore ampliamento potrebbe comportare ricadute non agevolmente gestibili dall'Amministrazione, compromettendo l'efficacia dell'istituto stesso. La Relazione tuttavia suggerisce che tale estensione di valore possa avvenire gradualmente, nonché essere valutata dopo un primo periodo di applicazione delle nuove norme.

Rammenta che la lettera *m*) del comma 1 modifica l'articolo 18 del Decreto legislativo 546 del 1992, che reca indicazioni sulla sottoscrizione del ricorso e sugli elementi in esso contenuti.

Osserva che con l'articolo 9, comma 1, lettera *n*) viene modificato l'articolo 23 del Decreto legislativo n. 546 del 1992, relativo alla costituzione in giudizio della parte resistente, al fine di equiparare gli enti impositori all'agente della riscossione ed ai concessionari privati. Il comma 1, lettera *o*) apporta modifiche all'articolo 39 del Decreto legislativo n. 546 del 1992 che reca i casi di sospensione del processo, introducendone ulteriori ipotesi. La lettera *p*) del comma 1 modifica l'articolo 44 del Decreto legislativo n. 546 del 1992, in tema di estinzione del processo per rinuncia al ricorso: il ricorrente che rinuncia deve rimborsare le spese alle altre parti, salvo diverso accordo fra loro. È eliminata l'esecutività dell'ordinanza di liquidazione in quanto nell'impianto del provvedimento in esame l'unico strumento utilizzabile è il giudizio di ottemperanza, anche per le spese legali in favore del contribuente. La lettera *q*) del comma 1 apporta modifiche all'articolo 46 del Decreto legislativo n. 546 del 1992, che disciplina l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Si chiarisce il principio in base al quale, in caso di cessazione della materia del contendere per sopravvenuta definizione delle pendenze tributarie previste dalla legge, le spese del giudizio rimangono a carico di chi le ha anticipate.

Segnala che l'articolo 9, comma 1, lettera *r*) apporta modifiche alle disposizioni in materia di sospensione dell'atto impugnato, di cui all'articolo 47 del Decreto legislativo n. 546 del 1992. Si chiarisce tra l'altro che il dispositivo dell'ordinanza di sospensione deve essere immediatamente comunicato alle parti in udienza. Non è stata accolta l'osservazione formulata dalle Commissioni II e VI della Camera (lettera *l*) del parere) relativa alla valutazione sull'opportunità eliminare la previsione secondo cui, nella fase cautelare in primo grado, il dispositivo dell'ordinanza deve essere immediatamente comunicato alle parti in udienza. Al riguardo la Relazione chiarisce che tale prescrizione processuale ha finalità acceleratoria ed il termine in essa previsto ha comunque carattere ordinatorio, non essendo previste conse-

guenze in caso di inosservanza. Inoltre, a parere del Governo la comunicazione alle parti in udienza del dispositivo dell'ordinanza cautelare, prevista nello schema di decreto in esame, da un lato garantirebbe l'immediatezza della decisione, dall'altro eviterebbe il rischio di favorire decisioni affrettate.

Evidenzia, infine, viene aggiunto il comma *8-bis* all'articolo 47, secondo il quale durante il periodo di sospensione cautelare si applicano gli interessi al tasso di cui all'articolo 6 del decreto ministeriale 21 maggio 2009, ovvero gli interessi dovuti per ritardato pagamento. Rammenta in proposito che l'Atto del Governo n. 185-*bis*, in materia di riscossione dei tributi, all'articolo 13 introduce una complessiva revisione della misura dei tassi degli interessi per il versamento, la riscossione e i rimborsi di ogni tributo. Non è stata accolta la proposta di soppressione di tale previsione, formulata dalla Commissione 6° del Senato (lett. *d*), undicesimo punto del parere). La Relazione illustrativa al riguardo rileva che non vi sono disposizioni normative espresse sul tema; si rende quindi comunque opportuna una disciplina esplicita, senza però rinviare ad uno specifico decreto ministeriale bensì, in generale, al tasso previsto in caso di sospensione amministrativa della riscossione.

Rileva che l'articolo 9, comma 1, alle lettere *s*) e *t*) riformula l'articolo 48 e introduce gli articoli *48-bis* e *48-ter* nel Decreto legislativo n. 546 del 1992, con lo scopo di dettare una disciplina compiuta delle diverse tipologie di conciliazione giudiziale, rafforzando tale istituto ed estendendolo anche ai giudizi pendenti davanti alla Commissione tributaria regionale. In sintesi la conciliazione viene resa esperibile per tutta la durata del giudizio di merito, anche mediante l'introduzione di disposizioni premiali che riducono l'entità delle sanzioni irrogabili. Viene disciplinata la c.d. conciliazione « fuori udienza », nel caso in cui le parti raggiungano un accordo conciliativo per la definizione totale o parziale della controversia. La lettera *t*) inserisce gli articoli *48-bis* (relativo alla conciliazione in udienza) e *48-ter* (relativo

alla definizione e al pagamento delle somme dovute a titolo di imposta e di sanzioni) nel Decreto legislativo n. 546 del 1992. In particolare, l'articolo 48-ter disciplina il pagamento delle somme dovute a titolo di conciliazione, stabilendo la percentuale delle sanzioni dovute, le modalità di versamento e di recupero delle somme non versate. Ai sensi del comma 1 del predetto articolo 48-ter, in caso di conciliazione le sanzioni amministrative si applicano nella misura del quaranta per cento del minimo previsto dalla legge se la conciliazione si perfeziona nel corso del primo grado di giudizio e nella misura del cinquanta per cento se la conciliazione si perfeziona nel corso del secondo grado di giudizio (in luogo dell'attuale misura, pari al 40 per cento delle somme irrogabili in rapporto dell'ammontare del tributo risultante dalla conciliazione e, in ogni caso, in misura non inferiore al 40 per cento dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo). Il comma 2 dell'articolo 48-ter dispone che il versamento dell'intero importo o della prima rata fosse effettuato entro venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo per la conciliazione fuori udienza, ovvero della redazione del processo verbale per la conciliazione in udienza. Nella formulazione contemplata dall'atto del Governo n. 184, il comma 3 prevedeva, nel caso di mancato pagamento delle somme dovute, ovvero anche di una sola delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, che si provvedesse all'iscrizione a ruolo delle residue somme e della sanzione del trenta per cento dell'importo residuo dovuto (di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471) applicata in misura doppia. Ai sensi del successivo comma 4, per il versamento si sarebbero applicate le disposizioni, anche di carattere sanzionatorio, previste dall'articolo 8 del decreto legislativo n. 218 del 1997, in tema di accertamento con adesione.

Segnala che è stata accolta l'osservazione formulata dalle Commissioni II e VI della Camera (lettera *o*) del parere), e di conseguenza si è proceduto alla riformu-

lazione dei predetti commi 3 e 4, considerata la diversità di disciplina applicabile all'accertamento con adesione, che si perfeziona con il versamento dell'importo dovuto o della prima rata, rispetto a quella applicabile all'istituto della conciliazione giudiziale, che si perfeziona invece con la sottoscrizione dell'accordo. Secondo la nuova formulazione, in caso di mancato pagamento delle somme dovute o di una delle rate, compresa la prima, entro il termine di pagamento della rata successiva, il competente ufficio provveda all'iscrizione a ruolo delle residue somme dovute, precisando che si tratta delle somme dovute a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonché della sanzione (nella misura di un terzo, di cui al richiamato articolo 13 del Decreto legislativo n. 471 del 1997), aumentata della metà – in luogo del doppio – e applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta. Chiarisce che l'applicazione delle norme sul pagamento rateale in caso di accertamento con adesione avviene in quanto le relative disposizioni siano compatibili.

Rileva che l'articolo 9, comma 1, lettera *u*) modifica l'articolo 49 del Decreto legislativo n. 546 del 1992, al fine di consentire l'applicazione alle impugnazioni delle sentenze delle commissioni tributarie di tutte le disposizioni sull'appello civile contenute nel titolo III, capo I, del libro II del c.p.c.

Osserva che l'articolo 9, comma 1, lettera *v*) riformula l'articolo 52 del Decreto legislativo n. 546 del 1992 in materia di esecuzione provvisoria delle sentenze del giudice tributario; si consente all'appellante di chiedere alla commissione regionale di sospendere in tutto o in parte l'esecutività della sentenza impugnata, se sussistono gravi e fondati motivi. La sentenza di primo grado diventa, dunque, immediatamente esecutiva e può essere subordinata alla prestazione di garanzia. L'atto del Governo n. 184 prevedeva, al comma 7 dell'articolo 52, che la sospensione della esecutività della sentenza favorevole al contribuente consentisse la riscossione delle somme esigibili nella pendenza del giudizio di primo grado, analo-

gamente a quanto avviene nel giudizio amministrativo. Pur in assenza di rilievi da parte delle Commissioni parlamentari competenti, la disposizione è stata espunta dal testo; al riguardo la Relazione illustrativa chiarisce che tale norma è stata eliminata in ossequio al principio di uguaglianza e parità delle armi nel processo.

Segnala che l'articolo 9, comma 1, lettera z) modifica l'articolo 62 del Decreto legislativo n. 546 del 1992 prevedendo che sull'accordo delle parti la sentenza della commissione tributaria provinciale (dunque di primo grado) può essere impugnata con ricorso per cassazione a norma dell'articolo 360 c.p.c., introducendo così il ricorso « per saltum » (omettendo cioè il secondo grado di giudizio) anche nel processo tributario.

Evidenzia che l'articolo 9, comma 1, lettera aa) introduce l'articolo 62-bis nel Decreto legislativo n. 546 del 1992 in materia di esecuzione provvisoria delle sentenze impugnate per cassazione, che consente a chi ha proposto ricorso in cassazione di chiedere la sospensione parziale o totale della sentenza, subordinatamente all'esistenza di un danno grave ed irreparabile. In ogni caso il contribuente può comunque chiedere la sospensione dell'esecuzione dell'atto, se da questa può derivargli un danno grave e irreparabile.

Segnala che l'articolo 9, comma 1, lettera bb) modifica l'articolo 63 del Decreto legislativo n. 546 del 1992 in materia di giudizio di rinvio riducendo da un anno a sei mesi il termine per la riassunzione del giudizio dopo la cassazione con rinvio della sentenza.

L'articolo 9, comma 1, lettera cc) modifica l'articolo 64, comma 1 del Decreto legislativo n. 546 del 1992 in materia di sentenze revocabili e giudizio di revocazione. Le sentenze pronunciate in grado d'appello o in unico grado dalle commissioni tributarie possono essere impugnate per revocazione secondo le norme del c.p.p., eliminando il riferimento agli accertamenti di fatto ed alla ulteriore impugnabilità.

Evidenzia che l'articolo 9, comma 1, lettera dd) modifica l'articolo 65 del De-

creto legislativo n. 546 del 1992 in materia di impugnazione delle sentenze per revocazione: le parti possono proporre istanze cautelari, in quanto compatibili.

Sottolinea che l'articolo 9, comma 1, lettera ee) inserisce l'articolo 67-bis nel Decreto legislativo n. 546 del 1992, ai sensi del quale si chiarisce che le sentenze emesse dalle commissioni tributarie sono esecutive. L'articolo 9, comma 1, lettera ff) modifica l'articolo 68 del Decreto legislativo n. 546 del 1992. Si precisa che, ove è prevista la riscossione frazionata del tributo oggetto di giudizio davanti alle commissioni, l'imposta con i relativi interessi deve essere pagata per l'ammontare dovuto nella pendenza del giudizio di primo grado dopo la sentenza della Corte di Cassazione di annullamento con rinvio, e per l'intero importo indicato nell'atto, in caso di mancata riassunzione. In sostanza, in caso di omessa riassunzione dopo il rinvio, si estingue l'intero giudizio e diventa definitivo l'atto originariamente impugnato.

Osserva che l'articolo 9, comma 1, lettera gg) sostituisce l'articolo 69 del Decreto legislativo n. 546 del 1992 prevedendo l'immediata esecutività delle sentenze di condanna in favore del contribuente, il cui pagamento può essere subordinato dal giudice alla prestazione di idonea garanzia, ove superi un certo importo di (10.000 euro). Si consente di esperire il giudizio di ottemperanza nei casi di inerzia dell'Amministrazione al rimborso. È stata accolta la condizione n. 4 del parere formulato dalle Commissioni II e VI della Camera, di conseguenza inserendo una lettera gg-bis) che abroga l'articolo 69-bis del decreto legislativo n. 546 del 1992, per coerenza con la riformulazione dell'articolo 69 del medesimo decreto legislativo. Le Commissioni parlamentari reputano necessario chiarire che la immediata esecutività delle sentenze tributarie favorevoli al contribuente comporta la soppressione del richiamato articolo 69-bis, norma che dilaziona l'esecuzione delle sentenze in materia catastale al passaggio in giudicato del provvedimento di accoglimento del ricorso. Non sono

state accolte le analoghe osservazioni della 6° Commissione del Senato (lettera *d*), punto tredicesimo del parere) e delle Commissioni II e VI della Camera (lettera *m*) del parere) con la quale si chiede di incrementare l'importo delle sentenze di condanna al pagamento di somme in favore del contribuente, immediatamente esecutive e senza prestazione di garanzia, da 10.000 a 20.000 euro. Al riguardo la Relazione chiarisce che l'introduzione di una garanzia per gli importi superiori a 10.000 euro risponde alla finalità di garantire l'ente impositore dal rischio del mancato recupero degli importi superiori alla predetta soglia rimborsati in base ad una sentenza successivamente riformata; fissare detto limite a 20.000 euro comporta, a parere del Governo, un rischio eccessivo per gli entipositori ed in ogni caso l'incremento necessiterebbe di apposita copertura finanziaria.

Rileva che l'articolo 9, comma 1, lettera *hh*) apporta modifiche all'articolo 70 del Decreto legislativo n. 546 del 1992 in materia di ottemperanza, al fine di precisare che detto rimedio sia quello previsto in via esclusiva nel caso di inerzia dell'Amministrazione. L'ottemperanza può essere richiesta anche nei confronti dell'agente della riscossione o del soggetto privato concessionario degli enti locali (iscritto nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997). È stata accolta l'osservazione di cui alla lettera *d*), ultimo punto, del parere reso dalla 6° Commissione del Senato, nonché l'analoga osservazione di cui alla lettera *n*) del parere reso dalle Commissioni II e VI della Camera, così elevando — rispetto all'originaria formulazione dell'A.G. n. 184 — da 10.000 a 20.000 euro l'importo per il cui pagamento (e comunque per il pagamento delle spese di giudizio) il ricorso per l'ottemperanza è deciso dalla commissione in composizione monocratica.

Per quanto riguarda la disciplina generale del processo tributario, segnala che non sono state accolte le seguenti osservazioni: lettera *d*), punto primo, del parere reso dalla 6° Commissione del Senato, in ordine al denominazione delle Commis-

sioni tributarie (in Tribunale tributario e Corte di appello tributaria). Il Governo reputa che tale modifica vada riservata ad una riforma più profonda della giurisdizione tributaria; lettera *d*), punto secondo, del parere reso dalla 6° Commissione del Senato, relativo alla introduzione della prova testimoniale scritta nell'ambito del processo tributario. La Relazione illustrativa rappresenta, al riguardo, che la Corte di Cassazione in più occasioni ha evidenziato che nel processo tributario, fermo restando il divieto di ammissione della prova testimoniale posto dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 546 del 1992, è riconosciuta la possibilità per le parti di produrre in giudizio dichiarazioni rese da terzi in sede extraprocessuale, che hanno valore probatorio di elementi indiziari, in quanto possono concorrere a formare il convincimento del giudice, anche se idonee a costituire, da sole, il fondamento della decisione. Tale orientamento, pacifico e consolidato, induce il Governo a non apportare modifiche al sistema attuale; lettera *g*) del parere reso dalle Commissioni II e VI della Camera dei deputati relativa alla possibilità di introdurre il principio in base al quale i poteri istruttori delle commissioni tributarie non possono in ogni caso superare decadenze e preclusioni maturate a carico delle parti. La Relazione illustrativa al riguardo chiarisce che la materia relativa ai poteri delle commissioni tributarie è estranea ai principi della delega per la revisione del processo tributario, rilevando altresì l'inopportunità di codificare un principio che appare diretto corollario del modello dispositivo regolante il processo tributario. La limitazione ai poteri istruttori del giudice troverebbe conferma nell'abrogazione del comma 3 dell'articolo 7 del Decreto legislativo n. 546 del 1992, ai sensi del quale «È sempre data alle commissioni tributarie facoltà di ordinare alle parti il deposito di documenti ritenuti necessari per la decisione della controversia», nonché nell'indirizzo della giurisprudenza di legittimità; lettera *d*), punto dodicesimo del parere formulato dalla 6° Commissione finanze e tesoro del Senato, che sollecita la revisione

della modifica (operata dalla lettera *hh*) dell'articolo 9) all'articolo 70 del decreto legislativo n. 546 del 1992; le norme proposte abrogano il rinvio alle norme del codice di procedura civile per l'esecuzione forzata, prevedendo in sua sostituzione il giudizio di ottemperanza. Al riguardo la Relazione illustrativa afferma che le nuove disposizioni appaiono dirette proprio al « rafforzamento della tutela giurisdizionale del contribuente », che è attuato mediante la notevole estensione del giudizio di ottemperanza (rimedio finora utilizzabile per il solo giudicato e solo nei confronti dell'ente impositore), dunque sia del suo ambito oggettivo che di quello soggettivo. Si afferma altresì che la scelta dell'ottemperanza come unico strumento per la esecuzione delle sentenze appare giustificata sia dalla peculiarità delle sentenze emesse nel processo tributario, sia dalla particolare efficacia della procedura di ottemperanza, che consente di ottenere in tempi relativamente brevi l'adempimento dell'Amministrazione, con il rimborso delle relative spese. Da ultimo l'ordinaria procedura esecutiva (oltre ad aggravare lo stato della giustizia civile) non sembra spesso garantire il soddisfacimento dell'interesse del contribuente, anche per le note difficoltà di agire in via esecutiva sui beni di soggetti pubblici.

Osserva che l'articolo 10 apporta le modifiche di coordinamento conseguenti alla nuova disciplina del contenzioso contenuta nell'articolo 9. Il comma 1 dell'articolo 10 amplia il novero dei soggetti che possono ottenere l'autorizzazione dal Ministero dell'economia e delle finanze all'assistenza tecnica nel processo tributario, modificando i requisiti per ottenere detta autorizzazione e introducendo la possibilità che l'autorizzazione possa essere revocata o sospesa. Si introduce il divieto di esercitare attività di assistenza e rappresentanza durante i due anni successivi alla data di cessazione dell'impiego. È aggiornata l'entità della sanzione irrogabile in caso di esercizio delle funzioni in violazione di quanto previsto nella disposizione. Il comma 2 dell'articolo 10 apporta modifiche di coordinamento modifica l'ar-

ticolo 14, comma 3-*bis* del Decreto legislativo n. 115 del 2002 in materia di spese di giustizia. Segnala che il comma 3 dell'articolo 10 apporta alcune modifiche al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 in materia di sanzioni amministrative tributarie. Al riguardo si rammenta che l'atto del Governo, n. 183-*bis*, all'esame delle nostre Commissioni, riforma – attuando la delega contenuta nella legge n. 23 del 2014 – la disciplina e l'impianto sanzionatorio amministrativo tributario. In particolare, la lettera *b*) del comma 3 modifica l'articolo 22 del richiamato Decreto legislativo n. 472 del 1997, in materia di ipoteca e sequestro conservativo. Più in dettaglio, viene modificata la disciplina che consente di adottare il provvedimento cautelare inaudita altera parte. Le norme vigenti subordinano tale provvedimento all'ipotesi di eccezionale urgenza o di pericolo nel ritardo. Con le modifiche in esame presupposto per l'adozione è la possibilità che la convocazione della controparte pregiudichi l'attuazione del provvedimento. È stata accolta l'osservazione della 6^o Commissione del Senato (lettera *e*) del parere) secondo cui la decisione del collegio sulla misura cautelare urgente va disposta con ordinanza e non con sentenza (come previsto nell'atto del Governo n. 184).

Evidenzia che l'articolo 11 reca norme sulla funzionalità della giurisdizione tributaria, a tal fine modificando il decreto legislativo n. 545 del 1992, relativo all'ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria. Rileva che lo schema in esame non reca l'attuazione del principio di delega concernente la distribuzione territoriale dei componenti delle commissioni tributarie, né l'eventuale composizione monocratica dell'organo giudicante in relazione a specifiche controversie. Il comma 1, lettera *a*) – modificando il comma 1 dell'articolo 2 del Decreto legislativo n. 545 del 1992 – introduce il principio della rotazione degli incarichi direttivi, analogo a quello previsto per la magistratura ordinaria (Decreto legislativo 160/2006). In particolare, l'incarico del presidente delle commissioni

provinciali e regionali ha durata quadriennale ed è rinnovabile per una sola volta, previa valutazione positiva da parte del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria. È stata accolta l'osservazione di cui alla lettera *f*), primo punto, del parere della 6° Commissione del Senato e di cui alla lettera *p*) del parere reso dalle Commissioni II e VI della Camera: di conseguenza viene chiarito che il Presidente non può essere nominato tra soggetti che raggiungeranno l'età pensionabile entro i quattro anni successivi alla nomina. La lettera *b*) modifica il comma 1 dell'articolo 6 del Decreto legislativo n. 545 del 1992, affidando ad un provvedimento del Consiglio di Presidenza l'istituzione di sezioni specializzate in relazione a questioni controverse. Non sono state accolte le osservazioni di cui alla lettera *f*), secondo punto del parere della 6° Commissione del Senato, nonché alla lettera *q*) del parere reso dalle Commissioni II e VI della Camera, in considerazione della possibile onerosità: con tali condizioni si chiede l'introduzione di una specifica disposizione volta a consentire a università, istituti di ricerca e master post universitari di nominare collaboratori per coadiuvare i giudici tributari nell'attività di ricerca finalizzata all'esame delle controversie attribuite alle sezioni specializzate. La lettera *c*) modifica l'articolo 7 introducendo tra i requisiti generali per i componenti delle commissioni tributarie il possesso di laurea magistrale o quadriennale. La lettera *d*) modifica l'articolo 8 in materia di incompatibilità, integrando la definizione di incompatibilità di cui alla lettera *h*) laddove si fa riferimento a coloro che ricoprono incarichi direttivi o esecutivi nei partiti politici, includendovi il riferimento ai movimenti. È inoltre specificato che non possono essere componenti delle commissioni tributarie coloro che svolgono attività di consulenza tributaria non solo direttamente ma anche indirettamente, attraverso forme associative. La lettera *e*) modifica l'articolo 9, intervenendo sull'iter di nomina dei giudici con l'intento di ridurre i tempi delle relative procedure amministrative. Il previsto decreto del Presidente

della Repubblica viene ora limitato esclusivamente all'immissione nel ruolo unico dei giudici tributari, mentre i trasferimenti e le progressioni in carriera avvengono con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. La lettera *f*) modifica l'articolo 11 in materia di durata dell'incarico e assegnazione degli incarichi per trasferimento, prevedendo che nei casi di necessità di servizio, il Ministro dell'economia e delle finanze può disporre, su richiesta del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, l'anticipazione nell'assunzione delle funzioni nelle more del completamento dell'iter dei decreti di nomina. La lettera *g*) sostituisce l'articolo 15 in materia di vigilanza e sanzioni disciplinari. Il presidente di ciascuna commissione esercita il potere di vigilanza sui componenti e sulla qualità e l'efficienza dei servizi di segreteria, segnalandone le risultanze al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, che conserva il compito istituzionale di adottare, anche a seguito della segnalazione del presidente, i provvedimenti organizzativi degli uffici di segreteria delle Commissioni tributarie necessari a garantire qualità ed efficienza dei relativi servizi. Resta ferma la vigilanza del presidente di ciascuna commissione tributaria regionale sull'attività giurisdizionale delle commissioni provinciali e sui loro componenti.

Osserva che con i commi da 2 a 7 si elencano le sanzioni disciplinari irrogabili, sulla scorta di quelle già previste per i giudici ordinari. In particolare, si prevedono le seguenti sanzioni disciplinari: l'ammonimento, la censura, la sospensione dalle funzioni per un periodo da un mese a due anni, l'incapacità ad esercitare un incarico direttivo e la rimozione dall'incarico, tipizzando le condotte punibili per ciascuna sanzione. È stata accolta la condizione n. 5 espressa dalle Commissioni riunite II e VI della Camera, dando così specifica rilevanza alla reiterata e grave inosservanza delle norme regolamentari o delle disposizioni sul servizio adottate dagli organi competenti; sono specificamente elencati i comportamenti suscettibili di censura. Sottolinea che non è stata accolta

l'osservazione di cui alla lettera *f*), terzo punto, del parere reso dalla 6° Commissione del Senato, volta a precisare che la sanzione disciplinare applicata dal Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria è dichiarata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Osserva che, a parere del Governo, l'attribuzione dell'efficacia immediata alla delibera comporterebbe problemi di coordinamento con l'adozione del decreto laddove la delibera fosse impugnata innanzi agli organi di giustizia amministrativa; infatti, qualora detta delibera fosse oggetto di contenzioso amministrativo ed eventuale sospensione, il decreto inviato alla firma del Ministro dovrebbe essere ritirato, con evidenti disconomie di tipo amministrativo.

Rileva che la lettera *h*) modifica l'articolo 21 riguardante l'elezione del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, in particolare ridisciplinando i termini e le modalità per l'indizione delle elezioni; la composizione dell'ufficio centrale elettorale; la presentazione delle candidature e l'accertamento dei relativi requisiti di legge; le modalità di svolgimento delle operazioni elettorali presso le sedi delle Commissioni tributarie provinciali e regionali, dove sono istituiti gli uffici elettorali locali. La lettera *i*) sostituisce l'articolo 22 in materia di votazioni, stabilendo che ciascun elettore non può indicare più di tre candidati (in luogo degli attuali sei) e che il voto, personale e segreto, è espresso dal giudice tributario presso la sede di Commissione dove esercita la propria funzione giurisdizionale. Sono disciplinate le operazioni di scrutinio e i relativi verbali. Sottolinea che non è stata accolta l'osservazione della 6° Commissione del Senato (lettera *f*), quarto punto del parere) riguardante la possibilità di elevare da 3 a 6 il numero delle preferenze esprimibili in sede di votazione. Si chiarisce che tale scelta è stata adottata per evitare disallineamenti rispetto alle corrispondenti previsioni in materia di elezione degli organi di autogoverno delle altre magistrature. La lettera *l*) modifica l'articolo 23 in materia di proclamazione degli eletti e reclami. La lettera *m*) modifica l'articolo 24, comma 1,

lettera *h*), delegando al Consiglio di presidenza la funzione di aggiornamento professionale dei giudici tributari. La lettera *n*) modifica l'articolo 29, comma 2, tra l'altro anticipando dal 31 dicembre al 30 ottobre di ciascun anno la data di presentazione, da parte del Ministro dell'economia e delle finanze relazione al Parlamento sullo stato della giustizia tributaria nell'anno precedente.

Sottolinea che l'articolo 12 reca alcune norme transitorie. In particolare, si dispone la decorrenza della normativa in commento a decorrere dal 1° gennaio 2016, ad eccezione: della disposizione di cui al comma 5 dell'articolo 12, elemento di novità rispetto all'A.G. n. 184 (peraltro non evidenziato nei pareri delle Commissioni parlamentari); tale norma, ai fini di un coordinamento generale della attività svolte dalla giurisdizione tributaria, a decorrere dal 1° gennaio 2015 attribuisce la competenza sugli atti pendenti e su quelli sopravvenuti rientranti nella giurisdizione della cessata Commissione tributaria centrale è attribuita alla Commissione tributaria regionale del Lazio; dell'articolo 9, comma 1, lettere *ee*) e *gg*), che – rispettivamente – riguardano l'immediata esecutività delle sentenze del giudice tributario e la nuova disciplina dell'esecuzione di sentenze di condanna in favore del contribuente.

Osserva che è stata parzialmente accolta quanto richiesto dalle Commissioni parlamentari (condizione di cui alla lettera *a*) del parere reso dalla 6° Commissione del Senato della Repubblica e osservazione di cui alla lettera *r*) delle Commissioni II e VI della Camera) modificando le norme proposte in modo da anticiparne l'entrata in vigore dal 1° giugno 2016 anziché, come originariamente previsto dall'A.G. n. 184, dal 1° gennaio 2017.

Il comma 2 stabilisce che, fino all'approvazione dei decreti ministeriali di attuazione dei novellati articoli 12, comma 4 (in materia di soggetti autorizzati a rappresentare in giudizio le parti private) e 69, comma 2 (in materia di garanzie) del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, restano applicabili le previgenti

disposizioni. Ai sensi del comma 3, le disposizioni contenute nel comma 3 dell'articolo 16-*bis* del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, relative alla possibilità di effettuare notificazioni tra le parti e successivo deposito presso la Commissione tributaria per via telematica, si applicano con decorrenza e modalità previste dai decreti di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163 di attuazione del processo tributario telematico. Il comma 4 prevede che nel computo del periodo di otto anni per la durata in carica del presidente delle commissioni provinciali e regionali, per gli incarichi in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, si tenga conto anche del periodo maturato alla medesima

data nelle relative funzioni (articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, come sostituito dall'articolo 11, comma 1, lettera *a*)).

Segnala, infine, che l'articolo 13 reca le disposizioni finanziarie. In particolare, gli oneri derivanti dall'articolo 9, comma 1, lettera *gg*), che ridisciplina l'esecuzione delle sentenze di condanna in favore del contribuente sono quantificati in 86 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, cui si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 16, comma 1, ultimo periodo, della legge 11 marzo 2014, n. 23. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.10.

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia) e XI (Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	44
--	-----------

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 15 settembre 2015.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
14.55 alle 15.10.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Legge annuale per il mercato e la concorrenza. Nuovo testo C. 3012 Governo ed abb. (Parere alle Commissioni riunite VI e X) (<i>Esame e rinvio</i>)	45
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	54
COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:	
Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare. Testo unificato C. 698 Grassi ed abb. (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	54
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	58
Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale e coordinamento della protezione civile. Emendamenti C. 2607-A Braga ed abb. (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	57
Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi e per un maggiore contrasto del fenomeno corruttivo, oltre che all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena. Emendamenti C. 2798-A Governo ed abb. (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	57

SEDE CONSULTIVA

Martedì 15 settembre 2015. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO.

La seduta comincia alle 14.05.

Legge annuale per il mercato e la concorrenza.

Nuovo testo C. 3012 Governo ed abb.

(Parere alle Commissioni riunite VI e X).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Alan FERRARI (PD), *relatore*, osserva che il disegno di legge n. 3012, di iniziativa governativa, è il primo disegno di legge

annuale per la concorrenza e l'apertura dei mercati, ed è volto alla rimozione degli ostacoli regolatori all'apertura dei mercati medesimi, nella promozione della concorrenza e nella garanzia della tutela dei consumatori, anche in applicazione dei principi del diritto dell'Unione europea, nonché delle politiche europee in materia di concorrenza. L'adozione di una legge annuale per il mercato e la concorrenza è stata prevista dall'articolo 47 della legge 23 luglio 2009, n. 99 con le specifiche finalità di porre in atto un'attività periodica di rimozione dei tanti ostacoli e freni, normativi e non, che restano nei mercati dei prodotti e dei servizi, sulla base delle specifiche indicazioni dell'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato.

Al riguardo il Governo specifica di aver dato attuazione, almeno parziale, alla Se-

gnalazione dell'Autorità del luglio 2014, che, proprio ai fini della predisposizione del disegno di legge annuale per la concorrenza, evidenzia gli ambiti di mercato ove sono presenti tuttora barriere alla competizione, in cui la trasparenza è insufficiente o la domanda è ingessata, anche alla luce delle raccomandazioni della Commissione Europea e delle altre istituzioni internazionali in tema di concorrenza e apertura dei mercati. Tale provvedimento, infatti, interviene infatti in alcuni dei settori indicati dall'Autorità, contenendo misure: per le assicurazioni, con particolare riguardo al campo della RC Auto; i fondi pensione; le comunicazioni; i servizi postali; l'energia, e la distribuzione in rete di carburanti per autotrazione; le banche; le professioni; la distribuzione farmaceutica.

Osserva che l'esame del provvedimento presso le Commissioni di merito – VI e X – è stato lungo ed articolato e ha condotto all'elaborazione del nuovo testo in questione, risultante dall'approvazione di numerose proposte di modifica.

Passando ad esaminare il contenuto del provvedimento, dopo aver rilevato che l'articolo 1, nell'ambito del Capo I, ricollega i principi ispiratori del disegno di legge alla norma istitutiva della legge annuale per il mercato e la concorrenza (articolo 47 della legge n. 99 del 2009), fa presente che Il Capo II del disegno di legge reca norme in materia di assicurazioni e fondi pensioni. In linea generale, il disegno di legge recepisce le proposte contenute dalla segnalazione dell'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato, in alcuni casi introducendo norme di portata anche più ampia rispetto agli obiettivi della segnalazione. Si interviene in primo luogo, all'articolo 2, sulla disciplina dell'obbligo a contrarre (in materia di RC Auto): se dalla verifica dei dati risultanti dall'attestato di rischio, dell'identità del contraente e dell'intestatario del veicolo, se persona diversa, risultano informazioni non corrette o non veritiere, le imprese di assicurazione non sono tenute ad accettare le proposte loro presentate. Segnala, in proposito, che nel corso dell'esame in sede referente è

stata elevata la sanzione prevista in caso di rifiuto ed elusione dell'obbligo a contrarre. Nel corso dell'esame di merito sono state poi soppresse le ulteriori condizioni riguardanti la rinuncia alla cessione del credito, il risarcimento in forma specifica presso carrozzerie convenzionate, il risarcimento per equivalente nei limiti di quanto previsto per le carrozzerie convenzionate. Con le modifiche apportate in sede referente, all'articolo 3, recante norme in materia di trasparenza e risparmi in materia di assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore, i costi di installazione delle scatole nere sono stati posti a carico dell'impresa di assicurazione, mentre nel testo originario erano a carico dell'assicurato.

L'articolo 4 prevede che nel caso di clausola *bonus-malus*, la variazione del premio deve essere indicata in valore assoluto e in percentuale nel preventivo del nuovo contratto o del rinnovo. In base all'articolo 5, nel caso di assegnazione della stessa classe di merito di un familiare convivente, deve essere garantita la parità di trattamento a parità delle caratteristiche di rischio, vietando la distinzione in funzione della durata del rapporto. In caso di variazione peggiorativa della classe di merito, gli incrementi di premio devono essere inferiori a quelli altrimenti applicabili, qualora l'assicurato faccia installare la scatola nera.

Con l'articolo 6 sono introdotte norme volte a contrastare la prassi dei cosiddetti testimoni di comodo, ad esempio prevedendo la soppressione dell'originaria disposizione che prevedeva che l'identificazione di eventuali testimoni sul luogo di accadimento dell'incidente deve essere comunicata entro il termine della denuncia di sinistro.

Il nuovo articolo 6-*bis* affida all'IVASS (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) il compito di procedere ad una verifica trimestrale sui sinistri inseriti nell'apposita banca dati dalle imprese di assicurazione, per assicurare l'omogeneità dei criteri di trattamento; l'IVASS deve altresì redigere apposita relazione all'esito

di tale verifica, le cui risultanze sono considerate anche per definire la significatività degli sconti sulle polizze.

L'articolo 7 reca disposizioni in materia di risarcimento non patrimoniale; al riguardo, segnala che le Commissioni di merito hanno approvato un emendamento volto a garantire il diritto delle vittime dei sinistri ad un pieno risarcimento del danno non patrimoniale effettivamente subito e a razionalizzare i costi gravanti sul sistema assicurativo e sui consumatori. È chiarito che il danno alla persona per lesioni di lieve entità può essere risarcito solo a seguito di accertamento clinico strumentale obiettivo, rimanendo escluse le diagnosi di tipo visivo (ad eccezione che per le cicatrici, oggettivamente riscontrabili senza strumentazione).

L'articolo 8 interviene in materia di valore probatorio delle cosiddette « scatole nere » e di altri dispositivi elettronici, prevedendo, ad esempio, che nel caso di incidente stradale, se uno dei veicoli coinvolti è dotato di uno dei meccanismi citati, le risultanze del dispositivo formano piena prova nei procedimenti civili, salvo che si dimostri il mancato funzionamento o la manomissione del dispositivo.

In base all'articolo 9, per contrastare le frodi assicurative sono estesi i casi nei quali le imprese di assicurazione possono rifiutare il risarcimento, denunciando la frode. Gli elementi sintomatici della frode si possono ricavare: dall'archivio informatico integrato dell'IVASS; dalle scatole nere e meccanismi equivalenti; dalla perizia, qualora risulti documentata l'incongruenza del danno dichiarato dal richiedente.

L'articolo 10 reca norma in materia di trasparenza delle procedure di risarcimento, mentre l'articolo 11 prevede che il principio della durata annuale del contratto RC auto e del divieto di rinnovo tacito si applica, a richiesta dell'assicurato, anche ai contratti stipulati per i rischi accessori (ad esempio incendio e furto), nel caso in cui la polizza accessoria sia stata stipulata in abbinamento a quella della RC auto con lo stesso contratto o con un contratto stipulato contestualmente.

L'articolo 12 stabilisce che le polizze per assicurazione professionale, fatta salva la libertà contrattuale delle parti, devono contemplare l'assenza delle clausole che limitano la prestazione assicurativa ai sinistri denunciati nel periodo di validità del contratto. Le compagnie devono offrire prodotti che prevedano una copertura assicurativa per richieste di risarcimento presentate entro i dieci anni dalla scadenza della polizza, riferite a errori del professionista accaduti nel periodo di vigenza della stessa.

L'articolo 13 reca interventi di coordinamento in materia assicurativa, mentre l'articolo 14 disciplina i poteri dell'IVASS per l'applicazione delle norme introdotte.

L'articolo 15 contiene disposizioni concernenti la portabilità dei fondi pensione. Nel corso dell'esame in sede referente è stata soppressa la disposizione del disegno di legge che consentiva alle forme pensionistiche complementari con soggettività giuridica e che operano secondo il principio della contribuzione definita di raccogliere sottoscrizioni anche tra i lavoratori appartenenti a categorie professionali diverse da quella di riferimento.

Con riguardo al settore delle comunicazioni, al Capo III, l'articolo 16 prevede che nei contratti per servizi di telefoni, televisivi e di comunicazioni elettroniche: le spese e gli altri oneri di recesso e trasferimento dell'utenza siano noti, commisurati al valore del contratto e comunicati in via generale all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni; le modalità di recesso siano semplici e analoghe a quelle di attivazione; nel caso di offerte promozionali il contratto non possa avere durata superiore a ventiquattro mesi e la penale, ovvero il costo di uscita, secondo la nuova formulazione delle Commissioni, sia equa e proporzionata al valore del contratto; i gestori debbano avere il previo consenso espresso dai clienti per l'eventuale addebito del costo di servizi in abbonamento offerti da terzi.

L'articolo 16-*bis* istituisce il Registro dei soggetti che utilizzano indirettamente risorse nazionali di numerazione, ponendo in capo al Ministero dello sviluppo eco-

nomico il compito di individuare e iscrivere nel citato registro i soggetti citati.

L'articolo 16-ter stabilisce, con riguardo al settore cinematografico, che è attribuito all'Autorità garante della concorrenza e del mercato il potere di adottare i provvedimenti necessari per eliminare o impedire il formarsi di fenomeni distorsivi della concorrenza, nelle modalità previste dalla disciplina generale in materia, ove sul mercato di riferimento un unico soggetto, ivi comprese le agenzie territoriali, anche in una sola delle dodici città capozona della distribuzione cinematografica, detenga, direttamente o indirettamente, una posizione dominante nel mercato della distribuzione cinematografica, con particolare riferimento ai soggetti che operano contestualmente anche in uno dei seguenti settori: produzione, programmazione, esercizio, edizione o distribuzione di servizi televisivi, on line o telefonici. Si prevede inoltre che l'AGCM rediga una relazione annuale sullo stato della concorrenza nel settore della distribuzione cinematografica.

Con l'articolo 17 si prevede l'utilizzo del Sistema Pubblico dell'Identità Digitale (SPID), per semplificare le procedure di migrazione dei clienti tra operatori di telefonia mobile e le procedure per l'integrazione di SIM aggiuntive richieste da utenti già clienti di un operatore (SIM aggiuntive, *upgrade* di SIM, sostituzioni di SIM) attraverso l'utilizzo dell'identificazione indiretta del cliente, cioè senza bisogno di usare un documento di identità in via telematica. Ai sensi dell'articolo 17-bis, con riferimento ai pagamenti digitali, si introduce la possibilità di utilizzare la bigliettazione elettronica attraverso strumenti di pagamento in mobilità, anche attraverso l'addebito diretto su credito telefonico, per l'acquisto di titoli d'accesso a luoghi di cultura, manifestazioni culturali e spettacoli. Si prevede, infine, con l'articolo 17-ter, che sia aggiornato, entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge, il Regolamento recante istituzione e gestione del registro pubblico degli abbonati che si oppongono all'utilizzo del proprio numero telefonico per vendite o promo-

zioni commerciali al fine di estendere la disciplina in essere – che attualmente disciplina il solo uso della numerazione telefonica degli abbonati con finalità commerciali – anche alle ipotesi di impiego della posta cartacea alle medesime finalità. Si stabilisce, con riferimento alla tariffazione delle chiamate verso numerazioni non geografiche, ossia le numerazioni per cui è prevista una tariffazione differenziata ed indipendente dalla collocazione geografica del chiamante, che la tariffazione abbia inizio solo dalla risposta dell'operatore (articolo 17-quater).

Nell'ambito del Capo IV, all'articolo 18, con riguardo ai servizi postali, è soppressa, a decorrere dal 10 giugno 2016, l'attribuzione in esclusiva alla società Poste italiane S.p.A., quale fornitore del Servizio universale postale, dei servizi inerenti le notificazioni e comunicazioni di atti giudiziari nonché dei servizi inerenti le notificazioni delle violazioni del codice della strada.

Con riferimento, al settore energetico, al Capo V, si elimina, a partire dal 2018, il regime di maggior tutela che opera transitoriamente nei settori del gas e dell'energia elettrica. In pratica, viene abrogata la disciplina che prevede la definizione da parte dell'Autorità per l'energia delle tariffe del gas e dell'energia elettrica delle tariffe per i consumatori che non abbiano ancora scelto un fornitore sul mercato libero. Nel corso dell'esame in sede referente sono state introdotte disposizioni volte a garantire: la comparabilità delle offerte, la verifica delle condizioni della piena liberalizzazione e le comunicazioni obbligatorie che debbono essere attuate prima della fase del passaggio definitivo alla piena liberalizzazione. È stata prevista inoltre una procedura amministrativa per la verifica delle condizioni della piena liberalizzazione dei mercati *retail*. Le disposizioni in materia sono ora contenute negli articoli da 19 a 19-octies mentre gli articoli 20 e 21 sono stati soppressi.

Con specifico riguardo alla distribuzione dei carburanti, il testo originario del decreto (articolo 22) eliminava una bar-

riera all'entrata per l'installazione di nuovi impianti di distribuzione di carburanti, disponendo che non possa essere posto in nessun caso il vincolo della presenza contestuale di più tipologie di carburanti. Durante l'esame di merito l'articolo è stato sostituito, e il nuovo testo non elimina più il vincolo della presenza contestuale di più tipologie di carburanti, ma vieta di subordinare l'installazione e l'esercizio di un impianto di distribuzione di carburanti ad altri obblighi, salvo quelli stabiliti con decreto del Ministero per lo sviluppo economico, di concerto con il Ministero per le infrastrutture e i trasporti, sentite l'Autorità *Antitrust* e la Conferenza Stato-Regioni, tenuto conto delle esigenze di sviluppo del mercato dei combustibili alternativi ai sensi della normativa europea. Sempre nel corso dei lavori in sede referente, è stato inserito un articolo aggiuntivo — l'articolo 22-*bis* — in tema di razionalizzazione della rete di distribuzione carburanti, che prevede numerose innovazioni riguardanti i seguenti aspetti: la verifica della compatibilità degli impianti, per quanto concerne i soli aspetti attinenti la sicurezza della circolazione stradale; l'autorizzazione all'installazione di nuovi impianti; le procedure di dismissione degli impianti che chiuderanno entro tre anni.

Nell'ambito del Capo V-*bis*, nel corso dell'esame in sede referente, è stata inserita una norma, l'articolo 22-*ter*, che riguarda l'accesso da parte dei produttori al mercato di gestione autonoma degli imballaggi, mentre l'articolo 22-*quater* prevede la sostituzione del parere del CONAI, Consorzio nazionale imballaggi, con il parere tecnico dell'ISPRA, Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale organo terzo e indipendente non in conflitto di interessi.

Nell'ambito del Capo VI, gli articoli 23, 24 e 25 recano norme in materia di servizi bancari. L'articolo 23 pone a carico degli istituti bancari e delle società di carte di credito l'obbligo di assicurare che l'accesso ai propri servizi di assistenza ai clienti, anche tramite chiamate da telefono mobile, avvenga a costi telefonici non supe-

riori rispetto alla tariffazione ordinaria urbana. Nel corso dell'esame in sede referente è stata introdotta, in caso di violazione della suddetta norma, una sanzione amministrativa pari a 10.000 euro inflitta dall'Autorità di vigilanza, nonché un indennizzo non inferiore a 100 euro a favore dei clienti.

L'articolo 24 prevede, affidando tale compito a un provvedimento di rango secondario, che siano individuati i prodotti bancari maggiormente diffusi tra la clientela, per assicurare la confrontabilità delle spese addebitate a chiunque dai prestatori di servizi di pagamento, attraverso un apposito sito *internet*.

L'articolo 25 estende a tutte le polizze assicurative connesse o accessorie all'erogazione di mutui ovvero di credito al consumo l'obbligo, in capo all'intermediario o alla banca che eroga il credito, di presentare al cliente almeno due preventivi di due differenti gruppi assicurativi, non riconducibili alle banche, agli istituti di credito e agli intermediari finanziari stessi. In caso di inosservanza di tale obbligo è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria.

Con riguardo ai servizi professionali, al Capo VIII, l'articolo 26 reca misure per la concorrenza nella professione forense: ad esempio, nelle società tra avvocati viene limitato il ruolo dei soci di solo capitale, richiedendo che per l'iscrizione all'albo i soci professionisti rappresentino almeno due terzi del capitale sociale, e dei diritti di voto; il venir meno di tale requisito, non ripristinato entro sei mesi, determina la cancellazione della società dalla apposita sezione dell'albo degli avvocati.

È, inoltre, stabilito: che in tale sezione dell'albo deve essere resa disponibile la documentazione storica sulla composizione della società stessa; che l'amministrazione della società non può essere affidata a soggetti esterni; che il socio che esercita la prestazione professionale ne risponde, dovendo assicurare, per tutta la durata dell'incarico la propria indipendenza e imparzialità, dichiarando eventuali conflitti di interesse o incompatibilità; che la sospensione o radiazione dal-

l'albo del professionista costituisce causa di esclusione dalla società (è, quindi, escluso che l'avvocato sospeso dall'albo possa restare all'interno della compagine sociale in qualità di socio di capitale).

L'articolo 27 reca misure per favorire la concorrenza e la trasparenza nel notariato: ad esempio, si modificano i criteri che determinano il numero e la distribuzione dei notai sul territorio nazionale (in particolare, il rapporto notai/popolazione nazionale è determinato in 1/5.000). Con ulteriori misure: si consente al notaio di ampliare il proprio bacino di utenza territoriale; si prevede una particolare disciplina sugli obblighi di deposito su conto corrente dedicato di particolari categorie di somme da questi ricevute e che costituiscono patrimonio separato insuscettibile e impignorabile e i cui interessi maturati sono destinati al rifinanziamento dei fondi di credito agevolato per il finanziamento delle Piccole e medie imprese (tributi per cui il notaio è sostituto d'imposta, spese fiscali anticipate in relazione agli atti a repertorio ricevuti o autenticati e soggetti a pubblicità immobiliare o commerciale; ogni altra somma affidata e soggetta ad annotazione nel registro delle somme e dei valori); sono determinati i limiti di impieghi in cui il notaio può disporre delle somme depositate, mantenendo idonea documentazione; si introduce un obbligo di presentazione periodica da parte del medesimo Consiglio del notariato di una relazione sull'applicazione della predetta disciplina; si rende obbligatoria – anziché facoltativa – la ricusazione da parte del notaio del proprio ministero, ove le parti non depositino antecedentemente o contestualmente alla sottoscrizione dell'atto, l'importo dei tributi, degli onorari e delle altre spese dell'atto, salvo che si tratti di persone ammesse al gratuito patrocinio, oppure di testamenti; si prevedono infine ispezioni a campione sui notai, in ordine alla regolare tenuta e dell'impiego dei fondi e dei valori consegnati ad ogni titolo al notaio in ragione del suo ufficio.

È stata soppressa nel corso dell'esame di merito la norma che introduceva una disciplina speciale in tema di compraven-

dite immobiliari di beni immobili destinati ad uso non abitativo (cantine *box*, locali commerciali), volta a consentire agli avvocati di autenticare le sottoscrizioni dei relativi atti di trasferimento nel limite di valore catastale massimo di 100.000 euro (articolo 28).

L'articolo 28-*bis*, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, riformula gli articoli 52 e 53 delle disposizioni di attuazione del codice civile in materia di procedure ereditarie.

L'articolo 29 modifica la disciplina della società a responsabilità limitata (S.r.l.) semplificata, al fine di consentirne la costituzione anche mediante scrittura privata, fermo restando l'obbligo di iscrizione presso il registro delle imprese.

In base all'articolo 30 sono individuate alcune tipologie di atti per i quali è consentita la sottoscrizione, oltre che con atto pubblico o scrittura privata, anche con modalità digitali, attraverso modelli *standard*. L'assistenza alla stipulazione degli atti digitali può essere fornita da una serie di soggetti, che devono a tal fine accreditarsi presso le Camere di commercio.

L'articolo 31, con una disposizione di interpretazione autentica, estende alle società di ingegneria costituite in forma di società di capitali o cooperative la disciplina che per prima ha consentito l'esercizio della professione in forma societaria, a condizione che, entro sei mesi, siano in possesso dei requisiti previsti dalla legge di stabilità 2012, la legge n. 183 del 2011) e dal regolamento attuativo (Decreto ministeriale 8 febbraio 2013, n. 34) per le società tra professionisti. L'intervento normativo apre il mercato privato alle società d'ingegneria consentendo, inoltre, di affermare la validità dei contratti conclusi, a decorrere dall'11 agosto 1997, tra le suddette società ed i privati, superando interpretazioni opposte date dalla giurisprudenza.

Il nuovo articolo 31-*bis* modifica l'articolo 9 del decreto-legge n. 1 del 2012, in tema di compenso per le prestazioni professionali. La disposizione impone ai professionisti che la comunicazione ai clienti

circa il grado di complessità dell'incarico, gli oneri ipotizzabili dal conferimento dello stesso alla sua conclusione, gli estremi della polizza assicurativa, sia resa per iscritto, anche eventualmente in forma digitale. La stessa forma scritta dovrà avere anche il preventivo di massima del compenso della prestazione professionale.

Nell'ambito del Capo VIII, con riguardo al settore della distribuzione farmaceutica, all'articolo 32, si consente l'ingresso di società di capitali nella titolarità dell'esercizio della farmacia privata e rimuove il limite delle quattro licenze, attualmente previsto, in capo ad una stessa società. Nel corso dell'esame di merito sono state apportate alcune modifiche, prevedendo obblighi di comunicazione delle variazioni dello statuto e della compagine sociale delle società di capitali titolari di farmacie private alla federazione degli ordini dei farmacisti italiani e ad altri organi con competenze istituzionali nel settore. Inoltre viene consentito il trasferimento in ambito regionale delle farmacie comunali che risultino soprannumerarie per decremento della popolazione, e viene sancita l'incompatibilità della partecipazione a società di capitali titolari di farmacia privata con qualsiasi attività svolta nel settore della produzione e informazione scientifica del farmaco, ad eccezione dell'attività di intermediazione del farmaco. Il nuovo articolo 32-*bis*, dopo aver previsto che gli orari e i turni di apertura e di chiusura delle farmacie convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) sono quelli stabiliti dalle autorità competenti e costituiscono il livello minimo di servizio che deve essere assicurato da ciascuna farmacia, consente a chi ha la titolarità o la gestione della farmacia di prestare servizio in orari e in periodi aggiuntivi rispetto a quelli obbligatori, purché ne dia preventiva comunicazione all'autorità sanitaria competente e informi la clientela mediante cartelli affissi all'esterno dell'esercizio.

Nell'ambito del Capo VIII-*bis*, all'articolo 32-*ter*, si prevede l'obbligo per i concessionari ed i gestori di servizi di linea di trasporto passeggeri su gomma o rotaia

e di trasporto marittimo di informare i fruitori del servizio, entro la conclusione del medesimo, delle modalità per accedere alla carta dei servizi consentendo loro di prendere cognizione delle ipotesi che danno titolo a fruire di rimborsi e indennizzi. Si introduce inoltre l'obbligo per i citati soggetti di prevedere che la richiesta di rimborso possa essere formulata dal fruitore del servizio immediatamente dopo la conclusione del viaggio e mediante la semplice esibizione del titolo di viaggio e si prescrive infine ai concessionari e ai gestori sopra indicati di adeguare le proprie carte di servizio a quanto sopra previsto (articolo 32-*ter*). All'articolo 32-*quater* si prevede inoltre che i velocipedi rientrino nelle tipologie di veicoli che possono effettuare servizi pubblici non di linea di noleggio con conducente.

Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, in via generale, secondo la giurisprudenza costituzionale, la tutela della concorrenza, «costituisce una delle leve della politica economica statale e pertanto non può essere intesa soltanto in senso statico, come garanzia di interventi di regolazione e ripristino di un equilibrio perduto, ma anche in quell'accezione dinamica, ben nota al diritto comunitario, che giustifica misure pubbliche volte a ridurre squilibri, a favorire le condizioni di un sufficiente sviluppo del mercato o ad instaurare assetti concorrenziali.» (sentenza n. 16 del 2004, e nello stesso senso, si veda la sentenza n. 272 del 2004) A fondamento di questa ricostruzione la Corte richiama anche il fatto che risultano accorpate nel medesimo titolo di competenza (articolo 117, secondo comma, lettera *e*) della Costituzione), la moneta, la tutela del risparmio e dei mercati finanziari; il sistema valutario; i sistemi tributario e contabile dello Stato, la perequazione delle risorse finanziarie e, appunto, la tutela della concorrenza. «In altri termini, la tutela della concorrenza riguarda nel loro complesso i rapporti concorrenziali sul mercato e non esclude perciò anche interventi promozionali dello Stato.» (sentenza n. 272 del 2004).

Con riferimento alla materia tutela della concorrenza, la giurisprudenza costituzionale ha inoltre costantemente sottolineato – stante il carattere finalistico della stessa – la trasversalità, corrispondente ai mercati di riferimento delle attività economiche incise dall'intervento, con conseguente possibilità di influire su altre materie attribuite alla competenza legislativa concorrente o residuale delle Regioni (sentenze n. 38/2013, 299 del 2012; n. 18 del 2012; n. 150 del 2011; n. 288 del 2010; n. 431, n. 430, n. 401, n. 67 del 2007 e n. 80 del 2006, n. 345 del 2004). Infatti, la materia tutela della concorrenza non ha solo un ambito oggettivamente individuabile che attiene alle misure legislative di tutela in senso proprio ma, dato il suo carattere finalistico, anche una portata più generale e trasversale, non preventivamente delimitabile, che deve essere valutata in concreto al momento dell'esercizio della potestà legislativa sia dello Stato che delle Regioni nelle materie di loro rispettiva competenza (sentenza n. 291/2012). Ad essa è inoltre sotteso l'intendimento del legislatore costituzionale del 2001 di unificare in capo allo Stato strumenti di politica economica che attengono allo sviluppo dell'intero Paese (sentenza n. 14 del 2004). L'esercizio della competenza esclusiva e trasversale in tale materia può dunque intersecare qualsivoglia titolo di potestà regionale, seppur nei limiti necessari ad assicurare gli interessi cui essa è preposta, secondo criteri di adeguatezza e proporzionalità (sentenza n. 41/2013; si vedano, nello stesso senso, le sentenze n. 325 del 2010, n. 452 del 2007, n. 80 e n. 29 del 2006, n. 222 del 2005).

Data l'esigenza di affrontare in modo trasversale il tema della concorrenza con riferimento al riparto delle competenze legislative costituzionalmente definite, passando ad esaminare le diverse aree tematiche del provvedimento, rileva che le disposizioni in materia di assicurazioni e fondi pensioni (articoli 1-15) e servizi bancari (articoli 23-25) sono riconducibili alle materie « moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari, tutela della concorrenza », ai sensi dell'articolo 117, secondo

comma, lettera *e*), della Costituzione, e « ordinamento civile » ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *l*), della Costituzione, di esclusiva competenza statale. In materia di comunicazioni, le disposizioni degli articoli 16, concernente l'eliminazione di vincoli per il cambio di fornitore di servizi di telefonia, di comunicazioni elettroniche e di media audiovisivi, e 16-*bis*, che disciplina il Registro dei soggetti che utilizzano indirettamente risorse nazionali di numerazione, sono riconducibili alle materie « tutela della concorrenza », ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *e*), della Costituzione, « tutela dei consumatori », a sua volta riconducibile alla materia ordinamento civile, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *l*), della Costituzione, e « ordinamento della comunicazione » che rientra tra le materie di legislazione concorrente, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione. L'ordinamento della comunicazione viene ricondotto dalla giurisprudenza costituzionale tra le materie per le quali è prevista l'attrazione in sussidiarietà: si registra infatti la tendenza a tutelare, sia pure in una materia di legislazione concorrente, l'esercizio delle funzioni unitarie da parte dello Stato, temperata dall'individuazione di procedure concertative e di coordinamento orizzontale con le regioni (le intese; si veda ad esempio la sentenza n. 163 del 2012). La giurisprudenza (sentenze nn. 29 del 1996; 201, 303, 307, 308, 313, 324 del 2003) enuclea l'esercizio della competenza legislativa da parte della Regione nella misura in cui sia rispettosa delle previsioni della legislazione (statale) « di sistema ».

Alle medesime materie devono essere ricondotte le disposizioni di cui agli articoli da 17 a 17-*quater*, che introducono diverse misure di semplificazione nel settore delle comunicazioni telefoniche e per l'articolo 18 che consente l'apertura al mercato per i servizi postali di notificazione di atti giudiziari e di atti di contestazione di violazione del codice della strada.

In materia di energia, le disposizioni degli articoli da 19 a 19-*octies* del disegno

di legge in esame, che nel complesso disciplinano il superamento del regime della cosiddetta maggior tutela nel mercato dell'energia elettrica, recano disposizioni riconducibili alla materia della « tutela della concorrenza », ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *e*), della Costituzione, e « produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia », di competenza concorrente, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma. Gli articoli 22 e 22-*bis* introducono disposizioni in tema di concorrenza nella distribuzione dei carburanti per autotrazione e razionalizzazione della rete di distribuzione carburanti. Le disposizioni prevedono numerose innovazioni riguardanti diversi aspetti sia di carattere organizzativo, che relativi alla programmazione degli interventi. Come risulta dalla giurisprudenza costituzionale, anche recente (da ultimo la sentenza n. 183 del 2012), le disposizioni citate appaiono attinenti alla tutela di interessi precipuamente legati alla « tutela della concorrenza », ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *e*), della Costituzione.), nonché alla « viabilità, alla sicurezza e all'incolumità della circolazione stradale », ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *h*), della Costituzione, questi ultimi di esclusiva spettanza dello Stato (sentenze n. 428 del 2004 e n. 31 del 2001). Si conferma inoltre che gli obiettivi di efficienza della distribuzione, di qualità ed efficienza del servizio e di razionalizzazione del sistema, perseguiti dagli interventi previsti dal disegno di legge incidono con prevalenza sulla competenza concorrente relativa alla « distribuzione dell'energia » (articolo 117, terzo comma, della Costituzione nonché sentenza della Corte Costituzionale n. 172 del 2004) e tendenzialmente estranee alla disciplina del commercio.

Le disposizioni degli articoli 22-*ter* e 22-*quater*, in materia di accesso al mercato di gestione autonoma degli imballaggi, sono riconducibili alla materia « tutela dell'ambiente », di competenza esclusiva statale (articolo 117, secondo comma, lettera *s*), della Costituzione).

Le disposizioni degli articoli da 26 a 31-*bis* sono riconducibili alle materie « ordinamento civile », di competenza esclusiva statale, e « professioni », di competenza concorrente. Con riferimento a quest'ultima materia, la Corte costituzionale, con costante giurisprudenza, ha riconosciuto che, per i profili ordinamentali che non hanno uno specifico collegamento con la realtà regionale si giustifica una uniforme regolamentazione sul piano nazionale (si vedano, ad esempio, le sentenze n. 178 del 2014, n. 98 del 2013 n. 131 del 2010, n. 300 del 2010 e n. 138 del 2009).

Le disposizioni degli articoli 32 e 32-*bis*, in materia di servizi farmaceutici, sono ascrivibili alla materia « tutela della salute » (si vedano tra le altre le sentenze n. 132 del 2013, n. 231 del 2012, n. 150 del 2011, n. 295 del 2009 e n. 87 del 2006). In particolare, la giurisprudenza costituzionale ha ritenuto principi fondamentali in materia di tutela della salute i criteri di contingentamento delle sedi farmaceutiche e del concorso per la loro assegnazione (sentenze n. 231 del 2012, n. 150 del 2011, n. 295 del 2009, n. 87 del 2006, n. 352 del 1992, n. 177 del 1988), nonché le norme in materia di illeciti amministrativi relativi alla tutela della salute (sentenza n. 361 del 2003). La sentenza n. 132 del 2013 ha ribadito che devono essere considerati principi fondamentali la determinazione del livello di governo competente alla individuazione e localizzazione delle sedi farmaceutiche, la individuazione dei requisiti di partecipazione ai concorsi per l'assegnazione delle sedi, la definizione delle fattispecie illecite e delle relative sanzioni nel commercio dei farmaci. Questi criteri sono finalizzati ad assicurare un'adeguata distribuzione dell'assistenza farmaceutica sull'intero territorio nazionale, garantendo, al contempo, che sia mantenuto elevato il livello di qualità dei servizi e che non vi siano aree prive della relativa copertura.

Le disposizioni dell'articolo 32-*ter* del disegno di legge in esame, prevedono invece interventi a tutela dei consumatori, materia riconducibile, secondo unanime dottrina e giurisprudenza, alla materia

« ordinamento civile », ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione. L'articolo 32-*quater* che prevede l'introduzione dei velocipedi tra i mezzi per i quali è prevista la possibilità di effettuare servizi di noleggio con conducente, reca disposizioni in tema di codice della strada, riconducibili, sulla base della giurisprudenza costituzionale (sentenze n. 428 del 2004 e n. 9 del 2009), alla competenza esclusiva dello Stato rispettivamente in materia di « ordine pubblico e sicurezza », ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.10.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Martedì 15 settembre 2015.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.10 alle 14.20.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 15 settembre 2015. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.

La seduta comincia alle 14.25.

Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare.

Testo unificato C. 698 Grassi ed abb.

(Parere alla XII Commissione)

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Marilena FABBRI (PD), *relatrice*, osserva che il testo unificato in oggetto, recante disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare, è stato elaborato dalla Commissione XII al termine di un *iter* di esame lungo e complesso che ha avuto ad oggetto diverse proposte di legge di iniziativa parlamentare. In proposito, occorre evidenziare che, nell'ambito dell'esame in sede referente nella XII Commissione, presso il Comitato ristretto appositamente costituito, è stato elaborato un testo unificato, assunto come testo base nella seduta del 18 marzo 2015, sul quale poi si è svolta una lunga fase di esame delle proposte di modifica, conclusasi nella seduta del 29 luglio 2015.

Il testo risultante dall'esame degli emendamenti – composto da 10 articoli – sul quale il Comitato è chiamato ad esprimere un parere alla Commissione XII, si propone, dunque, di disciplinare misure di assistenza, cura e protezione in favore delle persone con disabilità grave – non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità – prive di sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di sostenere le responsabilità della loro assistenza.

La proposta normativa in esame deve essere inquadrata nel contesto normativo riferibile ai diritti delle persone con disabilità, in attuazione dei principi stabiliti dalla Costituzione, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità. Inoltre, nel rispetto delle competenze in tema di assistenza assegnate dalla Riforma del Titolo V ai diversi livelli di governo, il provvedimento si limita a delineare il quadro di obiettivi da raggiungere in maniera uniforme sul territorio nazionale che sarà poi diversamente declinato nelle varie realtà regionali.

Soffermandosi più dettagliatamente sul contenuto del provvedimento, fa presente che l'articolo 1 individua le finalità della legge che, in linea generale, come già detto, in attuazione dei principi costituzionali, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, è diretta a favorire il benessere, l'inclusione e l'autonomia delle persone con disabilità. Le misure prevedono la progressiva presa in carico della persona disabile durante l'esistenza in vita dei genitori e rafforzano quanto già previsto in tema di progetti individuali per le persone disabili. Restano comunque salvi i livelli essenziali di assistenza e gli altri benefici previsti dalla legislazione vigente in favore delle persone disabili. La legge agevola anche le erogazioni di soggetti privati e la costituzione di *trust* in favore dei disabili.

Si rileva, al riguardo, l'opportunità, al citato articolo 1, comma 1, di inserire uno specifico richiamo alla lettera *a*) del comma 1, dell'articolo 19 della predetta Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata dall'Italia con legge 3 marzo 2009, n. 18, volta a favorire il benessere, l'inclusione e l'autonomia delle persone con disabilità.

L'articolo 2 disciplina le modalità di definizione dei livelli essenziali delle prestazioni nel campo sociale da garantire su tutto il territorio nazionale ai soggetti di cui all'articolo 1, ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera *m*) della Costituzione. Tale definizione avviene nell'ambito del procedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 68 del 2011 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario) che ha rimesso alla legge statale la determinazione dei livelli essenziali di assistenza da garantire sul territorio nazionale nelle materie diverse dalla sanità, prendendo a riferimento macroaree di intervento, stabilendo per ciascuna macroarea i costi e i fabbisogni *standard*

nonché le metodologie di monitoraggio e di valutazione dell'efficienza e dell'appropriatezza dei servizi offerti. Viene comunque stabilito che nelle more del completamento del procedimento di cui al citato articolo 13 con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, vengano definiti gli obiettivi di servizio da erogare ai soggetti di cui all'articolo 1 nei limiti delle risorse disponibili a valere sul Fondo di cui all'articolo 3.

Fa presente, quindi, che l'articolo 3, per le finalità di cui agli articoli 1 e 2, istituisce presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave e disabili prive del sostegno familiare. L'accesso alle misure di assistenza, cura e protezione del Fondo è subordinata alla presenza di requisiti da individuare con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, di concerto con quello dell'economia, previa intesa in sede di Conferenza unificata. Le regioni definiscono i criteri per l'erogazione dei finanziamenti, la verifica dell'attuazione dell'attività svolte e le ipotesi di revoca dei finanziamenti medesimi.

Ai sensi dell'articolo 4 il Fondo è destinato all'attuazione degli obiettivi di servizio di cui all'articolo 2, comma 2, e, in particolare, a realizzare programmi ed interventi innovativi di residenzialità diretti alla creazione di soluzioni alloggiative di tipo familiare o di analoghe strutture residenziali previste dalle leggi regionali, nonché a sviluppare programmi di apprendimento, di recupero di capacità e di nuove competenze necessarie alla gestione della vita quotidiana da parte dei soggetti di cui all'articolo 1. Al finanziamento dei programmi e degli interventi citati possono concorrere le regioni, gli enti locali, gli organismi del terzo settore nonché altri soggetti di diritto privato.

L'articolo 4-bis, inserito durante l'esame in Commissione, disciplina la de-

traibilità delle spese sostenute per le polizze assicurative finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave, con l'incremento da 530 a 750 della detraibilità dei premi per assicurazioni versati per rischi di morte.

Dopo aver rilevato che nel corso dell'esame in Commissione è stato soppresso l'articolo 5 relativo alle disposizioni fiscali, fa presente che l'articolo 6 disciplina le agevolazioni a vantaggio dei *trust* istituiti in favore delle persone con disabilità grave accertata, prevedendo che i trasferimenti di beni e di diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e sulla costituzione di vincoli di destinazione siano esenti dall'imposta di successione e donazione purché il *trust* persegua come finalità esclusiva la cura e l'assistenza della persona disabile in cui favore sono istituiti. L'esenzione è ammessa se il *trust* soddisfa, congiuntamente, una serie di condizioni, relative, tra l'altro, alla forma dell'atto, alla necessità che l'esclusivo beneficiario sia la persona con disabilità e che il termine finale di durata del *trust* coincida con la morte della persona con disabilità grave. Ai trasferimenti di beni e di diritti in favore dei *trust* si applicano invece in misura fissa le imposte di registro, ipotecarie e catastali, mentre gli atti posti in essere o richiesti dal *trust* sono esenti dall'imposta di bollo. I comuni possono applicare agli immobili e ai diritti reali immobiliari conferiti nei *trust* sopra descritti aliquote ridotte, franchigie o esenzioni ai fini dell'imposta municipale sugli immobili. La disciplina di favore relativa al terzo settore viene inoltre utilizzata per innalzare i parametri relativi alla deducibilità delle erogazioni liberali, delle donazioni e degli altri atti a titolo gratuito effettuati dai privati nei confronti dei *trust*, che vengono dichiarati deducibili dal reddito complessivo del soggetto erogatore nel limite del 20 per cento del reddito imponibile e nella misura massima di 100.000 euro. Le modalità di attuazione degli interventi di agevolazione in favore dei *trust* dovranno essere precisate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi, di concerto con il

Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge. Il citato decreto individua i requisiti organizzativi e patrimoniali per l'iscrizione al registro.

Osserva, quindi, che gli articoli 7 e 8 prevedono infine, rispettivamente, campagne informative a cura della Presidenza del Consiglio dei ministri per diffondere la conoscenza delle disposizioni di cui al Testo unico e la trasmissione annuale, da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni in materia di assistenza ai disabili gravi privi di sostegno familiare.

Segnala, infine, che gli articoli 9 e 10 dispongono, rispettivamente, sulla copertura finanziaria e sull'entrata in vigore del provvedimento.

Per quanto riguarda il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, fa notare che esse appaiono pertanto riconducibili sia alla competenza legislativa esclusiva dello Stato « determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione sia alla competenza legislativa residuale delle Regioni « politiche sociali » ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole con due osservazioni (*vedi allegato*).

In particolare, rileva che, all'articolo 3, comma 2, è prevista l'intesa in sede di Conferenza unificata per la determinazione dei requisiti di accesso al Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave e per la ripartizione annuale del Fondo. Diversamente, all'articolo 2, comma 2 – che, nelle more del completamento del procedimento di definizione dei livelli essenziali delle prestazioni, rimette ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, gli obiettivi di servizio da erogare alle persone con disabilità grave prive di

sostegno familiare, nei limiti delle risorse disponibili del Fondo – si prevede il parere della Conferenza unificata. Con riferimento all'articolo 2, comma 2, si segnala, dunque, l'opportunità di valutare l'esigenza di prevedere l'intesa della Conferenza unificata, anziché – come attualmente previsto nel testo – il parere della Conferenza, tenuto conto del fatto che la materia investe profili di competenza legislativa delle regioni nella materia di « politiche sociali » ed in ossequio al principio costituzionale di leale collaborazione, più volte richiamato dalla giurisprudenza costituzionale, nonché in considerazione della disciplina generale dettata dall'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo n. 68 del 2011, recante disposizioni in materia di livelli essenziali delle prestazioni e obiettivi di servizio.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere della relatrice.

Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale e coordinamento della protezione civile.

Emendamenti C. 2607-A Braga ed abb.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Marilena FABBRI (PD), *relatrice*, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili critici per

quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere della relatrice.

Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi e per un maggiore contrasto del fenomeno corruttivo, oltre che all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena.

Emendamenti C. 2798-A Governo ed abb.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Alessandro NACCARATO, *presidente e relatore*, rileva che gli emendamenti 7. 600, 7.601, 11,600 e l'articolo aggiuntivo 11.0600 della Commissione, nonché gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 2 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

La seduta termina alle 14.35.

ALLEGATO

Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare (Testo unificato C. 698 Grassi ed abb.)

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 698 Grassi ed abb., recante « Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare »;

osservato che il testo in oggetto prevede misure di assistenza in favore dei disabili gravi privi del sostegno familiare, mediante l'istituzione di un apposito Fondo presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e prescrivendo altresì la definizione di livelli essenziali di assistenza sociale in favore dei soggetti indicati;

rilevato che, relativamente al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, esse appaiono riconducibili alla materia « determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale di competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione nonché alla materia « politiche sociali » di competenza legislativa esclusiva delle Regioni ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione;

rilevata, altresì, l'opportunità, all'articolo 1, comma 1, di inserire uno specifico richiamo alla lettera *a*) del comma 1, dell'articolo 19 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata dall'Italia con legge 3

marzo 2009, n. 18, volta a favorire il benessere, l'inclusione e l'autonomia delle persone con disabilità;

evidenziato che l'articolo 2, comma 2, nelle more del completamento del procedimento di definizione dei livelli essenziali delle prestazioni, si limita a prevedere il parere della Conferenza unificata anziché l'intesa per la definizione degli obiettivi di servizio da erogare alle persone con disabilità grave prive di sostegno familiare, nei limiti delle risorse disponibili del Fondo, incidendo su una materia che investe profili di competenza legislativa delle regioni nella materia di « politiche sociali »;

sottolineato, altresì, che la previsione dell'intesa della Conferenza unificata sarebbe opportuna in ossequio al principio costituzionale di leale collaborazione, più volte richiamato dalla giurisprudenza costituzionale, nonché in considerazione della disciplina generale dettata dall'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo n. 68 del 2011, recante disposizioni in materia di livelli essenziali delle prestazioni e obiettivi di servizio,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, valuti la Commissione di merito l'opportunità di inserire uno specifico richiamo alla lettera *a*) del comma 1, dell'articolo 19 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità fatta a

New York il 13 dicembre 2006 e ratificata dall'Italia con legge 3 marzo 2009, n. 18, volta a favorire il benessere, l'inclusione e l'autonomia delle persone con disabilità;

b) all'articolo 2, comma 2, del testo unificato valuti la Commissione di merito l'esigenza di prevedere l'intesa della Conferenza unificata alla luce delle considerazioni svolte in premessa.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi nonché all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena. Esame emendamenti C. 2798/A 60

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di contrasto e repressione dei crimini di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra e modifica all'articolo 414 del codice penale. C. 2874, approvata dal Senato (*Seguito dell'esame e rinvio*) 60

SEDE REFERENTE:

Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, sul diritto alla continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affido familiare. C. 2957 approvata dal Senato, C. 2040 Santerini, C. 350 Pes, C. 3019 Marzano e C. 910 Elvira Savino (*Seguito dell'esame e rinvio*) 61

ALLEGATO (*Emendamenti*) 63

COMITATO DEI NOVE

Martedì 15 settembre 2015.

Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi nonché all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena.

Esame emendamenti C. 2798/A.

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 13.30 alle 13.50.

SEDE REFERENTE

Martedì 15 settembre 2015. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il viceministro della giustizia Enrico Costa.

La seduta comincia alle 13.55.

Disposizioni in materia di contrasto e repressione dei crimini di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra e modifica all'articolo 414 del codice penale.

C. 2874, approvata dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 16 aprile 2015.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire dichiara chiuso l'esame preliminare ed avverte che il termine di presentazione degli emendamenti al provvedimento in esame è fissato alle ore 19 di giovedì 1° ottobre prossimo. Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.

SEDE REFERENTE

Martedì 15 settembre 2015. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il viceministro della giustizia Enrico Costa.

La seduta comincia alle 14.15.

Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, sul diritto alla continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affido familiare.

C. 2957 approvata dal Senato, C. 2040 Santerini, C. 350 Pes, C. 3019 Marzano e C. 910 Elvira Savino.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 18 giugno 2015.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che sono state presentate al provvedimento in titolo circa trenta proposte emendative (*vedi allegato*), il cui esame dovrà concludersi, onde consentire la trasmissione del testo modificato alle competenti Commissioni per l'espressione del relativo parere, entro martedì 22 settembre prossimo.

Alfonso BONAFEDE (M5S), nel rammentare che i parlamentari del Movimento Cinque Stelle, già nel corso dell'esame svoltosi al Senato, hanno ampiamente dimostrato uno spirito costruttivo e collaborativo sulle tematiche oggetto della proposta di legge in discussione, invita a valutare con attenzione l'emendamento a sua firma 1.11, nel quale si fa riferimento alla necessità di esperire un idoneo e comprovato tentativo di reinserimento dei minori in affidamento nella famiglia di origine. Al riguardo, richiama la nota vicenda relativa alla cooperativa « Il Forteto », sulla quale si è recentemente pronunciata l'autorità giudiziaria.

Michela MARZANO (PD), pur concordando con il collega Bonafede, osserva che la *ratio* del provvedimento è quella di salvaguardare il diritto alla continuità affettiva dei minori già dichiarati adottabili, onde evitare loro il trauma di una « doppia separazione », sia dalla famiglia di origine, sia da quella affidataria. Nell'illustrare, inoltre, le proposte emendative a sua firma, rileva come le stesse siano dirette ad evitare ingiuste discriminazioni ai danni delle coppie non sposate e dei *single*. Osserva, infatti, come la proposta di legge in discussione rechi disposizioni volte a salvaguardare unicamente la continuità delle relazioni socio-affettive consolidate tra il minore e la famiglia affidataria, senza ricomprendervi i *single* e le coppie non sposate.

Alfonso BONAFEDE (M5S), nel rammentare che l'adozione da parte dei *single* è prevista dalla vigente legislazione soltanto in casi particolari, rileva l'inopportunità di ampliare, in questa sede, l'oggetto della discussione, dal momento che ciò potrebbe mettere a rischio l'approvazione del provvedimento.

Michela MARZANO (PD) ribadisce come le proposte emendative a sua firma non siano dirette a modificare il generale quadro normativo in materia di adozioni, bensì ad evitare discriminazioni ai danni di minori affidati a *single* o a coppie non sposate.

Donatella FERRANTI, *presidente*, richiamando l'audizione del Professor Cesare Massimo Bianca, svoltasi il 10 giugno scorso, osserva che la problematica testé evidenziata dal collega Bonafede è sovente determinata da un inadeguato funzionamento dei servizi sociali. Rileva, quindi, l'opportunità che la Commissione avvii sul tema un'approfondita attività conoscitiva, ferma restando la possibilità che venga presentato, nel corso dell'esame in Assemblea, uno specifico ordine del giorno.

Alfonso BONAFEDE (M5S) rileva che la proposta emendativa a sua firma 1.11 ha lo scopo di porre all'attenzione del legislatore una delicata problematica, che certamente merita un'approfondita e adeguata riflessione.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

ALLEGATO

Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, sul diritto alla continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affidamento familiare. C. 2957 approvata dal Senato, C. 2040 Santerini, C. 350 Pes, C. 3019 Marzano e C. 910 Elvira Savino.

EMENDAMENTI

ART. 1.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 3 comma 3 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, dopo la parola: « privati » sono aggiunte le seguenti parole: « in sinergia ed accordo col servizio socio-sanitario territorialmente competente con comprovate motivazioni, ».

1. 1. Turco, Artini, Baldassarre, Barbanti, Bechis, Mucci, Prodani, Rizzetto, Segoni.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 3 comma 3 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, dopo la parola: « esercizio » sono aggiunte le seguenti parole: « a tutela del minore ».

1. 2. Turco, Artini, Baldassarre, Barbanti, Bechis, Mucci, Prodani, Rizzetto, Segoni.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 4 comma 3 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, al secondo periodo la parola: « sociale » è sostituita dalle seguenti: « socio-sanitario ».

1. 3. Turco, Artini, Baldassarre, Barbanti, Bechis, Mucci, Prodani, Rizzetto, Segoni.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 4 comma 3 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, al terzo periodo la parola: « sociale » è sostituita dalle seguenti: « socio-sanitario ».

1. 4. Turco, Artini, Baldassarre, Barbanti, Bechis, Mucci, Prodani, Rizzetto, Segoni.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 4 comma 3, della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, al terzo periodo, la parola: « semestrale » è sostituita dalla seguente: « trimestrale ».

1. 5. Turco, Artini, Baldassarre, Barbanti, Bechis, Mucci, Prodani, Rizzetto, Segoni.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 4 comma 3 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, dopo la parola: « provenienza » sono aggiunte in fine le seguenti: « o per la risoluzione del programma stesso ».

1. 6. Turco, Artini, Baldassarre, Barbanti, Bechis, Mucci, Prodani, Rizzetto, Segoni.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 4 comma 4, della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, al secondo periodo, dopo la

parola: « minorenni » sono aggiunte in fine le seguenti: « sentiti la famiglia d'origine, il servizio socio-sanitario, la famiglia affidataria, nonché il minore stesso, che abbia compiuto gli anni dodici o anche di età inferiore se capace di discernimento, ».

- 1. 7.** Turco, Artini, Baldassarre, Barbanti, Bechis, Mucci, Prodani, Rizzetto, Segoni.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 4 della legge 4 maggio 1983, n. 184 e successive modificazioni, al comma 4, aggiungere, in fine: « Il periodo di durata dell'affidamento non può comunque essere superiore a trentasei mesi. »

- 1. 8.** Brambilla.

Al comma 1, sostituire il capoverso « 5-bis » con il seguente:

Qualora, dopo un prolungato periodo di affidamento, il minore dichiarato adottabile risulti unito alla famiglia o alla persona single cui è stato affidato da un rapporto stabile e duraturo e da un legame affettivo significativo, la famiglia o la persona single cui il minore è stato affidato sono valutati preferenzialmente ai fini adottivi.

- 1. 9.** Marzano.

Al comma 1, capoverso « 5-bis » sostituire le parole: durante un prolungato periodo di affidamento con le seguenti: durante un periodo di affidamento compreso tra i diciotto e i trentasei mesi.

- 1. 10.** Brambilla.

Al comma 1, capoverso « 5-bis », dopo la parola: affidamento, inserire le seguenti: nel quale sia stato esperito, con esito negativo, un idoneo e comprovato tentativo di reinserimento del minore nella propria famiglia di origine.

- 1. 11.** Bonafede, Agostinelli.

Al comma 1, capoverso « 5-bis », sostituire le parole: ai sensi delle disposizioni del capo II del titolo II e qualora, sussistendo i requisiti previsti dall'articolo 6, la famiglia affidataria chieda con le seguenti: e qualora la famiglia o la persona single cui il minore è stato affidato chiedano.

Conseguentemente, sostituire all'ultima riga del medesimo capoverso le parole: la famiglia affidataria con le seguenti: la famiglia o la persona single cui il minore è stato affidato.

- 1. 12.** Marzano.

Al comma 1, capoverso « 5-bis », sostituire le parole: ai sensi delle disposizioni del capo II del titolo II e qualora, sussistendo i requisiti previsti dall'articolo 6 con le seguenti: e qualora.

- 1. 13.** Marzano.

Al comma 1, capoverso « 5-bis », eliminare le parole: sussistendo i requisiti previsti dall'articolo 6.

- * **1. 14.** Marzano.

Al comma 1, capoverso « 5-bis », sopprimere le parole: sussistendo i requisiti previsti dall'articolo 6.

- * **1. 15.** Gebhard, Garavini, Plangger, Fregolent, Schullian.

Al comma 1, capoverso « 5-bis », sopprimere le parole: sussistendo i requisiti previsti dall'articolo 6.

- * **1. 16.** Nicchi, Sannicandro, Daniele Farina.

All'articolo 1, comma 1, capoverso « 5-bis », dopo le parole: dell'articolo 6 inserire le seguenti: ad esclusione del comma 3.

- 1. 17.** Prestigiacomo, D'Alessandro.

Al comma 1, capoverso comma « 5-bis », dopo le parole: nel decidere sull'adozione, tiene conto sono inserite le seguenti: , nell'esclusivo interesse del minore,.

- 1. 18.** Iori.

Al comma 1 sostituire il capoverso « 5-ter » con il seguente: Qualora il minore, dopo un prolungato periodo di affidamento, faccia ritorno nella famiglia d'origine o sia adottato da un'altra famiglia, è comunque tutelata, se corrispondente all'interesse del minore, la continuità delle relazioni affettive con la famiglia o le persone single affidatarie.

1. 19. Marzano.

Al comma 1, capoverso « 5-ter », sostituire le parole: a seguito di *con la seguente:* durante.

1. 20. Daniele Farina, Sannicandro, Nicchi.

Al comma 1, dopo il capoverso comma 5-ter, è inserito il seguente:

5-ter 1. Tale continuità, finalizzata ad allargare le relazioni affettive del minore, è garantita tramite contatti telefonici ed incontri con la precedente famiglia affidataria, nel rispetto degli impegni educativi del minore e delle esigenze organizzative della famiglia presso la quale vive.

1. 21. Iori.

Al comma 1, sostituire il capoverso 5-quater, con il seguente:

5-quater. Il giudice, ai fini delle decisioni di cui ai commi 5-bis e 5-ter, tiene conto anche delle valutazioni documentate dei servizi sociali, ascoltato il minore, secondo quanto stabilito dall'articolo 12 della Convenzione sui diritti del fanciullo delle Nazioni Unite del 20 novembre 1989, ratificata con Legge n. 176 del 27 maggio 1991 e dall'articolo 3 della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996, ratificata con Legge n. 77 del marzo 2003.

1. 22. Santerini, Piepoli.

Al comma 1, capoverso « 5-quatern, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , con l'ausilio di esperti in psicologia dell'infanzia e dell'adolescenza.

1. 23. Brambilla.

ART. 2.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 2.

1. All'articolo 5, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: Il minore e l'eventuale famiglia affidataria sono, a pena di nullità, parti nei procedimenti civili in materia di responsabilità genitoriale, di affidamento e di adottabilità relativi al minore affidato.

2. 1. Santerini, Piepoli.

Al comma 1 sostituire le parole: o l'eventuale famiglia collocataria devono con le parole: deve.

2. 2. Marzano.

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: o con la seguente: e.

2. 3. Santerini, Piepoli.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

ART. 2-bis.

All'articolo 6, comma 3, della legge 4 maggio 1983, n. 184 sostituire la parola: quarantacinque *con la seguente:* cinquanta.

2. 01. Sannicandro, Nicchi, Daniele Farina.

Al comma 1, capoverso « 1-bis » sostituire le parole: di prolungato periodo di

affidamento *con le seguenti*: di periodo di affidamento compreso tra i diciotto e i trentasei mesi.

3. 1. Brambilla.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

All'articolo 44 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera *a)* è inserita la seguente: *a-bis)* dalla famiglia o dalla persona single cui il minore è stato

affidato e con cui si è creato un solido e duraturo rapporto effettivo maturato nel corso dell'affidamento;

b) al comma 3, dopo le parole: « lettera *a)* » è inserita la seguente: *a-bis)*.

4. 1. Marzano.

Al comma 1, sostituire le parole: anche maturato nell'ambito di un prolungato periodo di affidamento con le seguenti: o maturato nell'ambito di un periodo di affidamento compreso tra i diciotto e i trentasei mesi.

4. 2. Brambilla.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	67
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 15 settembre 2015.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
13.45 alle 14.15.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale e coordinamento della protezione civile. C. 2607 e abb.-A (Parere all'Assemblea) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti</i>)	68
Legge annuale per il mercato e la concorrenza. Nuovo testo C. 3012 Governo (Parere alle Commissioni VI e X) (<i>Esame e rinvio</i>)	72
ALLEGATO (<i>Documentazione depositata dal rappresentante del Governo</i>)	88

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante Revisione del sistema sanzionatorio. Atto n. 183-bis (Rilievi alle Commissioni II e VI) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	78
Schema di decreto legislativo recante Misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario. Atto n. 184-bis (Rilievi alle Commissioni II e VI) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	80
Schema di decreto legislativo recante Misure per la revisione della disciplina dell'organizzazione delle Agenzie fiscali. Atto n. 181-bis (Rilievi alla VI Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i>) .	82
Schema di decreto legislativo recante norme in materia di stima e monitoraggio dell'evasione fiscale e in materia di monitoraggio e riordino delle disposizioni in materia di erosione fiscale. Atto n. 182-bis (Rilievi alla VI Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i>)	83
Schema di decreto legislativo recante Misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione. Atto n. 185-bis (Rilievi alla VI Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	84

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi nonché all'ordinamento penitenziario per l'effettività. C. 2798-A (Parere all'Assemblea) (<i>Parere su emendamenti</i>)	85
Sui lavori della Commissione	87
AVVERTENZA	87

SEDE CONSULTIVA

Martedì 15 settembre 2015. — Presidenza del vicepresidente Edoardo FANUCCI. — Interviene il Viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando.

La seduta comincia alle 13.55.

Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale e coordinamento della protezione civile.

C. 2607 e abb.-A.

(Parere all'Assemblea).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 9 settembre 2015.

Edoardo FANUCCI, *presidente*, ricorda che, nella precedente seduta, il relatore aveva chiesto al rappresentante del Governo alcuni chiarimenti in relazione al provvedimento in esame.

Il Viceministro Enrico MORANDO, in relazione alle osservazioni formulate dal relatore nella precedente seduta, ritiene che, per assicurare l'effettivo rispetto della clausola di neutralità finanziaria di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *i*), del provvedimento, sia necessario integrare le disposizioni relative alla procedura di adozione dei decreti attuativi, di cui all'articolo 1, comma 5, prevedendo, da un lato, che gli schemi di decreto legislativo debbano essere corredati di relazione tecnica, che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi, dall'altro, che gli stessi debbano essere trasmessi per il parere alle Commissioni parlamentari competenti anche per i profili finanziari.

Ritiene altresì necessario prevedere che, qualora uno o più decreti attuativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità pubblica, i decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri debbano essere emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

Marco MARCHETTI (PD), *relatore*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il progetto di legge C. 2607 e abb.-A, recante Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale e coordinamento della protezione civile;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

al fine di assicurare l'effettivo rispetto della clausola di neutralità finanziaria di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *i*), appare necessario integrare le disposizioni relative alla procedura di adozione dei decreti attuativi, di cui all'articolo 1, comma 5, prevedendo, da un lato, che gli schemi di decreto legislativo debbano essere corredati di relazione tecnica, che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi, dall'altro, che gli stessi debbano essere trasmessi per il parere alle Commissioni parlamentari competenti anche per i profili finanziari;

appare altresì necessario prevedere che, qualora uno o più decreti attuativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità pubblica, i decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri debbano essere emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

Al comma 5 dell'articolo 1 sostituire le parole da: dei pareri del Consiglio di Stato fino alla fine del comma con le seguenti: del parere del Consiglio di Stato, che è reso nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di ciascun decreto legislativo è successivamente trasmesso, corredato di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria del medesimo ovvero dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, alle

Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato.

Conseguentemente dopo il comma 5 aggiungere il seguente: 5-bis. Dall'attuazione delle deleghe recate dalla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti attuativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie ».

Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Marco MARCHETTI (PD), *relatore*, segnala che l'Assemblea ha trasmesso in data odierna il fascicolo n. 1 degli emendamenti.

Al riguardo, con riferimento alle proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea, segnala l'emendamento Grimoldi 1.210, il quale delinea una procedura per l'adozione dei decreti attuativi che risulta in contrasto con la condizione formulata, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, dalla Commissione bilancio nel parere sul testo del provvedimento testé approvato.

Con riferimento alle proposte emendative per le quali appare opportuno acquisire l'avviso del Governo, segnala le seguenti:

Terzoni 1.9, che prevede, tra l'altro, l'individuazione, ad opera dei decreti at-

tuativi, di ulteriori nuove strutture operative che concorrono alle finalità di protezione civile. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa, dal momento che la stessa pone vincoli sostanzialmente precettivi a carico dei decreti attuativi della delega che potrebbero compromettere l'effettività della clausola di neutralità finanziaria di cui al comma 2, lettera *i*);

Terzoni 1.74, che prevede un sistema di coordinamento tecnico-operativo tra le sale operative della protezione civile e le sale operative del Numero Unico Europeo dell'Emergenza (NUE) 112. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa, dal momento che la stessa pone vincoli sostanzialmente precettivi a carico dei decreti attuativi della delega che potrebbero compromettere l'effettività della clausola di neutralità finanziaria di cui al comma 2, lettera *i*);

Zaratti 1.58, che prevede, tra l'altro, l'esenzione fiscale dei fondi derivanti da donazioni private e dalla raccolta pubblica di denaro. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa, dal momento che la stessa pone vincoli sostanzialmente precettivi a carico dei decreti attuativi della delega che potrebbero compromettere l'effettività della clausola di neutralità finanziaria di cui al comma 2, lettera *i*);

Terzoni 1.107, la quale sostituisce integralmente la clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 2, lettera *i*), prevedendo in luogo di essa la predisposizione di adeguate coperture finanziarie anche nel caso di eventuale superamento dei limiti del patto di stabilità interno da parte degli enti territoriali che necessitano di investimenti per adeguarsi al riassetto normativo del sistema di protezione civile. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dalla pro-

posta emendativa, dal momento che la stessa, da un lato, sopprime la clausola di neutralità finanziaria, dall'altro, appare suscettibile di determinare l'insorgenza di oneri *ex ante*, ovvero sin da un momento precedente l'emanazione dei decreti attuativi;

Grimoldi 1.106, che interviene sulla clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 2, lettera *i*), precisando che le somme destinate dagli enti territoriali a funzioni di protezione civile non sono considerate tra le spese finali rilevanti ai fini del rispetto del patto di stabilità interno. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa, dal momento che la stessa, nel modificare il contenuto della clausola di neutralità finanziaria, potrebbe determinare oneri conseguenti ad una deroga alla disciplina del patto di stabilità interno;

Grimoldi 1.175, che prevede lo stanziamento da parte della legge di stabilità di dotazioni minime dei fondi. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa, dal momento che la stessa pone vincoli sostanzialmente precettivi a carico dei decreti attuativi della delega che potrebbero compromettere l'effettività della clausola di neutralità finanziaria di cui al comma 2, lettera *i*);

Zaratti 1.186 e Terzoni 1.187, le quali escludono dal patto di stabilità interno determinate spese per i comuni colpiti da eventi calamitosi. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa, dal momento che la stessa pone vincoli sostanzialmente precettivi a carico dei decreti attuativi della delega che potrebbero compromettere l'effettività della clausola di neutralità finanziaria di cui al comma 2, lettera *i*).

Evidenzia infine che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano

presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, ciò in particolare alla luce della condizione formulata, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, dalla Commissione bilancio nel parere sul testo del provvedimento testé approvato, che è volta ad introdurre una specifica disposizione secondo cui, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità pubblica, qualora uno o più decreti attuativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

Il Viceministro Enrico MORANDO esprime parere contrario su tutte le proposte emendative segnalate dal relatore, specificando, in particolare, che per l'emendamento Terzoni 1.74 il parere è contrario in quanto sarebbe necessaria la predisposizione di una relazione tecnica che escluda il manifestarsi di eventuali nuovi o maggiori oneri. Esprime, inoltre, nulla osta sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea.

Marco MARCHETTI (PD), *relatore*, propone quindi di esprimere parere contrario sugli emendamenti 1.9, 1.58, 1.74, 1.106, 1.107, 1.175, 1.186, 1.187 e 1.210, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, nonché di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative trasmesse dall'Assemblea.

Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Legge annuale per il mercato e la concorrenza.**Nuovo testo C. 3012 Governo.**

(Parere alle Commissioni VI e X).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Edoardo FANUCCI, *presidente e relatore*, fa presente che il disegno di legge C. 3012 (« Legge annuale per il mercato e la concorrenza ») reca norme per la rimozione degli ostacoli regolatori all'apertura dei mercati, per la promozione della concorrenza e per la tutela dei consumatori. Le norme riguardano i settori delle assicurazioni e dei fondi pensione (articoli da 2 a 15), delle comunicazioni (articoli 16 e 17), dei servizi postali (articolo 18), dell'energia (articoli da 19 a 22), dei servizi bancari (articoli da 23 a 25), dei servizi professionali (articoli da 26 a 31) e dei servizi sanitari (articolo 32).

Sotto il profilo procedurale, ricorda che il provvedimento in esame è stato inserito tra i collegati alla manovra di finanza pubblica con la risoluzione di approvazione del DEF 2015.

Fa presente inoltre che il testo iniziale del disegno di legge è corredato di relazione tecnica e che nel corso dell'esame in sede referente le Commissioni di merito (Finanze e Attività produttive) hanno approvato modifiche e integrazioni al testo, che non risultano corredate di relazione tecnica.

Esaminando le norme considerate dalla relazione tecnica, nonché le altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario, evidenzia quanto segue.

In merito all'articolo 1, che definisce le finalità del provvedimento, non ha nulla da osservare per i profili di carattere finanziario.

In merito agli articoli da 2 a 12, che prevedono norme in materia di assicurazioni private, con riferimento all'esenzione dei certificati di stato di famiglia dall'imposta di bollo, introdotta all'articolo 5 nel corso dell'esame in sede referente, ritiene che andrebbe acquisita conferma circa la

congruità del relativo onere, in relazione ai dati e agli elementi posti alla base della quantificazione del medesimo, con particolare riferimento alla potenziale platea dei beneficiari. Andrebbe inoltre verificata la quantificazione per il primo anno (2015), tenendo conto della decorrenza dell'onere in rapporto alla presumibile entrata in vigore del provvedimento in esame.

Per quanto attiene all'accertamento della violazione dell'obbligo di assicurazione della responsabilità civile verso terzi, che in base alle modifiche introdotte in sede referente all'articolo 9 può avvenire mediante dispositivi gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale, ritiene che andrebbe acquisita conferma che detta gestione possa effettivamente aver luogo da parte dei soggetti interessati nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Non ha ulteriori osservazioni da formulare in merito ai profili di quantificazione, stante il carattere ordinamentale delle norme in esame.

In merito ai profili di copertura finanziaria, osserva che l'articolo 5, comma 1-bis, dispone che alla copertura degli oneri derivanti dalla esenzione dall'imposta di bollo delle certificazioni dello stato di famiglia rilasciate per le finalità previste dal comma 1 del medesimo articolo 5 in materia di assegnazione delle classi di merito – che il testo del provvedimento « quantifica » in euro 500 mila a decorrere dal 2015 – si provvede mediante riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nel programma « Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio » della missione « Politiche economico-finanziarie e di bilancio » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Al riguardo, segnala preliminarmente la necessità di correggere la denominazione del programma di spesa del quale è previsto l'utilizzo, che nella dizione proposta non trova alcun riscontro tra i programmi di spesa del bilancio dello

Stato e che sembrerebbe piuttosto doversi intendere come riferito al programma « Analisi e programmazione economico-finanziaria » del medesimo stato di previsione.

Ciò posto, segnala che, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 196 del 2009, la copertura finanziaria delle leggi che comportino nuovi o maggiori oneri deve avvenire esclusivamente attraverso una delle modalità indicate dalla medesima disposizione, tra le quali non figura la riduzione dei programmi di spesa, ma la riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa. Pertanto, considerato che le autorizzazioni di spesa da cui attingere ai fini di copertura sono contenute tra le spese rimodulabili di ciascun programma, andrebbe individuata, nell'ambito del programma, la specifica autorizzazione di spesa a cui si intende fare riferimento. Nel caso in esame, inoltre, essendo l'onere oggetto di copertura un onere di parte corrente, l'autorizzazione di spesa da ridurre dovrebbe essere individuata nell'ambito delle spese di parte corrente contenute nel programma stesso. Al riguardo evidenzia che il citato programma reca nella parte corrente solo due autorizzazioni legislative, cioè l'articolo 1, comma 43, della legge n. 549 del 1995 (capitolo 1613), che prevede contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, per un ammontare pari a 12.430 euro per il 2015, 11.639 per il 2016 e 12.814 per il 2017, e l'articolo 1, comma 527, della legge n. 296 del 2006 (capitolo 1610), in materia di fondo per nuove assunzioni di personale amministrativo presso l'istituto agronomico d'oltremare, che reca uno stanziamento pari a 93.670 euro a decorrere dal 2015. L'ammontare dei citati stanziamenti sembrerebbe pertanto insufficiente a far fronte ai nuovi o maggiori oneri recati dalla disposizione in esame, pari a 500 mila euro annui. Sul punto considera pertanto necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo.

Ritiene inoltre opportuno che il Governo chiarisca la natura degli oneri da sostenere, i quali, a prescindere dal tenore

letterale della disposizione, sembrerebbero piuttosto doversi configurare quali oneri « valutati ».

Andrebbe, infine, integrata la disposizione in commento prevedendo il carattere annuale degli oneri da sostenere a decorrere dal 2015.

Riguardo all'articolo 13, che prevede interventi di coordinamento in materia assicurativa, in ordine al finanziamento, da parte delle imprese assicurative, del Fondo di garanzia per le vittime della caccia gestito dalla CONSAP, ritiene che andrebbe chiarito se l'incremento del contributo obbligatorio previsto dal comma 2, lettera e), possa determinare un aumento di oneri deducibili per le stesse imprese, con eventuali effetti, sia pur di carattere indiretto, di riduzione del relativo gettito fiscale.

Riguardo al comma 5 (integrazione dell'Archivio informatico antifrode dell'IVASS con il casellario giudiziale e con le ulteriori banche dati indicate nel testo modificato dalle Commissioni di merito), ritiene che andrebbe confermato che le amministrazioni pubbliche interessate siano in grado, con le risorse disponibili a legislazione vigente, di finanziare eventuali implementazioni delle banche dati necessarie per consentirne la fruibilità da parte degli operatori. Tale conferma sembra già contenuta nella relazione tecnica con riferimento al solo Ministero della giustizia, mentre con modifiche approvate in sede referente è stata prevista la possibilità di accesso anche a banche dati di altri soggetti pubblici.

Per quanto riguarda l'articolo 14, che prevede norme in materia di vigilanza e controllo da parte dell'IVASS, in ordine al versamento al Fondo di garanzia per le vittime della strada dei proventi delle sanzioni introdotte dall'articolo 8 del provvedimento in esame, prende atto di quanto affermato nella relazione tecnica circa l'assenza di effetti negativi per la finanza pubblica, trattandosi di entrate comunque non previste a legislazione vigente e non scontate, quindi, ai fini dei tendenziali.

In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento alla clausola di neutralità finanziaria (comma 4), che la disposizione in commento riferisce al capo II del disegno di legge in materia di assicurazioni e fondi pensione (articoli da 2 a 15), ritiene che andrebbe valutata l'opportunità di collocarla in un articolo a sé stante a chiusura del capo medesimo, ovvero dopo l'articolo 15 in materia di portabilità dei fondi pensione.

In merito all'articolo 15, che reca disposizioni sulla portabilità dei fondi pensione, rileva che le norme si riferiscono ai fondi pensione di carattere privatistico, non compresi nell'elenco delle pubbliche amministrazioni che concorrono alla formazione del conto economico consolidato dalla pubblica amministrazione. Considera comunque opportuna una conferma che le disposizioni non siano suscettibili di incidere anche sulla disciplina dei Fondi di solidarietà di cui all'articolo 3, commi da 4 a 45, della legge n. 92 del 2012 (c.d. riforma del lavoro Fornero) o, comunque, su soggetti appartenenti al perimetro delle pubbliche amministrazioni. Più in generale, ritiene comunque utile acquisire conferma che la modifica dei requisiti per ottenere l'anticipo delle prestazioni pensionistiche in caso di inoccupazione (due anni di inoccupazione in luogo degli attuali quattro anni e un anticipo delle prestazioni, previa riforma del regolamento del fondo, fino a un massimo di dieci anni in luogo degli attuali cinque) sia compatibile con l'equilibrio dei bilanci dei singoli fondi in ragione degli specifici meccanismi previsti nei rispettivi regolamenti. Andrebbero inoltre acquisite precisazioni in merito a quanto indicato dalla relazione tecnica, secondo la quale, in merito a tale anticipazione, le modalità e il trattamento tributario sarebbero allineati a quanto previsto per l'anticipo del trattamento di fine rapporto.

Per quanto attiene alla disposizione di cui alla lettera c), numero 1, le norme consentono il riscatto della posizione, in caso di perdita dei requisiti di partecipazione al fondo per cause diverse da quelle

specificamente individuate all'articolo 14, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 252 del 2005, sia nelle forme collettive così come in quelle individuali, assoggettando detto riscatto all'aliquota fiscale del 23 per cento. In proposito, non formula osservazioni per i profili di quantificazione, essendo tale aliquota allineata a quella ordinaria utilizzata a legislazione vigente in assenza di fattispecie specificamente tutelate con aliquota agevolata.

Riguardo all'articolo 16, in materia di cambio di fornitore di servizi di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche, con riferimento alla lettera c), che demanda all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni gli adempimenti derivanti dalle disposizioni in esame, incluse le funzioni sanzionatorie, ritiene opportuno acquisire conferma dal Governo che dette attività possano essere svolte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Per quanto riguarda l'articolo 16-*bis*, che prevede l'istituzione di un elenco dei soggetti che utilizzano risorse nazionali di numerazione, considera necessario chiarire se gli adempimenti connessi all'istituzione e alla gestione del registro in esame siano sostenibili dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nell'ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente.

In merito all'articolo 16-*ter*, che prevede norme sulla concorrenza nel settore della distribuzione cinematografica, ritiene opportuno acquisire elementi volti a confermare che i compiti assegnati all'Autorità garante della concorrenza e del mercato possono essere esercitati nell'ambito delle risorse già ad essa assegnate, e, quindi, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica.

Riguardo all'articolo 17, che prevede disposizioni sulla portabilità nei servizi di comunicazione, rileva che la norma prevede la possibilità di utilizzo del Sistema pubblico dell'identità digitale gestito dall'Agenzia per l'Italia digitale. Poiché tale Agenzia rientra nell'elenco delle ammini-

strazioni pubbliche che concorrono alla formazione del conto economico consolidato, ritiene opportuno acquisire elementi volti ad escludere che, per effetto della disposizione, siano posti a carico dell'Agenzia adempimenti non sostenibili nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Per quanto concerne l'articolo 17-ter, che reca disposizioni di aggiornamento del decreto del Presidente della Repubblica n. 178 del 2010, recante la disciplina del Registro delle opposizioni, ritiene che andrebbe precisata la portata applicativa della norma, che si limita a prevedere che sia « aggiornato » il decreto del Presidente della Repubblica n. 178 del 2010. Ciò anche al fine di escludere eventuali effetti onerosi connessi alla gestione del Registro delle opposizioni.

Riguardo all'articolo 18, che prevede disposizioni sull'apertura al mercato della comunicazione a mezzo posta delle notificazioni di atti giudiziari e di violazioni al Codice della strada, non ha osservazioni da formulare, nel presupposto che non risultino incrementati i costi complessivi per la pubblica amministrazione inerenti le notificazioni e le comunicazioni. Sarebbe comunque utile un chiarimento in merito a quanto affermato dalla relazione tecnica circa una compensazione tra effetti derivanti dall'abolizione dell'esclusività del servizio e l'incremento di offerta conseguente alla liberalizzazione.

In merito agli articoli da 19 a 21, che disciplinano la cessazione del regime di maggior tutela per i prezzi del gas e dell'energia elettrica, in ordine alle modifiche introdotte dalle Commissioni di merito, osserva che l'articolo 19-septies prevede una nuova disciplina delle politiche di sostegno ai clienti economicamente svantaggiati, con particolare riferimento alle tariffe elettriche e del gas. In proposito la norma opera un rinvio ad un decreto attuativo, senza tuttavia fornire elementi aggiuntivi in merito al nuovo meccanismo tariffario.

In proposito considera necessario quindi chiarire:

se il nuovo regime potrà determinare un incremento delle agevolazioni complessivamente riconosciute a detti soggetti (con riflessi sui relativi costi);

se ed in quale misura i conseguenti minori introiti siano oggetto di compensazione attraverso rimodulazioni delle tariffe applicate alle generalità degli utenti, con conseguente invarianza dell'ammontare complessivo dei corrispettivi versati e, quindi, del relativo gettito tributario.

Andrebbe inoltre escluso che la nuova disciplina possa determinare effetti apprezzabili, sia pur indiretti, su pubbliche amministrazioni eventualmente tuttora sottoposte al regime di maggior tutela.

Osserva inoltre che il nuovo testo elaborato dalle Commissioni di merito prevede una pluralità di adempimenti a carico dell'Autorità per l'energia e del Ministero dello sviluppo economico. Fra di essi segnala la realizzazione, da parte dell'Autorità, di un portale informatico per le offerte vigenti sul mercato *retail* di energia elettrica e gas, nonché la costituzione presso la stessa Autorità di un Comitato tecnico (articolo 19-ter, comma 1). L'Autorità, inoltre, è chiamata a regolare le offerte di vendita dell'energia e del gas e – a tal fine – il testo precisa che dovrebbero essere utilizzate in via prioritaria le risorse derivanti dal sistema sanzionatorio (articolo 19-ter, commi da 2 a 4). Al Ministero dello sviluppo economico spetterebbe, invece, la gestione dell'elenco dei soggetti abilitati alla vendita dell'energia elettrica (articolo 19-octies).

Al riguardo ritiene necessario acquisire dati ed elementi volti ad escludere effetti onerosi derivanti dalle predette disposizioni nonché l'effettiva possibilità – da parte dell'Autorità e del Ministero – di dare attuazione agli adempimenti indicati nell'ambito delle risorse esistenti. In proposito andrebbe anche chiarito a quali risorse derivanti dal sistema sanzionatorio faccia riferimento l'articolo 19-ter, comma 4, precisando altresì quale sia l'attuale

destinazione degli introiti relativi alle sanzioni in questione.

Circa l'articolo 22, in materia di concorrenza nella distribuzione dei carburanti per autotrazione, non ha nulla da osservare per i profili finanziari.

Riguardo all'articolo 22-*bis*, che reca norme sulla razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti, non ha osservazioni da formulare per quanto attiene alle disposizioni recate dai commi da 2 a 20, che trattano delle condizioni richieste per l'esercizio di un impianto stradale di distribuzione di carburanti.

Per quanto concerne le norme recate dal comma 1, che prevedono l'ampliamento della banca dati esistente presso il Ministero dello sviluppo economico, mediante l'introduzione di un'anagrafe degli impianti stradali di distribuzione di carburanti, pur rilevando la presenza di una clausola di invarianza, rileva che non sono forniti dati atti a chiarire se le attività in questione possano essere effettivamente svolte mediante l'utilizzo delle risorse già a disposizione del Ministero stesso in base alla legislazione vigente.

Rileva inoltre di non aver nulla da osservare per quanto concerne la riorganizzazione del Comitato tecnico per la ristrutturazione della rete dei carburanti, anch'essa prevista dalle disposizioni recate dal comma 1, dal momento che la norma espressamente prevede la riduzione del numero dei componenti.

In merito agli articoli 22-*ter* e 22-*quater*, che recano norme sull'accesso al mercato di gestione autonoma degli imballaggi, non ha osservazioni da formulare per quanto attiene ai profili di quantificazione, nel presupposto — su cui ritiene necessario acquisire conferma dal Governo — che gli adempimenti a carico dell'ISPRA siano sostenibili nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Per quanto riguarda gli articoli da 23 a 25, in materia di servizi bancari, con riferimento in particolare all'articolo 24, ritiene che andrebbero indicate le moda-

lità di costituzione dell'apposito sito *internet* ivi previsto, escludendo eventuali oneri connessi all'istituzione e alla tenuta dello stesso, e di non aver nulla da osservare con riferimento alle restanti disposizioni, stante il carattere ordinamentale delle stesse.

Riguardo all'articolo 26, che prevede misure per la concorrenza nella professione forense, al fine di escludere effetti onerosi, andrebbero chiarite le eventuali implicazioni di carattere finanziario, dell'abrogazione dell'articolo 4, comma 3, quarto periodo, della legge n. 247 del 2012. La norma soppressa, infatti, dispone che l'attività professionale svolta dagli associati dia luogo agli obblighi e ai diritti previsti dalle disposizioni in materia previdenziale.

Segnala inoltre che il testo in esame ripropone [comma 1, lettera *b*)] la norma che prevede l'iscrizione delle società per l'esercizio della professione forense in un'apposita sezione speciale dell'albo tenuto dall'ordine territoriale [articolo 5 della legge n. 247 del 2012, oggetto di abrogazione in base al comma 1, lettera *c*)]. Non viene riproposta, invece, la clausola di invarianza finanziaria contenuta nello stesso articolo 5. Sul punto ritiene utile acquisire una valutazione del Governo.

Circa l'articolo 27, in materia di misure per la concorrenza e la trasparenza del notariato, non ha nulla da osservare per i profili finanziari.

Per quanto riguarda l'articolo 28-*bis*, che reca norme di semplificazione nelle procedure ereditarie, osserva che in base al testo (nuova formulazione dell'articolo 52 delle disposizioni di attuazione del codice civile) e alla normativa vigente (articolo 62-*bis* della legge n. 89 del 1913, non modificato dalle norme in esame) la copertura dei costi per il funzionamento della struttura finalizzata alla conservazione degli atti informatici dovrebbe essere integralmente assicurata, con esclusione di qualunque onere per lo Stato. Osserva inoltre che il testo in esame sembrerebbe destinare gli introiti derivanti dai diritti praticati all'utenza esclusivamente al « so-

stenimento delle spese per il funzionamento della struttura ». Andrebbe peraltro confermato che i diritti in questione siano idonei a garantire la copertura integrale delle spese connesse sia alla struttura sia alla gestione del registro delle successioni, al fine di escludere effetti onerosi non previsti dal testo. Andrebbe altresì acquisita conferma che il venir meno degli attuali introiti per la pubblica amministrazione connessi al rilascio di copie e, più in generale, alla gestione del servizio in questione, sia integralmente compensato dai risparmi dovuti al mancato esercizio delle relative attività amministrative.

In merito ai profili di copertura finanziaria, segnala che la disposizione prevede, con riferimento al registro delle successioni, che i diritti dovuti per l'inserzione di copie su istanza di parte, per la consultazione e la ricerca degli atti e delle dichiarazioni, per il rilascio delle copie e delle certificazioni e per ogni altra attività, sono determinati in funzione del sostenimento delle spese per il funzionamento della struttura, escluso ogni onere per lo Stato. In proposito rileva che, secondo la vigente prassi contabile, sarebbe opportuno sostituire la locuzione: « escluso ogni onere per lo Stato » con la seguente: « senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato ».

Riguardo all'articolo 29, che reca modifiche alla disciplina della società a responsabilità limitata semplificata, in merito al comma 1-*bis*, che assegna alla conservatore del registro delle imprese compiti in materia di antiriciclaggio, nell'evidenziare che tali compiti non sono indicati in dettaglio, considera necessario acquisire conferma circa la possibilità per le strutture interessate di far fronte agli stessi nell'ambito delle risorse strumentali, finanziarie ed umane già disponibili a legislazione vigente.

Circa l'articolo 30, in materia di sottoscrizione digitale di taluni atti, e l'articolo 31, in materia di svolgimento di attività professionali in forma associata, non ha nulla da osservare per i profili finanziari.

Riguardo all'articolo 32, che prevede misure per incrementare la concorrenza

nella distribuzione farmaceutica, con riferimento alla facoltà per le farmacie soprannumerarie dei piccoli comuni di trasferirsi in ambito regionale previo pagamento di una tassa di concessione governativa *una tantum* pari a 5 mila euro, non ha osservazioni da formulare, atteso che dalla disposizione – introdotta durante l'esame in sede referente – deriva un eventuale gettito aggiuntivo non scontato ai fini dei saldi. Non ha altresì osservazioni da formulare sulle altre disposizioni del citato articolo, attesa la natura ordinamentale delle stesse.

Non ha infine nulla da osservare per i profili finanziari sull'articolo 32-*ter*, recante misure di tutela degli utenti dei servizi di trasporto di linea.

Il Viceministro Enrico MORANDO, riservandosi di fornire in una successiva seduta una risposta completa alle richieste di chiarimento formulate dal relatore, afferma di condividere, con riferimento alla disposizione dell'articolo 5 relativa all'esenzione dall'imposta di bollo dei certificati di stato di famiglia ai fini dell'assegnazione della classe di merito per l'assicurazione RC auto, le osservazioni del relatore secondo cui la copertura finanziaria recata dal comma 1-*bis* dell'articolo 5 non possa ritenersi corretta sul piano formale, in quanto dovrebbe essere effettuata attraverso una modalità prevista dall'articolo 17, comma 1, della legge n. 196 del 2009, quale sarebbe la riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa, anziché, come previsto dalla disposizione in esame, la riduzione di determinati programmi di spesa.

Per quanto riguarda la congruità della quantificazione del relativo onere, rileva peraltro che il Dipartimento delle finanze, in una nota che deposita agli atti della Commissione (*vedi allegato*), ha quantificato i suddetti oneri in una misura nettamente superiore a quella prevista dal testo, precisamente in 30 milioni di euro su base annua.

Chiarisce inoltre che, poiché l'esenzione in oggetto attribuisce diritti soggettivi, gli oneri in questione dovrebbero essere con-

figurati come oneri « valutati » e come tali andrebbero indicati nel testo. Infine condivide l'opportunità di integrare la disposizione in commento prevedendo espressamente il carattere annuale degli oneri da sostenere a decorrere dal 2015.

Vega COLONNESE (M5S) condivide l'opportunità di approfondire i punti problematici indicati dal relatore prima di esprimere il parere.

Edoardo FANUCCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.15.

**DELIBERAZIONE DI RILIEVI
SU ATTI DEL GOVERNO**

Martedì 15 settembre 2015. — Presidenza del vicepresidente Edoardo FANUCCI. — Interviene il Viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando.

La seduta comincia alle 14.15.

Schema di decreto legislativo recante Revisione del sistema sanzionatorio.

Atto n. 183-bis.

(Rilievi alle Commissioni II e VI).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Tea ALBINI (PD), *relatore*, ricorda che lo schema di decreto legislativo in esame, emanato in attuazione della legge n. 23 del 2014 (cosiddetta delega fiscale), reca disposizioni in materia di revisione del sistema sanzionatorio.

Fa presente che la Commissione Bilancio ha già esaminato una prima formulazione del provvedimento (schema di decreto legislativo n. 183) sul quale – nella seduta del 5 agosto 2015 – ha espresso

parere favorevole con due condizioni: una riguardante il profilo temporale dell'applicabilità delle norme, l'altra, riguardante la copertura, la quale in particolare richiedeva di sostituire lo stanziamento di risorse con un attento meccanismo di monitoraggio degli oneri. Fa presente, altresì, che il Governo ha parzialmente recepito tali condizioni.

Il Governo ha inoltre ritenuto di conformarsi parzialmente ai pareri delle Commissioni competenti (Giustizia e Finanze) di Camera e Senato ed ha quindi predisposto un nuovo testo del provvedimento in esame (schema di decreto legislativo n. 183-bis), che, in ottemperanza alla legge n. 23 del 2014, è stato trasmesso al Parlamento.

Evidenzia che il testo in esame è corredato di relazione tecnica.

Passa quindi all'illustrazione dei profili finanziari relativi alle sole norme che risultano modificate rispetto al precedente schema di decreto legislativo n. 183.

In merito ai profili di quantificazione evidenzia che la relazione tecnica allegata al testo in esame, pur non modificando gli elementi informativi forniti originariamente con riferimento all'intero provvedimento (Titolo I e Titolo II), attribuisce ora al solo Titolo II gli oneri derivanti dal provvedimento medesimo e pari a 40 milioni a decorrere dal 2017. Peraltro la relazione tecnica precisa che l'onere è ascritto in via meramente prudenziale. Pur tenendo conto di tale valutazione, ritiene utile che la stessa sia confermata anche alla luce delle modifiche apportate al Titolo II (con particolare riferimento alla disciplina sanzionatoria del *reverse charge*).

In merito ai profili di conformità all'ordinamento contabile e di copertura finanziaria, inoltre, rileva che l'articolo 32 dell'atto in esame prevede, al comma 1, che le disposizioni di cui al Titolo II del presente decreto – cioè quelle relative alla revisione del sistema sanzionatorio amministrativo – si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2017. Pertanto – come affermato dalla relazione illustrativa – in accoglimento della condizione di cui al parere

della V Commissione Bilancio della Camera, nonché della condizione di cui alla lettera *m*) del parere reso dalle Commissioni riunite Giustizia e Finanze della Camera e della condizione di cui alla lettera *a*) del parere reso dalle Commissioni riunite Giustizia e Finanze e tesoro del Senato è stata espunta la previsione, contenuta nel testo originario, che circoscriveva temporalmente (dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017) la vigenza delle disposizioni contenute nel provvedimento. È stato conseguentemente modificato – sempre in sostanziale accoglimento dei suddetti pareri – il comma 2, prevedendo che le disposizioni ivi elencate sono abrogate a decorrere dal 1° gennaio 2017. Evidenzia, tuttavia, che la condizione contenuta nel parere reso dalla Commissione Bilancio della Camera, riprendendo peraltro quanto previsto dal testo originario del provvedimento, fissava la decorrenza dell'applicazione del provvedimento al 1° gennaio 2016. Al riguardo appare opportuno che il Governo chiarisca le ragioni per cui nel testo dell'atto n. 183-*bis* tale decorrenza sia stata invece fissata al 1° gennaio 2017. Inoltre, nel testo precedente, la disposizione in esame concernente la decorrenza degli effetti riguardava integralmente la disciplina introdotta dal provvedimento, mentre l'articolo 32 dell'atto 183-*bis* fa riferimento esclusivamente alle disposizioni di cui al Titolo II del presente decreto, cioè a quelle relative alla revisione del sistema sanzionatorio amministrativo. Conseguentemente sembrerebbe che le disposizioni di cui al Titolo I, concernenti la revisione del sistema sanzionatorio penale tributario, si applichino sin dall'entrata in vigore del provvedimento e quindi dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del medesimo nella *Gazzetta Ufficiale*. Sarebbe quindi opportuno acquisire dal Governo un chiarimento al riguardo.

Rileva, inoltre, che l'articolo 33 prevede, al comma 1, alla copertura degli oneri derivanti dal decreto in oggetto, valutati in 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo de-

stinato all'attuazione della delega fiscale (cap. 3834 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze), istituito ai sensi dell'articolo 16, comma 1, ultimo periodo, della legge di delega n. 23 del 2014. In proposito, rammenta che tale ultima disposizione è stata introdotta in sede di conversione del decreto-legge n. 66 del 2014, e prevede che sul predetto Fondo confluiscono le maggiori entrate prodotte dai decreti legislativi di attuazione della citata legge di delega per la copertura finanziaria dei successivi decreti attuativi che dovessero recare, come nel caso di specie, disposizioni onerose che non trovano diretta compensazione al proprio interno. Al riguardo, segnala che le maggiori entrate sinora confluite nel Fondo in parola sono pari a 154,4 milioni di euro per il 2015 e a 172,8 milioni di euro a decorrere dal 2016 e risultano pertanto idonee ad assicurare la copertura finanziaria degli oneri recati dallo schema di decreto in esame, ciò anche tenendo presente gli oneri recati dagli ulteriori schemi di decreto legislativo attuativi della delega fiscale già pubblicati o in via di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* ovvero tuttora in corso di esame da parte delle Camere, alla cui copertura si provvede sempre a valere sulle risorse del Fondo medesimo.

Il comma 2 dell'articolo 33 dispone inoltre che il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze e l'Agenzia delle entrate – effettuino il monitoraggio degli effetti finanziari in termini di minor gettito derivante dalla rimodulazione delle sanzioni previste dal presente decreto e, nel caso si verifichi o sia in procinto di verificarsi uno scostamento rispetto alle previsioni, il Ministro dell'economia e delle finanze valuta, in relazione all'entità dello stesso, la necessità di adottare un proprio decreto per provvedere alla rimodulazione degli importi delle sanzioni fino ad un massimo del 20 per cento ovvero di presentare al Parlamento una apposita relazione in cui sono indicate le cause dello scostamento e

gli interventi specifici da adottare per il mantenimento degli equilibri di finanza pubblica.

Fa presente che la disposizione in esame, in caso di scostamento rispetto alle previsioni, affida al Ministro dell'economia e delle finanze la facoltà di adottare un apposito decreto per provvedere alla rimodulazione degli importi delle sanzioni ovvero, alternativamente, di presentare al Parlamento una apposita relazione in cui sono indicate le cause dello scostamento e gli interventi specifici da adottare per il mantenimento degli equilibri di finanza pubblica. Al riguardo osserva che tale facoltà, da un lato, non appare trovare fondamento nei principi e nei criteri direttivi di delega, dall'altro, non sembra ancorata a puntuali parametri, giacché la scelta tra l'adozione di tale decreto e la presentazione di una relazione al Parlamento ai fini dell'adozione di successivi interventi sembra dipendere esclusivamente da una non meglio precisata entità dello scostamento.

Peraltro nelle condizioni contenute nel parere favorevole espresso dalla Commissione Bilancio della Camera sull'atto n. 183, in data 5 agosto 2015, si chiedeva, da un lato, di eliminare la temporaneità della disciplina sanzionatoria, ferma restando la decorrenza al 1° gennaio 2016, dall'altro, di espungere la clausola di copertura finanziaria prevista, introducendo, in luogo dello stanziamento di risorse in via precauzionale, un attento monitoraggio degli effetti finanziari prodotti dalla disciplina medesima, ai fini dell'adozione delle eventuali misure correttive, ai sensi dell'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Tutto ciò considerato, sottolinea che si potrebbe pertanto sopprimere la previsione dell'eventuale adozione di un apposito decreto, mantenendo esclusivamente la previsione secondo cui, in caso di scostamento, viene presentata al Parlamento una apposita relazione in cui sono indicate le cause dello scostamento e gli interventi specifici da adottare per il mantenimento

degli equilibri di finanza pubblica. Sul punto reputa comunque necessario acquisire l'avviso del Governo.

Il Viceministro Enrico MORANDO ritiene che le condizioni contenute nel parere approvato dalla Commissione Bilancio sullo schema n. 183 siano state sostanzialmente recepite, totalmente o parzialmente, nel testo dello schema ora in esame, per cui ritiene che tale testo, prevedendo una apposita procedura di monitoraggio degli effetti finanziari del provvedimento, possa garantire l'equilibrio della finanza pubblica senza necessità di ulteriori modifiche. Si riserva comunque di fornire nel corso di una successiva seduta i chiarimenti chiesti dal relatore.

Edoardo FANUCCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante Misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario.

Atto n. 184-bis.

(Rilievi alle Commissioni II e VI).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Francesco LAFORGIA (PD), *relatore*, ricorda che lo schema di decreto legislativo in esame, emanato in attuazione della legge n. 23 del 2014 (cosiddetta delega fiscale), reca misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario ed è corredato di relazione tecnica.

Fa presente che la Commissione Bilancio ha già esaminato una prima formulazione del provvedimento (schema di decreto legislativo n. 184), sul quale ha espresso parere favorevole nella seduta del 29 luglio 2015. Il Governo ha ritenuto di conformarsi parzialmente ai pareri delle Commissioni competenti (Giustizia e Fi-

nanze) di Camera e Senato ed ha quindi predisposto il nuovo testo del provvedimento in esame (schema di decreto legislativo n. 184-*bis*), che in ottemperanza alla legge n. 23 del 2014 è stato trasmesso al Parlamento.

Passa quindi all'illustrazione dei profili finanziari relativi alle sole norme che risultano modificate rispetto al precedente schema di decreto legislativo n. 184.

In merito ai profili di quantificazione ritiene opportuni chiarimenti riguardo alla rideterminazione degli effetti finanziari relativi all'immediata esecutività delle sentenze. In particolare, per quanto riguarda il raffronto con gli oneri già stimati nella relazione tecnica originaria – interessati dalla modifica in quanto la decorrenza è stata anticipata dal 1° gennaio 2017 al 1° giugno 2016 – segnala che la nuova modulazione degli effetti di cassa determina un onere complessivo pari a 136,2 milioni di euro (di cui 50,2 nel 2016 e 86 nel 2017) a fronte di un onere complessivo originariamente stimato pari a 172 milioni (86 milioni per ciascuno degli anni 2017 e 2018). In proposito ricorda che la relazione tecnica originaria affermava che, a decorrere dal 2019, la disposizione sarebbe risultata finanziariamente neutrale ipotizzando che, nell'arco di due anni, gli effetti negativi dovuti all'immediata esecutività dei pagamenti trovassero compensazione in parte (75 per cento) mediante i rimborsi ottenuti a seguito della vittoria delle cause ed in parte (25 per cento) nella quota che risulta già iscritta in base alla legislazione vigente in quanto riferita a quanto l'Amministrazione avrebbe dovuto versare per le cause perse. La relazione tecnica in esame modifica tale ipotesi prevedendo che gli effetti onerosi possano esaurirsi in un periodo più breve (1 anno e 7 mesi). In ordine a tale diverso criterio adottato ritiene opportuno acquisire chiarimenti.

Per quanto riguarda l'estensione alle sentenze di natura catastale segnala che:

la relazione tecnica afferma che solamente il 15 per cento delle sentenze si riflette sulla determinazione di obbligazioni tributarie, evidenziando che la prima

casa è esclusa da IRPEF e da IMU. In proposito fa presente che l'esenzione dall'IMU dell'abitazione principale (con la sola eccezione di talune tipologie di immobili) è stata introdotta con decorrenza 2012; inoltre, a decorrere dal 2014, tutti i fabbricati adibiti ad abitazione principale, indipendentemente dalla categoria catastale, rientrano nel regime tributario della TASI. Reputa pertanto opportuna una conferma che l'85 per cento delle sentenze sia effettivamente riferito a controversie che non determinano obbligazioni tributarie di alcuna natura;

per quanto riguarda l'aliquota considerata dalla relazione tecnica (2,5 per cento) andrebbe acquisito l'avviso del Governo in merito alla prudenzialità dell'ipotesi adottata tenuto conto che, con particolare riferimento agli immobili diversi dalle abitazioni principali, le aliquote IRPEF (e relative addizionali) e le aliquote delle imposte indirette sui trasferimenti (registro, ipotecarie e catastali) assumono valori più elevati rispetto al predetto valore medio utilizzato dalla relazione tecnica;

in merito alla modulazione degli oneri, ed in particolare alla mancata iscrizione degli effetti nel 2018, rinvia a quanto indicato in precedenza con riferimento al confronto con la durata degli effetti considerata nella relazione tecnica originaria.

Infine, riguardo alle lettere *v*) e *aa*) dell'articolo 9, comma 1 – che non ripropongono la disposizione (presente nel testo originario) che consentiva la riscossione di somme esigibili nella pendenza del giudizio di primo grado – pur considerando che a tale previsione non risultavano espressamente ascritti effetti finanziari positivi, in merito alla mancata riproposizione della stessa reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo.

In merito ai profili di copertura finanziaria, osserva che la disposizione di cui all'articolo 9, comma 1, lettera *gg*), come modificata alla luce dei pareri espressi

dalle competenti Commissioni nel corso dell'esame parlamentare sullo schema di decreto originariamente trasmesso, comporta, all'articolo 13 – rispetto al testo iniziale –, una diversa quantificazione ed articolazione temporale degli oneri conseguente, da un lato, alla previsione della immediata esecutività non solo delle sentenze di condanna in favore del contribuente bensì anche di quelle emesse su ricorso avverso gli atti relativi alle operazioni catastali, dall'altro, alla anticipazione al 1° giugno 2016 della entrata in vigore delle disposizioni in commento. Ciò premesso, il menzionato articolo 13 provvede alla copertura dei citati oneri, valutati in 50,6 milioni di euro per il 2016 e in 86,6 milioni di euro per il 2017, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo destinato all'attuazione della delega fiscale (cap. 3834 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze), istituito ai sensi dell'articolo 16, comma 1, ultimo periodo, della legge di delega n. 23 del 2014. In proposito, rammenta che tale ultima disposizione è stata introdotta in sede di conversione del decreto-legge n. 66 del 2014, e prevede che sul predetto Fondo confluiscono le maggiori entrate prodotte dai decreti legislativi di attuazione della citata legge di delega per la copertura finanziaria dei successivi decreti attuativi che dovessero recare, come nel caso di specie, disposizioni onerose che non trovano diretta compensazione al proprio interno. Al riguardo, segnala che le maggiori entrate sinora confluite nel Fondo in parola sono pari a 154,4 milioni di euro per il 2015 e a 172,8 milioni di euro a decorrere dal 2016 e risultano pertanto idonee ad assicurare la copertura finanziaria degli oneri recati dallo schema di decreto in esame, ciò anche tenendo presente gli oneri recati dagli ulteriori schemi di decreto legislativo attuativi della delega fiscale già pubblicati o in via di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* ovvero tuttora in corso di esame da parte delle Camere, alla cui copertura si provvede sempre a valere sulle risorse del Fondo medesimo.

Il Viceministro Enrico MORANDO si riserva di fornire in altra seduta i chiarimenti richiesti dal relatore.

Edoardo FANUCCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante Misure per la revisione della disciplina dell'organizzazione delle Agenzie fiscali.

Atto n. 181-bis.

(Rilievi alla VI Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Edoardo FANUCCI, *presidente e relatore*, rammenta che lo schema di decreto legislativo in esame reca misure per la revisione della disciplina dell'organizzazione delle agenzie fiscali ed è emanato in attuazione dell'articolo 9, comma 1, lettera h), della legge 11 marzo 2014, n. 23, che reca la delega al Governo per la revisione del sistema fiscale. Fa presente che il testo è stato predisposto tenendo conto dei pareri espressi dalle competenti Commissioni parlamentari sul testo originario del provvedimento (atto n. 181).

Evidenzia che il provvedimento si compone di un unico articolo, in luogo dei due originariamente previsti, e che la nuova versione all'esame non reca più l'articolo 2 che disciplinava il reclutamento di personale dirigenziale delle Agenzie fiscali: la norma è stata soppressa dal momento che il suo contenuto è stato trasfuso nell'articolo 4-bis del decreto-legge n. 78 del 2015, già convertito in legge.

Per quanto concerne l'articolo 1, segnala che le modifiche apportate riguardano:

il comma 7 che dettaglia le modalità con cui il Dipartimento delle finanze deve effettuare il monitoraggio e le valutazioni circa il maggior gettito rinveniente dalle

attività svolta dalle Agenzie fiscali. A tal fine si specifica che il Dipartimento debba effettuare le sue valutazioni sulla base anche del rapporto di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *f*), della legge 11 marzo 2014, n. 23. Tale disposizione prevede, fra l'altro, che il Governo rediga annualmente un rapporto sui risultati conseguiti in materia di misure di contrasto dell'evasione fiscale e contributiva, in particolare evidenziando i risultati del recupero di somme dichiarate e non versate e della correzione di errori nella liquidazione sulla base delle dichiarazioni;

il comma 9, che tratta della riduzione da apportare alla dotazione organica delle posizioni dirigenziali di livello generale. La riformulazione del comma, secondo la relazione illustrativa, sarebbe finalizzata a specificare che la riduzione, già fissata dal testo originario nella misura del 10 per cento, si riferisce al complesso delle Agenzie e non a ciascuna di esse. Rileva, peraltro, che i risparmi relativi a tale disposizione non risultavano scontati preventivamente a miglioramento dei saldi di finanza pubblica.

Alla luce di quanto sopra esposto non ha osservazioni da formulare, dal momento che le modifiche non appaiono suscettibili di determinare effetti finanziari.

Formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo Schema di decreto legislativo recante Misure per la revisione della disciplina dell'organizzazione delle Agenzie fiscali (atto n. 181-bis);

considerato che le modifiche introdotte dal Governo nell'atto in esame rispetto al testo risultante dall'atto n. 181 non appaiono suscettibili di determinare effetti finanziari,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto legislativo ».

Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta del relatore.

La Commissione approva la proposta del relatore.

Schema di decreto legislativo recente norme in materia di stima e monitoraggio dell'evasione fiscale e in materia di monitoraggio e riordino delle disposizioni in materia di erosione fiscale.

Atto n. 182-bis.

(Rilievi alla VI Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Edoardo FANUCCI, *presidente e relatore*, ricorda che lo schema di decreto legislativo in esame, emanato in attuazione della legge n. 23 del 2014 (cd. delega fiscale), reca disposizioni in materia di stima e monitoraggio dell'evasione fiscale e in materia di monitoraggio e riordino delle disposizioni in materia di erosione fiscale.

Rammenta altresì che la Commissione bilancio della Camera ha già esaminato una prima formulazione del provvedimento (schema di decreto legislativo n. 182) sul quale ha espresso, nella seduta del 15 luglio 2015, parere favorevole con condizioni, volte:

a formulare la lettera *b*) del comma 3 dell'articolo 1 come novella alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, limitatamente alle sole disposizioni riguardanti il contenuto del Rapporto sulle spese fiscali, facendo confluire in un apposito articolo quelle concernenti l'istituzione della Commissione preposta alla redazione del medesimo Rapporto;

a formulare il comma 1 dell'articolo 2 come novella alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, limitatamente alle sole disposizioni riguardanti il contenuto della

Relazione annuale sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva, facendo confluire in un apposito articolo quelle concernenti l'istituzione della Commissione preposta alla redazione della citata Relazione;

a prevedere all'articolo 2, comma 1, che il Rapporto sui risultati conseguiti in materia di misure di contrasto all'evasione fiscale e contributiva, considerata la sua ampiezza, sia presentato come documento autonomo rispetto alla Nota di aggiornamento al DEF, anziché in allegato a quest'ultima, ferma restando la contestuale presentazione dei due documenti, anche al fine di consentire lo svolgimento di un'autonoma discussione parlamentare sul Rapporto stesso;

a collocare, all'articolo 2, comma 2, la novella al contenuto proprio della legge di stabilità subito dopo la lettera *b*) del comma 3 dell'articolo 11 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, anziché dopo la lettera *m*), trattandosi di modifiche in materia di entrate che si collegano al contenuto della citata lettera *b*) e non a quello della lettera *m*).

Fa presente che tutte le citate condizioni sono state recepite nel testo dell'atto 182-*bis* trasmesso dal Governo.

Rileva che il Governo ha ritenuto invece di conformarsi parzialmente ai pareri delle Commissioni Giustizia e Finanze di Camera e Senato, nonché al parere della Commissione Bilancio del Senato, e che ha quindi predisposto un nuovo testo del provvedimento in esame (schema di decreto legislativo n. 182-*bis*), che, in ottemperanza alla legge n. 23 del 2014, è stato trasmesso al Parlamento per l'acquisizione dei pareri delle competenti Commissioni.

Alla luce di quanto sopra esposto non ha osservazioni da formulare, dal momento che le citate modifiche recepiscono tra l'altro il parere espresso dalla Commissione Bilancio nella seduta del 15 luglio 2015 e comunque non appaiono suscettibili di determinare effetti finanziari.

Formula quindi la seguente proposta di parere:

«La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 2, del Regolamento, lo Schema di decreto legislativo recente norme in materia di stima e monitoraggio dell'evasione fiscale e in materia di monitoraggio e riordino delle disposizioni in materia di erosione fiscale (atto n. 182-*bis*);

considerato che le modifiche introdotte dal Governo nell'atto in esame rispetto al testo risultante dall'atto n. 182 recepiscono, tra l'altro, il parere espresso dalla Commissione bilancio nella seduta del 15 luglio 2015 e non appaiono comunque suscettibili di determinare effetti finanziari,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto legislativo ».

Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta del relatore.

La Commissione approva la proposta del relatore.

Schema di decreto legislativo recante Misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione.

Atto n. 185-*bis*.

(Rilievi alla VI Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Edoardo FANUCCI, *presidente e relatore*, ricorda che lo schema di decreto legislativo in esame, emanato in attuazione della legge n. 23 del 2014 (cd. delega fiscale), reca misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione. Ricorda altresì che la Commissione Bilancio ha già esaminato una prima formulazione del provvedimento

(atto n. 185), sul quale ha espresso il prescritto parere nella seduta del 5 agosto 2015.

In merito ai profili di quantificazione dello schema in esame evidenzia che l'articolo 9, nel quale è stato inserito il comma 7, recante la clausola di invarianza finanziaria, come indicato nel citato parere della Commissione Bilancio, è stato oggetto di ulteriori modifiche. La relazione tecnica fornisce le stime dei ricavi e dei costi effettuati in relazione al Gruppo Equitalia Spa ed individua, per il triennio 2016-2018, le risorse massime che l'Agenzia delle entrate deve fornire affinché sia assicurato il pareggio di bilancio. Tali stime peraltro sono effettuate basandosi sul complesso delle modifiche introdotte senza indicare analiticamente gli effetti di ciascuna di esse.

Tanto premesso, ritiene necessario acquisire chiarimenti in merito ai profili di seguito indicati.

Pur considerando la presenza della predetta clausola di invarianza, segnala che la stima contenuta nella relazione tecnica assume, fra i presupposti, un efficientamento dell'attività di riscossione i cui effetti sono oggetto di quantificazione: non sono peraltro indicati i criteri e gli elementi su cui si basa detta stima. Reputa quindi opportuno acquisire dal Governo le informazioni su cui si fondano tali indicazioni, anche con riferimento agli effetti finanziari riferiti alle annualità successive al 2018, prive del contributo erogato dall'Agenzia delle entrate, rispetto alle quali la relazione tecnica attribuisce effetti positivi pari a 20 milioni annui, che dovrebbero garantire, in base alla relazione stessa, la neutralità finanziaria a decorrere dal 2018.

Inoltre, alcune delle voci di ricavo del Gruppo Equitalia dipendono, nel loro ammontare, da parametri che dovranno essere definiti con apposito decreto ministeriale da emanare entro il prossimo 30 ottobre 2015. Non essendo prevista un'ulteriore procedura di verifica parlamentare dei relativi effetti finanziari, ritiene che

sarebbe opportuno acquisire precisazioni in merito ai criteri per l'emanazione del predetto decreto ministeriale.

Con riferimento all'introduzione del contributo che l'Agenzia delle entrate versa ad Equitalia, previsto nella forma di erogazione a copertura dei costi con un *plafond* predefinito, ritiene che occorrerebbe chiarire quali procedure siano previste nel caso di sottostima degli oneri o di sovrastima dei ricavi, nonché confermare che l'Agenzia delle entrate possa effettivamente erogare i predetti contributi nell'ambito delle risorse esistenti, stante l'invarianza finanziaria.

Per quanto concerne il nuovo articolo 14 fa presente che andrebbe confermata l'assenza di oneri a carico della finanza pubblica in relazione alla necessità di adeguare le nuove procedure di notifica ai sistemi telematici previsti.

Il Viceministro Enrico MORANDO si riserva di fornire in altra seduta i chiarimenti richiesti.

Edoardo FANUCCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 15 settembre 2015. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il Viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando.

La seduta comincia alle 19.50.

Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi nonché all'ordinamento penitenziario per l'effettività.

C. 2798-A.

(Parere all'Assemblea).

(*Parere su emendamenti*).

La Commissione inizia l'esame degli emendamenti 7.600, 7.601, 11.600 e 11.0600 e del subemendamento 0.11.600.1 al provvedimento in oggetto.

Giampiero GIULIETTI (PD), *relatore*, avverte che l'Assemblea, in data odierna, ha trasmesso le proposte emendative 7.600, 7.601, 11.600 e 11.0600 della Commissione nonché il subemendamento Ferraresi 0.11.600.1, non compresi nel fascicolo n. 1 degli emendamenti.

Al riguardo, con riferimento all'emendamento 7.600 della Commissione, volto a modificare ed ampliare il contenuto del principio e criterio direttivo di cui all'articolo 7, comma 1, lettera *b*), in materia di delega per la modifica del regime di procedibilità per taluni reati e delle misure di sicurezza, reputa opportuno che il Governo confermi che anche all'attuazione dello stesso principio e criterio direttivo – in conformità alla condizione contenuta, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, nel parere approvato dalla Commissione bilancio nella seduta del 28 luglio 2015 ed alla generale clausola di invarianza recata dall'articolo 33 del provvedimento – possa comunque farsi fronte senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Con riferimento, invece, all'emendamento 7.601 della Commissione, il quale prevede che – in caso di inottemperanza del Governo ai pareri parlamentari – gli schemi dei decreti attuativi di cui al predetto articolo 7 siano nuovamente trasmessi alle sole Commissioni parlamentari competenti per materia e non anche a quelle competenti per i profili finanziari, rileva che tale formulazione risulta non coerente rispetto alla specifica condizione contenuta, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, nel citato parere approvato dalla Commissione bilancio nella seduta del 28 luglio 2015. Il parere sul citato emendamento potrebbe dunque essere favorevole a condizione che dopo le parole: « per materia » siano inserite le seguenti: « e per i profili finanziari ».

Per quanto concerne le restanti proposte emendative trasmesse, segnala che le medesime non sembrano presentare pro-

fili problematici dal punto di vista finanziario e pertanto propone di esprimere su di esse nulla osta.

Il Viceministro Enrico MORANDO, con riferimento all'emendamento 7.600 della Commissione, volto a modificare ed ampliare il contenuto del principio e criterio direttivo di cui all'articolo 7, comma 1, lettera *b*), conferma come all'attuazione dello stesso principio e criterio direttivo possa comunque farsi fronte senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Con riferimento invece all'emendamento 7.601 concorda sulla proposta del relatore di esprimere un parere favorevole a condizione che gli schemi dei decreti attuativi siano nuovamente trasmessi anche alle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari.

Infine esprime nulla osta sulle restanti proposte emendative trasmesse.

Giampiero GIULIETTI (PD), *relatore*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminate le proposte emendative 7.600, 7.601, 11.600 e 11.0600 della Commissione e il subemendamento 0.11.600.1, riferiti al disegno di legge C. 2798-A Governo, recante Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi e per un maggiore contrasto del fenomeno corruttivo, oltre che all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

sull'emendamento 7.601, con la seguente condizione, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

al medesimo emendamento, dopo le parole: per materia inserire le seguenti: e per i profili finanziari;

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative ».

Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Sui lavori della Commissione.

Rocco PALESE (FI-PdL), ribadendo quanto già richiesto per iscritto, chiede che si proceda quanto prima, congiuntamente alla Commissione trasporti, all'audizione dell'amministratore delegato delle Ferrovie dello Stato Spa, dott. Michele

Elia, in merito alle questioni connesse all'economicità di alcune tratte ferroviarie.

Francesco BOCCIA, *presidente*, fa presente di aver già informato il presidente della Commissione trasporti e che comunque sottoporrà la richiesta alla prossima riunione dell'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.

La seduta termina alle 19.55.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

RISOLUZIONI

7-00764 Tancredi e altri: sull'applicazione della procedure di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis del TUEL.

ALLEGATO

**Legge annuale per il mercato e la concorrenza.
Nuovo testo C. 3012 Governo.**

**DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL RAPPRESENTANTE
DEL GOVERNO**



**MINISTERO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE
DIREZIONE STUDI E RICERCHE ECONOMICO FISCALI**

Prot. **3331** /2015/Ufficio V

(Rif. e-mail del 11/09/2015 h 12.54)

Allegati: 1

Roma,

14 SET. 2015

All'Ufficio Legislativo - Economia
Via XX Settembre, 97
00187 - Roma

E, p.c. All'Ufficio Legislativo - Finanze
Via XX Settembre, 97
00187 - Roma

OGGETTO: A.C. 3012 - Legge annuale per il mercato e la concorrenza. Bozza Testo A risultante dall'approvazione degli emendamenti.

Con riferimento alla mail sopra indicata, con la quale codesto Ufficio ha trasmesso la bozza Testo "A" del disegno di legge indicato in oggetto, così come risultante dagli emendamenti approvati, si indicano, di seguito, le valutazioni di competenza della scrivente Direzione.

IL DIRETTORE
Giovanni D'Avanzo

A.C. 3012

Legge annuale per il mercato e la concorrenza

Articolo 5

Misure relative all'assegnazione delle classi di merito

Relazione tecnica

La disposizione interviene al comma 4-bis) dell'articolo 134 del D.Lgs. n. 209/2005 prevedendo che le certificazioni dello stato di famiglia rilasciate per le finalità di cui al medesimo comma sono esenti dall'imposta di bollo di cui al D.P.R. n. 642/1972.

Al riguardo, si evidenzia che, da informazioni pervenute dall'Ania, risulta che i contratti stipulati ai sensi del comma 4-bis) dell'articolo 134 del D.Lgs. n. 209/2005 ammontano a circa 2 milioni su base annua; si stima, quindi, che la disposizione in esame comporti una perdita di gettito di circa 30 milioni di euro su base annua.

Articolo 32

Misure per incrementare la concorrenza nella distribuzione farmaceutica

Relazione tecnica

La disposizione interviene all'articolo 2 della legge n. 475/1968 prevedendo che nei comuni fino a 6.600 abitanti, alle farmacie che risultano essere soprannumerarie per decremento della popolazione è consentita la possibilità di trasferimento in ambito regionale, previo pagamento di una tassa di concessione governativa *una tantum* pari a 5.000 euro.

Al riguardo, si evidenzia che la disposizione in esame è suscettibile di comportare potenziali effetti positivi in termini di gettito prudenzialmente non indicati in quanto la stima si basa su dati non prevedibili.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante misure per la revisione della disciplina dell'organizzazione delle Agenzie fiscali. Atto n. 181-bis (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	90
Schema di decreto legislativo recante norme in materia di stima e monitoraggio dell'evasione fiscale e in materia di monitoraggio e riordino delle disposizioni in materia di erosione fiscale. Atto n. 182-bis (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	94
Schema di decreto legislativo recante misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione. Atto n. 185-bis (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	100

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 15 settembre 2015. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando.

La seduta comincia alle 13.45.

Schema di decreto legislativo recante misure per la revisione della disciplina dell'organizzazione delle Agenzie fiscali.

Atto n. 181-bis.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo.

Maurizio BERNARDO, *presidente e relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare, ai fini dell'espressione del parere al Governo, lo schema di decreto legislativo recante misure per la revisione della disciplina dell'organizza-

zione delle agenzie fiscali, deliberato in secondo esame preliminare dal Consiglio dei Ministri.

Ricorda che lo schema di decreto è stato predisposto in attuazione della legge n. 23 del 2014 (in particolare dell'articolo 9, comma 1, lettera *h*), che ha conferito una delega al Governo per la realizzazione di un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita, il cui termine di attuazione è scaduto il 27 giugno scorso. Tuttavia, in conseguenza delle modifiche apportate all'articolo 1 della citata legge n. 23 del 2014 dall'articolo 1, comma 2, lettera *a*), della legge n. 34 del 2015, di conversione del decreto-legge n. 4 del 2015, il termine per l'emanazione degli schemi di decreto trasmessi da Governo alle Camere entro la predetta data del 27 giugno è prorogato fino al 25 settembre 2015.

Rammenta che, in attuazione della delega, sono stati finora emanati i seguenti provvedimenti:

il decreto legislativo n. 175 del 2014, relativo alle semplificazioni fiscali e alla dichiarazione dei redditi precompilata;

il decreto legislativo n. 188 del 2014, in materia di tassazione dei tabacchi lavorati, dei loro succedanei, nonché di fiammiferi;

il decreto legislativo n. 198 del 2014, riguardante la composizione, le attribuzioni e il funzionamento delle Commissioni censuarie;

il decreto legislativo n. 127 del 2015, in materia di fatturazione elettronica, trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici;

il decreto legislativo n. 128 del 2015, recante disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente;

è inoltre in corso di pubblicazione il decreto legislativo recante misure per la crescita e l'internazionalizzazione delle imprese (Atto del Governo n. 161-*bis*).

Ricorda inoltre che il 27 giugno 2015 il Governo ha presentato in Parlamento ulteriori cinque schemi di decreto attuativi della delega, tra i quali quello oggi al nostro esame e che, com'è noto, su tale schema la nostra Commissione ha espresso parere favorevole il 4 agosto 2015, con una condizione e alcune osservazioni; nella stessa data, la 6^a Commissione Finanze e tesoro del Senato ha espresso parere favorevole, con alcune osservazioni.

Gli altri schemi di decreto sono:

lo schema di decreto legislativo recante norme in materia di stima e monitoraggio dell'evasione fiscale e in materia di monitoraggio e riordino delle disposizioni in materia di erosione fiscale (182), sul quale la VI Commissione Finanze della Camera ha espresso parere favorevole il 4 agosto 2015, con alcune osservazioni; nella medesima data la 6^a Commissione Finanze e tesoro del Senato ha espresso parere favorevole sul predetto schema, con alcune osservazioni;

lo schema di decreto legislativo recante revisione del sistema sanzionatorio (183), sul quale le Commissioni II

Giustizia e VI Finanze della Camera hanno espresso parere favorevole il 5 agosto 2015, con condizioni e osservazioni; nella medesima data le analoghe Commissioni del Senato hanno espresso parere favorevole sul predetto schema, con condizioni e osservazioni;

lo schema di decreto legislativo recante misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario (184), sul quale le Commissioni II Giustizia e VI Finanze della Camera hanno espresso parere favorevole il 5 agosto 2015, con condizioni e osservazioni; le analoghe Commissioni del Senato hanno reso parere favorevole sul predetto schema, con una condizione e alcune osservazioni;

lo schema di decreto legislativo recante misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione (185), sul quale la VI Commissione Finanze della Camera ha espresso parere favorevole il 4 agosto 2015, con osservazioni; nella medesima data, l'analoga Commissione del Senato ha reso parere favorevole sul predetto schema, con osservazioni.

Per quanto riguarda la tempistica circa l'espressione del parere parlamentare sullo schema di decreto, segnala che il relativo termine è fissato al 19 settembre 2015.

In questa sede fa quindi presente che darà conto dell'accoglimento o meno da parte del Governo della condizione e delle osservazioni espresse dalle Commissioni competenti, rinviando, per il dettaglio delle norme contenute nel provvedimento, alla relazione svolta a suo tempo.

Passando all'esame del provvedimento, segnala, in primo luogo, che esso si compone di un unico articolo; dalla versione precedente (Atto n. 181) è stato espunto l'articolo 2 in materia di reclutamento del personale dirigenziale, la cui disciplina è confluita all'interno del decreto-legge n. 78 del 2015.

Conseguentemente le osservazioni poste dalle Commissioni parlamentari riferite all'articolo 2 dello schema originario devono ritenersi superate.

Illustra l'articolo 1, il quale reca disposizioni varie in materia di riorganizzazione della disciplina concernente le agenzie fiscali.

Il comma 1 prevede il riordino della struttura delle agenzie fiscali in funzione del contenimento delle spese di funzionamento, già disposto ai sensi dell'articolo 23-*quater* del decreto-legge n. 95 del 2012, ed il conseguente riassetto dei servizi di assistenza, consulenza e controllo.

Ricorda che l'articolo 23-*quater* ha disposto l'incorporazione dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e dell'Agenzia del territorio e la soppressione dell'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico. Ivi è, in particolare, previsto che l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e l'Agenzia del territorio fossero incorporate, rispettivamente, nell'Agenzia delle dogane e nell'Agenzia delle entrate a decorrere dal 1° dicembre 2012.

Tale riordino si pone l'obiettivo di facilitare gli adempimenti tributari attraverso l'impiego di nuove e più avanzate forme di comunicazione con il contribuente, promuovendo una maggiore competitività delle imprese italiane e favorendo l'attrattività degli investimenti in Italia per le imprese estere che intendono operare nel territorio nazionale. È stabilito inoltre che, nella riorganizzazione, le agenzie perseguano l'obiettivo di una riduzione dell'invasività dei controlli e dei connessi adempimenti secondo il principio del controllo amministrativo unico, sviluppando ulteriormente tecniche di analisi dei rischi (primo e secondo periodo del comma 1).

Tali tecniche concernono, in particolare, gli approfondimenti metodologici e le analisi di settori e comparti poste in essere dalle agenzie, così da intercettare situazioni « concrete » di specifico rischio di evasione/elusione, tanto ai fini dell'attività istruttoria « esterna » quanto ai fini dell'attività di accertamento vera e propria, la cui incisività e accuratezza condizionano giocoforza la qualità ed efficacia dei controlli.

Sul punto, rammenta che l'articolo 6, comma 1, della legge delega n. 23 del 2014

stabilisce, per i soggetti di maggiori dimensioni, l'attivazione di sistemi aziendali strutturati di gestione e di controllo del « rischio fiscale », prevedendo l'organizzazione di adeguate strutture dell'amministrazione finanziaria dedicate alle attività di comunicazione e cooperazione con i contribuenti di maggiori dimensioni, finalizzate a promuovere la conoscenza della gamma di attività e procedure ad elevato « rischio » di evasione e, dunque, del complesso di attività di accertamento da parte dell'amministrazione.

Il terzo periodo del comma 1 stabilisce che, in funzione degli obiettivi istituzionali e della missione prioritaria di facilitare e promuovere l'assolvimento degli obblighi tributari, le agenzie orientano i programmi di formazione e sviluppo del personale, nonché i criteri di determinazione dei compensi incentivanti, nel quadro della revisione del sistema delle convenzioni fra Ministro dell'economia e delle finanze e agenzie fiscali di cui all'articolo 59, comma 2, del decreto legislativo n. 300 del 1999.

Con riferimento alla riorganizzazione delle agenzie, le osservazioni di cui alla lettera *a*) del parere espresso dalla VI Commissione Finanze della Camera dei deputati e alla lettera *a*) del parere espresso dalla 6^a Commissione Finanze e tesoro del Senato invitano il Governo a valutare l'utilità di procedere a un'analisi valutativa anche tenendo conto dei migliori standard internazionali e avvalendosi anche di professionalità e competenze di organismi terzi, in particolare l'OCSE e (secondo il parere approvato dalla 6^a Commissione del Senato) il Fondo monetario internazionale.

Rileva come tale osservazione non sia stata accolta nel testo dell'articolato in esame, in considerazione del fatto che trattasi di attività riconducibile alle competenze istituzionali del Dipartimento delle Finanze ai sensi degli articoli 12 e 13 del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 67, recante riorganizzazione del MEF.

Il comma 2 stabilisce che le convenzioni stipulate dal Ministro dell'economia e delle finanze con le singole agenzie

fiscali contengano per le medesime l'indicazione di specifici obiettivi di incremento del livello di adempimento spontaneo degli obblighi tributari, del livello di efficacia dell'azione di prevenzione e contrasto dell'evasione fiscale, delle frodi e degli illeciti tributari, anche mediante l'attuazione delle disposizioni in materia di collaborazione informativa e semplificazione degli adempimenti per i contribuenti, e dei nuovi istituti della semplificazione introdotti in attuazione dell'articolo 7 della legge n. 23 del 2014.

Il comma 3 stabilisce pertanto che il citato sistema delle convenzioni fra Ministero dell'economia e delle finanze e agenzie fiscali venga rivisto in relazione alla nuova strategia di controllo fiscale e agli obiettivi di maggiore efficienza. In tal senso, prevede *in primis* che le convenzioni debbano contenere l'indicazione degli indicatori della produttività, qualità e tempestività dell'attività svolta nelle singole aree di operatività (lettera *a*)), e quelli idonei alla misurazione della efficacia e efficienza gestionale complessiva (lettera *b*)).

Passa quindi a illustrare il comma 4, il quale reca la specificazione dei criteri di definizione degli indicatori da adottarsi ai sensi del comma 3. Innanzitutto, viene previsto che la loro adozione dovrà avvenire tenendo conto di quanto stabilito in materia di statuto dei diritti del contribuente dalla legge n. 212 del 2000, anche con riguardo alle richieste di documentazione già in possesso dell'amministrazione finanziaria (lettera *a*)); alla preponderanza del peso che, nell'ambito degli indicatori, rivestano quelli che siano espressione delle attività volte a facilitare gli adempimenti tributari, a contribuire a una maggiore competitività delle imprese italiane e a favorire l'attrattività degli investimenti in Italia per le imprese estere che intendono operare nel territorio nazionale, nonché delle attività di prevenzione e contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, di erogazione dei servizi al contribuente e di tempestiva esecuzione dei provvedimenti di rimborso e di sgravio (lettera *b*)); alla tempestività delle direttive adottate a se-

guito di mutamenti legislativi e della giurisprudenza di legittimità che possano incidere sui rapporti pendenti ai fini dell'autotutela, acquiescenza a sentenze, adesioni, mediazioni e conciliazioni giudiziali.

Il comma 5 afferma che le convenzioni di cui al comma 1 devono definire puntualmente anche i criteri per la redazione della mappa dei rischi operativi per il conseguimento degli obiettivi assegnati nell'attività di propria competenza sulla base dell'Atto di indirizzo del Ministro dell'economia e delle finanze, nonché la definizione degli indicatori di rischio di non « conformità » ai medesimi, per ciascuna agenzia fiscale.

Ai sensi del comma 6 le nuove norme relative alle convenzioni si applichino a decorrere dal 1° gennaio 2016.

Il comma 7 prevede che, ai fini del raggiungimento degli obiettivi individuati nelle convenzioni di cui al comma 1, gli stanziamenti iscritti nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ordinariamente destinati al finanziamento delle agenzie, per la quota incentivante da destinarsi al personale delle stesse, saranno integrati con un apposito provvedimento in corso di gestione, nel rispetto del vincolo di neutralità finanziaria relativamente al previgente sistema. Il dispositivo precisa, inoltre, che, in forza di detto vincolo, per l'attività svolta a decorrere dall'anno 2016, l'ammontare della predetta quota incentivante da assegnare alle agenzie non potrà superare la media degli importi assegnati nel triennio precedente.

Fa quindi presente come il nuovo testo del comma 7 sia stato integrato prevedendo che, tra gli strumenti utilizzati per la verifica del maggior gettito, siano anche considerati i dati, ove disponibili e pertinenti, desumibili dal rapporto al Parlamento sui risultati conseguiti in materia di misure di contrasto dell'evasione fiscale e contributiva di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *f*), della legge n. 23 del 2014. Attraverso tale specificazioni sono state accolte sia dalla lettera *b*) del parere espresso dalla VI Commissione della Camera sia l'osservazione di cui alla lettera

b) del parere espresso dalla 6^a Commissione del Senato, che sottolineano l'opportunità di coordinare le attività previste dalle disposizioni in esame con quelle di stima e monitoraggio dell'evasione fiscale e contributiva e dell'erosione fiscali previste dallo schema di decreto legislativo n. 182-bis, anch'esso attualmente all'esame del Parlamento.

Il comma 8 prevede che, ai fini del contenimento dei costi, le agenzie fiscali riducono di non meno del 10 per cento il rapporto tra personale dirigenziale di livello non generale e personale non dirigente previsto dall'articolo 23-*quinquies*, comma 1, lettera a), punto 2, del decreto-legge n. 95 del 2012, in modo da diminuire ulteriormente le posizioni dirigenziali rispetto a quanto previsto dalla medesima disposizione.

Rileva come non siano state invece accolte la condizione contenuta nel parere approvato dalla VI Commissione della Camera e l'osservazione di cui alla lettera c) del parere della 6^a Commissione del Senato in merito alla possibilità di istituire posizioni organizzative non dirigenziali, al fine di garantire l'operatività delle Agenzie, in aggiunta a quelle previste dal decreto-legge n. 95 del 2012, finanziate con una parte delle risorse derivanti dal risparmio conseguito mediante la soppressione delle posizioni dirigenziali (destinando comunque una quota del risparmio ad economia di bilancio). La relazione illustrativa dà conto di tale scelta chiarendo che la valutazione riguardo a un intervento di questo tipo è rinviata nell'ambito di una riforma più organica e complessiva delle Agenzie fiscali.

Il comma 9 impone altresì alle agenzie una riduzione complessiva di almeno il 10 per cento delle posizioni dirigenziali di livello generale con riferimento alla dotazione organica cumulativa delle stesse.

Segnala inoltre come, accogliendo le osservazioni di cui alla lettera c) del parere approvato dalla VI Commissione della Camera espresse e alla lettera d) del parere espresso dalla 6^a Commissione del Senato, nel nuovo testo del comma 9 sia specificato che tale percentuale è da rife-

rirsi alla dotazione organica complessiva delle agenzie relativa a tali posizioni.

Il comma 10, a seguito della riduzione delle dotazioni organiche di cui ai commi 8 e 9, dispone che i fondi per il trattamento accessorio del personale dirigente di prima e seconda fascia sono corrispondentemente ridotti in proporzione ai posti dirigenziali effettivamente soppressi.

Il comma 11 dispone che, in coerenza con il processo d'integrazione operativa tra le attività dell'Agenzia delle entrate e quelle dell'incorporata Agenzia del territorio, cessano di avere effetto le limitazioni per specifiche materie introdotte dall'articolo 23-*quater*, comma 7, del decreto-legge n. 95 del 2012, con riguardo allo svolgimento delle funzioni dei vicedirettori, fermo restando il contingente complessivo ivi previsto.

In linea generale rileva come il parere sullo schema di decreto e sugli altri quattro schemi di decreto di attuazione della delega per la riforma del sistema fiscale dovrà essere espresso entro la seduta di giovedì prossimo, in quanto il termine per l'espressione dello stesso scade il 19 settembre prossimo e il termine per l'esercizio della delega scade il 25 settembre.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta già convocata per la giornata di domani.

Schema di decreto legislativo recante norme in materia di stima e monitoraggio dell'evasione fiscale e in materia di monitoraggio e riordino delle disposizioni in materia di erosione fiscale.

Atto n. 182-bis.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, in sostituzione del relatore, Marco Di Maio, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare, ai fini dell'espres-

sione del parere al Governo, lo schema di decreto legislativo recante norme in materia di stima e monitoraggio dell'evasione fiscale e in materia di monitoraggio e riordino delle disposizioni in materia di erosione fiscale, deliberato in secondo esame preliminare dal Consiglio dei Ministri.

Ricorda come tale decreto sia emanato in attuazione della legge n. 23 del 2014 (in particolare ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera *h*)), che ha conferito una delega al Governo per la realizzazione di un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita, il cui termine di attuazione è scaduto il 27 giugno scorso. Tuttavia, in conseguenza delle modifiche apportate all'articolo 1 della citata legge n. 23 del 2014 dall'articolo 1, comma 2, lettera *a*), della legge n. 34 del 2015, di conversione del decreto-legge n. 4 del 2015, il termine per l'emanazione degli schemi di decreto trasmessi da Governo alle Camere entro la predetta data del 27 giugno è prorogato fino al 25 settembre 2015.

Rammenta che, in attuazione della delega, sono stati finora emanati i seguenti provvedimenti:

il decreto legislativo n. 175 del 2014, relativo alle semplificazioni fiscali e alla dichiarazione dei redditi precompilata;

il decreto legislativo n. 188 del 2014, in materia di tassazione dei tabacchi lavorati, dei loro succedanei, nonché di fiammiferi;

il decreto legislativo n. 198 del 2014, riguardante la composizione, le attribuzioni e il funzionamento delle Commissioni censuarie;

il decreto legislativo n. 127 del 2015, in materia di fatturazione elettronica, trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici;

il decreto legislativo n. 128 del 2015, recante disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente;

è in corso di pubblicazione il decreto legislativo recante misure per la crescita e l'internazionalizzazione delle imprese (Atto del Governo n. 161-*bis*).

Rammenta inoltre che il 27 giugno 2015 il Governo ha presentato in Parlamento ulteriori cinque schemi di decreto attuativi della delega, tra i quali quello oggi al nostro esame. Com'è noto, su tale schema la nostra Commissione ha espresso parere favorevole il 4 agosto 2015, con alcune osservazioni; nella medesima data la 6^a Commissione Finanze e tesoro del Senato ha espresso parere favorevole, con alcune osservazioni.

Gli altri schemi di decreto sono:

lo schema di decreto legislativo recante misure per la revisione della disciplina dell'organizzazione delle agenzie fiscali (181), su cui la VI Commissione Finanze della Camera ha espresso parere favorevole il 4 agosto 2015, con una condizione e alcune osservazioni; nella stessa data, la 6^a Commissione Finanze e tesoro del Senato ha espresso parere favorevole sul predetto schema, con alcune osservazioni;

lo schema di decreto legislativo recante revisione del sistema sanzionatorio (183), sul quale le Commissioni II Giustizia e VI Finanze della Camera hanno espresso parere favorevole il 5 agosto 2015, con condizioni e osservazioni; nella medesima data le analoghe Commissioni del Senato hanno espresso parere favorevole sul predetto schema, con condizioni e osservazioni;

lo schema di decreto legislativo recante misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario (184), sul quale le Commissioni II Giustizia e VI Finanze della Camera hanno espresso parere favorevole il 5 agosto 2015, con condizioni e osservazioni; le analoghe Commissioni del Senato hanno reso parere favorevole sul predetto schema, con una condizione e alcune osservazioni;

lo schema di decreto legislativo recante misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione (185), sul quale la Commissione VI Finanze della Camera ha espresso parere favorevole il 4 agosto 2015, con osservazioni; nella medesima data, l'analoga Commissione del Senato ha reso parere favorevole sul predetto schema, con osservazioni.

Per quanto riguarda la tempistica circa l'espressione del parere parlamentare sullo schema di decreto, segnala che il relativo termine è fissato al 19 settembre 2015.

In questa sede fa quindi presente che darà conto dell'accoglimento o meno da parte del Governo delle osservazioni espresse dalle Commissioni competenti, rinviando, per il dettaglio delle norme contenute nel provvedimento, alla relazione svolta a suo tempo.

Passando all'esame del provvedimento, segnala, in primo luogo, che l'articolo 1 reca novelle alla legge di contabilità e finanza pubblica (legge 31 dicembre 2009, n. 196) al fine di introdurre strumenti di monitoraggio delle spese fiscali (cosiddette *tax expenditures*) e prevedere il coordinamento dei medesimi strumenti con le procedure di bilancio.

Il comma 1 inserisce il comma 5-*bis* all'articolo 10-*bis* della legge n. 196 del 2009. La nuova disposizione prevede la redazione di un rapporto programmatico volto a ridurre o riformare le spese fiscali ingiustificate, superate dalla nuova situazione sociale ed economica, ovvero le spese fiscali che risultino avere le medesime finalità di programmi di spesa esistenti. La norma pone quindi in capo al Governo la predisposizione di un programma annuale di riordino delle spese fiscali da attuare con la manovra di finanza pubblica. Gli interventi programmati dovranno comunque prioritariamente tenere conto della tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di imprese minori e di pensione, delle esigenze di tutela della famiglia, della salute, delle situazione di svantaggio economico e sociale, nonché della tutela del

patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'istruzione, dell'ambiente e dell'innovazione tecnologica. A tale proposito, non trova riscontro nel testo dell'atto governo n. 182-*bis* l'integrazione proposta dalla VI Commissione Finanze della Camera dei deputati – lettera *a*) del parere approvato – tesa a specificare che gli interventi avrebbero dovuto tenere conto in particolare della tutela del « patrimonio editoriale, musicale e cinematografico », a ulteriore specificazione della nozione di patrimonio artistico e culturale. Secondo quanto esposto nella relazione illustrativa dello schema di decreto, la formulazione originaria manterrebbe una maggiore aderenza alla disposizione dettata dalla legge di delega.

Segnala inoltre come, rispetto al testo originario del comma in esame, sia stato aggiunto un nuovo periodo: esso stabilisce che le spese fiscali entrate in vigore da almeno cinque anni sono oggetto di specifiche proposte di eliminazione, riduzione, modifica o conferma. In tal modo è stata accolta la prima osservazione riferita all'articolo 1 del parere approvato dalla 6^a Commissione (Finanze e tesoro) del Senato, la quale proponeva che tale revisione avvenisse ogni dieci anni.

Il comma 2, lettera *a*), introduce tra i contenuti propri della legge di stabilità (fissati dall'articolo 11, comma 3, della legge n. 196 del 2009) le norme recanti eliminazione, riduzione o modifica delle spese fiscali. Esso prevede inoltre, alla lettera *b*), attraverso l'introduzione di un comma 3-*bis*, l'attribuzione « di norma » delle maggiori entrate derivanti dalla revisione della disciplina sull'erosione fiscale al Fondo per la riduzione della pressione fiscale.

Rileva quindi come, con riferimento al comma 2, non siano state invece accolte:

l'osservazione di cui alla lettera *c*) del parere approvato dalla Commissione finanze della Camera nella quale si invitava il Governo a valutare ulteriormente l'opportunità della modifica dei contenuti propri della legge di stabilità – di cui al

comma 3 dell'articolo 11 della legge n. 196 – in relazione ai criteri posti dalla legge di delega n. 23 del 2014;

la prima condizione del parere approvato dalla 5^a Commissione (Programmazione economica, bilancio) del Senato che proponeva la soppressione delle parole « di norma » dalla lettera *b*) (mantenendo in tal modo la possibilità di una diversa opzione);

la seconda osservazione della Commissione Finanze del Senato tesa a specificare la possibilità, nel quadro di revisione delle spese fiscali di cui alla lettera *a*), di « incrementare » tali spese, anche con la previsione di misure compensative di eliminazione di altre misure (tale opzione sarebbe già compresa, secondo quanto rappresentato nella relazione del Governo, nella nozione di « modifica »).

Il comma 3, lettera *a*), dispone l'abrogazione delle tabelle allegate allo stato di previsione dell'entrata contenenti elementi informativi relativi alle forme di esenzione e riduzione del prelievo obbligatorio (previste dall'articolo 21, comma 11, lettera *a*) della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

La lettera *b*) del medesimo comma 3 inserisce un nuovo comma 11-*bis* allo stesso articolo 21 della legge n. 196. Tale comma dispone, in luogo degli elementi informativi oggetto di abrogazione, la redazione di un rapporto annuale sulle spese fiscali a corredo dello stato di previsione dell'entrata, dando conto di « qualunque forma di esenzione, esclusione, riduzione dell'imponibile e dell'imposta ovvero regime di favore ». Il rapporto dovrà inoltre evidenziare in maniera specifica le spese fiscali introdotte nell'anno precedente e nei primi sei mesi dell'anno in corso e, per ciascuna tipologia di spesa fiscale, dovrà fornire una descrizione della stessa, indicare la tipologia di beneficiari e, ove possibile, gli effetti finanziari e il numero dei beneficiari stessi. È previsto che le spese fiscali siano contrassegnate da specifici codici che permettano di identificarne agevolmente natura e finalità. Anche questo comma 11-*bis*, nella nuova formu-

lazione, è stato integrato con il riferimento alla specifica considerazione delle spese fiscali entrate in vigore da più di cinque anni, in relazione a quanto previsto dalla citata osservazione della Commissione Finanze del Senato.

Ai fini della predisposizione del rapporto il Governo si avvale di un'apposita commissione di 15 esperti nelle materie economiche, statistiche, fiscali o giuridico-finanziarie. La disposizione in esame demanda a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze l'istituzione di tale commissione. Rammenta quindi che, nel testo originario dello schema di decreto, l'istituzione e la composizione della commissione di esperti erano disciplinate dal medesimo comma 11-*bis* introdotto dalla novella in commento. Nella nuova formulazione, l'articolo 1 dello schema di decreto 182-*bis* consta di un nuovo comma 4 che reca la disciplina della commissione di esperti la quale riproduce quella recata dal testo originario. In tal modo è stato accolto quanto previsto dai pareri approvati dalle Commissioni bilancio del Senato (seconda condizione) e della Camera dei deputati (prima condizione) sebbene queste condizioni facessero riferimento ad un « apposito articolo » che avrebbe dovuto recare disciplina sulla commissione di esperti.

Illustra quindi l'articolo 2 il quale, al comma 1, aggiunge l'articolo 10-*bis*.1 alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, attuando le previsioni dell'articolo 3, della legge di delega, relative al monitoraggio dell'evasione fiscale e contributiva ed ai relativi profili di pubblicizzazione dei risultati connessi al contrasto del fenomeno dell'evasione fiscale.

In particolare, al comma 1 del nuovo articolo 10-*bis*.1 viene previsto che il Governo presenti annualmente, contestualmente alla nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza (DEF), un rapporto al Parlamento che contenga i risultati conseguiti in materia di misure di contrasto all'evasione fiscale e contributiva, ivi distinguendosi tra imposte accertate e riscosse, nonché tra le diverse tipologie di avvio delle procedure di ac-

certamento, e che contenga l'illustrazione dei risultati del recupero di somme dichiarate e non versate, nonché degli effetti della correzione di errori nella liquidazione sulla base delle dichiarazioni. È, altresì previsto allo stesso comma che la relazione contenga i dati relativi al recupero di gettito fiscale e contributivo attribuibile alla maggiore propensione all'adempimento da parte dei contribuenti, nonché l'illustrazione delle strategie per il contrasto dell'evasione fiscale e contributiva, completa dell'aggiornamento e del confronto dei risultati con gli obiettivi prefissati.

Rispetto al testo originario, viene previsto che il rapporto sia presentato quale documento autonomo rispetto alla Nota di aggiornamento al DEF e non come allegato alla Nota stessa. Rileva come, in tal modo, siano state accolte l'osservazione della 5^a Commissione del Senato e la terza condizione della V Commissione della Camera dei deputati.

Il comma 2 del nuovo articolo 10-*bis*.1 stabilisce poi che le maggiori entrate realizzate sulla base delle risultanze riferite all'anno precedente, nella misura in cui le stesse possono essere ascritte su base permanente ai risultati dell'attività di contrasto e prevenzione dell'evasione fiscale e contributiva e di miglioramento dell'adempimento spontaneo, al netto di quelle necessarie al mantenimento dell'equilibrio di bilancio e alla riduzione del rapporto tra il debito e il prodotto interno lordo, debbano essere devolute al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, le cui dotazioni possono essere destinate soltanto ai fini indicati dalla normativa vigente a disciplina del Fondo medesimo.

Fa presente come non trovi qui accoglimento l'osservazione di cui alla lettera *b*) del parere espresso dalla VI Commissione Finanze della Camera dei deputati, la quale suggeriva l'inserimento di una percentuale fissa delle maggiori entrate da attribuire « inderogabilmente » al medesimo Fondo per la riduzione della pressione fiscale.

Il comma 3 del nuovo articolo 10-*bis*.1 prevede che la pubblicazione del rapporto

da parte del Governo debba essere accompagnata da una esaustiva nota illustrativa delle metodologie utilizzate, anche con il contributo delle regioni, relativamente ai loro tributi e a quelli degli enti locali del proprio territorio. A tal fine, viene stabilito che l'elaborazione del rapporto debba avvenire avvalendosi della « Relazione sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva » che dovrà essere predisposta da una apposita Commissione istituita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Segnala inoltre come, rispetto al testo originario dello schema di decreto legislativo, le disposizioni sulla composizione e sull'istituzione della Commissione siano confluite in un nuovo comma 2 dell'articolo in esame. È stabilito che quest'ultima debba essere composta da 15 esperti nelle materie economiche, statistiche, fiscali, lavoristiche o giuridico-finanziarie. È previsto, ai fini della redazione del documento, che la Commissione possa avvalersi del contributo di esperti delle associazioni di categoria, degli ordini professionali, delle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale e delle associazioni familiari, e che la partecipazione ai lavori della medesima non dà diritto a compensi, emolumenti o altre indennità, né a rimborsi di spese.

Sono così state accolte le condizioni della 5^a Commissione del Senato (terza condizione) e della omologa Commissione della Camera dei deputati (seconda condizione) sebbene, in analogia con quanto precedentemente ricordato, queste condizioni facessero riferimento ad un « apposito articolo » che avrebbe dovuto recare disciplina sulla commissione di esperti.

Rammenta che, con riferimento all'istituzione di tale commissione, nel proprio parere la 6^a Commissione del Senato ha voluto esprimere alcune perplessità in ordine alla scelta di attribuire ad una commissione ministeriale il compito di redigere la Relazione sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva, « sia per la presenza di rappresentanti di organismi indipendenti e autonomi dall'indirizzo politico sia per la gratuità dell'incarico ».

Il comma 4 del nuovo articolo 10-*bis*.1 prevede che la Commissione di cui sopra rediga una Relazione annuale sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva, corredandola con una nota illustrativa delle metodologie utilizzate per effettuare le stime. Sono inoltre indicate le finalità da perseguire.

Il comma 5 del medesimo articolo 10-*bis*.1 specifica che, con riferimento all'obiettivo di stimare l'ampiezza dell'evasione fiscale e contributiva, la Relazione provvederà a misurare il divario tra le imposte e i contributi effettivamente versati e le imposte e i contributi che si sarebbero dovuti versare in un regime di perfetto adempimento, escludendo gli effetti delle spese fiscali. In base al comma 6, del nuovo articolo 10-*bis*.1 i risultati del contrasto all'evasione e del miglioramento dell'adempimento spontaneo, sono misurati valutando separatamente le entrate risultanti dalle complessive attività di verifica e accertamento effettuate dalle amministrazioni e l'andamento dell'adempimento spontaneo, correlato alla correttezza dei comportamenti dichiarativi dei contribuenti.

Il comma 3 dell'articolo 2 dello schema n. 182-*bis* corrisponde al comma 2 del medesimo articolo dello schema di decreto legislativo originario. In tale ambito, rileva come, aggiungendo una nuova lettera all'articolo 11, comma 3, della legge di contabilità, esso individui un ulteriore ambito del cosiddetto « contenuto proprio » della legge di stabilità. Rileva come si tratti delle norme volte a rafforzare il contrasto e la prevenzione dell'evasione fiscale e contributiva e di quelle dirette a stimolare l'adempimento spontaneo degli obblighi fiscali e contributivi. Accogliendo la quarta condizione della Commissione Bilancio del Senato e la quarta condizione della Commissione Bilancio della Camera, la novella al contenuto proprio della legge di stabilità è stata collocata, ai sensi del nuovo testo, subito dopo la lettera *b*) del comma 3 oggetto della novella (quindi come lettera *b-bis* e non più come lettera *m-bis*) di tale comma).

Non viene accolta, invece, la già richiamata osservazione di cui alla lettera *c*) del parere della VI Commissione della Camera dei deputati, nella quale si invitava il Governo a valutare ulteriormente l'opportunità della modifica dei contenuti propri della legge di stabilità.

Passa quindi a illustrare l'articolo 3 dello schema, il quale non è stato modificato rispetto al testo originario.

Il comma 1, primo periodo, dell'articolo stabilisce la decorrenza della destinazione delle eventuali maggiori entrate determinate per effetto delle misure di cui al comma 3, lettera *b*), dell'articolo 11 della legge 31 dicembre 2009, n.196 come modificato dal presente schema di decreto legislativo (cfr. sopra articolo 1, comma 2).

In particolare, tale disposizione chiarisce che, a partire dalla manovra triennale di finanza pubblica 2016-2018, possano essere destinate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale le eventuali maggiori entrate derivanti dalla revisione delle spese fiscali disposte ai sensi della citata lettera *b*) dell'articolo 11, comma 3.

Il comma 1, secondo periodo, precisa che lo schema in esame non modifica il diverso utilizzo delle eventuali maggiori entrate derivanti dall'eliminazione, riduzione o modifica di spese fiscali previsto da disposizioni di legge vigenti.

Il comma 2 dispone che dal 1° gennaio 2016 siano applicabili le norme dello schema di decreto in esame e venga abrogato il comma 36.1 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 138 del 2011.

A tale riguardo ricorda che la disposizione oggetto di abrogazione prevedeva l'obbligo di presentazione, in allegato alla Nota di aggiornamento del DEF, del rapporto sui risultati conseguiti dalle misure di contrasto dell'evasione fiscale. Tale rapporto descriveva inoltre le strategie per il contrasto dell'evasione fiscale, aggiornando e confrontando i risultati conseguiti con gli obiettivi prefissati ed evidenziando il recupero di gettito fiscale attribuibile alla maggiore propensione all'adempimento da parte dei contribuenti, laddove questi profili fossero concretamente misurabili. L'abrogazione citata è conseguente alle mo-

difiche alla legge di contabilità introdotte dall'articolo 2 che, come detto, obbligano il Governo a redigere un rapporto sui risultati conseguiti in materia di misure di contrasto all'evasione fiscale e contributiva.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per la giornata di domani.

Schema di decreto legislativo recante misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione.

Atto n. 185-bis.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato nella seduta del 10 settembre scorso.

Maurizio BERNARDO, presidente, ricorda che nella precedente seduta di esame del provvedimento, il relatore, Pettrini, aveva illustrato il contenuto del provvedimento, segnalando già l'intenzione di formulare un'osservazione relativamente al contenuto dell'articolo 15 dello schema.

In tale contesto avverte che il relatore sta provvedendo a predisporre una proposta di parere, la quale dovrebbe essere trasmessa informalmente a tutti i componenti della Commissione nel pomeriggio di oggi, al fine di essere posta in votazione nella seduta di domani.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta già convocata per la giornata di domani.

La seduta termina alle 13.55.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Legge annuale per il mercato e la concorrenza. Nuovo testo C. 3012 Governo (Parere alle Commissioni riunite VI e X) (*Esame e rinvio*) 101

ATTI DEL GOVERNO:

Proposte di nomina dei professori Daniele Checchi, Paolo Miccoli, Raffaella Rumiati e Susanna Terracini a componenti del consiglio direttivo dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR). Nomine nn. 51-52-53-54 (*Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio*) 104

SEDE CONSULTIVA

Martedì 15 settembre 2015. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Angela D'Onghia.

La seduta comincia alle 14.25.

Legge annuale per il mercato e la concorrenza.

Nuovo testo C. 3012 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite VI e X).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, poiché non vi sono obiezioni, accoglie la richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Roberto RAMPI (PD), *relatore*, illustra il nuovo testo all'esame, elaborato in sede referente dalle Commissioni riunite VI e X

che hanno modificato l'originario testo composto di 32 articoli, tra l'altro sopprimendo l'articolo 28 (che concerneva la semplificazione del passaggio di proprietà di beni immobili adibiti ad uso non abitativo) e introducendo diversi articoli aggiuntivi, due dei quali di interesse per la VII Commissione, come meglio si illustrerà di seguito.

Ricorda preliminarmente che il presente disegno di legge è stato predisposto in attuazione dell'articolo 47 della legge n. 99 del 2009 (*Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia*), che prevede lo strumento della legge annuale per il mercato e la concorrenza al fine di rimuovere gli ostacoli regolatori, di carattere normativo o amministrativo, all'apertura dei mercati, di promuovere lo sviluppo della concorrenza e di garantire la tutela dei consumatori.

Aggiunge che la relazione di accompagnamento al disegno di legge ci ricorda che lo stesso prende spunto dall'ultima segnalazione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (n. AS1137 del 4 luglio 2014), indirizzata ai Presidenti

delle Camere, al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per lo sviluppo economico, accogliendo la gran parte delle proposte di riforma concorrenziale ivi contenute, evidenziando i singoli settori di intervento che sono i seguenti: assicurazioni; banche; comunicazioni; distribuzione carburanti; energia elettrica e gas; servizio postale; servizi professionali (con riferimento all'attività forense e notarile); settore farmaceutico.

Per quanto concerne la competenza della VII Commissione, evidenzia le disposizioni – che valuta positivamente – di cui agli articoli 16, 16-ter e 17-bis (questi ultimi due introdotti dalle Commissioni durante l'esame in sede referente).

Ricorda quindi che l'articolo 16 dispone l'eliminazione di vincoli per il cambio di fornitore di servizi di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche: a tal fine, si novella l'articolo 1 del decreto-legge n. 7 del 2007 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 40 del 2007) e l'articolo 70, comma 1, lettera f), n. 3) del decreto legislativo n. 259 del 2003.

Rileva poi che l'articolo 16-ter integra l'articolo 26 del decreto legislativo n. 28 del 2004, in materia di concorrenza nel settore della distribuzione cinematografica. Viene quindi previsto che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, su segnalazione di chi vi abbia interesse o, periodicamente, d'ufficio, adotti i provvedimenti necessari per eliminare o impedire il formarsi di fenomeni distorsivi della concorrenza, nelle modalità previste dalla legge n. 287 del 1990 (che reca appunto le norme per la tutela della concorrenza e del mercato) qualora sul mercato di riferimento un unico soggetto, ivi comprese le agenzie territoriali mono o plurimandatarie, anche in una sola delle dodici città capozona (Roma, Milano, Torino, Genova, Padova, Bologna, Firenze, Napoli, Bari, Catania, Cagliari e Ancona) detenga, direttamente o indirettamente, una posizione dominante nel mercato della distribuzione cinematografica, con particolare riferimento ai soggetti che operano contestualmente anche in uno dei seguenti

settori: a) produzione; b) programmazione; c) esercizio; d) edizione o distribuzione di servizi televisivi, *on line* o telefonici. Si prevede inoltre che l'Autorità *antitrust* rediga, a tal fine, una relazione annuale sullo stato della concorrenza nel settore della distribuzione cinematografica.

Osserva inoltre che l'articolo 17-bis introduce misure per favorire i pagamenti digitali per la fruizione di servizi culturali e turistici. Si prevede infatti che, al fine di promuovere la massima diffusione dei pagamenti digitali ed elettronici, ivi inclusi i micropagamenti con credito telefonico, dando nuovo impulso allo sviluppo e alla fruizione dei servizi culturali e turistici, per l'acquisto di biglietti per l'accesso a istituti e luoghi di cultura o per manifestazioni culturali, di spettacolo ed intrattenimento, in deroga alle normative di settore, sono consentite le stesse modalità previste dall'articolo 8, comma 3, del decreto-legge n. 179 del 2012. Ricorda quindi che il citato articolo 8, comma, 3 del decreto-legge n. 179 del 2012 prevede che le aziende di trasporto e le amministrazioni interessate, anche in deroga alle normative di settore, consentano l'utilizzo della bigliettazione elettronica attraverso strumenti di pagamento in mobilità, anche attraverso l'addebito diretto su credito telefonico e nel rispetto del limite di spesa per ciascun biglietto acquistato, previsto dalle vigenti disposizioni, tramite qualsiasi dispositivo di telecomunicazione. Il titolo digitale del biglietto è consegnato sul dispositivo di comunicazione.

Rileva poi, come evidenziato nella documentazione predisposta dagli uffici, alla cui lettura rimanda, che nella citata Segnalazione dell'Autorità della concorrenza e del mercato del 4 luglio 2014 vengono sollecitati ulteriori interventi per favorire la concorrenza in diversi settori che non stati ripresi nel provvedimento in esame. Per quanto concerne gli aspetti di competenza della VII Commissione si suggeriscono, in particolare, delle modificazioni in materia di diritti d'autore connessi alla copia privata e di rivendita di quotidiani e periodici.

Precisa quindi che, in materia di compenso per la riproduzione privata ad uso personale di fonogrammi e videogrammi (cosiddetta « copia privata »), l'*Antitrust*, al fine di assicurare trasparenza nei confronti del consumatore, ha proposto di modificare la legge n. 663 del 1941, prevedendo che l'ammontare dell'equo compenso sia specificato nel prezzo corrisposto dai consumatori di apparecchi di registrazione e di supporti vergini.

Al riguardo, ricorda che gli articoli da 71-*sexies* a 71-*octies* della predetta legge n. 633 del 1941 (recante norme in materia di protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio), introdotti dal decreto legislativo n. 68 del 2003, attuativo della direttiva 2001/29/CE, riconoscono il diritto alla « copia privata » di fonogrammi e videogrammi protetti dal diritto d'autore come eccezione al diritto esclusivo di riproduzione spettante ad autori, artisti e produttori, a condizione che la stessa riproduzione sia effettuata da persone fisiche per uso esclusivamente personale, senza scopo di lucro e senza fini direttamente o indirettamente commerciali. A fronte del beneficio che il consumatore trae dalla facoltà di « copia privata », è quindi previsto un (equo) compenso a favore di autori, artisti e produttori, costituito da una quota del prezzo di apparecchi e supporti di registrazione acquistati. Il compenso è corrisposto alla SIAE, la quale provvede a ripartirlo ad autori e produttori, eventualmente anche tramite le loro associazioni di categoria. Precisa che la misura del compenso è stata, da ultimo, determinata con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 20 giugno 2014.

Aggiunge inoltre, con riferimento al campo dell'editoria, che l'Autorità *antitrust* – nella suddetta Segnalazione – rileva la necessità di superare ogni discriminazione non giustificata che sia idonea a tradursi in un ostacolo allo sviluppo dell'industria editoriale, come ad esempio le restrizioni non giustificate, tutt'ora previste a livello locale, all'apertura dei punti vendita di giornali e periodici.

Il sistema della distribuzione della stampa quotidiana e periodica – rileva l'*Antitrust* – continua a essere disciplinato dal decreto legislativo n. 170 del 2001, che prevede un regime autorizzatorio per l'inizio dell'attività, e, per i punti vendita esclusivi, la predisposizione di piani comunali di localizzazione elaborati secondo criteri che prescindono dalle dinamiche di mercato. Tale normativa – secondo l'*Antitrust* – andrebbe modificata, abrogando le disposizioni del suddetto decreto legislativo che subordinano l'apertura di nuovi punti vendita al rilascio di autorizzazione. Al riguardo, ritiene che sia essenziale garantire un'adeguata rete di distribuzione di giornali e periodici su tutto il territorio.

Rocco BUTTIGLIONE (AP) con riferimento ai rilievi svolti dal relatore in merito alla Segnalazione dell'Autorità *antitrust* concernente il cosiddetto « equo compenso », rileva che un tema realmente da affrontare sia quello di chiarire quali sono i criteri di riparto dei diritti d'autore connessi alla copia privata. Osserva poi, con riferimento alla seconda osservazione dell'*Antitrust* relativa alla liberalizzazione dei punti vendita di quotidiani e periodici, che nel disciplinare questo settore vige la cosiddetta « eccezione culturale » – riconosciuta anche a livello comunitario – che permette di regolare gli aspetti che concernono la cultura non in base alle sole logiche di mercato, salvaguardando la qualità dei prodotti e delle attività culturali.

Luigi GALLO (M5S) ricorda che il suo gruppo è contrario all'attuale disciplina del cosiddetto « equo compenso ». Ritiene inoltre necessario che vi sia la massima trasparenza e la tracciabilità della quota di risorse ad esso destinate, le quali vengono in seguito ripartite tra gli artisti e gli altri soggetti beneficiari. Evidenzia quindi l'attuale normativa « ingessata » che legittima il monopolio della SIAE, nonostante i tentativi svolti dal Parlamento per cambiare tale situazione, anche mediante la discussione di una mozione concernente iniziative per la riforma della normativa in materia di diritti d'autore e per la disci-

plina del relativo mercato, incardinata alla Camera dei deputati, ma non conclusa dall'Assemblea. Auspica quindi che questo tema sia ripreso il prima possibile nelle aule parlamentari.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 15 settembre 2015. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Angela D'Onghia.

La seduta comincia alle 14.45.

Proposte di nomina dei professori Daniele Checchi, Paolo Miccoli, Raffaella Rumiati e Susanna Terracini a componenti del consiglio direttivo dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR).

Nomine nn. 51-52-53-54.

(Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame delle proposte di nomina all'ordine del giorno.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, poiché non vi sono obiezioni, accoglie la richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Manuela GHIZZONI (PD), *relatrice*, illustra le proposte di nomina in esame, giudicando di altissimo livello i *curriculum* professionali allegati.

Ricorda quindi che ai sensi dell'articolo 8, comma 3 del regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (di cui al decreto del Presidente della Repubblica

n. 76 del 2010), il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti per il Parlamento, con lettere del 7 agosto 2015, ha trasmesso alla Presidenza della Camera le richieste di parere parlamentare sulle proposte di nomina a componenti del Consiglio direttivo dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) dei professori Daniele Checchi (nomina n. 51), Paolo Miccoli (nomina n. 52), Raffaella Rumiati (nomina n. 53) e Susanna Terracini (nomina n. 54).

Evidenzia preliminarmente che l'ANVUR è stata istituita nel 2006 (ai sensi del comma 138 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 262) al fine « di razionalizzare il sistema di valutazione della qualità delle attività delle università e degli enti di ricerca pubblici e privati destinatari di finanziamenti pubblici, nonché dell'efficienza ed efficacia dei programmi statali di finanziamento e di incentivazione delle attività di ricerca e di innovazione ». Aggiunge che la stessa norma ne ha definito i compiti che sono i seguenti: valutazione esterna della qualità delle attività delle università e degli enti di ricerca pubblici e privati destinatari di finanziamenti pubblici, sulla base di un programma annuale approvato dal Ministro dell'università e della ricerca; indirizzo, coordinamento e vigilanza delle attività di valutazione demandate ai nuclei di valutazione interna degli atenei e degli enti di ricerca; valutazione dell'efficienza e dell'efficacia dei programmi statali di finanziamento e di incentivazione delle attività di ricerca e di innovazione. Rileva inoltre che il citato regolamento (all'articolo 3) ha successivamente articolato l'attività dell'Agenzia in specifici ambiti, di cui richiama sinteticamente i principali: definizione dei criteri e metodologie per la valutazione, in base a parametri oggettivi e certificabili, delle strutture delle università e degli enti di ricerca, e dei corsi di studio universitari, ivi compresi i dottorati di ricerca, i *master* universitari e le scuole di specializzazione, ai fini dell'accreditamento periodico degli stessi da parte del Ministro; esercizio delle funzioni di indirizzo delle attività di va-

lutazione demandate ai nuclei di valutazione interna degli atenei e degli enti di ricerca; predisposizione di procedure uniformi per la rilevazione della valutazione dei corsi da parte degli studenti e determinazione dei requisiti minimi cui le Università si attengono per le procedure di valutazione dell'efficacia della didattica e dell'efficienza dei servizi effettuate dagli studenti; elaborazione, su richiesta del Ministro, dei parametri di riferimento per l'allocazione dei finanziamenti statali, ivi inclusa la determinazione dei livelli essenziali di prestazione e dei costi unitari riferiti a specifiche tipologie di servizi; valutazione dei risultati degli accordi di programma e del loro contributo al miglioramento della qualità complessiva del sistema universitario e della ricerca; valutazione dell'efficienza e dell'efficacia dei programmi pubblici di finanziamento e di incentivazione delle attività didattiche, di ricerca e di innovazione; valutazione della qualità dei processi, dei risultati e dei prodotti delle attività di gestione, formazione, ricerca, e trasferimento tecnologico delle università e degli enti di ricerca. Osserva, in particolare, rispetto a quest'ultimo ambito, che costituiscono oggetto della valutazione: l'efficienza e l'efficacia dell'attività didattica; la qualità dei prodotti della ricerca, valutati principalmente tramite procedimenti di valutazione tra pari; l'acquisizione di finanziamenti esterni, l'attivazione di rapporti di collaborazione e lo scambio di ricercatori con soggetti pubblici e privati; la presenza di studenti in possesso di un *curriculum* degli studi altamente meritevole e di docenti stranieri di elevata qualificazione; l'efficienza e la sostenibilità delle strutture e dei processi di governo e di gestione; la completezza e correttezza della comunicazione pubblica, soprattutto in materia di offerta formativa e di ricerche, di servizi e strutture per gli studenti, di risultati dell'autovalutazione, di valutazioni da parte degli studenti, di efficienza ed efficacia dei servizi di orientamento al lavoro, di valutazioni di organismi internazionali e comunitari anche in riferimento all'assegnazione di finanziamenti e alla partecipa-

zione a progetti di ricerca. Sottolinea che le citate disposizioni di legge rendono evidente il ruolo cruciale che l'ANVUR è chiamata a svolgere (e peraltro ha già svolto dal 2011 nel primo periodo della sua attività) nella politica universitaria nazionale, fornendo al decisore politico dati e analisi significativi, utili a determinare *a priori* le caratteristiche delle decisioni e a stimarne gli effetti, nonché per valutare, *a posteriori*, il loro impatto e la loro efficacia. Analogo ruolo cruciale, a livello di politiche di singolo ateneo, deriva dalle funzioni di indirizzo rispetto ai nuclei di valutazione interna delle università.

Osserva quindi che, se questo è il ruolo cruciale dell'ANVUR, la sua particolare struttura di *governance* derivante dal citato regolamento che ne disciplina il funzionamento (decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 2010) fa sì che le medesime delicate responsabilità sulla politica universitaria nazionale e dei singoli atenei vengano a ricadere sul suo Consiglio direttivo. Quindi la nomina governativa dei suoi componenti – giustamente sottoposta al parere delle Commissioni parlamentari di merito – riveste significativa importanza strategica, sia tecnica che politica. Precisa quindi che l'atto all'esame della Commissione è appunto un rinnovo parziale del Consiglio direttivo dell'ANVUR, per l'esattezza di quattro nuovi membri sui sette che lo compongono.

Rispetto alla composizione del Consiglio direttivo, ricorda che devono essere presenti almeno «due uomini e almeno due donne» (articolo 8, comma 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 2010) su sette componenti, scelti tra «personalità, anche straniere, di alta e riconosciuta qualificazione ed esperienza nel campo dell'istruzione superiore e della ricerca, nonché della valutazione di tali attività, provenienti da una pluralità di ambiti professionali e disciplinari» (articolo 8, comma 1 del medesimo regolamento).

Aggiunge che i sette membri sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca,

sentite le competenti Commissioni parlamentari. Ai fini della proposta, il Ministro sceglie i componenti « in un elenco composto da non meno di dieci e non più di quindici persone definito da un comitato di selezione appositamente costituito con decreto del Ministro. Il comitato di selezione è composto da cinque membri di alta qualificazione, designati, uno ciascuno, dal Ministro, dal Segretario generale dell'OCSE e dai Presidenti dell'Accademia dei Lincei, dell'*European research council* e del Consiglio nazionale degli studenti » (in base al citato articolo 8, comma 3). Precisa, a tale proposito, che con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 205 del 3 aprile 2015 – modificato dal decreto del medesimo Ministro n. 328 del 3 giugno 2015, che ne ha sostituito un componente – è stato nominato il citato comitato di selezione, composto da Roberto Antonelli (professore di filologia romanza presso l'Università «La Sapienza di Roma»); Claudio Bordignon (professore di ematologia presso l'Università Vita-Salute San Raffaele di Milano); Giuseppe Caputo (ricercatore di impianti chimici presso l'Università di Salerno); Piero Cipollone (Capo del servizio pianificazione e controllo della Banca d'Italia); Romina Boarini (economista designata dall'OCSE).

Evidenzia che il predetto Comitato ha esaminato il *curriculum* e l'elaborato (previsto dall'articolo 4 del Bando di selezione: « elaborato che illustri sinteticamente le principali linee d'intervento, indirizzi di gestione, strategie di sviluppo, criteri e metodi di valutazione dell'Agenzia in base ai quali il candidato intenda orientare la propria funzione, nel caso in cui assuma il ruolo di componente del Consiglio direttivo dell'ANVUR ») presentati da 121 candidati e, al termine dei lavori, ne ha selezionato 15. Aggiunge che in tale rosa di nomi, il Ministro ha individuato i quattro nominativi da proporre a componenti del Consiglio direttivo, oggetto del parere che la Commissione è chiamata ad esprimere.

Ricorda poi che l'attuale Consiglio direttivo dell'ANVUR è stato nominato con decreto del Presidente della Repubblica

del 22 febbraio 2011 e che nella seduta del 3 maggio 2011 il Consiglio ha eletto, nel proprio ambito, il professor Stefano Fantoni a presidente dell'Agenzia. Precisa che i componenti del consiglio direttivo restano in carica quattro anni (tale durata vale anche per coloro che sono stati eventualmente nominati in sostituzione di componenti cessati dalla carica) e non possono essere nuovamente nominati (articolo 6, comma 2 del regolamento). Aggiunge altresì che è stato disposto che in sede di prima applicazione, previo sorteggio, vengono individuati due componenti che durano in carica tre anni, tre che durano in carica quattro anni e altri due, tra cui il presidente, che durano in carica cinque anni (articolo 6, comma 4 del regolamento).

Rileva quindi che, in virtù di queste scadenze « sfalsate » nella carica, tenendo conto che in sostituzione del professor Giuseppe Novelli – dimissionario – il 4 novembre 2013 è stato nominato, con un mandato di 4 anni, il professor Andrea Graziosi, si è determinata attualmente l'esigenza di sostituire 4 componenti del consiglio direttivo dell'Agenzia: si tratta, in particolare, della professoressa Luisa Ribolzi (la cui carica è scaduta nel 2014), nonché del professor Andrea Bonaccorsi, del professor Massimo Castagnaro e della professoressa Fiorella Kostoris (scaduti nel 2015). Restano quindi in carica, oltre al citato professor Graziosi, il presidente Stefano Fantoni e il professor Sergio Benedetto (questi due ultimi membri del consiglio direttivo cessano dalla carica nel corso del prossimo anno).

Illustra, di seguito, una sintesi dei *curriculum vitae* dei quattro professori proposti dal Governo quali nuovi membri del consiglio direttivo dell'ANVUR: rimanda comunque alla documentazione trasmessa dall'Esecutivo per la visione completa dei suddetti *curriculum*.

Ricorda quindi che il professor Daniele Checchi (nomina n. 51) è professore universitario di prima fascia presso la Facoltà di scienze politiche dell'Università degli studi di Milano. Si è laureato in discipline economiche e sociali nel 1982 presso l'Uni-

versità « L. Bocconi » di Milano, con il voto di 110/110 e lode. Ha conseguito nel 1985 un *Master of Science in Economics* a Londra e, nel 1987, il dottorato di ricerca in economia. Ha ricevuto diversi riconoscimenti accademici e svolto svariate attività di ricerca, oltre ad aver partecipato a convegni e seminari, come riportato analiticamente nella documentazione allegata all'atto di nomina. Ha collaborato e collabora con diverse riviste italiane e straniere. È stato membro del GEV-13 (Gruppo di esperti della valutazione di Scienze economiche e statistiche) per la Valutazione della qualità della ricerca (VQR-ANVUR) 2004-2010 ed è stato valutatore di progetti per *Egyptian Economic Research Forum* (2009 e 2014), *Danish Council for Strategic Research* (2009 e 2010), *Portuguese Foundation for Science and Technology* (2009), *US-Israel Binational Science Foundation* (2009), *ESRC-Economic and Social Research Council* (2007, 2009, 2011), *CERGE-EI* (2008, 2009, 2011), *Nordforsk* (2011), *EC-FP7(people)(2010)*, *FNR Luxemburg* (2013), *Agence Nationale del. Recherche* (ANR-2014), *Swiss National Science Foundation* (2014).

È altresì valutatore di progetti di ricerca per il MIUR e per le Università di Padova, di Siena, di Bari, Università Cattolica. Regione Valle D'Aosta e provincia di Trento. Consulente INVALSI per la predisposizione di un piano per la valutazione degli apprendimenti e per la stesura di un modello di valutazione delle scuole. Membro del Comitato di coordinamento della *peer review* della produzione scientifica interna a Isfol (2009-2012). Membro del Comitato tecnico-scientifico del progetto VALES avviato da Invalsi per la valutazione delle scuole italiane (giugno 2012-marzo 2014). Esperto in « *education and training for the European Commission – DG Education and Culture (subcontract with ICF Consulting Service)* (2015). Per quanto attiene all'attività didattica, nell'anno accademico 2014/2015 ha insegnato – presso l'Università di Milano – economia del lavoro (corso triennale), *Advanced labour econo-*

mics (corso magistrale) e *Labour economics* (dottorato). Tra gli incarichi istituzionali ricoperti dal professor Checchi ricorda i seguenti: consulente della Commissione europea; preside della facoltà di Scienze politiche dell'Università degli studi di Milano (2005-2012); consulente di alcuni dicasteri su temi concernenti scuola, università, competenze degli adulti; consulente della Commissione per il controllo della spesa pubblica.

Rinvia quindi al *curriculum vitae* del professor Checchi per l'elenco dettagliato delle molte pubblicazioni realizzate e per ulteriori informazioni sull'attività professionale da lui svolta.

Con riferimento poi al professor Paolo Miccoli (nomina n. 52) ricorda che lo stesso è professore ordinario di chirurgia generale presso l'Università di Pisa e che ricopre i seguenti incarichi: direttore del Dipartimento universitario di patologia clinica, medica, molecolare ed area critica; direttore dell'unità operativa di chirurgia endocrina dell'Azienda ospedaliero universitaria di Pisa (AOUP); direttore del centro clinico di endocrinologia ed endocrinochirurgia della AOUP. È stato Pro Rettore alle politiche comunitarie dell'Università di Pisa dal 2006 al 2010 e, tra gli altri incarichi, membro fondatore e primo presidente della *European Society of Endocrine Surgeons* (ESES). Attualmente è coordinatore del corso di chirurgia generale per il corso di laurea in medicina e chirurgia dell'Università di Pisa. Ricopre e ha ricoperto altri incarichi, in particolare quale direttore di scuole di specializzazione. Ha partecipato e coordinato diversi progetti di ricerca a livello italiano e internazionale, il cui dettaglio è indicato nel *curriculum vitae* allegato alla proposta di nomina, cui rimanda. È autore di oltre 600 pubblicazioni di chirurgia nel trattamento delle patologie endocrine. Ha fatto parte, tra l'altro – come esperto valutatore – del GEV-6 (Scienze mediche) per la Valutazione della qualità della ricerca (VQR-ANVUR) 2004-2010. È membro del Gruppo di lavoro del Consiglio superiore

di sanità per l'accreditamento delle strutture sanitarie per la diagnosi e il trattamento delle patologie endocrine.

In relazione poi alla professoressa Raffaella Rumiati (nomina n. 53) evidenzia che la stessa è professore ordinario per l'area di neuroscienze presso la Scuola internazionale superiore di studi avanzati (SISSA) di Trieste. Laureata in filosofia (indirizzo psicologico) presso l'Università di Bologna con una tesi di psicologia sperimentale sulla memoria dei luoghi (110/110 e lode), ha conseguito nel 1995 il dottorato di ricerca in psicologia presso la medesima università. I suoi interessi di ricerca sono lo studio delle basi neurali delle funzioni cognitive nell'uomo, con particolare attenzione a quelle implicate nelle scelte alimentari e in quelle economiche. Aggiunge che le sue ricerche condotte nel laboratorio « Neuroscienze e società » si avvalgono di varie tecniche neuroscientifiche e che le popolazioni prese in esame includono, oltre a individui sani, pazienti affetti da malattie neurodegenerative. Rileva inoltre che la stessa ha ottenuto i seguenti premi e riconoscimenti: *Bessel Prize* della *von Humboldt Foundation* (nel 2003); *Women in Cognitive Science Mentorship Award* (nel 2006). Ha avuto esperienza di valutazione della ricerca presso le Università di Trento, di Trieste e di Padova e per la VQR 2004-2010. Ha inoltre avuto esperienza di valutazione della ricerca presso diverse agenzie, fondazioni e istituzioni straniere. Rimanda quindi alla documentazione trasmessa in allegato alla proposta di nomina per l'esame dettagliato della sua attività di revisione ed editoriale; per l'elenco dei finanziamenti ottenuti negli ultimi 5 anni come *principal investigator*; per i suoi ruoli organizzativi (in particolare, dal 2013 è membro del Consiglio di amministrazione del SISSA); per la sua appartenenza a diverse società scientifiche e per l'indicazione di periodi di ricerca svolti all'estero. Rimanda inoltre alla lettura del *curriculum* per le altre informazioni sulla sua carriera professionale, con particolare riferimento a 128 pubblicazioni che vengono analiticamente indicate.

Relativamente poi alla professoressa Susanna Terracini (nomina n. 54) osserva che la stessa è professore ordinario di analisi matematica presso l'Università di Torino e che ha conseguito il Ph.D in Matematica (Analisi Funzionale e Applicazioni) alla SISSA (Trieste) nel 1990. I suoi interessi di ricerca concernono l'analisi non lineare, dall'approccio variazionale alla ricerca di moti periodici e caotici per sistemi lagrangiani (in particolare della meccanica celeste), ai meccanismi della *pattern formation* per sistemi di reazione-diffusione e di equazioni di Schrödinger. È autrice di circa 100 articoli scientifici pubblicati sulle maggiori riviste matematiche internazionali e *editor* di numerose riviste matematiche internazionali. È stata invitata a tenere conferenze in molte Università italiane e straniere; è stata altresì oratrice plenaria in diversi convegni internazionali e responsabile di alcuni progetti di ricerca: per i dettagli su queste esperienze professionali rinvia alla lettura del *curriculum* allegato alla proposta di nomina. Aggiunge che la professoressa Terracini è vicepresidente del Consiglio dei corsi di laurea integrato in Matematica e presidente della Commissione paritetica e del riesame dello stesso Consiglio. Fa inoltre parte dell'Osservatorio per la ricerca dell'Università di Torino. Nel 2009 ha fatto parte del comitato di valutazione del *Laboratoire LAMA* delle Università Paris Créteil-Marne-la-Vallée in Francia. Nel 2011 ha partecipato al comitato di valutazione della sezione di *Matematica e Information Technology* dell'Università di Uppsala (Svezia). Nel 2014 ha fatto parte del comitato di valutazione dell'*Institute Camille Jordan*, che raggruppa i Dipartimenti di Matematica delle principali Università di Lione. Ha fatto altresì parte del comitato di valutazione ai fini della ripartizione della quota premiale del FOE (Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca) per l'anno 2014. Fa inoltre parte del Consiglio scientifico della *Fondation Science Mathématiques de Paris*. È presidente dell'associazione scientifica *European Women in Mathematics* dal 2013. È stata valutatrice di progetti di ricerca per

diverse agenzie di finanziamento alla ricerca scientifica in Francia, Spagna, Portogallo, Cile, Messico, Cina, Danimarca e Romania. È stata membro della Commissione di abilitazione nazionale del macrosettore 01/A3, *Analisi Matematica, Probabilità e Statistica matematica*. Per ulteriori informazioni rinvia alla lettura del *curriculum* allegato alla proposta di nomina.

Alla luce di alcuni precedenti verificatisi in questa legislatura, suffragati dal parere della Giunta per il regolamento del 26 giugno 2013, propone l'audizione informale dei suddetti quattro professori presso la Commissione cultura, al fine di poter approfondire i loro profili professionali.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, ricorda che i pareri sulle proposte di nomina all'ordine del giorno devono essere espressi entro il prossimo 28 settembre, per cui sembrano esservi i tempi tecnici per poter procedere ad audizioni informali dei professori designati. Dopo aver ricordato di essere personalmente a favore dello svolgimento di tali audizioni, che permette di approfondire le professionalità con le quali si vuole dotare l'ANVUR, osserva che la questione sarà affrontata nel corso dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, previsto per la giornata di domani.

Gianluca VACCA (M5S) è d'accordo con la proposta di svolgere le audizioni informali dei quattro professori designati quali membri del consiglio direttivo dell'ANVUR avanzata dalla collega Ghizzoni. Reputa poi opportuno ascoltare anche lo stesso Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per poter avere contezza delle motivazioni che hanno portato a scegliere queste personalità a fronte di 121 candidati. In alternativa, chiede che sia almeno trasmessa alla Commissione una relazione che illustri tali criteri.

Rocco BUTTIGLIONE (AP) concorda anch'egli sull'opportunità di audire i quattro professori designati dal Governo. Reputa inoltre opportuno audire anche il

Ministro, in quanto è necessario valutare anche l'equilibrio complessivo delle competenze presenti nella futura composizione del consiglio direttivo dell'ANVUR.

Milena SANTERINI (PI-CD) è d'accordo nell'audire i soggetti designati. Osserva comunque che, da una prima lettura dei *curriculum* allegati alle proposte di nomina, gli stessi appaiono adeguati all'incarico che si intende conferire.

Trifone ALTIERI (FI-PdL) reputa necessario audire, oltre ai professori designati, anche il Ministro competente, che deve chiarire quali sono stati i criteri adottati nella scelta delle designazioni. Osserva quindi che nelle proposte di nomina a membro del consiglio direttivo dell'ANVUR bisogna tener conto anche di un certo equilibrio territoriale, rilevando che i quattro professori indicati come futuri componenti di questo organo appartengono ad aree del Paese che vanno da Pisa al nord dell'Italia. Reputa ciò importante anche alla luce della provenienza di coloro che permangono nel consiglio direttivo. Precisa inoltre che gli atenei del sud hanno ricevuto meno fondi anche in base alle valutazioni dell'ANVUR, per cui non vorrebbe che sorgesse in futuro il sospetto che talune valutazioni sulle università italiane siano state condizionate dalla prevalente provenienza geografica dei componenti del consiglio direttivo dell'ANVUR.

Rileva infine, da una prima lettura dei *curriculum* trasmessi, che uno dei professori indicati quale membro del consiglio direttivo dell'ANVUR è divenuto professore ordinario da soli nove mesi.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, ricorda che nel citato parere della Giunta per il regolamento del 23 giugno 2013 si è deliberato di consentire l'audizione informale dei soli soggetti designati, finalizzata esclusivamente all'accertamento dei requisiti posseduti e senza possibilità di incidere sugli indirizzi gestionali degli enti ed organismi interessati. Non è quindi prevista la possibilità di audire il Ministro

informalmente in tale occasione. Riservandosi comunque di approfondire tale questione, rimanda la stessa all'esame dell'Ufficio di presidenza che si terrà nella giornata di domani.

Manuela GHIZZONI (PD), *relatrice*, ricorda al collega Vacca che il decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 2010 prevede che la designazione finale sia preceduta dall'attività di un qualificato comitato di selezione che indica una ristretta rosa di nomi, nell'ambito della quale il Ministro sceglie i soggetti da designare. Segnala, pertanto, che questa procedura è garanzia di terzietà e imparzialità nell'individuazione delle designazioni per il consiglio direttivo. In merito poi alla questione del divario nord-sud e delle risorse assegnate agli atenei meridionali, ritiene che la responsabilità sia da riferire ai criteri di riparto del fondo di finanziamento ordinario delle università,

che è un atto ministeriale, piuttosto che alla presenza o assenza di docenti meridionali. Ricorda infine che essere professori universitari di prima fascia non è requisito essenziale, *ex lege*, per ricoprire il ruolo di componente del Consiglio direttivo dell'ANVUR.

Gianluca VACCA (M5S) chiarisce di non aver voluto criticare il metodo, che comunque giudica migliorato rispetto al passato. Rileva in ogni caso la necessità di assicurare la massima trasparenza in ordine ai criteri adottati per la scelta delle designazioni. A tal fine, ribadisce la necessità di audire sia il Ministro sia i quattro professori designati.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.10.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale e coordinamento della protezione civile. Emendamenti testo unificato C. 2607 Braga, C. 2972 Segoni e C. 3099 Zaratti-A 111

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione nell'ambito dell'esame in sede referente delle proposte di legge C. 72 Realacci, C. 599 Bocci, C. 1640 Famiglietti e C. 1747 Busto recanti Norme per la tutela e la valorizzazione del patrimonio ferroviario in abbandono e la realizzazione di una rete della mobilità dolce, di rappresentanti della Confederazione Mobilità Dolce (Co.Mo.Do.) 111

SEDE CONSULTIVA:

Legge annuale per il mercato e la concorrenza. C. 3012 Governo (Parere alle Commissioni VI e X) (*Esame e rinvio*) 111

COMITATO DEI NOVE

Martedì 15 settembre 2015.

Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale e coordinamento della protezione civile.

Emendamenti testo unificato C. 2607 Braga, C. 2972 Segoni e C. 3099 Zaratti-A.

Il Comitato si è riunito dalle 12.35 alle 12.45.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 15 settembre 2015.

Audizione nell'ambito dell'esame in sede referente delle proposte di legge C. 72 Realacci, C. 599 Bocci, C. 1640 Famiglietti e C. 1747 Busto recanti Norme

per la tutela e la valorizzazione del patrimonio ferroviario in abbandono e la realizzazione di una rete della mobilità dolce, di rappresentanti della Confederazione Mobilità Dolce (Co.Mo.Do.).

L'audizione si è svolta dalle 13 alle 13.45.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 15 settembre 2015. — Presidenza del vicepresidente Tino IANNUZZI.

La seduta comincia alle 14.30.

Legge annuale per il mercato e la concorrenza.

C. 3012 Governo.

(Parere alle Commissioni VI e X).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Alessandro MAZZOLI (PD) *relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esaminare, nella seduta odierna, il disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza (C. 3012 Governo e abb.), come modificato dalle proposte emendative approvate nel corso dell'esame in sede referente presso le Commissioni riunite VI (Finanze) e X (Attività produttive).

Rileva preliminarmente che l'adozione di una legge annuale per il mercato e la concorrenza è stata prevista dall'articolo 47 della legge 23 luglio 2009, n. 99 (Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia) con le specifiche finalità di rimuovere gli ostacoli all'apertura dei mercati, di promuovere lo sviluppo della concorrenza, anche con riferimento alle funzioni pubbliche e ai costi regolatori condizionanti l'esercizio delle attività economiche private, nonché di garantire la tutela dei consumatori. La procedura prevede che il Governo, entro 60 giorni dalla trasmissione della relazione annuale dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, presentata entro il 31 marzo, è tenuto a presentare alle Camere un disegno di legge annuale che dovrà contenere, in distinte sezioni, norme di immediata applicazione per l'attuazione dei pareri e delle segnalazioni dell'Autorità, ovvero per le medesime finalità, una o più deleghe al Governo da adottare non oltre centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge e l'autorizzazione all'adozione di eventuali regolamenti, decreti ministeriali e altri atti, disposizioni indicanti i principi che le regioni sono tenute a rispettare per l'esercizio delle relative competenze in materia di concorrenza, nonché norme integrative o correttive di disposizioni in leggi precedenti. Sottolineo che, dall'entrata in vigore della citata legge n. 99 del 2009, il Governo per la prima volta adempie a tale obbligo con il presente disegno di legge.

Evidenzia, quindi, che tale legge rappresenta uno dei più importanti strumenti per dare impulso all'attuazione delle norme in materia di liberalizzazione delle attività economiche, rimuovendo gli osta-

coli regolatori all'apertura dei mercati, promuovendo la concorrenza e garantendo la tutela dei consumatori, anche in applicazione dei principi del diritto dell'Unione europea, nonché delle politiche europee in materia di concorrenza, mi soffermerò sulle disposizioni di stretto interesse della Commissione, rinviando per una disamina più dettagliata dei contenuti del provvedimento alla documentazione predisposta dagli uffici. Faccio presente, preliminarmente, che tale disegno di legge, anche a seguito delle modificazioni introdotte in sede referente, interviene in materia di assicurazione e fondi pensione (Capo II), comunicazioni (Capo III), servizi postali (Capo IV), energia (Capo V), ambiente (Capo V-*bis*), servizi bancari (Capo VI), servizi professionali (Capo VII), servizi sanitari (Capo VIII) e servizi di trasporto (Capo VIII-*bis*).

Di stretto interesse della Commissione risulta il Capo V-*bis*, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, che contiene gli articoli 22-*ter* (Maggiore tutela della concorrenza e della garanzia della possibilità di accesso al mercato di gestione autonoma degli imballaggi) e 22-*quater* (Sostituzione del parere CONAI con il parere tecnico dell'ISPRA, organo terzo e indipendente non in conflitto di interessi), che modificano il comma 5 dell'articolo 221 del Codice ambientale (decreto legislativo n. 152 del 2006).

Più dettagliatamente, l'articolo 22-*ter* riguarda l'accesso da parte dei produttori al mercato di gestione autonoma degli imballaggi. Al fine di favorire l'accesso a tale mercato, tale articolo sospende l'obbligo di corrispondere il contributo ambientale a seguito del riconoscimento del progetto sulla base di idonea documentazione e fino al provvedimento definitivo che accerti il funzionamento o il mancato funzionamento del sistema, e ne dia comunicazione al Consorzio. La normativa attualmente vigente, ossia il comma 5 dell'articolo 221 del Codice ambientale, prevede che i produttori che vogliano attuare la gestione autonoma debbano presentare all'Osservatorio nazionale sui rifiuti il progetto del sistema di gestione

richiedendone il riconoscimento. Il recesso dai Consorzi è efficace solo dal momento in cui, intervenuto il riconoscimento, l'Osservatorio accerti il funzionamento del sistema e ne dia comunicazione al Consorzio. Fino a tale momento permane l'obbligo di corrispondere il contributo ambientale.

L'articolo 22-*quater* interviene sulla procedura di riconoscimento delle richieste dei produttori che intendono effettuare la gestione autonoma degli imballaggi, sostituendo il parere del CONAI con quello dell'ISPRA, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ricordo che la normativa vigente prevede che l'Osserva-

torio nazionale sui rifiuti, acquisiti i necessari elementi di valutazione forniti dal Consorzio nazionale imballaggi si esprima entro novanta giorni dalla richiesta da parte del produttore.

Ciò premesso, si riserva di presentare una proposta di parere sul disegno di legge in esame all'esito dei rilievi e delle osservazioni che dovessero eventualmente emergere nel corso del dibattito.

Tino IANNUZZI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di fornitura dei servizi della rete *internet* per la tutela della concorrenza e della libertà di accesso degli utenti. C. 2520 Quintarelli ed altri (*Seguito dell'esame e rinvio*) 114

SEDE CONSULTIVA:

Legge annuale per il mercato e la concorrenza. Nuovo testo C. 3012 Governo e abb. (Parere alle Commissioni VI e X) (*Esame e rinvio*) 115

RISOLUZIONI:

7-00613 Dell'Orco: Agevolazioni tariffarie per i servizi di trasporto pubblico locale a favore di soggetti economicamente svantaggiati (*Discussione e rinvio*) 118

7-00755 Crivellari: Gestione del sistema idroviario padano-veneto (*Discussione e rinvio*) ... 119

SEDE REFERENTE

Martedì 15 settembre 2015. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META.

La seduta comincia alle 13.30.

Disposizioni in materia di fornitura dei servizi della rete *internet* per la tutela della concorrenza e della libertà di accesso degli utenti.

C. 2520 Quintarelli ed altri.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 23 giugno 2015.

Michele Pompeo META, *presidente*, propone, se non vi sono obiezioni, che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Così rimane stabilito.

Michele Pompeo META, *presidente*, ricorda che nella seduta del 6 maggio 2015 l'onorevole Coppola ha svolto la relazione introduttiva e che sono intervenuti i deputati Catalano e Quintarelli e che successivamente sono state svolte le audizioni informali che erano state programmate su richiesta del relatore e dei rappresentanti dei gruppi. Fa presente che alla società Apple Italia, impossibilitata a partecipare all'audizione, è stato richiesto di inviare una nota scritta e che Apple Italia ha risposto di non poter dar seguito neppure a questa richiesta. Nessun deputato chiedendo di intervenire dichiara conclusa la discussione sulle linee generali e propone di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 12 di martedì 22 settembre.

La Commissione concorda.

La seduta termina alle 13.35.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 15 settembre 2015. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META.

La seduta comincia alle 13.35.

Legge annuale per il mercato e la concorrenza.

Nuovo testo C. 3012 Governo e abb.

(Parere alle Commissioni VI e X).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Michele Pompeo META, *presidente*, propone, se non vi sono obiezioni, che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Così rimane stabilito.

Roberta OLIARO (SCpI), *relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esaminare in sede consultiva il parere sul testo del disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza, come risulta modificato a seguito dell'approvazione degli emendamenti presso le Commissioni riunite Finanze e Attività produttive. Ricorda che la Commissione aveva già esaminato il testo del provvedimento inizialmente trasmesso dal Governo e il 29 luglio scorso aveva espresso su tale testo un parere favorevole con diverse osservazioni. A tale riguardo rileva fin dall'inizio e sottolinea con favore che alcuni tra gli emendamenti approvati dalle Commissioni in sede referente riprendono il contenuto di larga parte delle osservazioni contenute nel parere approvato dalla Commissione sul testo originario.

Per quanto riguarda i profili di competenza della IX Commissione, evidenzia non sono state apportate modifiche di carattere sostanziale agli articoli 16, che prevede l'eliminazione di una serie di vincoli nei contratti con i fornitori di

servizi di telefonia, televisivi e di comunicazione elettronica, e 18, che sopprime, a decorrere dal 10 giugno 2016, l'attribuzione in esclusiva alla società Poste italiane Spa, quale fornitore del servizio universale postale, dei servizi inerenti le notificazioni e comunicazioni di atti giudiziari nonché delle notificazioni delle violazioni del codice della strada. Fa presente che è stato invece esteso il campo di applicazione dell'articolo 17, volto a semplificare le procedure di migrazione dei clienti tra operatori di telefonia mobile, anche alle procedure per l'integrazione di SIM aggiuntive richieste da utenti già clienti di un operatore.

Per quanto riguarda il settore delle comunicazioni, rileva che le Commissioni competenti in sede referente hanno per altro verso approvato una serie di disposizioni aggiuntive rispetto al testo originario, che investono direttamente le competenze della Commissione.

Nel fare una breve sintesi del contenuto di tali disposizioni, sottolinea che l'articolo 16-*bis* prevede che il Ministero dello sviluppo economico individui e iscriva in apposito registro, alla cui tenuta provvede l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, i soggetti, diversi dagli operatori già presenti in altri registri, che utilizzano indirettamente risorse nazionali di numerazione per i propri servizi voce e dati al pubblico. Ad un successivo decreto del Ministero per lo sviluppo economico sono demandati i criteri in base ai quali tali soggetti sono obbligati a richiedere l'autorizzazione per la loro attività prevalente. L'articolo 17-*bis*, volto a favorire i pagamenti elettronici, consente i pagamenti digitali ed elettronici, anche tramite il credito telefonico, per l'acquisto di biglietti di accesso a luoghi di cultura, manifestazioni culturali, spettacoli tramite qualsiasi dispositivo di telecomunicazione, sul quale viene consegnato il titolo digitale. Al riguardo ricordo che analoga norma è stata introdotta, con riferimento alla bigliettazione elettronica, nel settore del trasporto pubblico locale (articolo 8, comma 3, del decreto-legge 179 del 2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 221 del 2012).

L'articolo 17-ter stabilisce che sia aggiornato il regolamento relativo al cosiddetto « registro delle opposizioni », ossia il registro pubblico degli abbonati che si oppongono all'utilizzo del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali, al fine di estendere la disciplina anche alle ipotesi di impiego di posta cartacea per le medesime finalità. L'articolo 17-quater prevede che, per le chiamate verso numerazioni non geografiche, ossia numerazioni per cui è prevista una tariffazione differenziata ed indipendente dalla collocazione geografica del chiamante, la tariffazione abbia inizio solo dalla risposta dell'operatore. Una modifica apportata all'articolo 23, che nel testo originario prevedeva che le banche e le società di carte di credito assicurassero l'accesso ai propri servizi di assistenza ai clienti a costi telefonici non superiori rispetto alla tariffa urbana, ha esteso tale disciplina anche nel caso in cui la chiamata avvenga da telefono mobile e ha introdotto, in caso di inosservanza, una sanzione amministrativa pari a 10.000 euro, inflitta dall'Autorità di vigilanza, ed un indennizzo non inferiore a 100 euro a favore dei clienti.

Rileva che, per ciò che concerne invece il settore dei trasporti, sono stati introdotte alcune rilevanti disposizioni, di diretta competenza della nostra Commissione, con particolare riguardo agli accertamenti relativi all'obbligo di assicurazione per la responsabilità civile derivante dalla guida di veicoli. Ritiene opportuno infatti in primo luogo segnalare l'introduzione, all'articolo 9, del comma 1-bis, delle due disposizioni di modifica dell'articolo 201 del codice della strada, relative alla disciplina dell'accertamento della violazione dell'obbligo di copertura RC auto, già approvate dalla nostra Commissione nell'ambito dell'esame della cosiddetta proposta di legge Meta, di riforma puntuale del codice della strada (articolo 11, comma 2). Ricordo che tale provvedimento, di cui la Commissione aveva concluso l'esame in data 1° aprile 2015, è attualmente di nuovo all'esame della Commissione a seguito di rinvio da parte dell'Assemblea. La

prima di tali disposizioni, introducendo la lettera g-ter al comma 1-bis dell'articolo 201 citato, prevede che, per la violazione dell'obbligo di RC auto, non sia necessaria la contestazione immediata e che il mancato adempimento dell'obbligo possa essere accertato anche tramite il confronto dei dati ricavati con dispositivi o apparecchiature di rilevamento del luogo, del tempo e dell'identificazione del veicolo con l'elenco dei veicoli non coperti da RC auto tenuto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. La seconda introduce il comma 1-quinquies all'articolo 201, con il quale si stabilisce che, ove sia rilevata la violazione dell'obbligo dell'assicurazione RC auto attraverso dispositivi a distanza, non sia necessaria la presenza degli organi di polizia stradale, se l'accertamento avviene mediante dispositivi o apparecchiature che sono stati omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico. La disposizione prevede che tali dispositivi devono essere gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale e che la documentazione fotografica prodotta costituisce atto di accertamento, ai sensi di legge, in ordine al fatto che al momento del rilevamento un determinato veicolo, munito di targa di immatricolazione, stava circolando sulla strada. Qualora, in base alle risultanze del raffronto dei dati di cui alla citata lettera g-ter, risulti che al momento del rilevamento il veicolo fosse sprovvisto della copertura assicurativa obbligatoria, si applica la sanzione prevista dall'articolo 193 del codice della strada per la circolazione senza la copertura dell'assicurazione, che consiste nel pagamento di una somma da 848 a 3.393 euro.

Sempre per quanto riguarda le disposizioni di diretta competenza della Commissione nel settore dei trasporti, fa presente che le Commissioni riunite Finanze e Attività produttive hanno poi introdotto l'articolo 32-ter, che prevede l'obbligo per i concessionari e i gestori di servizi di linea di trasporto passeggeri su gomma o rotaia e di trasporto marittimo di informare i fruitori del servizio, entro la conclusione del medesimo, sulle modalità per accedere

alla carta dei servizi, consentendo loro di prendere cognizione delle ipotesi che danno titolo a fruire di rimborsi e indennizzi. I soggetti citati sono altresì obbligati a prevedere che la richiesta di rimborso possa essere formulata dal fruitore del servizio immediatamente dopo la conclusione del viaggio e mediante la semplice esibizione del titolo di viaggio. Si prescrive infine ai concessionari e ai gestori sopra indicati di adeguare le proprie carte di servizio alle previsioni in questione. Un'altra disposizione introdotta in materia di trasporti, l'articolo 32-*quater*, stabilisce che tra le tipologie di veicoli che possono effettuare servizi pubblici non di linea di noleggio con conducente, definiti dall'articolo 1, comma 2, lettera *b*), della legge 15 gennaio 1992, n. 21, siano previsti anche i velocipedi.

Fa presente che, oltre alle disposizioni sull'accertamento mediante dispositivi automatici, sopra illustrate, il provvedimento, già nel testo originario, conteneva numerose misure relative al settore RC Auto, che assumono particolare interesse per la Commissione Trasporti, anche se non sono direttamente riconducibili al suo ambito di competenza, in quanto relative alla materia assicurativa.

Tra queste ritiene opportuno ricordare l'articolo 2, in materia di obbligo a contrarre delle imprese di assicurazione, che prevede che, qualora dalla verifica dei dati risultanti dall'attestato di rischio, dall'identità del contraente e dell'intestatario del veicolo, se persona diverse, risulti che le informazioni fornite non sono corrette o veritiere, le imprese di assicurazione non sono tenute ad accettare le proposte da loro presentate. A seguito di una modifica introdotta nel corso di esame da parte delle Commissioni, sono state fortemente incrementate le sanzioni per le imprese di assicurazioni in caso di inosservanza dell'obbligo a contrarre ed è stato dimezzato il tempo prescritto di gestione dei reclami.

Fa presente che numerose e significative modifiche sono state apportate dalle Commissioni all'articolo 3, che detta interventi in ordine alla trasparenza e agli sconti sulla RC auto. Come già segnalato

all'inizio della relazione, le modifiche apportate vanno nella direzione delle osservazioni contenute nel parere approvato dalla nostra Commissione sul testo originario. Ricorda che già nella versione originaria, in base all'articolo 3, gli intermediari, prima della sottoscrizione di un contratto di RC auto, devono informare il consumatore in modo trasparente ed esauritivo sui premi offerti da tutte le imprese di cui sono mandatari. In base al medesimo articolo, qualora il consumatore, alla stipula del contratto, accetti una o più condizioni determinate dalla legge, ha diritto ad uno sconto significativo sul premio della polizza. Le condizioni che danno diritto allo sconto riguardano l'ispezione del veicolo, che, come precisato da un emendamento approvato presso le Commissioni di merito, deve essere a spese dell'impresa di assicurazione, e non più dell'assicurato, come prima previsto, l'installazione della scatola nera e l'installazione di un meccanismo che impedisce l'avvio del motore per elevato tasso alcolico del conducente, anch'essi entrambi a carico dell'impresa, come stabilito anche in questo caso dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente, anziché dell'assicurato, come previsto nel testo originario. Nel corso dell'esame in sede referente sono stati altresì soppressi, in conformità con quanto richiesto nel parere approvato dalla nostra Commissione, gli ulteriori requisiti previsti nel testo originario, ossia la rinuncia alla cessione del credito, il risarcimento in forma specifica presso carrozzerie convenzionate e il risarcimento per equivalente nei limiti di quanto previsto per le carrozzerie convenzionate.

Le Commissioni hanno inoltre introdotto tre ulteriori disposizioni, che prevedono la facoltà per l'assicurato di ottenere l'integrale risarcimento per la riparazione a regola d'arte del veicolo danneggiato avvalendosi di imprese di autoriparazione di propria fiducia (comma 1-*ter*) – in accordo, anche per questo aspetto, con quanto si evidenziava nel parere approvato dalla nostra Commissione –, la condivisione di apposite linee guida da parte

delle associazioni nazionali maggiormente rappresentative del settore dell'autoriparazione per l'effettuazione delle riparazioni a regola d'arte (comma 1-*quater*) e l'obbligo per le imprese di assicurazione di praticare uno sconto significativo nel caso in cui l'assicurato contragga più polizze per ciascuna delle quali sottoscriva una clausola di guida esclusiva (comma 1-*quinquies*).

Il comma 2 dell'articolo 6-*bis*, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, reca alcuni interventi che, come sollecitava un'apposita osservazione contenuta nel parere approvato dalla Commissione, sono finalizzati ad evitare l'applicazione di premi assicurativi più alti per i soggetti residenti in regioni a più alta sinistrosità. Il comma in questione affida infatti all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni il compito di definire una percentuale di sconto minima, in favore di contraenti che risiedono nelle regioni con costo medio del premio superiore alla media nazionale e che non abbiano effettuato sinistri con responsabilità esclusiva o concorrente per almeno cinque anni, a condizione che abbiano installato la scatola nera. Attraverso tale sconto, il premio da pagare dovrebbe risultare paragonabile a quello medio applicato ad altro assicurato, con le medesime caratteristiche soggettive e collocato nella medesima classe di merito, residente nelle regioni con un costo medio del premio inferiore alla media nazionale nel medesimo periodo.

In conclusione, considerando il complesso del testo al nostro esame, da un lato, ribadisce la piena condivisione degli obiettivi di apertura dei mercati e di promozione della concorrenza che questo disegno di legge, da lungo tempo atteso, persegue. D'altra parte, giudica opportuno evitare che anche il disegno di legge in oggetto, allontanandosi dalle proprie specifiche finalità, rischi di diventare un ulteriore provvedimento *omnibus*, che interviene su un gran numero di questioni appartenenti a materie del tutto eterogenee, riducendo ulteriormente lo spazio per leggi organiche di settore.

Per quanto riguarda il merito delle soluzioni adottate, come già indicato nella relazione, sottolinea positivamente come le modifiche introdotte dalle Commissioni riunite Finanze e Attività produttive in sede referente, in particolare per quanto concerne la disciplina della RCauto, risultino corrispondenti in larga misura a quanto era stato richiesto dalla nostra Commissione nel parere da essa approvato e appaiano migliorare in misura significativa il testo del provvedimento.

Per questo, pur dichiarando al piena disponibilità a tener conto degli elementi che emergeranno dal dibattito preannuncia l'intenzione di formulare una proposta di parere favorevole sul nuovo testo.

Michele Pompeo META, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.

RISOLUZIONI

Martedì 15 settembre 2015. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META.

La seduta comincia alle 14.

7-00613 Dell'Orco: Agevolazioni tariffarie per i servizi di trasporto pubblico locale a favore di soggetti economicamente svantaggiati.

(Discussione e rinvio).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione in oggetto.

Michele Pompeo META, *presidente*, propone, se non vi sono obiezioni, che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Così rimane stabilito.

Michele DELL'ORCO (M5S), nell'illustrare la risoluzione a sua prima firma,

sottolinea che il primo obiettivo che essa si prefigge è quello di non allontanare dall'uso del mezzo pubblico le fasce medie in difficoltà, e in particolare i disoccupati. Ritiene che l'introduzione di agevolazioni nel settore dei trasporti a favore dei disoccupati potrebbe garantire un vero diritto alla mobilità, inteso come l'opportunità per tutti di accedere al mezzo pubblico, eliminando le barriere economiche che si pongono come ostacolo. Ricorda che già oggi alcune aziende di trasporto praticano agevolazioni per talune categorie di utenti in accordo con gli enti locali, come per esempio accade nel Lazio per gli ultra settantenni e in Basilicata per i disabili e che l'azienda ATM di Milano ha già introdotto in via sperimentale un'agevolazione a favore di giovani disoccupati e precari. Osserva inoltre che agevolazioni di tale natura potrebbero essere necessarie anche per consentire ad un disoccupato di spostarsi agevolmente per cercare nuove opportunità ovvero di raggiungere il posto di lavoro in caso di reimpiego. Inoltre osserva che, essendo la misura parametrata sull'ISEE, essa si configura anche come uno strumento di sostegno al reddito delle famiglie, che, in ragione della crisi, si sono in larga parte private dell'automobile non potendo sostenerne i costi connessi. Fa presente infine che la risoluzione suggerisce anche una eventuale copertura finanziaria della misura proposta, ossia un aumento del prelievo erariale unico applicato ai giochi pubblici.

Michele Pompeo META, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

7-00755 Crivellari: Gestione del sistema idroviario padano-veneto.

(Discussione e rinvio).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione in oggetto.

Diego CRIVELLARI (PD) nell'illustrare la risoluzione di cui è primo firmatario, segnala la necessità di pervenire ad una nuova forma di *governance* del sistema, data la frammentazione istituzionale e il complesso sistema burocratico e amministrativo preposto alla sua regolazione. Nel sottolineare con favore l'attenzione che al sistema idroviario è stata accordata dal Governo all'interno del piano nazionale dei trasporti e della logistica, ritiene che l'approvazione della risoluzione potrebbe costituire un ulteriore segnale positivo e di spinta allo sviluppo e alla crescita di una modalità di trasporto che a suo giudizio ha forti potenzialità inespresse, come dimostrano i dati sul trasporto merci e passeggeri, che delineano una progressiva e costante crescita dei volumi di traffico.

Michele Pompeo META, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.15.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Variazioni nella composizione della Commissione	120
Programma di utilizzo per l'anno 2015 dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 della legge 11 maggio 1999, n. 140, relativa a studi e ricerche per la politica industriale. Atto n. 199 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	120

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 15 settembre 2015. — Presidenza del vicepresidente Ignazio ABRIGNANI.

La seduta comincia alle 14.35.

Variazioni nella composizione della Commissione.

Ignazio ABRIGNANI, *presidente*, comunica che il deputato Mario Caruso (PI-CD) ha cessato di fare parte della Commissione e che è entrato a farne parte il deputato Roberto Capelli (PI-CD).

Programma di utilizzo per l'anno 2015 dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 della legge 11 maggio 1999, n. 140, relativa a studi e ricerche per la politica industriale.

Atto n. 199.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Lorenzo BECATTINI (PD), *relatore*, osserva che la Commissione è chiamata ad esprimere un parere al Governo sul Programma di utilizzo, per l'anno 2015, dell'autorizzazione di spesa per lo svolgimento di studi e ricerche in materia di politica industriale, ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 140 del 1999.

Ricorda in proposito che il citato articolo 3 della legge 11 maggio 1999, n. 140, recante « Norme in materia di attività produttive » (cd. legge Bersani-*bis*), autorizza, a partire dal 1999, il Ministro dello sviluppo economico, sentite le competenti Commissioni parlamentari, ad avvalersi, mediante appositi contratti, di esperti o società specializzate per lo svolgimento di funzioni di elaborazione, analisi e studio nei settori delle attività produttive.

In particolare, lo stanziamento è riferito a tre fattispecie distinte per finalità o strumenti: collaborazione di esperti o società specializzate mediante appositi contratti; costituzione di un nucleo di esperti per la politica industriale, dotato della necessaria struttura di supporto e disciplinato con apposito decreto; utilizzo di esperti di alta qualificazione per il supporto alle attività di coordinamento di progetti e programmi ad alto contenuto

tecnologico di imprese italiane nei settori aeronautico e spaziale e dei prodotti elettronici e ad alta tecnologia suscettibili di impiego duale.

Come nelle precedenti occasioni, la richiesta di parere parlamentare non ha per oggetto uno schema di provvedimento, bensì un documento in cui il Ministro sottopone al parere delle competenti Commissioni parlamentari un programma di massima relativo all'utilizzazione delle risorse stanziare dall'articolo 3 citato, in cui si tracciano le linee d'azione che potranno essere prese in considerazione nel 2015, nonché le risorse che si ipotizza di destinare ad esse.

Per l'anno 2015, l'entità delle risorse è stabilita in 58.677 euro, iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico assegnate al centro di costo « Direzione generale per la politica industriale e la competitività e le piccole e medie imprese » – Missione 11 « Competitività e sviluppo delle imprese » – Programma 11.5 – « Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale e movimento cooperativo » (capitolo 2234). Tali disponibilità possono essere integrate con variazioni compensative a carico di risorse di carattere generale destinate ad aggiustamenti di bilancio.

Nel rispetto dei vincoli di spesa introdotti dall'articolo 6 (in particolare i commi 1 e 2) del decreto-legge n. 78 del 2010 recante « Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica », che dispongono la gratuità della partecipazione ad organismi collegiali, il programma ipotizza di destinare le risorse all'attuazione di alcune delle linee programmatiche del Ministero (enunciate nell'atto di indirizzo del 22 aprile 2014), volte a porre la politica industriale al centro dell'Agenda europea, a sostenere l'innovazione connessa alla *green economy* (rinnovabili, efficienza energetica, mobilità sostenibile, riciclo e valorizzazione dei rifiuti, servizi idrici) e all'investimento in tecnologie *low carbon*.

Le risorse del capitolo 2234 saranno orientate in particolare: al settore della

green economy, con riferimento all'utilizzo efficiente delle risorse; ad attività di supporto e di assistenza tecnica al settore chimico con riferimento alle sostanze pericolose previste dal regolamento europeo REACH (*Registration, evaluation, authorisation of chemicals*) sulla sicurezza delle sostanze chimiche, per le quali sono sopraggiunte esigenze di carattere straordinario legate alla scadenza di registrazione del 2018, e ai regolamenti CLP e Biociti. Per questa attività è stato già quantificato un onere finanziario complessivo di 36.000 euro per l'anno 2015.

Al Programma di utilizzo per l'anno 2015 è allegata, ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 140 del 1999, la rendicontazione riguardante l'utilizzo delle risorse per l'anno 2014, nella quale sono indicati i singoli impegni assunti per il capitolo 2234.

A fronte di uno stanziamento iniziale di 108.029, è avvenuta una decurtazione di 3.954 euro. Lo stanziamento definitivo pari a 104.075 euro è stato utilizzato per complessivi euro 45.928 ed ha registrato un'economia di gestione pari a euro 58.146.

Ricorda come nei pareri resi sui documenti presentati nei due anni precedenti le Commissioni competenti avessero sollecitato il Governo ad una più tempestiva presentazione della documentazione relativa agli impegni di spesa per studi e ricerche di politica industriale. Sottolinea, infine, considerata l'esiguità delle risorse finanziarie attualmente previste a legislazione vigente, che sarebbe opportuna una riflessione sull'adeguatezza della procedura attualmente prevista che prevede l'espressione di un parere parlamentare per autorizzazioni di spesa di poco superiori ai 100 mila euro. Si riserva quindi di presentare una proposta di parere nella seduta già prevista per domani.

Marco DA VILLA (M5S), sottolineato che il proprio gruppo è indubbiamente a favore della trasparenza sull'utilizzo di risorse finanziarie pubbliche, ritiene opportuno riconsiderare la procedura che prevede il parere delle competenti Com-

missioni parlamentari anche nelle ipotesi di esigui stanziamenti di risorse pubbliche.

Gianluca BENAMATI (PD), nel condividere le osservazioni e le proposte formulate dal relatore, concorda in particolare sull'opportunità di una riflessione sulla procedura che prevede il parere delle Commissioni parlamentari anche per stanziamenti di esigua entità quali quelli previsti nell'atto in esame.

Sottolineata l'importanza della definizione di uno scenario di politica industriale del Paese, riterrebbe opportuno rifinanziare l'articolo 3 della legge n. 140

del 1999, che disciplina studi e ricerche in materia di politica industriale, al fine di realizzarne pienamente gli obiettivi previsti.

Ignazio ABRIGNANI, *presidente*, nel condividere le considerazioni svolte dai colleghi intervenuti nel dibattito sull'opportunità di una riflessione sulla procedura attualmente prevista dalla normativa vigente, rinvia il seguito del dibattito ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

RISOLUZIONI:

7-00765 Simonetti: Attivazione della procedura di cui all'articolo 1, comma 193, della legge n. 147 del 2013 per il riconoscimento della salvaguardia pensionistica a lavoratori in congedo o fruitori di permessi per assistere familiari con disabilità (*Discussione e rinvio*) 123

SEDE CONSULTIVA:

Legge annuale per il mercato e la concorrenza. C. 3012 Governo e abb. (Parere alle Commissioni riunite VI e X) (*Esame e rinvio*) 124

RISOLUZIONI

Martedì 15 settembre 2015. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene il sottosegretario per il lavoro e le politiche sociali Teresa Bellanova.

La seduta comincia alle 14.10.

7-00765 Simonetti: Attivazione della procedura di cui all'articolo 1, comma 193, della legge n. 147 del 2013 per il riconoscimento della salvaguardia pensionistica a lavoratori in congedo o fruitori di permessi per assistere familiari con disabilità.

(Discussione e rinvio).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione.

Cesare DAMIANO, *presidente*, avverte che, dopo l'illustrazione della risoluzione in titolo, si procederà all'eventuale svolgimento di interventi di carattere generale, mentre il parere del Governo – secondo le intese intercorse per le vie brevi – sarà acquisito in una successiva seduta.

Roberto SIMONETTI (LNA), intervenendo in qualità di primo firmatario della risoluzione, ricorda che essa è stata sottoscritta da rappresentanti di tutti i gruppi della Commissione, che ringrazia per avere voluto condividere un percorso che si augura possa giungere alla soluzione del grave problema degli esodati. Ricorda che si è appena concluso in Commissione un incontro informale con i sindacati e i comitati degli esodati e che il gruppo della Lega Nord e Autonomie, in mattinata, ha incontrato il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Baretta per sensibilizzarlo sul medesimo tema, su cui il suo gruppo continuerà la mobilitazione anche in Assemblea. Sottolinea, inoltre, che la Commissione Lavoro non si è mai sottratta ai propri compiti, cercando di utilizzare il proprio ruolo istituzionale per sollecitare risposte dal Governo. Venendo al contenuto della risoluzione, osserva che essa è volta a permettere a coloro che, sulla base della legge n. 104 del 1992, hanno usufruito di congedi o permessi per assistere familiari disabili di accedere al pensionamento con i requisiti richiesti dalla disciplina previgente al decreto-legge n. 201 del 2011, grazie all'attivazione del

meccanismo dei «vasi comunicanti» previsto dall'articolo 1, comma 193, della legge n. 147 del 2013. Dal momento che, sulla base di tale disciplina, il meccanismo deve essere attivato dal Governo, la risoluzione di cui è primo firmatario ha lo scopo proprio di sollecitare il Governo ad attivarsi in tal senso. Osserva, infine, l'urgenza di superare le incertezze attuali, alla luce anche del malcontento crescente suscitato dalle ultime prese di posizione di rappresentanti del Governo, che sembrano allontanare la prospettiva di adottare provvedimenti di riforma del sistema pensionistico già con la prossima legge di stabilità.

Marialuisa GNECCHI (PD) ricorda come, con riferimento ai lavoratori in congedo per assistere familiari disabili, si sia progressivamente giunti a meglio definire la platea degli aventi diritto. Infatti, rispetto al testo originario della disposizione che fissava al 31 ottobre 2011 la data alla quale tali lavoratori dovevano risultare in congedo per poter beneficiare della salvaguardia dei diritti pensionistici, si è giunti a ricomprendere in tale platea anche coloro che, sulla base della legge n. 104 del 1992, avevano goduto del congedo in modo frazionato nel corso dell'anno 2011. Segnala come la platea dei potenziali beneficiari sia alquanto differenziata, comprendendo sia lavoratori ancora in servizio sia lavoratori che avevano concordato con il datore di lavoro di accedere al pensionamento, al termine del periodo di godimento del congedo. Lo spostamento in avanti dei requisiti minimi pensionistici ha pertanto costretto molti di coloro che si erano impegnati in tale senso con il datore di lavoro a non rientrare al lavoro, rimanendo in tal modo senza stipendio e senza pensione. Ricorda ancora che la prima platea di potenziali beneficiari della salvaguardia era stata stimata in 2.500 unità sulla base dei dati forniti dall'INPS che, tuttavia, riguardavano solo il settore privato. Osserva quindi che l'attivazione del meccanismo dei «vasi comunicanti», previsto dall'articolo 1, comma 193, della legge n. 147 del 2013, si rende

necessaria per aumentare la platea degli aventi diritto, permettendo a tutti coloro che si trovano nelle medesime condizioni, del settore privato e del settore pubblico, di beneficiare della salvaguardia, così come è avvenuto per altre categorie di lavoratori. Sottolinea a tale proposito che la risoluzione in esame è uno degli strumenti che la Commissione intende attivare per risolvere il problema di tali lavoratori, unitamente alle proposte di legge relative alla cosiddetta settima salvaguardia all'esame della Commissione e alla possibilità, ancora da verificare, di un intervento in via amministrativa.

Davide TRIPIEDI (M5S) esprime il convinto sostegno del M5S alla risoluzione ed invita il Presidente, sostenuto in questo dalla unanimità della Commissione, ad intensificare la pressione sul Governo perché si attivi per risolvere al più presto la drammatica situazione di coloro che si trovano senza stipendio e senza pensione.

Cesare DAMIANO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione della risoluzione ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 15 settembre 2015. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO.

La seduta comincia alle 14.25.

Legge annuale per il mercato e la concorrenza.

C. 3012 Governo e abb.

(Parere alle Commissioni riunite VI e X).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Sergio PIZZOLANTE (AP), *relatore*, ricorda che la XI Commissione è chiamata

ad esprimere il proprio parere alle Commissioni VI e X sul nuovo testo del disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza. Sottolinea preliminarmente che l'adozione di una legge annuale per il mercato e la concorrenza è stata prevista dall'articolo 47 della legge 23 luglio 2009, n. 99 con le specifiche finalità di rimuovere gli ostacoli all'apertura dei mercati, di promuovere lo sviluppo della concorrenza, anche con riferimento alle funzioni pubbliche e ai costi regolatori condizionanti l'esercizio delle attività economiche private, nonché di garantire la tutela dei consumatori. Osserva che con il disegno di legge in esame, il Governo per la prima volta adempie all'obbligo di presentazione annuale, previsto dalla legge n. 99 del 2009, ricordando che anche nelle raccomandazioni rivolte al nostro Paese dalle Istituzioni dell'Unione europea con riferimento al programma nazionale di riforma 2015 e al programma di stabilità 2015 si invita il nostro Paese ad adottare misure finalizzate a favorire la concorrenza in tutti i settori contemplati dal diritto della concorrenza e ad intervenire in modo deciso sulla rimozione degli ostacoli che ancora permangono.

Venendo quindi all'illustrazione dei contenuti del disegno di legge, segnala preliminarmente che il testo originario era composto di trentadue articoli, divisi in otto Capi e che le Commissioni riunite VI e X, che hanno esaminato il testo in sede referente, hanno apportato numerose modifiche al testo originario. Rileva, in primo luogo, che il Capo I è composto unicamente dall'articolo 1, recante le finalità della legge, mentre il Capo II, in materia di assicurazione e fondi pensione, è composto dagli articoli da 2 a 15. Fa presente in particolare che le disposizioni in materia di assicurazioni apportano numerose modifiche al Codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005, mentre sull'articolo 15, che reca disposizioni in materia di fondi pensione, si soffermerà nel prosieguo della sua relazione, trattandosi della norma che maggiormente incide su materie di competenza della Commissione. Segnalato che il

Capo III reca disposizioni in materia di comunicazioni, rileva che l'articolo 18, unico articolo del Capo IV, riguardante i servizi postali, sopprime, a decorrere dal 10 giugno 2016, l'attribuzione in esclusiva alla società Poste italiane S.p.A. quale fornitore del servizio universale postale dei servizi inerenti le notificazioni e comunicazioni di atti giudiziari nonché dei servizi inerenti le notificazioni delle violazioni del codice della strada. Fa presente che il Capo V reca disposizioni in materia di energia, alle quali le Commissioni riunite hanno introdotto numerose modifiche finalizzate a definire in modo più dettagliato, rispetto al testo originario del disegno di legge, il superamento del regime di maggior tutela nei settori del gas e dell'energia elettrica. Segnala che l'articolo 22, modificato dalle Commissioni riunite, riduce una barriera all'entrata per l'installazione di nuovi impianti di distribuzione di carburanti, disponendo che gli ostacoli tecnici o gli oneri economici eccessivi e non proporzionali al vincolo della presenza contestuale di più tipologie di carburanti siano determinati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e la Conferenza Stato-Regioni. Le Commissioni riunite, con l'articolo 22-*bis*, hanno poi introdotto una dettagliata disciplina per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti con l'introduzione di un'anagrafe degli impianti stradali di distribuzione. Segnala quindi l'introduzione da parte delle Commissioni riunite del Capo V-*bis* in materia di ambiente, che consta dell'articolo 22-*ter*, il quale intende favorire il sistema di gestione autonoma degli imballaggi rivedendo la disciplina di tale gestione da parte dei produttori che non intendono aderire al Consorzio nazionale imballaggi o a uno specifico Consorzio ai sensi dell'articolo 223 del decreto legislativo n. 152 del 2006, e dell'articolo 22-*quater*, che pone in capo all'ISPRA le funzioni consultive attualmente svolte dal Consorzio nazionale imballaggi nei confronti dell'Osservatorio nazionale sui rifiuti, sulla base dell'articolo 221, comma 5, del decreto

legislativo n. 152 del 2006. Segnalato che il Capo VI e il Capo VII intervengono, rispettivamente, in materia di servizi bancari e servizi professionali, fa presente che nell'ambito del Capo VIII, in materia di servizi sanitari, l'articolo 32, modificato dalle Commissioni riunite, reca misure per incrementare la concorrenza nella distribuzione farmaceutica, consentendo, tra l'altro, l'ingresso di società di capitali nella titolarità dell'esercizio delle farmacie private e rimuovendo il limite delle quattro licenze, attualmente previsto, in capo ad una stessa società. Osserva che le Commissioni riunite hanno introdotto l'articolo 32-*bis*, che reca disposizioni in materia di orari e turni di apertura e di chiusura delle farmacie convenzionate con il Servizio sanitario nazionale. Rileva, infine, che le Commissioni riunite hanno introdotto il Capo VIII-*bis*, in materia di trasporti, che consta dell'articolo 32-*ter*, che reca misure finalizzate alla tutela degli utenti dei servizi di trasporto di linea attraverso la conoscibilità delle carte dei servizi, e dell'articolo 32-*quater*, che assoggetta alla disciplina applicata al settore degli autoservizi pubblici non di linea, recata dalla legge n. 21 del 1992, il noleggio con conducente di velocipedi.

Si sofferma, quindi, sulle disposizioni dell'articolo 15 che interessano direttamente le materie di competenza della Commissione, segnalando preliminarmente che le Commissioni riunite hanno introdotto numerose modifiche al testo originario, riferite alla materia della portabilità dei fondi pensione, eliminando, in primo luogo, la possibilità di iscrizione ai fondi di categoria per gli appartenenti ad altre categorie lavorative. È stato, infatti, soppresso il comma 1, lettera *a*), che consentiva alle forme pensionistiche complementari già istituite alla data del 15 novembre 1992 e a quelle istituite successivamente, aventi soggettività giuridica e operanti secondo il principio della contribuzione definita, di raccogliere sottoscrizioni anche tra i lavoratori appartenenti a categorie professionali diverse da quella di riferimento. È stato soppresso anche il numero 2 della lettera *c*) del medesimo comma 1,

ai sensi del quale il diritto del lavoratore al versamento alla forma pensionistica da lui prescelta del TFR maturando e dell'eventuale contributo a carico del datore di lavoro, in caso di trasferimento dell'intera posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica, anche al di fuori del sistema dei fondi negoziali, non sarebbe stato più sottoposto ai limiti e alle modalità stabiliti dai contratti o accordi collettivi, anche aziendali. Quanto al contenuto delle disposizioni contenute nel testo elaborato dalle Commissioni di merito, fa presente che il comma 1, lettera *b*), sostituendo interamente il comma 4 dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 252 del 2005, interviene sulla procedura che permette di anticipare l'erogazione delle prestazioni pensionistiche, su richiesta dell'aderente, nel caso in cui esso si trovi in condizione di inoccupazione. Più specificamente, l'anticipo dell'erogazione delle prestazioni pensionistiche o di parte di esse è consentito in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a ventiquattro mesi, in luogo degli attuali quarantotto, e con un anticipo massimo di cinque anni rispetto ai requisiti per l'accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza. In questo caso, le prestazioni possono essere erogate anche sotto forma di rendita temporanea, su richiesta dell'aderente. Il termine di cinque anni, già previsto dalla legislazione vigente, può essere elevato fino a dieci anni dai regolamenti delle forme pensionistiche complementari. Il successivo numero 1 della lettera *c*) chiarisce che, in caso di perdita dei requisiti di partecipazione al fondo per cause diverse dalla morte e dal trasferimento e dai riscatti di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 252 del 2005, il riscatto della posizione sia possibile nelle forme collettive così come in quelle individuali, e che su tali somme si applica la ritenuta del 23 per cento, già prevista a legislazione vigente. Le Commissioni riunite hanno quindi introdotto il comma 1-*bis*, che stabilisce la convocazione, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della

legge in esame, di un tavolo di consultazione da parte del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, cui partecipano le parti sociali maggiormente rappresentative in ambito nazionale ed esperti in materia previdenziale, al fine di avviare un processo di riforma delle forme pensionistiche complementari secondo le seguenti linee guida: revisione dei requisiti per l'esercizio dell'attività dei fondi pensione, fondata su criteri ispirati alle migliori pratiche nazionali e internazionali, con particolare riferimento all'onorabilità e professionalità dei componenti degli organi di amministrazione e controllo e degli altri organi collegiali; fissazione di soglie patrimoniali di rilevanza minima in funzione delle caratteristiche dimensionali dei patrimoni gestiti, dei settori di appartenenza, della natura delle imprese interessate, delle categorie dei lavoratori interessati nonché dei regimi gestionali; individuazione di procedure di aggregazione finalizzate ad aumentare il livello medio delle consistenze e ridurre i costi di gestione e i rischi. Rileva che le modifiche introdotte dalle Commissioni riunite hanno quindi superato le principali criticità che erano state evidenziate con riferimento al testo dell'articolo 15 del disegno di legge originario e mirano a

favorire il più ampio coinvolgimento delle parti interessate in un processo di riforma organica della previdenza complementare, che allo stato ancora si caratterizza per un livello di adesioni, specialmente tra i giovani e i lavoratori autonomi, non pienamente adeguato all'esigenza di assicurare la presenza di un forte pilastro previdenziale integrativo delle prestazioni offerte dalla previdenza obbligatoria. In questo contesto, sottolinea che il comma 1-*bis* dell'articolo 15 si muove nella direzione, indicata anche dalla COVIP nella sua audizione presso le Commissioni riunite VI e X, di promuovere un ulteriore efficientamento del sistema dei fondi pensione, che sono chiamati a migliorare i propri assetti organizzativi al fine di rendere servizi di qualità ai propri aderenti con costi contenuti.

Alla luce di queste considerazioni, si riserva di formulare una proposta di parere che potrà tenere conto anche di eventuali osservazioni che dovessero emergere nel corso del dibattito.

Cesare DAMIANO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta convocata per domani.

La seduta termina alle 14.35.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

- Legge annuale per il mercato e la concorrenza. Nuovo testo C. 3012 Governo e abb. (Parere alle Commissioni riunite VI e X) (*Esame e rinvio*) 128
- Norme per il sostegno e la promozione della coltivazione e della filiera della canapa. Nuovo testo unificato C. 1373 Lupo e abb. (Parere alla XIII Commissione) (*Esame e rinvio*) .. 132

AUDIZIONI INFORMALI:

- Audizione del professor Guido Alpa, presidente della Commissione consultiva per le problematiche in materia di medicina difensiva e di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie, istituita presso il Ministero della salute, nell'ambito dell'esame del testo unificato delle proposte di legge recanti « Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario » (C. 259 Fucci, C. 262 Fucci, C. 1324 Calabrò, C. 1312 Grillo, C. 1581 Vargiu, C. 1902 Monchiero, C. 1769 Miotto, C. 2155 Formisano e C. 2988 D'Incecco) 135

SEDE REFERENTE:

- Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario. C. 259 Fucci, C. 262 Fucci, C. 1324 Calabrò, C. 1312 Grillo, C. 1581 Vargiu, C. 1902 Monchiero, C. 1769 Miotto, C. 2155 Formisano e C. 2988 D'Incecco (*Seguito dell'esame e rinvio*) 135

SEDE CONSULTIVA

Martedì 15 settembre 2015. — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Vito De Filippo.

La seduta comincia alle 13.20.

Legge annuale per il mercato e la concorrenza. Nuovo testo C. 3012 Governo e abb.
(Parere alle Commissioni riunite VI e X).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Mario MARAZZITI, *presidente*, ricorda che la Commissione è convocata, in sede consultiva, per l'espressione del parere alle Commissioni riunite VI (Finanze) e X (Attività produttive) sul nuovo testo del disegno di legge C. 3012 e abbinate, recante « Legge annuale per il mercato e la concorrenza », come risultante dagli emendamenti approvati dalle Commissioni medesime nel corso dell'esame in sede referente.

Fa presente che l'avvio della discussione in Assemblea sul provvedimento è previsto per la giornata di lunedì 21 settembre prossimo. Pertanto, il parere va espresso entro la mattina di giovedì 17 settembre.

Da, quindi, la parola alla relatrice, deputata Amato, per lo svolgimento della relazione.

Maria AMATO (PD), *relatrice*, fa presente che il nuovo testo del disegno di legge sulla concorrenza, come risultante dagli emendamenti approvati dalle Commissioni riunite VI (Finanze) e X (Attività produttive), nel corso dell'esame in sede referente, reca – come evidenziato dall'articolo 1 – disposizioni volte alla rimozione degli ostacoli regolatori all'apertura dei mercati, alla promozione della concorrenza nella garanzia della tutela dei consumatori, anche in applicazione dei principi del diritto dell'Unione europea, nonché delle politiche europee in materia di concorrenza.

Ricorda che, proprio al fine di raggiungere le predette finalità, l'adozione di una legge annuale per il mercato e la concorrenza è stata prevista dall'articolo 47 della legge 23 luglio 2009, n. 99.

Per quanto riguarda, specificamente, le disposizioni recate dal provvedimento in oggetto che incidono sulle materie afferenti alla competenza della XII Commissione, rileva innanzitutto l'articolo 32, recante misure per incrementare la concorrenza nella distribuzione farmaceutica.

In particolare, il comma 1 reca modifiche all'articolo 7 della legge n. 362 del 1991, e successive modificazioni, in materia di titolarità e gestione delle farmacie.

La prima novità (articolo 32, co. 1, lett. *a*), che modifica il comma 1 dell'articolo 7) – già contenuta nel testo originario del Governo – è rappresentata dall'ingresso delle società di capitali nel novero dei soggetti abilitati alla titolarità dell'esercizio delle farmacie private, che si aggiungono alle persone fisiche, alle società di persone e alle società cooperative a responsabilità limitata.

La seconda modifica – recata dal comma 1, lettera *b*), dell'articolo 32, come emendato nel corso dell'esame in Commissione, che sostituisce il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 7 – prevede che la partecipazione alle predette società sia incompatibile con qualsiasi altra attività svolta nel settore della produzione e informazione scientifica del farmaco, nonché con l'esercizio della professione medica. Alle società citate società

si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge n. 362 del 1991. Quest'ultimo, a legislazione vigente, specifica che la partecipazione alle società di cui all'articolo 7 è incompatibile: *a*) con qualsiasi altra attività esplicata nel settore della produzione, intermediazione e informazione scientifica del farmaco; *b*) con la posizione di titolare, gestore provvisorio, direttore o collaboratore di altra farmacia; *c*) con qualsiasi rapporto di lavoro pubblico e privato.

Fa presente, quindi, che viene soppresso l'obbligo per cui le società siano formate esclusivamente da farmacisti iscritti all'albo e in possesso dell'idoneità. Resta, invece, confermato il vincolo per cui le società devono avere come oggetto esclusivo la gestione di una farmacia.

Inoltre, si stabilisce che la direzione della farmacia gestita da una società sia affidata ad un farmacista in possesso del requisito dell'idoneità (articolo 32, comma 1, lettera *c*), che sostituisce il comma 3 dell'articolo 7 della citata legge n. 362 del 1991). Ricorda che, a legislazione vigente, la direzione della farmacia gestita in forma societaria deve essere affidata ad uno dei soci che ne è responsabile.

L'altra importante novità è contenuta nella lettera *d*) del comma 1 dell'articolo 32, che abroga il comma 4-*bis* del suddetto articolo 7, facendo venire meno il limite, per ciascuna società, della titolarità dell'esercizio di quattro farmacie ubicate nella provincia dove ha sede legale.

Osserva, poi, che durante l'esame in sede referente sono stati aggiunti quattro commi dopo il comma 1 dell'articolo 32 del testo in oggetto. In particolare, il comma 1-*bis* sostituisce la lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 8 della legge n. 362 del 1991 che, come si è visto poc'anzi, prevede casi di incompatibilità con la gestione in forma societaria delle farmacie, facendo riferimento ai casi di cui all'articolo 7, comma 2, secondo periodo. Dalla lettura combinata dei testi, quindi, risulta esclusa la fattispecie della « intermediazione » nel settore del farmaco.

Il comma 1-ter sostituisce il comma 2 del citato articolo 8 della legge n. 362 del 1991, in materia di obblighi informativi e di comunicazione relativi allo statuto delle società di capitali che possono essere titolari di farmacie private. Rispetto alla legislazione vigente – ai sensi della quale, entro sessanta giorni dalla data dell'autorizzazione alla gestione della farmacia, lo statuto delle società di cui all'articolo 7 ed ogni successiva variazione sono comunicati alla Federazione degli ordini dei farmacisti italiani nonché all'assessore alla sanità della competente regione o provincia autonoma, all'ordine provinciale dei farmacisti e alla unità sanitaria locale competente per territorio – viene introdotto l'obbligo di comunicare anche le variazioni relative alla compagine sociale.

Il comma 1-quater, in materia di pianta organica delle farmacie, aggiunge il comma 2-bis all'articolo 2 della legge n. 475 del 1968, concernente il servizio farmaceutico, disponendo che, nei comuni fino a 6.600 abitanti, alle farmacie che risultano essere soprannumerarie per decremento della popolazione è consentita la possibilità di trasferimento in ambito regionale, previo pagamento di una tassa di concessione governativa *una tantum* pari a 5.000 euro. Invita i componenti della Commissione ad una riflessione su tale punto, tenendo in considerazione anche le esigenze dell'utenza.

Un'altra disposizione rilevante, con riferimento alle competenze della XII Commissione, è l'articolo 32-bis, ai sensi del quale gli orari e i turni di apertura e di chiusura delle farmacie convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale (SSN), stabiliti dalle autorità competenti, costituiscono il livello minimo di servizio che deve essere assicurato da ciascuna farmacia.

Conseguentemente, la disposizione permette a chi ha la titolarità o la gestione della farmacia di prestare servizio in orari e in periodi aggiuntivi rispetto a quelli obbligatori, purché ne dia preventiva comunicazione all'autorità

sanitaria competente e informi la clientela mediante cartelli affissi all'esterno dell'esercizio.

Fa presente, poi, che un'ulteriore disposizione che, anche se non di stretta competenza, assume comunque un certo rilievo rispetto alle materie di cui si occupa la Commissione affari sociali, è quella recata all'articolo 7, in tema di risarcimento del danno non patrimoniale.

L'articolo 7 apporta modifiche agli articoli 138 e 139 del codice delle assicurazioni private (CAP), di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, in tema di risarcimento del danno non patrimoniale, rispettivamente per lesioni di non lieve entità e per lesioni di lieve entità.

La modifica più rilevante riguarda l'unificazione nel danno non patrimoniale delle varie voci di danno (biologico, morale ed esistenziale) risarcibili. Tale unificazione segue l'orientamento giurisprudenziale inaugurato dalla Corte di Cassazione con le sentenze n. 26972 – 26975 dell'11 novembre 2008 con le quali è stato affermato il carattere unitario del danno non patrimoniale in caso di lesioni della salute, individuandolo nella categoria onnicomprensiva del danno biologico.

Alla luce di tale ricostruzione, nel concetto di danno biologico rientrano tutte le conseguenze della menomazione subita, incluse le possibili forme di sofferenza fisica o psichica vissute dalla vittima (danno morale) e gli aspetti esistenziali (danno esistenziale).

Fa presente che, rispetto al vigente testo dell'articolo 138 del CAP, in tema di risarcimento del danno non patrimoniale per macrolesioni (che comportano menomazioni alla integrità psicofisica comprese tra dieci e cento punti), la proposta alla base del decreto del Presidente della Repubblica per la predisposizione di una specifica tabella, unica su tutto il territorio della Repubblica, delle menomazioni alla integrità psico-fisica, è assegnata – ai sensi dell'articolo 7 del provvedimento in esame – al Ministro dello sviluppo economico, in luogo del Ministro della salute, del quale è ora necessario il concerto.

In particolare, anche a seguito delle modifiche apportate nel corso dell'*iter* del provvedimento in sede referente, si prevede che il decreto del Presidente della Repubblica con il quale dovrà essere approvata la tabella unica per il risarcimento delle macrolesioni dovrà garantire il diritto delle vittime dei sinistri ad un pieno risarcimento del danno non patrimoniale effettivamente subito e razionalizzare i costi gravanti sul sistema assicurativo e sui consumatori.

Il comma 2 dell'articolo 138, nel testo modificato dall'articolo 7 del provvedimento in oggetto, contiene i principi e i criteri che devono essere seguiti nella redazione della tabella, per la quale occorre tenere conto dei criteri valutativi del danno non patrimoniale ritenuti congrui dalla consolidata giurisprudenza di legittimità.

Tra i criteri da seguire per la predisposizione della suddetta tabella, ricorda quello di cui alla lettera *d-bis*, inserito nel corso dell'esame in sede referente: al fine di considerare la componente del danno morale da lesione dell'integrità fisica, la quota corrispondente al danno biologico è incrementata in via percentuale e progressiva per punto, individuando la percentuale di aumento di tali valori per la personalizzazione complessiva della liquidazione. Considerando tale valorizzazione del risarcimento del danno morale, la personalizzazione del risarcimento attribuita alla discrezionalità del giudice è diminuita dal quaranta al trenta per cento rispetto al testo originario ed è limitata al solo danno biologico (articolo 138, comma 3, come modificato dall'articolo 7 del provvedimento in oggetto).

Inoltre, l'ammontare complessivo del risarcimento riconosciuto ai sensi dell'articolo 138, come sostituito dall'articolo 7 del provvedimento in esame, è esaustivo del risarcimento del danno conseguente alle lesioni fisiche.

L'articolo 7, comma 3, del provvedimento in oggetto reca modifiche all'articolo 139 del CAP, concernente il risarcimento del danno biologico per lesioni di

lieve entità, derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione di veicoli a motore e di natanti, stabilendo i criteri e le misure secondo i quali tale risarcimento deve essere effettuato.

Rileva, infine, che riguardo alle lesioni di lieve entità si prevede, in particolare, che, con riferimento alle lesioni quali le cicatrici, oggettivamente riscontrabili senza l'ausilio di strumentazione, è ammesso un esame visivo ai fini della loro risarcibilità. Ritiene che anche questo punto meriti un approfondimento in quanto, in determinati casi, l'esame visivo risulta non appropriato, rendendosi necessario, ad esempio, anche un esame tattile per individuare eventuali cicatrici.

Anna Margherita MIOTTO (PD), nel condividere i rilievi formulati dalla relattrice, evidenzia, in particolare, le criticità inerenti al contenuto del comma 1-*quater* dell'articolo 32.

Osserva, innanzitutto, che non appare giustificabile la previsione di una disciplina differenziata per consentire il trasferimento delle farmacie soprannumerarie, riferita ai soli comuni con popolazione fino a 6.600 abitanti. Così facendo, si rischia a suo avviso di generare una disparità di trattamento in quanto il problema del rapporto tra numero di farmacie e calo della popolazione riguarda anche altri comuni.

Sottolinea, poi, che la propria contrarietà alla soluzione individuata è connessa anche alla ragione per cui il trasferimento delle farmacie non può essere determinato dalla sola decisione dei singoli farmacisti, ma deve essere deciso attraverso una pianificazione comunale che tenga conto delle esigenze della collettività.

Sollecita, pertanto, il rappresentante del Governo a svolgere un approfondimento sulla disposizione in oggetto, che reputa rilevante e, al tempo stesso, problematica.

Benedetto Francesco FUCCI (FI-PdL) fa presente che l'articolo 7 del provvedimento detta puntualmente la definizione di danno biologico, ricordando che finora

tale definizione era di origine pretoria. Osserva, inoltre, che con il provvedimento in esame si individua una nuova disciplina del danno non patrimoniale modificando, in particolare, gli articoli 138 e 139 del codice delle assicurazioni private, relativi, rispettivamente, alle lesioni di non lieve entità e di lieve entità, aprendo così la strada a diversi criteri di determinazione del danno, a seconda delle circostanze dalle quali esso derivi, quando invece questi criteri dovrebbero essere previsti in via generale dal codice civile.

Ricorda che fino ad oggi per la quantificazione del danno non patrimoniale venivano utilizzate le tabelle delle menomazioni dell'integrità psico-fisica. In un primo momento queste tabelle erano adottate da ciascun tribunale, con una conseguente differente valutazione del danno a seconda del tribunale nel quale il sinistro veniva fatto valere. Si intende, quindi, sopperire alla carenza di disciplina normativa specificando che le tabelle previste dalla legge devono prevalere su quelle di origine giurisprudenziale, non solo per le fattispecie che si realizzeranno nel futuro, bensì anche per quelle ancora in corso di definizione, per quanto concerne tutti gli ambiti ai quali sono applicabili i citati articoli 138 e 139 del codice delle assicurazioni.

Osserva, inoltre, che, trattandosi di un tema molto importante, esso meriterebbe una sede idonea per un'adeguata trattazione, non essendo questa rappresentata dal disegno di legge sulla concorrenza.

Per tali ragioni, auspica che nel parere che sarà espresso dalla XII Commissione ci sia un riferimento in merito alla questione sollevata.

Giulia GRILLO (M5S), richiamando le numerose proposte emendative presentate dal suo gruppo sul provvedimento in esame, ribadisce la forte contrarietà alla facoltà concessa alle società di capitali di essere titolari dell'esercizio di una farmacia.

Sottolinea che in tale modo non si assicura maggiore concorrenza, ma si favoriscono gruppi economici di maggiori

dimensioni. Ricorda, in proposito, la presentazione di emendamenti volti ad includere nel novero delle incompatibilità, oltre alle case farmaceutiche, anche le banche e le società di assicurazione.

Evidenzia, poi, l'opportunità di consentire la vendita dei farmaci di fascia C per i quali è richiesta la ricetta medica anche nelle parafarmacie, anche al fine di favorire una possibile riduzione dei costi. Dichiarava di ritenere ingiustificati i timori espressi in proposito da alcuni colleghi della Commissione, rispetto a presunti rischi per la salute degli utenti, posto che anche le parafarmacie devono essere gestite da farmacisti.

Ricorda, inoltre, la presentazione di emendamenti da parte del suo gruppo relativi al cosiddetto *patent linkage* e allo stoccaggio dei farmaci generici. Ritiene, altresì, che ogni decisione relativa ad una riorganizzazione della rete delle farmacie debba essere preceduta da un'analisi dell'impatto delle disposizioni sulla materia recate dal decreto-legge n. 1 del 2012 (cosiddetto «cresci Italia»). Invita, pertanto, il rappresentante del Governo ad effettuare un approfondimento in tal senso.

Giovanni Mario Salvino BURTONE (PD), associandosi alle considerazioni svolte dalla relatrice, ribadisce che per l'accertamento delle lesioni di lieve entità non è sempre sufficiente un esame clinico strumentale e che in determinati casi è necessario un approccio più complesso, che tenga conto di tutte le conoscenze della cultura medica.

Mario MARAZZITI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Norme per il sostegno e la promozione della coltivazione e della filiera della canapa.

Nuovo testo unificato C. 1373 Lupo e abb.

(Parere alla XIII Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Anna Margherita MIOTTO (PD), *relatrice*, fa presente che il testo unificato delle proposte di legge n. 1373 e abbinate, come risultante dagli emendamenti approvati dalla XIII Commissione (Agricoltura), ha lo scopo di incentivare la coltivazione della canapa denominata *Cannabis sativa* L. e le diverse utilizzazioni ad essa connesse, quale la produzione di alimenti, di cosmetici, di materie prime biodegradabili e di semilavorati innovativi per le industrie di diversi settori (articolo 1).

Osserva che, ai sensi del comma 2 dell'articolo 1, le varietà di canapa interessate dalla proposta di legge in esame sono quelle iscritte in un apposito registro europeo e ammesse alla coltivazione in tutto il territorio dell'Unione europea, contenenti una percentuale di principio attivo psicotropo – tetraidrocannabinolo THC – inferiore allo 0,2 per cento, ai sensi dei regolamenti comunitari (da ultimo, il Regolamento n. 1307 del 2013).

L'articolo 2, comma 1, prevede, quindi, che è consentita, senza necessità di alcuna autorizzazione, la coltivazione in Italia della canapa, purché relativa alle « varietà ammesse », ovvero quelle iscritte nel catalogo comune delle varietà delle specie agricole di cui alla direttiva 2002/53/CE.

Rileva l'opportunità di coordinare tale disposizione con quella recata dall'articolo 27 del Testo Unico sugli stupefacenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, che prevede, diversamente, una procedura di autorizzazione alla coltivazione.

L'articolo 3 definisce gli obblighi del coltivatore, consistenti esclusivamente nel dovere di conservare i cartellini della semente acquistata per un periodo non inferiore a dodici mesi insieme alle relative fatture di acquisto.

L'articolo 4 concerne i controlli e le sanzioni, prevedendo che i controlli dovranno seguire specifiche modalità: in particolare, si prevede, tra le novità più significative, che qualora all'esito del controllo il contenuto complessivo di tetraidrocannabinolo (THC) della coltivazione risulti superiore allo 0,2 per cento ma

entro il limite dell'1 per cento, nessuna conseguenza viene posta a carico dell'agricoltore che ha rispettato le prescrizioni contenute nel provvedimento in esame (articolo 4, comma 5). Osserva, al riguardo, che non si comprende su quali evidenze scientifiche si fonda l'introduzione del limite dell'1 per cento.

L'articolo 5 prevede, poi, che il Ministero della salute aggiorni il Testo Unico sugli stupefacenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, definendo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento, in apposita tabella, i livelli massimi di residui di tetraidrocannabinolo (THC) ammessi nei derivati alimentari, nei preparati erboristici e fitoterapici e nei cosmetici ottenuti dalle diverse parti della pianta di canapa.

Al riguardo, fa presente che la produzione di cosmetici è materia già disciplinata a livello comunitario con il Regolamento (CE) 1223/2009, che negli allegati contiene disposizioni relative al divieto o all'impiego limitato di sostanze e principi all'interno dei prodotti cosmetici.

Pertanto, prevedere in una legge nazionale la possibilità di introdurre, con successiva normativa di attuazione, limitazioni all'impiego di determinate sostanze o principi nella produzione dei prodotti cosmetici, potrebbe risultare in contrasto con la normativa europea.

L'articolo 6 prevede specifici incentivi per la filiera della canapa, destinando una quota delle risorse disponibili nei piani di settore di competenza del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali; il limite di spesa viene individuato in 700.000 euro annue (comma 1); con decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali una quota delle risorse iscritte annualmente in bilancio viene destinata al finanziamento di progetti di ricerca e sviluppo per la produzione e prima trasformazione della canapa (comma 2).

L'articolo 7 autorizza gli Enti di ricerca pubblici, le Università, le Agenzie regionali

per lo sviluppo e l'innovazione, anche attraverso la stipula di protocolli o convenzioni con le Associazioni culturali ed i consorzi, a riprodurre per un anno la semente certificata acquistata l'anno precedente, utilizzandola per la realizzazione di piccole produzioni a carattere dimostrativo, sperimentale o culturale. È richiesta, a tal fine, una comunicazione preventiva al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

L'articolo 8 prevede, inoltre, che lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito delle proprie competenze, possano promuovere azioni di formazione per coloro che operano nella filiera della canapa, diffondendo, attraverso appositi canali informativi, le proprietà della stessa ed i suoi possibili utilizzi.

L'articolo 9 apporta due modifiche testuali al Testo Unico in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope (decreto del Presidente della Repubblica 309 del 1990). In particolare, la prima modifica incide sull'articolo 14, comma 1, lettera a), recante criteri per la formazione delle tabelle, prevedendo che nella tabella I allegata al predetto Testo Unico, relativa alle cosiddette droghe pesanti, sia inserita la canapa sativa, compresi i prodotti da essa ottenuti, con una percentuale di tetraidrocannabinoli (THC) superiore all'1 per cento.

Tale disposizione parrebbe, a suo avviso, in contrasto con quanto previsto all'articolo 14, comma 1, lettera b), numero 1), del Testo Unico, che prevede i criteri per l'inclusione della cannabis e dei prodotti da essa ottenuti nella tabella II, relativa alle cosiddette droghe leggere, allegata al decreto del Presidente della Repubblica

La modifica proposta nell'articolo 9 del provvedimento in oggetto, pertanto, produrrebbe l'effetto dell'inclusione della canapa nella tabella I, con la previsione di sanzioni penali, per la coltivazione illecita, superiori a quelle previste per la coltivazione illecita della *cannabis*.

Evidenzia, pertanto, l'esigenza di effettuare un coordinamento tra il provvedi-

mento in esame e il richiamato decreto del Presidente della Repubblica, obiettivo che può essere conseguito proponendo l'abrogazione del comma 1 dell'articolo 9 o, in alternativa, intervenendo sulla lettera b) dell'articolo 14, concernente la tabella II, relativa alle droghe leggere, dove, come già ha ricordato, sono indicati la *cannabis* e i prodotti da essa ottenuti, specificando che la *cannabis sativa* con THC entro il limite consentito dalla nuova normativa non costituirebbe una sostanza stupefacente o psicotropa.

La seconda modifica recata dall'articolo 9, comma 2, si riferisce al comma 1 dell'articolo 26 del suddetto Testo Unico – sostituito dall'articolo 1, comma 4, decreto-legge 20 marzo 2014, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla L. 16 maggio 2014, n. 79 – in materia di coltivazioni e produzioni vietate, prevedendo il divieto nel territorio dello Stato la coltivazione delle piante comprese nelle tabelle I e II di cui all'articolo 14 del Testo Unico, ad eccezione della canapa coltivata esclusivamente per la produzione di fibre o per gli usi consentiti dalla normativa vigente.

Osserva, in proposito, che la vigente formulazione dell'articolo 26, comma 1, reca: «è vietata nel territorio dello Stato la coltivazione delle piante comprese nelle tabelle I e II di cui all'articolo 14, ad eccezione della canapa coltivata esclusivamente per la produzione di fibre o per altri usi industriali (...) consentiti dalla normativa dell'Unione europea». Non comprende, pertanto, la ragione di recare modifiche a tale disposizione.

L'articolo 10, infine, prevede che il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali possa promuovere il riconoscimento di un sistema di qualità alimentare per i prodotti derivati dalla canapa, conformemente a quanto previsto dal regolamento UE n. 1305/2013.

Mario MARAZZITI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.05.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 15 settembre 2015.

Audizione del professor Guido Alpa, presidente della Commissione consultiva per le problematiche in materia di medicina difensiva e di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie, istituita presso il Ministero della salute, nell'ambito dell'esame del testo unificato delle proposte di legge recanti « Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario » (C. 259 Fucci, C. 262 Fucci, C. 1324 Calabrò, C. 1312 Grillo, C. 1581 Vargiu, C. 1902 Monchiero, C. 1769 Miotto, C. 2155 Formisano e C. 2988 D'Incecco).

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.15 alle 15.10.

SEDE REFERENTE

Martedì 15 settembre 2015. — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI. — Interviene la ministra della salute, Beatrice Lorenzin.

La seduta comincia alle 15.10.

Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario.

C. 259 Fucci, C. 262 Fucci, C. 1324 Calabrò, C. 1312 Grillo, C. 1581 Vargiu, C. 1902 Monchiero, C. 1769 Miotto, C. 2155 Formisano e C. 2988 D'Incecco.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 5 agosto 2015.

Mario MARAZZITI, *presidente*, ricorda che nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, del 5 agosto scorso, si era convenuto di dedicare una o più sedute, in sede referente, all'esame del provvedimento recante « Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sani-

tario » (C. 259 e abbinate), per l'approfondimento delle problematiche ad esso inerenti, anche in vista della predisposizione degli emendamenti al testo unificato adottato dalla Commissione come testo base nella stessa giornata del 5 agosto.

Ricorda altresì che l'8 settembre scorso è stata trasmessa dalla ministra della salute ai presidenti della 12^a Commissione del Senato e della XII Commissione della Camera dei deputati la Relazione della Commissione consultiva per le problematiche in materia di medicina difensiva e di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie, istituita presso il Ministero della salute il 26 marzo 2015 e presieduta dal professor Guido Alpa, del quale si è svolta l'audizione informale nella giornata odierna. La predetta Relazione è stata inviata a tutti i componenti della Commissione.

Giulia GRILLO (M5S) chiede alla ministra Lorenzin se siano fondate le notizie apparse su alcuni organi di stampa, secondo le quali sarebbe intenzione del Governo far confluire il contenuto della suddetta Relazione predisposta dalla suddetta Commissione ministeriale, in materia di medicina difensiva e di responsabilità professionale del personale sanitario, nella prossima legge di stabilità.

La ministra Beatrice LORENZIN fa presente che, con l'invio della suddetta Relazione predisposta dalla Commissione istituita presso il ministero della salute, il Governo ha inteso offrire un contributo alla XII Commissione della Camera, la quale prima della sospensione dei lavori ha approvato un testo unificato in materia di responsabilità professionale del personale sanitario.

Precisa, quindi, che la volontà del Governo è orientata nel senso di favorire la celerità dell'*iter* parlamentare del provvedimento in esame, nella consapevolezza delle diffuse attese in ordine alla relativa approvazione, non solo da parte del mondo dei medici ma anche delle associazioni che tutelano i diritti dei malati. Al riguardo, rileva che l'approvazione di una

normativa organica in questa materia è stata rappresentata da più parti come una priorità fin dall'inizio del proprio mandato, ricordando altresì che diversi tentativi sono stati compiuti in tal senso nelle precedenti legislature.

In considerazione della complessità e delle difficoltà tecniche connesse all'argomento, è stata istituita una Commissione ministeriale, presieduta dal professor Alpa e composta da un nutrito gruppo di esperti, di varia estrazione e competenza, in modo da renderla il più rappresentativa possibile.

Ribadisce che la Relazione predisposta a conclusione dei lavori di tale Commissione è a disposizione dei componenti della Commissione affari sociali per una

valutazione, ai fini della prosecuzione dell'esame in sede referente del provvedimento in oggetto. Segnala, inoltre, che eventualmente singoli e specifici punti di esso potranno essere recepiti nell'ambito di altri provvedimenti, al solo scopo di consentirne una più rapida entrata in vigore, e, comunque, sempre con il coinvolgimento della Commissione parlamentare competente.

Mario MARAZZITI, *presidente*, in considerazione dell'imminente inizio delle votazioni in Assemblea, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento in titolo ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.20.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di cittadinanza. C. 9 d'iniziativa popolare e abb. (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	137
Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare. Nuovo testo C. 698 Grassi e abb. (Parere alla XII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	139
Norme per il sostegno e la promozione della coltivazione e della filiera della canapa. Testo unificato C. 1373 Lupo e abb. (Parere alla XIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) ..	139

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1223/2009 sui prodotti cosmetici. Atto n. 198 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	139
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	142

SEDE CONSULTIVA

Martedì 15 settembre 2015. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

La seduta comincia alle 12.45.

Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di cittadinanza.

C. 9 d'iniziativa popolare e abb.

(Parere alla I Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Giuseppe GUERINI (PD), *relatore*, ricorda che la proposta di legge in esame è volta a modificare la legge 5 febbraio 1992, n. 91 recante nuove norme sulla cittadinanza.

Segnala che il provvedimento sottoposto all'esame, in sede consultiva, della XIV Commissione è frutto dell'approfondito e complesso esame di 22 proposte di legge in materia di cittadinanza, tutte di iniziativa parlamentare ed una di iniziativa popolare, che è stato condotto dalla Commissione Affari costituzionali a partire dallo scorso 27 giugno 2013. Prima della pausa estiva dei lavori parlamentari, il 29 luglio 2015, la Commissione di merito è pervenuta alla elaborazione di un testo unificato sul quale la Commissione è chiamata ad esprimere un parere sotto il profilo della compatibilità comunitaria.

Per quanto concerne il contenuto delle 22 proposte, in merito alle quali invita i colleghi a consultare la documentazione analitica predisposta dal Servizio Studi (*dossier* n. 37), ricorda che:

alcune proposte introducono una riforma ampia della disciplina della citta-

dinanza, intervenendo su una pluralità di aspetti;

alcune proposte sono focalizzate sul tema dell'accesso alla cittadinanza per i minori stranieri nati o entrati da piccoli in Italia o che comunque hanno compiuto un percorso scolastico o di formazione professionale in Italia;

una proposta — che riprende il testo approvato in sede referente nella precedente legislatura e rinviato in Commissione dopo la discussione generale in Aula — interviene unicamente sul procedimento di cd. naturalizzazione, per l'acquisto della cittadinanza da parte degli stranieri nati in Italia o ivi residenti per dieci anni, al fine di specificare i requisiti per l'acquisto e garantire tempi certi per la conclusione del procedimento;

una proposta introduce la revoca della cittadinanza, in caso di condanna definitiva per gravi delitti, per coloro che l'hanno acquistata per matrimonio;

alcune proposte affrontano invece unicamente il tema del riacquisto della cittadinanza per le donne che l'hanno perduta per matrimonio con uno straniero e per i loro figli e del riacquisto della cittadinanza da parte degli italiani emigrati all'estero e dei loro discendenti.

La proposta di testo unificato C. 9 di iniziativa popolare e abb. consta di due articoli e si concentra sulla questione fondamentale della tutela dell'acquisto della cittadinanza da parte dei minori, apportando a tal fine alcune modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91.

La novità principale consiste nell'attribuzione della cittadinanza italiana per nascita a chi è nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri (cosiddetto *ius soli*), di cui almeno uno sia residente legalmente in Italia, senza interruzioni, da almeno cinque anni, antecedenti alla nascita del figlio, ovvero di cui almeno uno sia nato in Italia e ivi risieda legalmente, senza interruzioni, da almeno un anno, antecedente alla nascita del figlio.

In questi casi, la cittadinanza si acquista mediante dichiarazione di volontà resa da un genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza del minore.

Entro due anni dal raggiungimento della maggiore età, l'interessato può rinunciare alla cittadinanza acquisita all'atto di nascita, purché sia in possesso di altra cittadinanza, ovvero fare richiesta all'ufficiale di stato civile ed acquistare la cittadinanza italiana, ove non sia stata espressa dal genitore la dichiarazione di volontà all'atto di nascita.

La proposta prevede un'ulteriore possibilità di acquistare la cittadinanza per i minori stranieri, qualora non vi siano le condizioni per ottenerla per nascita.

Si tratta delle ipotesi in cui il minore straniero sia nato in Italia o vi abbia fatto ingresso entro il compimento del dodicesimo anno di età ed abbia frequentato regolarmente, ai sensi della normativa vigente, per almeno cinque anni nel territorio nazionale istituti scolastici appartenenti al sistema nazionale di istruzione o percorsi di istruzione e formazione professionale idonei al conseguimento di una qualifica professionale (cosiddetto, *iure culturae*).

Anche in tali ipotesi la cittadinanza si acquista a seguito di una dichiarazione di volontà in tal senso espressa da un genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale, all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza, da annotare nel registro dello stato civile.

Entro due anni dal raggiungimento della maggiore età, l'interessato può rinunciare alla cittadinanza italiana se in possesso di altra cittadinanza o può fare richiesta della cittadinanza all'ufficiale di stato civile, qualora non sia stata espressa in precedenza la dichiarazione di volontà da parte del genitore.

In relazione alle nuove fattispecie previste, è introdotto l'obbligo per gli ufficiali di stato civile di comunicare ai residenti di cittadinanza straniera, nei sei mesi precedenti il compimento del diciottesimo anno di età, la facoltà di acquisto del diritto di

cittadinanza con indicazione dei relativi presupposti e delle modalità di acquisto.

Oltre alle ipotesi di acquisto automatico della cittadinanza, la proposta di testo unificato introduce tra i casi di concessione, a seguito di decreto del Presidente della Repubblica, emanato su proposta del Ministro dell'interno, sentito il Consiglio di Stato, quello in favore dello straniero che ha fatto ingresso nel territorio nazionale prima del compimento della maggiore età, ivi legalmente residente da almeno sei anni, che ha frequentato, nel medesimo territorio, un ciclo scolastico, con il conseguimento del titolo conclusivo, presso gli istituti scolastici appartenenti al sistema nazionale di istruzione, ovvero un percorso di istruzione e formazione professionale con il conseguimento di una qualifica professionale.

Tale ulteriore fattispecie dovrebbe, in particolare, riguardare il minore straniero che ha fatto ingresso nel territorio italiano tra il dodicesimo ed il diciottesimo anno di età.

Tra le disposizioni della proposta di testo unificato, si prevede infine l'esonero per le istanze o dichiarazioni concernenti i minori dal pagamento del contributo previsto attualmente dalla legge per le richieste di cittadinanza.

Michele BORDO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare.

Nuovo testo C. 698 Grassi e abb.

(Parere alla XII Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 9 settembre 2015.

Michele BORDO, *presidente*, ricorda che l'esame del provvedimento in Assemblea avrà inizio a partire dal prossimo 28

settembre ed invita i colleghi a prendere la parola. Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Norme per il sostegno e la promozione della coltivazione e della filiera della canapa.

Testo unificato C. 1373 Lupo e abb.

(Parere alla XIII Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 9 settembre 2015.

Michele BORDO, *presidente*, invita i colleghi a prendere la parola. Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.55.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 15 settembre 2015 — Presidenza del presidente Michele BORDO.

La seduta comincia alle 12.55.

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1223/2009 sui prodotti cosmetici.

Atto n. 198.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Giuseppe GUERINI (PD), *relatore*, segnala che lo schema di decreto legislativo in esame – che la Commissione esamina ai fini del parere da rendere al Governo – introduce nell'ordinamento italiano sanzioni per la violazione del regolamento dell'Unione europea n. 1223/2009, che di-

disciplina la produzione e la commercializzazione dei prodotti cosmetici.

In particolare, il Regolamento disciplina gli aspetti relativi alle buone pratiche di fabbricazione, alla composizione dei prodotti cosmetici e alla presentazione (intendendosi per presentazione l'etichettatura, il confezionamento ed ogni altra forma di rappresentazione esterna del prodotto), alla valutazione della sicurezza, alla sperimentazione animale, agli adempimenti necessari per la immissione sul mercato e alle informazioni sugli effetti indesiderabili gravi.

Lo schema è adottato in attuazione della delega contenuta nell'articolo 2 della legge n. 96 del 2013 (legge di delegazione europea 2013). La delega deve essere attuata ai sensi dell'articolo 33 della legge n. 234 del 2012, che rimanda per i principi e criteri direttivi nella fissazione delle sanzioni al precedente articolo 32.

Il provvedimento si compone di 20 articoli.

L'articolo 1 definisce il campo di applicazione del provvedimento.

L'articolo 2, comma 1, chiarisce che, ai fini dell'attuazione del provvedimento in esame, si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del regolamento, che definisce i prodotti cosmetici. Il comma 2 ribadisce che l'autorità competente in materia di sicurezza dei cosmetici è il Ministero della salute, come già stabilito dall'articolo 16 della legge n. 97 del 2013.

Gli articoli successivi definiscono il quadro sanzionatorio per le violazioni del regolamento, introducendo tanto sanzioni penali quanto sanzioni amministrative.

L'articolo 3 qualifica come delitto la violazione dell'articolo 3 del regolamento, in base al quale i prodotti cosmetici messi a disposizione sul mercato devono essere sicuri per la salute umana, se utilizzati in condizioni d'uso normali o ragionevolmente prevedibili. La pena, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è infatti la reclusione da 1 a 5 anni e la multa non inferiore a 1.000 euro. Anche la condotta colposa è punita a titolo di delitto, ma le pene sono diminuite (da un terzo a un sesto).

L'entità della pena proposta dallo schema di decreto legislativo è analoga a quella attualmente prevista dall'articolo 7 della legge n. 713 del 1986 per chiunque produca o commercializzi «prodotti cosmetici che, nelle normali o ragionevolmente prevedibili condizioni di impiego, possono essere dannosi per la salute».

L'articolo 4 introduce sanzioni amministrative pecuniarie (da 10.000 a 25.000 euro) a carico della persona responsabile, figura giuridica introdotta dal regolamento 1223/2009, che viola gli obblighi di informazione e di cooperazione posti a suo carico.

L'articolo 5 è dedicato alle violazioni degli obblighi in capo ai distributori che vengono sanzionate a titolo di illecito amministrativo con la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 30.000 euro.

Tanto il responsabile quanto il distributore dei cosmetici che non rispondono alle richieste di identificazione nella catena di fornitura sono inoltre soggetti, in base all'articolo 6, alla sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 25.000 euro. Per quanto riguarda la catena di fornitura, l'articolo 7 del regolamento stabilisce infatti che, per un periodo di 3 anni e su richiesta dell'autorità competente, la persona responsabile deve essere in grado di identificare i distributori ai quali fornisce il prodotto cosmetico e viceversa.

L'articolo 7 introduce le sanzioni amministrative pecuniarie (da 1.000 a 6.000 euro) per la violazione degli obblighi in materia di buone pratiche di fabbricazione, di cui all'articolo 8 del regolamento.

L'articolo 8 assoggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma tra 10.000 e 100.000 euro la persona responsabile che viola gli obblighi in materia di valutazione della sicurezza e di documentazione informativa sul prodotto.

Più in particolare il comma 1 fissa le sanzioni relative all'immissione in commercio di cosmetici non sottoposti alla valutazione di sicurezza o per i quali non sia stata elaborata una relazione adeguata. Il comma 2 stabilisce invece sanzioni amministrative pecuniarie qualora la valuta-

zione di sicurezza non rispetti le condizioni fissate dal regolamento. Infine il comma 3 stabilisce le sanzioni a cui è soggetta la persona responsabile quando non soddisfa gli obblighi in materia di documentazione informativa sul prodotto.

L'articolo 9 introduce sanzioni amministrative pecuniarie (da 1.000 a 6.000 euro) per il responsabile e il distributore che non rispettano gli obblighi derivanti dall'articolo 13 del regolamento, in materia di notifica centralizzata di commercializzazione.

L'articolo 10 introduce sanzioni penali per la violazione degli obblighi derivanti dagli articoli 14 e 15 del regolamento, in materia di restrizioni applicabili alle sostanze elencate negli allegati del regolamento e alle sostanze classificate come sostanze CMR, ovvero delle sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione a norma del regolamento (CE) n. 1272/20082.

In particolare, lo schema di decreto punisce:

con la reclusione da 6 mesi a 2 anni e con la multa da 1.032 a 7.746 euro l'impiego nella fabbricazione dei cosmetici delle sostanze vietate di cui all'allegato II del regolamento e delle sostanze classificate come cancerogene;

con la reclusione da un mese ad un anno e con la multa da 258 a 2.582 euro la violazione delle disposizioni sull'impiego delle sostanze soggette a restrizione (all. III).

In entrambi i casi, se la condotta è colposa, l'illecito ha carattere contravvenzionale (arresto da 3 mesi a un anno o ammenda da 1.000 a 10.000 euro per l'impiego di sostanze vietate; arresto fino a 6 mesi o ammenda da 250 a 2.500 euro per le sostanze soggette a restrizione).

Queste fattispecie penali trovano applicazione « salvo che i fatti costituiscano i più gravi reati previsti dall'articolo 3 », che – si ricorda – punisce l'immissione in commercio di prodotti cosmetici lesivi della salute, attraverso il richiamo all'articolo 3 del regolamento.

L'articolo 11 applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.000 a 6.000 euro alla persona responsabile che viola gli obblighi derivanti dall'articolo 16 del regolamento in materia di nanomateriali.

L'articolo 12 punisce invece a titolo di contravvenzione, e dunque qualifica come illecito penale, la violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 18 del regolamento in materia di sperimentazione animale. In particolare, chiunque immette sul mercato cosmetici realizzati in violazione dei divieti è punito con l'arresto da un mese a un anno e con l'ammenda da 500 a 5.000 euro; la fattispecie colposa è punita invece con l'arresto fino a 6 mesi e con l'ammenda da 250 a 2.500 euro.

L'articolo 13 prevede il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria (da 500 a 4.000 euro e da 500 a 5.000 euro) per la violazione degli obblighi inerenti all'informazione e all'etichettatura.

Il successivo articolo 14 introduce sanzioni amministrative pecuniarie (da 1.000 a 6.000 euro) a carico del responsabile che non garantisce, con mezzi idonei, l'accesso del pubblico alle informazioni relative alla composizione qualitativa e quantitativa del prodotto cosmetico e, per i composti odoranti e aromatici, al nome e al numero di codice del composto e all'identità del fornitore, nonché alle informazioni esistenti in merito agli effetti indesiderabili e agli effetti indesiderabili gravi derivanti dall'uso del prodotto cosmetico.

L'articolo 15, ancora in tema di obblighi informativi, prevede il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria (da 500 a 5.000 euro) a carico dei responsabili e dei distributori che non soddisfano l'obbligo di notifica di effetti indesiderabili gravi di cui all'articolo 23, par. 1, del regolamento.

L'articolo 16, infine, stabilisce le sanzioni amministrative pecuniarie (da 10.000 a 25.000 euro) in capo a responsabile e distributore nei casi in cui non vengano intraprese misure correttive o ogni altra misura opportuna ove si riscontri una non conformità del prodotto (artt. 25 e 26 del regolamento).

L'articolo 17 esclude la responsabilità penale e amministrativa del commerciante che si limiti a porre in vendita il prodotto cosmetico, quando la violazione del regolamento 1223/2009 riguardi requisiti intrinseci del prodotto, e la confezione dello stesso sia integra.

Il procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative è disciplinato dall'articolo 18, che rinvia alla legge n. 689 del 1981 e individua l'autorità competente all'applicazione della sanzione nell'organo regionale territorialmente competente. In base all'articolo 2 dello schema, le autorità competenti a vigilare sul rispetto del regolamento sono individuate nel Ministero della salute e nelle ASL territorialmente competenti.

L'articolo 19 abroga la legge n. 713 del 1986 pur specificando che, nelle more dell'adozione del decreto di cui all'articolo 16, comma 5 della legge n. 97 del 2013

(che dovrà regolamentare le procedure di controllo dei prodotti cosmetici), continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nell'articolo 11, comma da 1 a 6 e comma 9-bis-9-ter, della legge n. 713 del 1986.

L'articolo 20 reca la clausola di invarianza della spesa.

Michele BORDO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13 alle 13.05.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	143
Audizione del direttore di Rai 1, Giancarlo Leone (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	143
Comunicazioni del presidente	143
ALLEGATO (<i>Quesiti per i quali è pervenuta risposta scritta alla Presidenza della Commissione dal n. 332/1694 al n. 333/1701</i>)	145

Martedì 15 settembre 2015. — Presidenza del presidente Roberto FICO, indi del vicepresidente Francesco VERDUCCI. — Interviene il direttore di Rai 1, Giancarlo Leone.

La seduta inizia alle 13.15.

Sulla pubblicità dei lavori.

Roberto FICO, *presidente*, comunica che ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso, la trasmissione diretta sulla *web-tv* e, successivamente, sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Audizione del direttore di Rai 1, Giancarlo Leone.

(*Svolgimento e conclusione*).

Roberto FICO, *presidente*, dichiara aperta l'audizione in titolo.

Giancarlo LEONE, *direttore di Rai 1*, svolge una relazione, al termine della quale intervengono, per formulare quesiti e richieste di chiarimento, il senatore Maurizio GASPARRI (FI-PdL XVII), il deputato Pino PISICCHIO (Misto), i senatori Maurizio ROSSI (Misto-LC) e Francesco VERDUCCI (PD), il deputato Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD), i senatori Raffaele RANUCCI (PD) e Antonio Fabio Maria SCAVONE (AL-A), la deputata Daila NESCI (M5S), il senatore Augusto MINZOLINI (FI-PdL XVII), il deputato Michele ANZALDI (PD), il senatore Federico FORNARO (PD) e Roberto FICO, *presidente*.

Giancarlo LEONE, *direttore di Rai 1*, risponde ai quesiti posti.

Roberto FICO, *presidente*, ringrazia il dottor Leone e dichiara conclusa l'audizione.

Comunicazioni del presidente.

Roberto FICO, *presidente*, comunica che sono pubblicati in allegato, ai sensi

della risoluzione relativa all'esercizio della potestà di vigilanza della Commissione sulla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, approvata dalla Commissione il 18 marzo 2015, i quesiti

dal n. 332/1694 al n. 333/1701, per i quali è pervenuta risposta scritta alla Presidenza della Commissione (*vedi allegato*).

La seduta termina alle 14.50.

ALLEGATO

QUESITI PER I QUALI È PERVENUTA RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA DELLA COMMISSIONE (DAL N. 332/1694 AL N. 333/1701)

VERDUCCI, PUPPATO. – *Al Presidente della Rai.* – Premesso che:

l'8 luglio una tromba d'aria, definita tecnicamente tornado, con raffiche di vento fino a 300 km/h ha colpito la Riviera del Brenta nell'area del veneziano, in particolare i comuni di Dolo, Mira e Pianiga della provincia di Venezia, provocando una vittima, 92 feriti, danni rilevanti a 500 immobili, 15 aziende chiuse perché gravemente danneggiate, centinaia di veicoli danneggiati e rovesciati. Le prime stime dei danni ammontano ad oggi ad almeno 230 milioni di euro;

considerato che:

nonostante l'evento abbia avuto effetti disastrosi e tragici per le popolazioni colpite, vi è stata una copertura da parte delle tre reti principali della RAI nazionale assolutamente insufficiente, derubricando la notizia in secondo piano, come semplice temporale estivo, silenziando la gravità degli avvenimenti nonostante la stessa RAI 3 regionale riempisse nel frattempo le sue edizioni di reportage continui dai luoghi del disastro;

vi è stato un evidente sottodimensionamento del valore di tale notizia, che ha visto in questa tragedia, come in altri casi, una minore o maggiore evidenza in relazione all'ubicazione dell'area colpita nel nostro paese, con il Veneto e altre regioni meno « pesanti » che subiscono penalizzazioni difficilmente smentibili tanto sono evidenti; tutto ciò significa quindi un'informazione ridimensionata e l'impossibilità di garantire un'informa-

zione pubblica obiettiva e capace di attivare sensibilità e solidarietà interregionali;

si chiede di sapere:

quanto spazio televisivo e radiofonico sia stato dato al gravissimo evento in questione;

se non ritenga doveroso, laddove la percezione sia verificata dai dati suddetti, richiamare l'attenzione dei direttori delle testate giornalistiche RAI ad una maggiore obiettività e senso di responsabilità, sia sul grave caso richiamato, sia *pro futuro* al fine di evitare un'informazione deficitaria e quindi distorta, che si differenzia in tempo e in rilievo fra le diverse aree del territorio italiano. (332/1694)

RISPOSTA. – *Con riferimento all'interrogazione sopra menzionata si informa di quanto segue.*

In linea generale si ritiene opportuno porre in evidenza come rientri nei compiti del Servizio pubblico radiotelevisivo – nel rispetto dell'autonomia giornalistica e del ruolo del Direttore di testata – offrire un'informazione tempestiva, puntuale e completa. Nel quadro descritto con riferimento al tornado dello scorso 8 luglio nella provincia di Venezia, la Rai ha offerto con la TGR Veneto – più direttamente coinvolta per mission e per articolazione sul territorio un'importante copertura alla notizia, con circa 60 servizi nelle diverse edizioni giornaliere tra l'8 ed il 19 luglio 2015.

Considerata la portata dell'evento anche le testate nazionali sia televisive che radiofoniche si sono interessate della notizia; al

riguardo si segnalano, a titolo indicativo, i seguenti elementi caratterizzanti l'attenzione dedicata all'evento:

le testate televisive tra l'8 e il 15 luglio 2015 hanno trasmesso complessivamente, nelle varie edizioni, un totale di circa 40 servizi, così suddivisi: 15 il Tg1 (di cui 4 nell'edizione del prime time), 17 il Tg2 (di cui 5 nella edizione della fascia meridiana), 1 il Tg3, 8 RaiNews;

la testata radiofonica ha trasmesso, nel suo insieme, nelle varie edizioni dei Gr, tra l'8 ed il 13 luglio 2015, un totale di circa 20 servizi, così suddivisi: 14 il Gr1 (di cui 3 nell'edizione della mattina), 5 il Gr2, 1 il Gr3.

PELUFFO. – *Al Presidente e al Direttore generale della Rai.* – Premesso che:

lo scrivente, in data 3 febbraio 2014, con propria interrogazione agli atti prot. 779/COM Rai dichiarava di apprendere di un incontro tra il direttore Gubitosi, il presidente della Regione Lombardia Maroni e il sindaco di Milano Pisapia, nel corso del quale i vertici Rai avrebbero dichiarato di essere alla ricerca di una nuova sede milanese, ritenendo obsoleto lo storico sito di corso Sempione;

nel corso di tale incontro, la Regione Lombardia si sarebbe dichiarata interessata, in qualità di socio della società Arexpo, a che la Rai nella ricerca di un'area idonea per la sua nuova sede prendesse in considerazione l'idea di trasferirsi nell'area che ospita Expo 2015;

nella citata interrogazione si domandava, in conseguenza di dette premesse, se ciò corrispondesse alle effettive intenzioni della Direzione dell'Azienda;

si domandava inoltre se fosse stata valutata la fondatezza economica, strategica e finanziaria del trasferimento in rapporto alle condizioni e alle potenzialità economico finanziarie dell'azienda, nonché se esistessero documenti che convali-

dassero tale valutazione e se fosse stato redatto un cronoprogramma per il trasferimento;

nella replica a detta interrogazione la Rai, con propria nota agli atti prot. 832/COM RAI, dichiarava che al momento della risposta non era ancora stato individuato alcuno specifico percorso riguardo l'ipotesi di trasferimento in una nuova sede delle attività produttive, aggiungendo che l'eventuale procedura, tempistica e i relativi finanziamenti dell'operazione sarebbero stati implementati in coerenza con indirizzi da definirsi successivamente in sede consigliare;

come si apprende dalla stampa nazionale (ad esempio, articolo del 21 luglio 2015 sul « Corriere della Sera » recante: « Statale, tecnologie e polo istituzionale – così il governo immagina il dopo Expo », Cassa depositi e prestiti e Agenzia del demanio hanno approntato un dossier, consegnato a Regione e Comune e messo a disposizione del Governo, che definisce i possibili futuri per i terreni di Expo delineando la nascita di una sorta di « cittadella dei servizi pubblici » dalla quale l'emittente radiotelevisiva pubblica sembra essere assente;

si chiede di sapere:

se, alla luce delle novità emerse che delineano un quadro di impellenti decisioni strategiche da assumere in tempi ormai sempre più ristretti, la Rai abbia approntato gli strumenti programmatici necessari al fine di definire nel dettaglio le modalità, le tempistiche e i costi delle operazioni di individuazione e allestimento di un'eventuale nuova sede nelle aree attualmente sede di Expo 2015 ovvero, in alternativa, quali siano i tempi per l'assunzione di tali decisioni. (333/1701)

RISPOSTA. – *Con riferimento all'interrogazione sopra menzionata si informa di quanto segue.*

Il consolidamento e potenziamento del ruolo della Rai a Milano è uno degli argomenti presenti anche nel piano aziendale di riqualificazione del patrimonio im-

mobiliare; strumento, questo, di cui la Rai ha deciso di dotarsi proprio per valutare criticità/opportunità e possibili scenari di sviluppo dei propri insediamenti.

In particolare, per il polo produttivo di Milano, attraverso l'invito a manifestare interesse pubblicato lo scorso anno, i rapporti con le Amministrazioni, gli studi di fattibilità sulle infrastrutture di proprietà, sono stati acquisiti molteplici elementi che

permettono allo stato di ipotizzare vari scenari di sviluppo della presenza Rai nella Città Metropolitana.

Le possibili soluzioni ipotizzate sono, dunque, in corso di approfondimento, valutazione e confronto secondo criteri di tipo industriale che considerano quindi i tempi, i costi, le modalità di implementazione, i punti di forza e di debolezza di ciascun progetto.

INDICE GENERALE

COMMISSIONI RIUNITE (III Camera e 3^a Senato)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI:

Incontro informale con il Presidente del Bundestag, Norbert Lammert 3

COMMISSIONI RIUNITE (II e VI)

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante revisione del sistema sanzionatorio. Atto n. 183-bis
(*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*) 4

Schema di decreto legislativo recante misure per la revisione della disciplina degli interpellati
e del contenzioso tributario. Atto n. 184-bis (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4,
del regolamento, e rinvio*) 27

COMMISSIONI RIUNITE (II e XI)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 44

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

SEDE CONSULTIVA:

Legge annuale per il mercato e la concorrenza. Nuovo testo C. 3012 Governo ed abb. (Parere
alle Commissioni riunite VI e X) (*Esame e rinvio*) 45

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 54

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive
del sostegno familiare. Testo unificato C. 698 Grassi ed abb. (Parere alla XII Commissione)
(*Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*) 54

ALLEGATO (*Parere approvato*) 58

Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale
e coordinamento della protezione civile. Emendamenti C. 2607-A Braga ed abb. (Parere
all'Assemblea) (*Esame e conclusione – Parere*) 57

Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie
difensive e la durata ragionevole dei processi e per un maggiore contrasto del fenomeno
corruttivo, oltre che all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena.
Emendamenti C. 2798-A Governo ed abb. (Parere all'Assemblea) (*Esame e conclusione –
Parere*) 57

II Giustizia

COMITATO DEI NOVE:

Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi nonché all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena. Esame emendamenti C. 2798/A	60
--	----

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di contrasto e repressione dei crimini di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra e modifica all'articolo 414 del codice penale. C. 2874, approvata dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	60
---	----

SEDE REFERENTE:

Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, sul diritto alla continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affido familiare. C. 2957 approvata dal Senato, C. 2040 Santerini, C. 350 Pes, C. 3019 Marzano e C. 910 Elvira Savino (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	61
ALLEGATO (<i>Emendamenti</i>)	63

IV Difesa

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	67
---	----

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale e coordinamento della protezione civile. C. 2607 e abb.-A (Parere all'Assemblea) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti</i>)	68
Legge annuale per il mercato e la concorrenza. Nuovo testo C. 3012 Governo (Parere alle Commissioni VI e X) (<i>Esame e rinvio</i>)	72
ALLEGATO (<i>Documentazione depositata dal rappresentante del Governo</i>)	88

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante Revisione del sistema sanzionatorio. Atto n. 183-bis (Rilievi alle Commissioni II e VI) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	78
Schema di decreto legislativo recante Misure per la revisione della disciplina degli interpellati e del contenzioso tributario. Atto n. 184-bis (Rilievi alle Commissioni II e VI) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	80
Schema di decreto legislativo recante Misure per la revisione della disciplina dell'organizzazione delle Agenzie fiscali. Atto n. 181-bis (Rilievi alla VI Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i>) .	82
Schema di decreto legislativo recante norme in materia di stima e monitoraggio dell'evasione fiscale e in materia di monitoraggio e riordino delle disposizioni in materia di erosione fiscale. Atto n. 182-bis (Rilievi alla VI Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i>)	83
Schema di decreto legislativo recante Misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione. Atto n. 185-bis (Rilievi alla VI Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	84

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi nonché all'ordinamento penitenziario per l'effettività. C. 2798-A (Parere all'Assemblea) (<i>Parere su emendamenti</i>)	85
Sui lavori della Commissione	87
AVVERTENZA	87

VI Finanze

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante misure per la revisione della disciplina dell'organizzazione delle Agenzie fiscali. Atto n. 181-bis (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	90
Schema di decreto legislativo recante norme in materia di stima e monitoraggio dell'evasione fiscale e in materia di monitoraggio e riordino delle disposizioni in materia di erosione fiscale. Atto n. 182-bis (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	94
Schema di decreto legislativo recante misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione. Atto n. 185-bis (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	100

VII Cultura, scienza e istruzione

SEDE CONSULTIVA:

Legge annuale per il mercato e la concorrenza. Nuovo testo C. 3012 Governo (Parere alle Commissioni riunite VI e X) (<i>Esame e rinvio</i>)	101
---	-----

ATTI DEL GOVERNO:

Proposte di nomina dei professori Daniele Checchi, Paolo Miccoli, Raffaella Rumiati e Susanna Terracini a componenti del consiglio direttivo dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR). Nomine nn. 51-52-53-54 (<i>Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	104
---	-----

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

COMITATO DEI NOVE:

Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale e coordinamento della protezione civile. Emendamenti testo unificato C. 2607 Braga, C. 2972 Segoni e C. 3099 Zaratti-A	111
---	-----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione nell'ambito dell'esame in sede referente delle proposte di legge C. 72 Realacci, C. 599 Bocci, C. 1640 Famiglietti e C. 1747 Busto recanti Norme per la tutela e la valorizzazione del patrimonio ferroviario in abbandono e la realizzazione di una rete della mobilità dolce, di rappresentanti della Confederazione Mobilità Dolce (Co.Mo.Do.)	111
---	-----

SEDE CONSULTIVA:

Legge annuale per il mercato e la concorrenza. C. 3012 Governo (Parere alle Commissioni VI e X) (<i>Esame e rinvio</i>)	111
---	-----

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di fornitura dei servizi della rete <i>internet</i> per la tutela della concorrenza e della libertà di accesso degli utenti. C. 2520 Quintarelli ed altri (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	114
--	-----

SEDE CONSULTIVA:

Legge annuale per il mercato e la concorrenza. Nuovo testo C. 3012 Governo e abb. (Parere alle Commissioni VI e X) (<i>Esame e rinvio</i>)	115
--	-----

RISOLUZIONI:

7-00613 Dell'Orco: Agevolazioni tariffarie per i servizi di trasporto pubblico locale a favore di soggetti economicamente svantaggiati (<i>Discussione e rinvio</i>)	118
7-00755 Crivellari: Gestione del sistema idroviario padano-veneto (<i>Discussione e rinvio</i>) ...	119

X Attività produttive, commercio e turismo

ATTI DEL GOVERNO:

Variazioni nella composizione della Commissione	120
Programma di utilizzo per l'anno 2015 dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 della legge 11 maggio 1999, n. 140, relativa a studi e ricerche per la politica industriale. Atto n. 199 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	120

XI Lavoro pubblico e privato

RISOLUZIONI:

7-00765 Simonetti: Attivazione della procedura di cui all'articolo 1, comma 193, della legge n. 147 del 2013 per il riconoscimento della salvaguardia pensionistica a lavoratori in congedo o fruitori di permessi per assistere familiari con disabilità (<i>Discussione e rinvio</i>)	123
---	-----

SEDE CONSULTIVA:

Legge annuale per il mercato e la concorrenza. C. 3012 Governo e abb. (Parere alle Commissioni riunite VI e X) (<i>Esame e rinvio</i>)	124
--	-----

XII Affari sociali

SEDE CONSULTIVA:

Legge annuale per il mercato e la concorrenza. Nuovo testo C. 3012 Governo e abb. (Parere alle Commissioni riunite VI e X) (<i>Esame e rinvio</i>)	128
Norme per il sostegno e la promozione della coltivazione e della filiera della canapa. Nuovo testo unificato C. 1373 Lupo e abb. (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>) ..	132

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del professor Guido Alpa, presidente della Commissione consultiva per le problematiche in materia di medicina difensiva e di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie, istituita presso il Ministero della salute, nell'ambito dell'esame del testo unificato delle proposte di legge recanti « Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario » (C. 259 Fucci, C. 262 Fucci, C. 1324 Calabrò, C. 1312 Grillo, C. 1581 Vargiu, C. 1902 Monchiero, C. 1769 Miotto, C. 2155 Formisano e C. 2988 D'Incecco)	135
--	-----

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario. C. 259 Fucci, C. 262 Fucci, C. 1324 Calabrò, C. 1312 Grillo, C. 1581 Vargiu, C. 1902 Monchiero, C. 1769 Miotto, C. 2155 Formisano e C. 2988 D'Incecco (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	135
---	-----

XIV Politiche dell'Unione europea

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di cittadinanza. C. 9 d'iniziativa popolare e abb. (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	137
Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare. Nuovo testo C. 698 Grassi e abb. (Parere alla XII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	139
Norme per il sostegno e la promozione della coltivazione e della filiera della canapa. Testo unificato C. 1373 Lupo e abb. (Parere alla XIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) ..	139

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1223/2009 sui prodotti cosmetici. Atto n. 198 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	139
--	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	142
---	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI

Sulla pubblicità dei lavori	143
Audizione del direttore di Rai 1, Giancarlo Leone (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	143
Comunicazioni del presidente	143
<i>ALLEGATO (Quesiti per i quali è pervenuta risposta scritta alla Presidenza della Commissione dal n. 332/1694 al n. 333/1701)</i>	145

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S. p. A.

€ 8,40



17SMC0005150